G. MATTIAUDA

IL CODICE PENALE ITALIANO

E

LE AZIONI CIVILI PER DELITTI E QUASI-DELITTI

NELLE VARIE LEGGI STRANIERE

STUDIO CRITICO

E DI LEGISLAZIONE COMPARATA

All'ottimo avvocato Alfred Mieba
sia questo ricordo
testimonianza di gratitudine e d'ossequio
del collega Mattiauda

ROMA
STAMPERIA REALE
D. RIPAMONTI

1891

IL CODICE PENALE ITALIANO

E

LE AZIONI CIVILI PER DELITTI E QUASI-DELITTI

NELLE VARIE LEGGI STRANIERE

STUDIO CRITICO

E DI LEGISLAZIONE COMPARATA

DELL'AVVOCATO

BERNARDO MATTIAUDA

ROMA

STAMPERIA REALE

D. RIPAMONTI

1891

INDICE E SOMMARIO

PREFAZIONE.

§ I.

Della necessità di conoscere le leggi straniere.

Zanardelli e l'unificazione della legislazione penale. — C. F. Gabba. — I codici italiani e la crescente necessità di studiare le leggi straniere. — Opinioni di Enrico Pessina, di Ernesto Lehr e di Emerico Amari. — Un giudizio fantastico di Carlo Dilke sulla razza neo-latina. — Frequenti casi di applicar leggi straniere. — Statistiche della emigrazione italiana. Un pio desiderio . . . . *Pag.* 1-8

§ II.

Perchè ometto la lode e alcuni argomenti di critica.

Le lodi di Holtzendorff e Zuppetta, Demaria, Fortis e Mancini. — I lavori preparatori del codice. — Consulenti e collaboratori. — Un esempio dei miglioramenti apportati. — Il mio proposito. — Un giudizio della *Gazzetta dei Dibattimenti.* — La revisione definitiva e il testo della legge. — Gli oratori che presero parte alla discussione nella Camera dei deputati e nel Senato del regno. — I severi giudizi degli onorevoli Vitelleschi e Pellegrini. — Un grave appunto della *Gazzetta dei Dibattimenti.* — Non ripeto le critiche fatte: mi limito a spigolare le poche che sono ancora possibili . . . . » 8-14

PARTE PRIMA.

CAPITOLO I.

La legge dev'essere anzitutto applicabile.

Conversione di pene pecuniarie in pene restrittive della libertà personale. — I debiti dei malfattori verso il pubblico erario. — La legge che non concilia a sè stessa il rispetto non vale a tutelare il diritto. — Il Codice Greco . . . . » 15-16

CAPITOLO II.

La legge deve sempre esser logica.

§ I. — Esulando la logica succede l'antinomia. — § II. — La ottenuta rivelazione di segreti. — La legge e il senso comune. . . . . » 17-18

Capitolo III.

La legge dev'esser logica e giusta.

Ergastolo, prescrizione e liberazione condizionale. — La logica del legislatore si arrestò a mezza via . . . . *Pag.* 19-23

Capitolo IV.

La legge dev'esser umana.

Sette, dodici, diciassette o vent'anni di segregazione cellulare continua, che può estendersi a tutta la vita! — Tisi e pazzia — Felice Cardon e il congresso penitenziario internazionale di Londra. — La *Relazione* della Commissione speciale del Senato sul progetto del Codice. — Zanardelli al Senato del Regno. — Buone parole e tristi fatti. — Vincenzo Garelli. — La segregazione cellulare; il ravvedimento, e la liberazione condizionale. . . . . » 25-32

Capitolo V.

La legge dev'essere uguale per tutti.

Le pene pecuniarie sostituite da pene restrittive della libertà personale. — Come si apprezza nel codice la libertà del malfattore, e come se ne apprezza il lavoro. — Il lavoro degli uomini onesti. — Un documento officiale. — Statistiche officiali. — Una legge della repubblica di Liberia. — La multa e l'ammenda . . . . » 33-37

Capitolo VI.

Optima lex quae minimum relinquit arbitrio iudicis . . . . » 39-41

Capitolo VII.

Un nuovo delitto.

L'articolo 299, secondo capoverso. — L'opinione di Zanardelli. — Le ragioni degli scrittori francesi e delle commissioni parlamentari non rispondono al ragionnmento di Francesco Carrara. — Considerazioni suggerite da un caso pratico . . . . » 43-48

Capitolo VIII.

La seduzione con promessa di matrimonio.

Le buone leggi fanno i buoni costumi — L'articolo 500 del cessato codice Sardo. — Il silenzio del codice nuovo motivato da Zanardelli.— Il motivo non giustifica il silenzio. — La poesia nelle leggi. — La *prammatica del 1779* e le quindici legislazioni posteriori. — Una delle mille tradite — Le antiche leggi di Venezia, e le moderne legislazioni italiane — Il codice penale di New-York e quello delle isole Hawaj — Un saggio della costituzione Hawaiana (in nota) . . . . » 49-60

Capitolo IX.

La Nèmesi pudica.

Il silenzio della legge. — La Nèmesi inerme. — Gli statuti criminali della Repubblica di Genova. — Motivo insufficiente della grave omissione. —

Statuti criminali di Corsica (in nota). — Le leggi degli antichi messicani (in nota). — Una sentenza infelice del Carmignani . . . . . *Pag.* 61-63

CAPITOLO X.

L' incesto.

Il pubblico scandalo. — « Il campo della morale ». — « *Verba, verba* . » — Pietro Ellero. — Francesco Carrara. — Antinomie. — I bruti. — I codici che non prevedono l' incesto e i codici che lo puniscono. — Due casi pratici. . . . . » 65-77

CAPITOLO XI.

Sottrazione di donna coniugata.

Colla disposizione dell'articolo 352 del nuovo codice, richiamante la precedente dell'art. 341 è provato ancora una volta che *quandoque bonus dormitat Homerus* . . . . » 79-80

CAPITOLO XII.

L'adulterio.

§ I. — Incoerenze antinomie . . . . » 81-91
Nella via dell'eguaglianza e nella via della logica. — Le disposizioni dell'articolo 358 sono illogiche, sono incoerenti ed inique. — Un consiglio di Montesquieu dimenticato dall'on. senator Costa. — La legge non dev'essere strumento o consigliera dei malfattori. — Un altro consiglio di Montesquieu dimenticato dal legislatore italiano . . . . » *ivi*
§ II. — L'episodio evangelico. — Un errore volgare . . . . » 92-98
L'adultera del Vangelo e i testi del Pentateuco. — Le opinioni di Thonissen e di Martini. — Equivoco secolare derivato da un passo di Ezecchiele. — Altro testo del Vangelo che il legislatore avrebbe dovuto seguire . . . . » *ivi*
§ III. — L'adulterio nelle antiche e nelle moderne legislazioni. . . . . » 98-145
Legislazioni che non ebbero o non hanno per l'adulterio una speciale sanzione punitiva . . . . » 98-100
Legislazioni che hanno represso l'adulterio, e relative disposizioni:
Codice di Manù . . . . » 100
Leggi egiziane . . . . » 102
Antiche leggi del Messico . . . . » *ivi*
Leggi Ateniesi . . . . » 103
Leggi Romane . . . . » 104
Codice Annamita . . . . » *ivi*
Diritto Musulmano . . . . » 107
Statuti criminali della Repubblica di Genova . . . . » 109
Statuti d'Aosta . . . . » 110
» di Nizza . . . . » *ivi*
» d'Ivrea . . . . » 111
» d'Albenga. . . . . » *ivi*
» di Noli . . . . » 113
» di Corsica . . . . » *ivi*
» di Roma . . . . » 114

Codice criminale di Carlo V (*la Carolina*). . . . . *Pag.* 115
Codice penale per la Gallizia Occidentale . . . . » 116
Codice penale veronese del 1797 . . . . » *ivi*
Codice penale francese. . . . . » 117
» di Baviera . . . . » 118
» del Ticino (1816) . . . . » *ivi*
» del Brasile . . . . » *ivi*
» di Vaud. . . . . » 119
» di Baden . . . . » 120
» dei Grigioni. . . . . » 121
» Austriaco . . . . » *ivi*
» Portoghese del 1852 e del 1886. . . . . » 122
» Maltese. . . . . » 123
» del Montenegro . . . . » 124
» di Neuchatel. . . . . » *ivi*
» di Vallese. . . . . » 125
» dell'impero Ottomano . . . . » *ivi*
» dell' India Britannica . . . . » 126
» del Perù . . . . » *ivi*
» di Svezia . . . . » 127
» di San Marino. . . . . » *ivi*
» di Berna . . . . » 128
» di Danimarca . . . . » *ivi*
» di Honduras. . . . . » *ivi*
» di Russia . . . . » 129
» del Belgio. . . . . » *ivi*
» di Spagna. . . . . » 130
» di Zurigo . . . . » 131
» della Bassa California e degli Stati-Uniti del Messico. . . . . . » *ivi*
» di Germania. . . . . » 133
» di Venezuela . . . . » *ivi*
» di Basilea. . . . . » 134
» di Friburgo . . . . » *ivi*
» del Ticino (1873) . . . . » 135
» del Chilì . . . . » 136
» di Monaco . . . . » 137
» dell' Egitto. . . . . » *ivi*
» di Guatemala . . . . » *ivi*
» d' Ungheria . . . . » 138
» dell'Argentina . . . . » 139
» dell' Uruguay . . . . » *ivi*
» di Costa-Rica . . . . » 142
» d' Olanda . . . . » 143
» di Romania . . . . » 144
» della Repubblica Dominicana . . . . » *ivi*
» del Cantone di San Gallo. . . . . » *ivi*

Capitolo XIII.

Una famiglia mostruosa sotto l'usbergo del codice.

Il codice penale nella istruzione popolare. — Le leggi e i costumi. — Il titolo VIII del libro secondo. — Una sentenza dell'on. Massabò. — Un turpe quadro. — Nove colpevoli per sette diversi delitti, e tutti impuniti per disposizione o per silenzio di legge. — Ragione di questo capitolo . . . . *Pag.* 147-149

PARTE SECONDA.

Capitolo I.

Lacune e incertezze.

§ I. — Pene non contemplate nella scala dell'articolo 11 . . . . . . » 151
§ II. — Parole oscure. . . . . » 152
§ III — *In multiloquio non deerit peccatum* . . . . » 153

Capitolo II.

L'appropriazione indebita.

L'art. 417. — Le definizioni. — L'elemento del danno. — Un'altra omissione celebre. — Superfluità pericolosa. — Casi pratici. — I tre codici moderni che precedettero nello errore il Codice penale italiano. — Gli estremi e la nota caratteristica del reato — Le diverse denominazioni nei varii codici abrogati e vigenti. — L'estremo della *conversione in profitto* costituisce pure una grave antinomia. . . . . » 155-161
Le disposizioni corrispondenti a quella dell'articolo 417 nei codici penali moderni:
Codice della Gallizia Occidentale. . . . . » 161
» Francese . . . . » *ivi*
» di Baviera. . . . . » *ivi*
» del Ticino (1816). . . . . » 162
» del Brasile . . . . » *ivi*
» del Vaud . . . . » *ivi*
» di Baden . . . . » 163
» dei Grigioni. . . . . » *ivi*
» Austriaco . . . . » *ivi*
» Portoghese (1852 e 1886) . . . . » 164
» Maltese. . . . . » *ivi*
» del Montenegro . . . . » 165
» del Vallese . . . . » *ivi*
» dell' Impero Ottomano . . . . » *ivi*
» dell' India Britannica . . . . » 166
» del Perù . . . . » *ivi*
» di Svezia . . . . » *ivi*
» di San Marino. . . . . » 167
» di Danimarca . . . . » *ivi*
» di Honduras. . . . . » 168

Codice del Belgio. . . . . Pag. 168
» di Spagna . . . . » ivi
» di Zurigo . . . . » 169
» della Bassa-California e del Messico . . . . » ivi
» di Germania . . . . » ivi
» di Venezuela . . . . » 170
» di Friburgo . . . . » ivi
» del Ticino (1873) . . . . » 171
» di Ginevra . . . . » ivi
» del Chili . . . . » ivi
» di Monaco . . . . » 172
» dell' Egitto . . . . » ivi
» di Guatemala . . . . » ivi
» di Ungheria. . . . . » 173
» dell'Argentina . . . . » ivi
» di Costa-Rica . . . . » ivi
» d' Olanda. . . . . » 174
» di Romania. . . . . » ivi
» di New-York . . . . » 175
» della Repubblica Dominicana . . . . » 176
» di San Gallo . . . . » 177
» di Berna . . . . » ivi
» del Congo . . . . » ivi
» dell'Uruguay. . . . . » ivi

CAPITOLO III.

Complicità senza coscienza del delitto.

La concisione nelle leggi può aver doppio significato. — La relazione Villa. — La relazione della Commissione speciale del Senato. — Una formula tradizionale e comune negli altri Codici italiani e leggi speciali vigenti, che risale alle leggi chinesi, romane e longobarde, che si trova negli antichi Statuti d' Inghilterra, nelle Leggi criminali di Venezia, negli Statuti di Vercelli, di Moncalieri, della Colonia genovese di Pera e della Repubblica di Genova, in quelli di Brescia, d' Ivrea, di Casale, di Torino, d'Albenga, di Noli, di Corsica, nella Costituzione Carolina, negli Statuti di Roma e nei Codici o Leggi penali della Gallizia occidentale, di Verona, di Francia, di Baviera, delle Due Sicilie, di Parma, del Brasile, di Vaud, dei Grigioni, d'Austria, di Portogallo, di Malta, del Montenegro, di Modena, d' Argovia, dell' Impero Ottomano, del Vallese, di Lucerna, di Svezia, di Berna, di San Marino, di Danimarca, di Honduras, di Russia, del Belgio, di Spagna delle Indie Britanniche, del Messico, di Germania, del Ticino, di Friburgo, di Ginevra, di Monaco, di Baden, d' Egitto, di Guatemala, di Liberia, dell'Argentina, di New-York, di Romania, della Repubblica di Costa-Rica, della Repubblica Dominicana, e del Cantone di San Gallo; — nei Progetti italiani del 1806, 1866, 1867, 1868, 1870, 1874,

1875, 1876, nei Progetti Zanardelli, Giannuzzi-Savelli, Pessina, Taiani e Zanardelli del 1887; nei Codici di Zurigo, d' Ungheria e dei Paesi Bassi, e nel cessato Codice Toscano . . . . *Pag.* 179-196
I Codici penali di San Gallo e di Berna. . . . . » 196
La volontarietà dell'atto non implica la dimostrazione del dolo. . . . . » *ivi*
Neppure il legislatore ebbe piena fiducia nel valore della formula stabilita coll'articolo 45 . . . . » 197
Il *senso comune* del genere umano, provvidenziale criterio giuridico . . . » *ivi*

CAPITOLO IV.

I reati colposi.

Casistica esorbitante e incompleta ad un tempo: difetto comune a molti codici antichi e moderni. — Codici Sardo e Toscano. — Codice Penale italiano. — Codice Annamita. — Diritto islandico (in nota). — Codici Badese, Austriaco, Indiano, Svedese, Danese, Zurighese, Ungherese e Olandese. — Non l'esempio, ma la ragione dev'essere norma del legislatore prudente . . . . » 199-207

CAPITOLO V.

I casi d' impunità.

Novantotto casi d' impunità dichiarati in quarantatre articoli. — Come vengano a raggrupparsi e come facilmente si sarebbero potuti riunire e ordinare in poche categorie giuridicamente distinte. . . . . » 209-213

APPENDICE.

Le azioni civili per delitti e quasi-delitti nelle varie legislazioni straniere.

Ragione dell'Appendice e criterio della scelta. . . . . *Pag.* 217
Esempio di caso pratico (in nota). » *ivi*
Il *Codice Napoleone* e i codici che ne derivano . . . . » 218
L'idea di un codice internazionale propugnata da Mancini nel Parlamento Italiano . . . . » *ivi*
Testuali disposizioni che governano le azioni *ex delicto* o *quasi ex delicto* nelle leggi straniere che più frequenti potranno essere invocate:
Francia e Belgio. . . . . » 219
Repubblica Dominicana . . . . » *ivi*
Stato indipendente del Congo . . . . » *ivi*
Repubblica d' Haiti . . . . » 220
Principato di Monaco . . . . » *ivi*
Romania. . . . . » *ivi*
Olanda . . . . » 220-223
Austria . . . . » 223-228
Perù. . . . . » 228-235
Guatemala . . . . *Pag.* 228-231 (note) e 235-237

Brasile. . . . . Pag. 237-240
Inghilterra . . . . » 240
Indie Britanniche . . . . » 242
Svezia. . . . . » 243
Danimarca . . . . » 245
Honduras. . . . . » *ivi*
Portogallo . . . . » 246-252
Uruguay. . . . . » 252-255
Stati-Uniti del Messico . . . . » 255-270
Stati-Uniti di Venezuela . . . . » 270-275
Egitto. . . . . » 275
Paesi musulmani . . . . » 276
Liberia. . . . . » 277
Argentina . . . . » 279
Columbia. . . . . » 280-284
Chilì . . . . Pag. 280-284 (note)
Costa-Rica . . . . » 285-288
Spagna. . . . . » 288-295
Svizzera . . . . » 295-298
Hawai. . . . . » 298
Montenegro . . . . » 299-303
Perchè si omettono in questa Appendice le relative disposizioni di parecchie legislazioni vigenti. — Le mie speranze per quanto resta da farsi. — Lo studio comparato delle leggi è vincolo di fratellanza fra i popoli » 303-305

NOTE.

A. — Andorra . . . . Pag. 309
B. — Moresnet. . . . . » 310
C. — Paraguay e Stati-Uniti del Messico . . . . » 312
D. — Etiopia . . . . » *ivi*
E. — Russia. — Polonia. Provincie Baltiche. Gran-ducato di Finlandia. Transcaucasia. . . . . » 313-315
F. — Germania. — Diritto prussiano Diritto francese. Diritto comune germanico. Legislazioni codificate Leggi generali dell' impero. Leggi, statuti e costumanze locali. . . . . » 315
G. — Svizzera. — Legislazioni cantonali. . . . . » 316
H. — Inghilterra. — La *common law*. La *statute law*. Legislazioni distinte. Legislazioni coloniali . . . . » 317-320
I. — Stati-Uniti d'America. . . . . » 320-323

PREFAZIONE

§ I.

DELLA NECESSITÀ DI CONOSCERE LE LEGGI STRANIERE.

Un'antica mia convinzione e un poco di curiosità, della quale non mi pento, mi portarono da parecchi anni allo studio della legislazione comparata; un fatto nuovo e rilevante nella pratica mi determina oggi a pubblicarne alcuni saggi.

Mi convinsi dai primi studi del diritto che l'intendimento del legislatore o lo spirito della legge, meglio che dai commenti, predominati sempre dal criterio particolare o troppo soggettivo del commentatore, si raccoglie dallo studio delle forme molteplici, colle quali, a tutelare lo stesso diritto o a reprimere lo stesso abuso, provvidero o tentarono provvedere i legislatori in tempi e luoghi diversi.

Ciò che ieri intrapresi per amore di studio, sento oggi necessità di proseguire pel fatto recente del primo Codice Penale italiano che, preparato da menti elettissime in 27 anni di meditazioni e di lavoro, diventa oggi suggello all'unità politica e morale della nazione e lavacro di un'antica vergogna: *il boia ministro di giustizia* nella patria di Beccaria, nella patria di un Mario Pagano, che morì sulla forca.

Del compimento di tanta opera di civiltà non sarà mai degnamente sdebitata l'Italia verso l'onorevole Zanardelli. Mente elevatissima di giureconsulto, ardimento di titano e pazienza pertinace di monaco lo guidarono nel proposito suo. Egli sentì che nelle leggi come nelle genti d'Italia l'unificazione anzitutto premeva: questa volle ed ottenne. Non sognò la perfezione dell'opera immane: pensò che a migliorarla gioveranno l'esperienza degli anni e gli studi dei posteri; poichè (come

saggiamente avvertiva nel 1874 *Carlo Francesco Gabba*, mio venerato maestro) « al vero ed al bene gli uomini si accostano gradatamente, e a lenti passi e per diverse vie, secondo le circostanze nelle quali si ritrovano, di guisa che le umane istituzioni sono necessariamente varie e mutevoli, sia nel loro aspetto esteriore, sia nel valore intrinseco » 1).

I « concetti ingegnosi » le « tendenze talvolta originali e ardite » che un eminente magistrato francese avvertì nel Codice Penale d'Italia, devono attuarsi per opera della magistratura italiana, custode vigile e studiosa dell' antica sapienza, e per essa ancora « il progresso della legislazione penale studiata presso tutti i popoli » darà in Italia frutti degni delle tradizioni nostre gloriose e della civiltà che si affina nel lavorio molteplice della umana famiglia.

Meno scevri talvolta di passione, ma non meno operosi e sempre leali collaboratori troverà essa nel foro, e il patrocinio al diritto del privato cittadino sarà alimento al fuoco sacro della giustizia, che il magistrato custodisce pel diritto comune.

Per questo lungo e faticoso lavorio di miglioramento, che sempre incomincia per ogni istituzione dal suo primo giorno di vita, e quale mio modesto contributo a quest'opera comune, ho pubblicato queste pagine, pensando che se tanto si scrive e si stampa ogni giorno per la difesa di un privato interesse o per la riforma di un giudizio lesivo al diritto di oscuro cittadino, non abbia ad essere men generoso proposito lo scrivere una volta a difesa dello interesse comune e massimo che tutti riponiamo in un codice, dalle cui disposizioni la privata e la pubblica quiete, le sostanze e l'onore dei cittadini, la integrità e il decoro della patria si attendono la più efficace tutela.

E venni ancora in codesto proposito pel desiderio che s'incominci a vedere dai più giovani cultori delle giuridiche discipline come la legislazione comparata per le disposizioni degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del titolo preliminare al Codice Civile italiano, per la nota disposizione dell'articolo 58 del Codice di Commercio, e per quelle ancora di più frequente e più difficile applicazione, che abbiamo nel Codice di Procedura Civile (art. 941-950) e nel nuovo Codice Penale (art. 3, 2° e 3° comma; art. 4, 2° e 3° comma; art. 6, n. 2; art. 8; e articolo 9 alinea) dovrà necessariamente far parte della nostra coltura giuridica, non è studio inameno nè disagevole tanto come potrebbe sembrare e come probabilmente sembrò allo stesso legislatore quando soppresse le disposizioni che si leggevano negli articoli 6, 7 e 8 del

1) *Prolusione ad un corso di legislazione civile comparata nella R. Università di Pisa.*

Progetto, per le quali molti e difficili casi si presentavano di dover applicare leggi straniere. Non voglio discutere se il disagio dell'applicazione dovesse consigliare la soppressione di quelle disposizioni che rappresentavano un trionfo dell'equità internazionale, sanzionando il principio dell'*applicazione della più mite fra le due leggi* (la legge del luogo dove il reato fu commesso, e la legge dello Stato); le quali disposizioni del Progetto italiano, spogliate di quanto era in esse di vago e di arbitrario, furono accolte e sono oggi in vigore nel recentissimo *Codice Penale della Repubblica Orientale dell' Uruguay* (articoli 6-9), che si dimostra perciò in questa parte uno fra i codici più liberali delle nazioni civili e si fa quasi perdonare i gravi difetti e gli errori che attinse da quel progetto e che gli meritano così parecchie delle censure dovute, come vedremo, al Codice Penale Italiano. Ripeterò soltanto ciò che il Pessina per la Commissione speciale del Senato diceva ai suoi colleghi, riferendo sul Libro I del Progetto, che « *coi progressi degli studi giuridici e del commercio internazionale delle* « *intelligenze non è gravoso nè inopportuno che i giudici dello Stato si* « *educhino ancora allo studio delle legislazioni straniere e acquistino con* « *esse maggiore dimestichezza di quella che finora si è potuto avverare.* » E il consiglio dell'uomo dottissimo che insegna nella patria di Vico è conferma autorevole del fatto avvertito dieci anni prima da un altro dotto insegnante — « *la necessità che ai giorni nostri s'impone ad ogni giureconsulto di essere al corrente delle legislazioni straniere,* » 1) e, prima ancora che dal dotto straniero, avvertito, or son già più di trentadue anni, da un altro italiano, troppo anzi tempo obliato, da quell'Amari che per mente elettissima, per vasta dottrina e virtù infaticabile di lavoro, basterebbe, se molti non fossero, per insegnare a Carlo Dilke quanto egli andasse lungi dal vero quando asseriva nel recente suo libro dei *Problems of Great Britain* che — « la razza neo-latina, cor- « rosa da lunga vita produttiva di secoli, per la fatalità delle cose, « inclina a decadenza crescente in ragione diversa del tempo e del « progresso civile e naturale delle altre razze, che per secoli furono « tributarie della stirpe latina » e che « . . . . . l'Italia non può essere « maestra agli altri e deve limitarsi alla modesta parte di chi, essendo « rimasto indietro agli altri in un lungo cammino, deve affrettare il « passo per guadagnare la via; » — scrivendo le quali parole, egli ad altro certamente non dovette pensare che alle navi corazzate, ai

1) ERNEST LEHR: *Éléments de droit civil russe;* Paris, 1877.

docks e alle lire sterline della sua patria, tutte bellissime cose che potranno costituire potenza e ricchezza, ma non costituiscono da sole la civiltà di un popolo. E se a qualche cosa di meglio o a più potente fattore di civiltà rivolse egli la mente, fu senza dubbio tal cosa che la razza latina anch' essa tiene in gran pregio e della quale si hanno pure in Italia estimatori autorevoli; e Carlo Dilke ricorderà certamente uno almeno di costoro, come egli fu a suo tempo da lui ricordato. 1) — « Le vicende dei tempi (scrisse *Emerico Amari*) e « la varia fortuna dei popoli, comunicando coi commerci, o colle con« quiste imponendo leggi non proprie, hanno reso necessario lo stu« diare le leggi forestiere, e quinci n' è venuta la necessità del para« gone, il quale è tosto diventato fonte non solo d'istruzione, ma di « immediate utilità politiche » . . . « Siccome nelle lingue, così nelle « leggi, che sono la lingua sociale dei popoli, il conoscere le altrui, « s'era utile una volta, è diventato indispensabile adesso; e si potrebbe « aggiungere, che con pari fortuna oggi, a somiglianza delle lingue,

---

1) Sotto il titolo: *Uno scandalo in Inghilterra*, nel numero 28 del periodico *La penna d'oro,* colla data del 22 agosto 1886, si leggeva un articolo di Pietro Sbarbaro dal quale apparisce come l'Italia, tutta intenta ad « affrettare il passo per guadagnare la via » (e molta ne ha guadagnata in questi ultimi trent'anni!), non perda un minuto di vista nè i popoli che la precedono nè gli individui che corrono troppo.

Ecco i brani più notevoli di quell' articolo, che Carlo Dilke dovrebbe pur ricordare:

« Si è chiuso in questi giorni davanti ai tribunali d'Inghilterra e continua davanti all'opinione pubblica di quella classica terra della libertà, uno strano *Processo.* Un uomo, conosciuto in Europa ed in America, per il suo ingegno ed i suoi scritti, un uomo che già sedeva nei consigli della Corona, applaudito dal popolo inglese per il suo spirito e per la sua eloquenza briosa messa al servizio delle opinioni più popolari, fu chiamato a rendere conto de' suoi privati portamenti, di azioni non politiche, ma immorali, della sua vita privata.

« Sir Carlo Dilke, rappresentante di Chelsea, e fatto Segretario di Stato nel penultimo Gabinetto presieduto dal venerabile Gladstone, oggi fulminato da una sentenza di divorzio fra la complice e il marito infelicissimo di lei, sentenza che viene implicitamente a stabilire il suo peccato di adulterio, non è più che un'ombra, una memoria di uomo politico, ed il suo nome, già cotanto popolare, festeggiato ne' comizi, invidiato dagli emuli, ripetuto con orgoglio, dovunque un inglese viaggia per affari o per istruzione, dai più remoti suoi compatriotti, è divenuto un nome di obbrobrio, uno scandalo della coscienza nazionale.

« L'urlo, più che il grido di orrore e di esecrazione che da tutti gli angoli della sua patria si leva contro di lui, risuona in ogni angolo d'Europa; quel grido, che esce dalla profondità dell'animo di una grande nazione cristiana, risvegli anche fra noi, popolo vecchio e giovine ad un tempo, una salutare agitazione contro la corruzione delle più alte classi sociali e politiche, che lo scandalo della vecchia In-

« si studiano le leggi forestiere colla differenza che nasce dalla diffi-
« coltà di impararle e d' insegnarle » 1).

Ad ogni modo, se anche lo studio della legislazione comparata potesse apparire gravoso (che nulla è greve ai giovanili ardimenti), basterebbero a renderlo necessario in materia penale le disposizioni del nuovo Codice poc' anzi accennate, e indispensabile in materia civile per le obbligazioni *ex delicto* o *quasi ex delicto* (art. 1151-1156) la disposizione dell'art. 9 del titolo preliminare al Codice Civile italiano, alla quale specialmente si riferisce l'appendice di questo libro; e di fronte alla necessità non si discute il disagio.

L' accennata necessità in materia penale è dimostrata infatti dalla disposizione dell'articolo 7 per la quale « Non si procede al giudizio « nei casi indicati negli articoli 5 e 6:

« 1° se trattisi di delitto per il quale, *secondo la disposizione del « primo capoverso dell'articolo 9, non sia ammessa l'estradizione*;

« 2° se l'imputato, giudicato all'estero, sia stato definitivamente

---

ghilterra è venuto a rivelarci là dove la più robusta moralità privata va congiunta alla più larga e compiuta libertà politica della nazione: nella terra di Wilberforce, nella patria di Cobden!

« L' Inghilterra si mostra come spaventata allo scandalo di Carlo Dilke, perchè le rivelazioni del *Processo* le hanno fatto comprendere quali abissi di miserie morali, di turpitudini, che cumuli di fango si celino sotto gli splendori di una civiltà e di una ricchezza raccolta sulla più alta cima della piramide sociale, ricchezza e civiltà, che dalla base, dalle moltitudini diseredate dell' una e dell'altra è guardata con occhio d' invidia crescente a misura che si innalza l'onda della democrazia e si svolge nei poveri vulghi affaticati il sentimento del diritto individuale, l'aspirazione a maggiore felicità.

« Io invoco l'attenzione pubblica del mio paese sopra questo punto, sopra questo aspetto di quello straordinario fenomeno, e sopra questo effetto disastroso, che è destinato a partorire sull'anima delle classi inferiori. Le quali non potranno fare a meno di paragonare la propria miseria con la fortuna di quei ceti sociali, dove si raccoglie tanta corruzione di costumi e dove la ricchezza consente tanto scandalo di vita sregolata, mentre la santa, l'austera disciplina del lavoro quotidiano impone agli operai molto maggiore austerità di vivere e allontana molto maggior numero di occasioni e di mezzi di peccare.

. . . .
. . . .
. . . .

« Così lo spettacolo di un Dilke, spogliato di ogni pubblica stima, educa i popoli civili al rispetto della famiglia. »

1) E. Amari: *Critica di una scienza delle legislazioni comparate*, pag. 4 e 5; Genova, 1857.

« prosciolto dall'imputazione, ovvero, se condannato, abbia scontato la « pena, *o la condanna sia estinta.*

« Nondimeno, se contro il cittadino, per un delitto commesso in « territorio estero, diverso da quelli indicati nel numero 1° del pre- « sente articolo, sia stata pronunziata all'estero una condanna, che, « secondo la legge italiana, importerebbe, come pena o come effetto « penale, *l'interdizione dai pubblici uffici o altra incapacità*, l'autorità « giudiziaria, sull'istanza del Pubblico Ministero, *può* dichiarare che « la sentenza pronunziata all'estero produce nel Regno l'interdizione « o l'incapacità suddetta; salvo al condannato il diritto di chiedere « che, prima di provvedere sull'istanza del Pubblico Ministero, si rin- « novi il giudizio seguito all'estero. »

Più ancora dimostrata è una tale necessità per la disposizione dell'articolo 8:

« Quando, nei casi preveduti negli articoli precedenti, il giudizio « seguito all'estero sia rinnovato nel Regno, si computa la pena scon- « tata all'estero, *tenendo conto della specie di essa,* ed applicando, ove « occorra, le disposizioni dell'articolo 40 ».

Lo è ancora, finalmente, pel disposto del primo capoverso dell'articolo 9:

« L'estradizione dello straniero non è ammessa per i *delitti po- « litici,* nè per i *reati che a questi sieno connessi* ».

Infatti, non è certamente in base alla legge italiana, ma alla straniera che si deve decidere se *la condanna sia estinta* (decisione che importa la conoscenza perfetta di tutte le speciali disposizioni relative all'estinzione delle condanne penali), *tener conto della specie di pena* che venne inflitta e fu in parte scontata all'estero (la quale dev'essere perciò esattamente conosciuta nella *qualità*, nella *quantità* e nel *grado* per essere equamente calcolata nella sua equivalenza alla nazionale che le verrà sostituita), o veder finalmente se il malefizio punito abbia a noverarsi fra i *delitti politici* o s'abbia a considerare come *a questi connesso.*

Ma ciò che più dimostra la necessità della conoscenza della legge straniera nel valore della pena e la difficoltà di applicarla è la disposizione che si legge nell'alinea dell'articolo 7, disposizione che apre all'arbitrio del Pubblico Ministero e dell'Autorità giudiziaria il campo pericoloso dell'ignoto.

E per convincersi di tale pericolo basta dare un'occhiata alla varietà delle pene che s'incontrano nei varii codici stranieri, e segnata-

mente, ad esempio, in quelli delle Repubbliche americane, pene che per l'indole propria, per la loro denominazione o per la durata possono indurre troppo facilmente in errore il magistrato italiano e portare in moltissimi casi ai gravi effetti accennati negli articoli 20, 25, 31, 34, 35 del nuovo Codice.

Ora la frequenza di tali casi e la necessità di risolvere siffatte questioni, facilmente si può prevedere considerando che già fin dal 31 dicembre 1881, epoca dell'ultimo generale censimento, 1,032,392 italiani dimoravano all'estero, e dimoravano in Italia non meno di 59,956 stranieri, ciò che darebbe un totale di 1,092,348 persone a riguardo delle quali e per la retta applicazione delle disposizioni citate, potrebbe essere eventualmente necessaria la ricerca e necessario lo studio delle leggi penali straniere, e rappresentano così una popolazione superiore alle popolazioni riunite di Roma, Genova, Torino, Milano e Venezia, o superiore alle popolazioni riunite di sette piccoli Stati, cioè delle repubbliche di Andorra, di S. Marino e dell'Uruguay, del granducato di Luxemburg, dei principati di Liechtenstein, di Monaco e del Montenegro.

E per dimostrare quanto interessi praticamente dallo accennato punto di vista lo studio della legislazione comparata, basterà solo avvertire, che, oltre i 41,348 italiani dimoranti nei piccoli Stati d'Europa e d'America, o nelle parti meno frequentate dell'Asia, dell'Africa, dell'Australia e dell'Oceania, secondo l'ultimo censimento anzidetto, hanno dimora nella Repubblica Argentina 254,388 italiani; 240,733 sono in Francia; 170,000 negli Stati Uniti d'America; 82,196 nel Brasile; 43,875 in Austria-Ungheria; 41,645 nella Svizzera; 40,003 nell'Uruguay; 33,693 nell'Algeria; 16,303 nell'Egitto; 12,268 nella Turchia Europea; 11,106 nella Tunisia; 10,000 nel Perù; 8,825 in Ispagna; 7,189 nella Gran Bretagna; 7,096 nell'Impero Germanico; 6,103 nel Messico; e 5,622 nella Turchia Asiatica 1).

---

1) Da più recenti notizie statistiche, quali si hanno dall'Almanacco di Gotha del 1890, che le desume dalla *Statistica della emigrazione italiana avvenuta nell'anno 1888* (Roma 1889), apparisce come emigrassero dall'Italia nel 1884 per i vari paesi d'Europa, Africa e America *147,017* individui; e come *157,193* emigrarono nel 1885; *167,829* nel 1886; *215,665* nel 1887; *290,736* nel 1888.

Dell'ultima emigrazione accennata, cioè del 1888, 34,292 emigrarono negli Stati Uniti e nel Canadà; 65,958 nella Repubblica Argentina, nell'Uruguay e nel Paraguay; 98,729 nel Brasile e in altri Stati dell'America Meridionale, Messico e America Centrale; 5,285 nell'America Meridionale senza distinzione; 23,916 in Austria; 27,882 in Francia; 10,105 in Germania; 1,436 in Egitto. Emigrarono nella massima parte per la Repubblica Argentina e pel Brasile.

Auguriamoci che sieno essi tutti onesti e gelosi custodi del buon nome italiano e rappresentanti i gentili costumi e la civiltà della patria. — Auguriamo che ogni straniero, ospite nostro, ricambi l'ospitalità ricevuta portando a noi l'esempio delle migliori virtù onde la sua patria si onora.

Con questo augurio passiamo all'esame del Codice. — E quando al grave còmpito non si trovi proporzionata o la virtù d'intelletto o la dottrina, che certamente non è, si tenga conto del buon volere. E quando manchi la forbitezza della parola quale si converrebbe nel ragionare, come io faccio, a persone coltissime, ricordino i miei lettori che difficilmente può carezzare le forme chi più non ode e non parla che il nostro gergo forense, e deve scrivere queste pagine nei brevi ritagli di tempo o nei pochi intervalli di libertà fra lo studio della causa e il consulto, fra l'esame del processo e la difesa dell'accusato, sottraendo all'utile quotidiano lavoro il contributo modesto che come cittadino sentiva forte il dovere e il desiderio di portare.

Ho fatto ciò che per me si poteva di meglio nei limiti angusti delle mie forze e del tempo: *ad edocendum parum, ad impellendum satis.*

§ II.

PERCHÈ OMETTO LA LODE E ALCUNI ARGOMENTI DI CRITICA.

Non è proposito mio intessere lodi di un' opera legislativa che segna indubbiamente in moltissime parti e nell' insieme un vero progresso, nè sarebbe così autorevole la mia parola da aggiungere qualche cosa al plauso che le venne da personaggi oltre ogni dire competenti, e specialmente da quei due competentissimi che furono *Francesco Holtzendorff* e *Luigi Zuppetta.*

Nè lodando potrei dire di più di quanto dissero alla Camera dei Deputati gli onorevoli *Demaria, Fortis* e *Mancini;* il primo dei quali nella tornata del 5 giugno 1888 chiudeva colle seguenti parole la sua difesa del Progetto destinato a diventare il Codice della nazione italiana: «... ritengo che non ultimo merito suo sia quello di non essere più una imitazione od una traduzione infelice di Codici stranieri, ma di essersi inspirato sinceramente alle tradizioni della scuola italiana ed agli insegnamenti della scienza. Esso si inspira al soffio del genio italiano, e sarà il più grande monumento legislativo dell' Italia risorta ad

unità » — e concludeva il secondo nel giorno seguente asserendo che « questo nuovo Codice . . . rappresenta un notevole progresso della scienza e della legislazione penale »; — mentre il Mancini, con minore entusiasmo, ma con maggior verità nella tornata del 7 giugno terminava il suo discorso dicendo che « sarà un giorno glorioso per l'Italia quello in cui essa potrà con orgoglio gioire di aver raggiunto la sua completa unificazione legislativa, la quale sarà il suggello e il consolidamento della sua libertà e della sua unità politica. »

Dovrei ancora lodando percorrere troppo lunga e troppo facile via che più a proposito e con utile maggiore della studiosa gioventù potranno far altri dalla cattedra, poichè di parti lodevoli non si ha difetto certamente in un' opera elaborata per più di ventisette anni in un lavorio di non meno di *dodici progetti*, un' opera alla quale oltre i pareri delle varie Corti di Cassazione e d'Appello, delle facoltà di giurisprudenza presso le Università del Regno, dei Consigli dell' ordine degli avvocati, delle accademie mediche, dei cultori della medicina legale e della psichiatria, concorsero il lavoro complessivo di oltre quindici commissioni ministeriali o parlamentari e il lavoro speciale o il consiglio o la vigilanza autorevole d'uomini che per altezza d'ingegno e vastità di dottrina onorano il foro, la magistratura, la cattedra e il Parlamento, così che troppo lungo sarebbe il noverarli. Ma non è chi non ricordi i nomi di Miglietti e di Pisanelli, di Conforti e De Falco, di Martinelli e Pessina e Mancini che tennero a battesimo la riforma della legislazione penale italiana. Non è chi non ricordi i nomi di coloro che, o fin dai primordi e ripetutamente vi portarono l' opera e l'ingegno loro, o la portarono a compimento.

Tali furono fra i molti: Arabia, Giuliani, Morelli, Paoli, Ambrosoli, Carrara, De Filippo, De Foresta, Costa, Ellero, Tolomei, Borsani, Vigliani, Miraglia, Puccioni, Castagnola, Crispi, Taiani, Villa, Canonico, Zuppetta, Buccelati, Nocito, Casorati, Brusa, Lucchini, Marcora, Pierantoni, Ferracciù, Pelosini, Spantigati, Basteris, Giuriati, Fortis, Demaria, Vastarini-Cresi, Righi, Ghiglieri, Auriti, Eula, Manfredi, Borgonovo, e Zanardelli che dalla primavera del 1881 fino al 1889 vi dedicò l'opera indefessa e l'ingegno potente.

Con tanto concorso di attività e di dottrina è facile imaginare che di migliorie non vi potrebb' essere penuria; e senza parlare delle maggiori e da tutti avvertite citerò solo ad esempio una di quelle che più sfuggono all'osservazione, perchè considerate di sola forma, ma che in realtà diventano sostanziali nell'applicazione della legge e feconde

di conseguenze talvolta gravissime, come è quella appunto che migliora le disposizioni risguardanti il reato imperfetto.

La proprietà della dicitura, la concisione e la precisione scientifica degli articoli 61 e 62 del nuovo Codice, sotto il titolo *del tentativo*, e specialmente nell'alinea dell'art. 61 risguardante la volontaria desistenza, è tale che non teme il confronto di nessuno fra i tanti codici cessati o vigenti; e stando solo a questi ultimi, facilmente potrà convincersene chi voglia mettere quelle due disposizioni a confronto di quelle che regolano la stessa importantissima materia nel codice francese (art. 2 e 3), in quello di Baviera (art. 57-63), nel Ticinese del 1816 (art 44-48), nel Brasiliano (art. 2, § 2 e art. 34, 35 e 274), nel codice del Canton di Vaud (art. 35-38), in quello di Baden (§§ 106-118), nel codice del cantone dei Grigioni (§ 25-28), nell'Austriaco (§§ 8-10 e § 47 lettere *a* e *b*, e 264 lett. *g*, §§ 100, 113, 115, 145, 146 e 167 lett. *d*), nel Portoghese del 1852 (art. 6-11, 89 e 90), nelle leggi criminali di Malta (art. 37), nel codice del Montenegro (§§ 73 e 81), in quello del Cantone del Vallese (art. 54-60), nel Peruano (art. 3, 4 e 5), nella Legge Penale di Svezia (cap. 8, §§ 7 e 10, cap. 10, § 16, cap. 14, § 2, cap. 19, § 6, alinea, cap. 20, § 9, e *passim*), nel codice di S. Marino (art. 26-34), nel Danese (§ 44-46), in quello della Rep. di Honduras (art. 3 e art. 10 num. 13), nel codice del Belgio (art. 51-53), nello Spagnuolo (art. 3, 5 alinea, 7 e 65 num. 3, 66, 70-77), nel Zurighese (§ 34-36 e 203), nel codice pel distretto federale e territorio della Bassa-California (art. 19-26), in quello dell' Impero Germanico (§ 43-46), nel codice degli Stati Uniti di Venezuela (art. 6 e 7), nel codice del Cantone di Friburgo (articoli 36-41), nel Ticinese del 1873 (art. 54-58), in quello di Ginevra (art. 5-7), in quello di Monaco (art. 2 e 3), nell' Egiziano (articoli 7-10), in quello di Guatemala (art. 2, 41, 42, 45-48), nell'Ungherese (art. 65-68, 136, 225 e 427), nell'Argentino (art. 15-23), nel codice di Costa-Rica (art. 7), nell' Olandese (art. 45 e 46), e in quello della Rep. Dominicana (art. 2 e 3), e nel Portoghese del 1886 (art. 8-14 e 103-105).

A dimostrare la superiorità del Codice nostro sopra i molti codici stranieri così nelle due citate come in molte altre disposizioni, ci sarebbe da scrivere un gran volume. Io preferisco farne uno modesto a dimostrarvi soltanto alcuni dei suoi difetti « *inseparabili da ogni opera umana* » (come scriveva l'Holtzendorff a Zanardelli) e difficilmente sempre evitabili in un' opera legislativa; e a quelli soltanto li-

mi:erò le mie osservazioni che non furono punto avvertiti o che lo furono meno nelle discussioni parlamentari o nella pubblica stampa, la quale anch' essa contribuiva non poco all'immenso lavorio di questa opera. E se a tale proposito io sarei lungi dall'accettare il severo giudizio che sul codice nuovo leggevasi in un articolo della *Gazzetta dei dibattimenti* di Genova del 26 maggio 1888, non sono però lungi dall'accettare la conclusione dell'articolo stesso che « non conviene dis« simularsi una cosa: che il Codice penale non è tanto una riforma « che si compie, quanto un complesso di disposizioni, le quali rende« ranno indispensabili molte riforme future. »

È ben vero che una gran parte di codeste riforme (e specialmente per ciò che riguarda la dicitura) vennero poi compiute nella revisione definitiva. E son anco d'avviso che se oggi dovesse rinnovarsi alla Camera la votazione del 9 giugno 1888, i 67 deputati che votarono contro il Codice sarebbero oggi forse ridotti a numero assai minore; nè più si arresterebbero ai 245 i favorevoli; e così avverrebbe dei 33 senatori che lo volevano reietto, e dei 101 che lo approvarono nella memoranda seduta del 17 novembre 1888. Ma è vero nel tempo stesso che molti dei gravi appunti che, nelle brevissime discussioni alla Camera dei deputati e al Senato, vennero fatti al Progetto restano vergini ancora e in tutta quanta la loro gravità davanti al testo definitivo.

Non parlerò *degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni*, e delle obbiezioni al riguardo fatte davanti alla Camera elettiva nella seduta del 26 maggio 1888 dall' onorev. *Toscanelli*, e nella successiva del 28 dall'on. *Morini* (il quale pure ebbe pel Progetto parole di grandissimo encomio), poi dall'on. *Bonghi* nella seduta del 29 maggio, nè di quelle che fecero allo stesso titolo (e ad altre disposizioni) l' on. *Rosano* nella seduta del 1° giugno, e gli onorevoli *Massabò* e *Bovio* e *Spirito* in quella del giorno 4 e *Chimirri* in quella del 7, e *Peruzzi* e *Odescalchi* nella seduta del giorno 9; nè di quelle che davanti alla Camera vitalizia ebbero a fare allo stesso proposito il senatore *Massarani* nella seduta dell'8, e *Fusco* in quella del 9 novembre 1888, e *Corte* nella seduta del giorno 10, *Lampertico* in quella del 12, del 16 e 17, e *Deodati* in quella del giorno 13, essendo codesto un argomento che, s'io non erro, fu troppo considerato dal punto di vista politico, mentre assai poco lo fu, o mi parve, dal punto di vista giuridico.

Della graduazione delle pene e della eccessiva latitudine lasciata al magistrato (latitudine che si risolve in arbitrio sconfinato e in odiosa

diseguaglianza), come pure di altre diverse e non inutili questioni risguardanti la forma o la sostanza del Codice, parecchi deputati si occuparono nella discussione che ebbe luogo alla Camera e fra questi *Enrico Ferri* nella tornata del 26 e 28 maggio 1888, e *Antonio Pellegrini* e poi *Morini* nella seduta medesima del 28, e *Luporini* e *Panattoni* e *Bonghi* in quella del 29, e *Rosano* anch'esso in quella del 29 maggio e del 1° giugno, e perfino il *Della Rocca* che parlava in favore del disegno di legge, nella seduta del 1 giugno e in quella del giorno seguente; *Massabò* nella tornata del 4; *Torraca* e *De Renzis* e *Capoduro* in quella del giorno 6 e *Chimirri* finalmente in quelle del 6 e del 7 giugno.

Altre ancora e non poche osservazioni nè immeritevoli certamente di qualche considerazione erano fatte nel Senato del Regno dal *Massarani* nella tornata dell'8 novembre 1888, dal *Pierantoni* in quella del 10, da *Maiorana-Calatabiano*, da *Riberi* e *Deodati* in quella del 13, da *Cannizzaro* e dal *Ferraris* in quella del giorno 14.

Gravi appunti furono mossi ancora dal *Ferri* alle disposizioni riguardanti la recidiva, così che a lui parvero queste la parte meno riuscita del Progetto; e fu dallo stesso indicata la contraddizione tra il punire l'ubbriachezza come delitto e il farla poi servire (anche se volontaria e abituale) a fortemente scemare la imputabilità anche nei più atroci delitti.

E a contraddizioni ancora e ad incoerenze accennava davanti al Senato l'onorevole *Vitelleschi* nella tornata del 9 novembre 1888, quando egli, invocando anticipato il perdono dell'onorev. Zanardelli, pronunziò contro il Codice quel suo troppo grave giudizio dicendo: « . . . io non saprei escogitare un codice men fatto per gli Italiani del secolo XIX di quello che sta sottoposto alle nostre deliberazioni » 1).

Disse pure davanti alla Camera l'on. *Pellegrini*, nella seduta del 28 maggio, come lo istituto della *riprensione giudiziale*, come venne disciplinato, possa in realtà equivalere a trasposizione del diritto di grazia dal Sovrano al giusdicente. — Avvertì con ragione come si potrebbero rimproverare al Progetto molti articoli nei quali si omette nella considerazione del reato l'elemento essenziale del danno. — Criticò in generale il metodo di redazione per cui il Progetto frequentemente ometteva di indicare in quali maniere di fatti debbano agli occhi del giudice esplicarsi i reati raccomandati al suo giudizio. — Biasimò

1) *Atti parlamentari*, pag. 2195.

troppo a ragione l'art. 105 (ora 108 del testo) perchè non s'incarica di distinguere, e senza tanti indugi colpisce con tutta la reclusione disponibile chi ottiene la rivelazione di segreti politici e militari o se ne procura altrimenti la cognizione. — Le quali considerazioni ed altre parecchie portarono l'oratore a troppo severo giudizio quando affermava non poter ammettere « che dopo venticinque anni di laboriosa gestazione, venga fuori un codice che segni un regresso nei principii elementari del diritto. »

Queste ed altre osservazioni vennero fatte nei due rami del Parlamento, altre per mezzo della pubblica stampa. Di queste ultime voglio citarne una sola che si leggeva nella *Gazzetta dei dibattimenti* di Genova del 4 aprile 1888 sotto il titolo: *L'infanzia nel nuovo Codice Penale*, risguardante le disposizioni degli articoli 344, 366 e 368 del Progetto, sostanzialmente conservate negli articoli 363, 385 e 388 del testo.

« Il considerare, per rapporto all'infanticidio, *la salvezza dell'onore* come una attenuante, quando invece è proprio dessa il movente, *la causa a delinquere*, è tanto illogico da non saperne dar ragione. »

« Sta a vedere ora che chi disonora la madre o la famiglia, è il bambino! »

« Gli avversarii ribatteranno che l'infante, quando è illegittimo, attesta per sè stesso una colpa. E qui sta il nodo vero della quistione; perchè se una statistica esistesse in cui si leggessero distinti, gl'infanticidi commessi sui figli illegittimi, da quelli perpetrati sui legittimi, troveremmo in *bianco* questa seconda categoria e dense le cifre nell'altra. »

« L'infante, dunque, ha il torto imperdonabile d'attestare una colpa disonorante! . . . . ma allora si aggiunga al Codice un articolo che diminuisca la pena per gli omicidi, tutte le volte che la vittima sia trovata in possesso di segreti disonorevoli per l'uccisore, ed allora non accuseremo più di incoerenza il Codice. »

« Ma finchè non esiste una disposizione simile, non si può a meno di riconoscere che tale concetto dell'*onore* è una aberrazione, o meglio, una ipocrisia sociale, per la quale si può mostrare d'attribuire grande importanza ad un coefficiente morale, mentre appunto lo si è scientemente disconosciuto, e non rimane in noi altro che l'abbietta paura delle conseguenze, cui il disconoscerlo ci ha necessariamente esposti. »

« Senza erigersi a censori inesorabili dei costumi, ciascuno deve convenire che se il figlio illegittimo uccidesse nel nascere la madre

che ne ha pregiudicato tutto intero l'avvenire, si troverebbero più facilmente attenuanti a quest' atto di quello che giustificazioni per la madre snaturata che pretende far sopportare al figlio innocente la pena dei falli che ella ha commesso. »

« Comprendiamo che vi ha interesse ed interessi; e chi uccide un infante o trafuga, per solo scopo di lucro immediato, è più abbietto e malvagio di chi lo stesso delitto commette per sottrarsi ai danni che derivano dalla perdita di una riputazione, di cui, alla fin fine, s'è teneri perchè frutta il beneficio della considerazione sociale; ma non possiamo dimenticare che questa considerazione è usurpata, quando si è venuto meno ai proprii doveri morali. »

« Non troveressimo quindi strano che del movente a delinquere si facesse argomento di aggravante nel primo caso: ma si lasci di ciò siano arbitri coloro che devono giudicare il colpevole ed applicare la pena, come si fa per le circostanze aggravanti od attenuanti di ciascun delitto; non si annulli quasi del tutto la pena per espressa disposizione del Codice, appunto per coloro che si presumono tratti a commettere il delitto perchè *soli* a ritrarne vantaggio, come avviene con gli articoli 344, 366 e 368 ».

« Se non proteggiamo gli infanti contro coloro che li hanno in piena balia e che, chiamati dalla natura e dalla legge a custodirli, li offendono invece per tutelare l'utile proprio o della propria famiglia, contro chi li proteggeremo? »

« Meglio varrebbe dichiarare che si rinuncia a colpire l'infanticidio o l'abbandono! »

Di tutte le accennate e di altre osservazioni, neppure di quelle nelle quali più di buon grado convengo, io non mi occuperò in queste pagine perchè ritengo che tutto quanto si dice o scrive per la verità e per la giustizia non abbia bisogno di molte e insistenti ripetizioni, ma sì, e piuttosto, di seria e ripetuta e spassionata meditazione. È per questo solo motivo che mi limiterò a spigolare quei pochi argomenti che non furono ancora o non mi parvero toccati, ossequente così alla legge prima o novissima che natura stessa c'impone: la divisione del lavoro.

PARTE PRIMA

CAPITOLO I.

LA LEGGE DEV' ESSERE ANZITUTTO APPLICABILE.

Una disposizione di legge che si dimostri *inapplicabile* nella massima parte dei casi ai quali è destinata, evidentemente è difettosa e inopportuna; e per quel tanto che non è applicabile non ha ragione di esistere. Tale è il disposto dell'articolo 19 per effetto dell'articolo 75 alinea, pel quale « in caso di conversione di pene pecuniarie in pena « restrittiva della libertà personale, la durata di questa non può su- « perare i 18 mesi. » — Infatti il condannato alla pena di lire 15mila di multa, se non eseguisce il pagamento « *entro due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto* » o se risulti insolvibile, questo fortunato colpevole, colla detenzione massima di mesi *diciotto* e col ragguaglio portato dall'articolo 19 (cioè, *di un giorno per ogni 10 lire*) non potrà scontare più di lire 5470 della somma dovuta e resterà sempre in debito di lire 9530.

Ora, una legge che nella impossibilità della sua applicazione si avvicina per tal modo al ridicolo diventa impolitica e per ciò stesso dannosa, perchè una legge che non concilia a sè stessa il rispetto, non può rendere rispettato l'altrui diritto.

E poichè avviene dei codici ciò che degli uomini suole avvenire, che cioè dal più cattivo, dal più inculto e dal più povero si ricava talvolta qualche cosa di buono o qualche utile cognizione o qualche aiuto che dall'ottimo, dal dotto e dal ricco non si avrebbe; aggiungerò, che se il legislatore avesse posto mente per poco al *Codice Penale per la Grecia* il quale non è certamente dei migliori (e neppure dei me-

diocri), avrebbe trovato nell'ultimo inciso dell'articolo 32 un utile suggerimento e avrebbe provveduto secondo ragione, almeno per evitare che la giustizia abbia col danno le beffe.

L'articolo 32 del codice greco dispone che « per l'esecuzione delle « condanne ad una pena pecuniaria o ad una ammenda, alle restitu- « zioni o ai danni-interessi o alle spese giudiziarie, il condannato potrà « essere obbligato anche mediante esecuzione personale. Se la esecu- « zione personale, la quale ove siano state inflitte pene privative di « libertà, non comincia che dopo lo spirare della pena, ha durato un « anno per i crimini, sei mesi per i delitti e 14 giorni per le con- « travvenzioni, il condannato dovrà essere liberato subito che egli « avrà potuto provare che non è in istato di pagare.

« *Se la condizione economica del condannato venisse in seguito a mi- « gliorare, la esecuzione personale potrà essere esercitata di nuovo in virtù « della sentenza medesima.* »

A questo ultimo caso non provvede il codice nostro. Io non dirò che si avesse a copiare la disposizione del codice greco; dirò soltanto che si poteva e si dovea provvedere.

CAPITOLO II.

LA LEGGE DEVE SEMPRE ESSER LOGICA.

I. Evitare in un codice ogni parvenza di antinomia è difficile troppo e quasi impossibile, ma evitarne talune che così reali, e palpabili quasi, si manifestano, come quella che nasce fra l'articolo 83 e l'alinea dell'art. 7, è cosa facile e doverosa ad un tempo, per non sentirsi dire, e a ragione, che troppo incerto e oscillante criterio fu al legislatore di norma, quando si accinse a dettare le norme più sicure della giustizia.

Infatti, alla conseguenza gravissima della *interdizione dai pubblici uffici* o di *altra incapacità* può essere portato il cittadino per condanna pronunziata all'estero (art. 7, alinea), ma per quante nefandezze abbia compite, e per quante condanne abbia avuto oltre i confini dello Stato, egli non può temere di veder aggravata di un giorno la pena del reato che a lui piacesse ancora commettere per celebrare il suo ritorno in patria, perchè dice chiaramente la legge, all'art. 83, che « Per gli effetti delle disposizioni degli articoli precedenti (risguardanti *la recidiva*) non si tien conto..... delle condanne pronunziate dai tribunali « stranieri. »

II. Altro esempio di logica difettosa si trova nella possibile applicazione dell'art. 108 del Codice, che ha tutto l'aspetto di una minaccia alle mie gentili lettrici con le pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente (*reclusione o detenzione* non inferiore ad un anno, e multa superiore a lire 2000 nel meno grave dei casi).

È strano, infatti, che mentre la giovinetta inesperta non trova più tutela nel codice nuovo contro il seduttore che, con promessa di ma-

trimonio non adempita, la disonora, possa invece trovare un articolo che punisce severamente la naturale curiosità sua, di donna e di amante, se abbia la disgrazia di raccogliere, in un momento d'innocente colloquio col suo fidanzato, un segreto risguardante la fortezza dove egli comanda il presidio, o la nave di guerra sulla quale è imbarcato, o il richiamo dell'ambasciatore, o la destinazione del corpo d'armata al quale appartiene, o altro segreto politico o militare che al procuratore del Re sembri concernere la sicurezza dello Stato; perchè dice appunto l'articolo 108 « che con le pene rispettivamente stabilite nell'articolo pre-« cedente, è punito chi *ottiene* la rivelazione dei segreti o se ne *pro-« cura altrimenti* la cognizione. »

Dalla quale disposizione, così com'è formulata, quasi quasi si è tentati a credere che il draconiano articolo, più che a frenare i grandi e pericolosi malfattori ond'è minacciata la patria (poichè il capitolo s'intitola: *Dei delitti contro la patria*), sia destinato a frenare i linguacciuti pettegoli e la curiosità degli incauti, i confidenti colloqui e la gentile curiosità delle amanti col fidanzato, quando sia questo aiutante di campo o *attaché* d'ambasciata, o comandante di fortezza minacciata o di nave da guerra in partenza.

Vorrei dilungarmi nell'esame giuridico di quella infelice disposizione, ma me lo vieta il pensiero che voler dimostrare giuridicamente ingiusto ciò che il senso comune condanna, equivarrebbe a sospettare che la legge possa avere un fondamento fuori del senso comune.

Mi si dirà, per tutta risposta, che l'errore è nella forma della disposizione, nel linguaggio, non già nel concetto del legislatore; che giova distinguere fra casi e casi.

Lo ammetto, e soggiungo: si corregga dunque la formola infelicissima di un articolo che minaccia la pena e l'infamia dei traditori al cittadino più scevro di colpa. Ufficio della legge penale non è tendere insidie, ma tutelare il diritto.

CAPITOLO III.

LA LEGGE DEV'ESSER LOGICA E GIUSTA.

Quando, sul fine d'ottobre 1886, mi venne alla mano il *Progetto* di Codice penale colle modificazioni fino allora portategli, mi colpiva, fra le altre cose, un grave errore di logica; grave così, che si traduceva in solenne ingiustizia. Credetti dovere di cittadino accennarlo al ministro guardasigilli, che in quel tempo si disponeva a ripresentare il progetto alla Camera, e in data 27 ottobre gli scriveva dicendo: « Il « principio della *emenda del reo* è condizione *sine qua non* alla com- « pleta attuazione del principio della *tutela giuridica*. A questi due « principii dovette certamente ispirarsi il Progetto coll'abolizione della « pena di morte, e colla veramente saggia istituzione della *liberazione* « *condizionale*. Ora, perchè, mentre si ammette la liberazione condi- « zionale pei condannati alla reclusione, non si ammette pei condannati « all'ergastolo? Dov'è il principio della tutela giuridica? Dov'è il prin- « cipio della emenda del reo? Per colui che con premeditazione abbia « ucciso il nemico, non v'è più speranza di sorta se in un baleno di « pentimento, o per tedio della vita travagliata da rimorsi, andò a get- « tarsi nelle mani della giustizia; e vivesse gli anni di Noè, e desse « prova del ravvedimento più sincero, egli non può sperare altro van- « taggio che di vedere, dopo *dieci anni* (così disponeva il Progetto) « di segregazione continua, i sepolti vivi con lui, e di lavorare in « silenzio con essi, ma dovrà morire nell'ergastolo. Il parricida, in- « vece, che proporzionata alla malvagità abbia avuta l'astuzia, così da « poter correre a sentire d'oltre i confini la sua condanna in contu-

« macia alla pena perpetua dell'ergastolo, potrà dopo trent'anni ritor-
« narsene carico di venti delitti non perseguibili nel territorio nazio-
« nale..... godersi quivi le sostanze paterne, tener vettura e domestici
« coi frutti del borseggio o del contrabbando esercitato in terre stra-
« niere; e, se non potrà più essere sindaco del suo villaggio, nè ca-
« valiere, potrà essere presidente di una *Lega* o *Società degli uomini*
« *onesti* ch'egli avesse la ispirazione di fondare. Ed è strano, e, più
« che strano, umiliante pel legislatore e per chi osserva la legge, che
« tutto ciò possa avvenire, mentre il sicario, che forse per fame servì
« di strumento al parricida per compiere la strage del genitore, si
« trova ancora, e deve irremissibilmente morire nell'ergastolo!! »

Aggiungeva che « nello stato attuale dei nostri stabilimenti peni-
« tenziari, nei quali più che altrove è urgente il bisogno di disciplina,
« potentissimo mezzo di favorirla sarebbe appunto la speranza della
« libertà, per quanto remota o difficile a conseguirsi. E perchè negli
« ergastoli hanno da essere i più facinorosi e indisciplinati, interessa
« alla società, giova al mantenimento dell'ordine, giova all'attuazione
« del principio di emenda che si lasci a quelli, come freno benefico,
« un raggio di quella speranza che agli altri è già data per la natura
« stessa della pena temporanea che hanno a scontare. »

La convinzione fermissima nella mia buona causa e lo stesso sentimento di dovere, mi fece ritornare l'anno seguente sullo stesso argomento, e scrivendone all'onorevole Zanardelli, in data 5 ottobre 1887, diceva che se giustissimo è ammettere, come faceva il Progetto la *liberazione condizionale e revocabile*, non è giusto, nè civile, nè umano il negarla ai condannati all'ergastolo; e asseriva inconciliabili tra loro la *perpetuità dell'ergastolo, la liberazione condizionale*, e la *prescrizione della pena dell'ergastolo;* e concludeva doversi quindi « per esser *logici*, o
« ammettere la liberazione condizionale pei condannati all'ergastolo, o
« togliere la prescrizione della pena perpetua; per essere *giusti* ammet-
« tere contemporaneamente la liberazione condizionale pei condannati
« all'ergastolo e subordinare la prescrizione di quella pena perpetua a
« tali prove di irreprensibile condotta che facciano presumere la emenda
« del condannato. »

Della necessità d'esser *logici* si convinse pure più tardi la commissione speciale del Senato, che a pag. 99 della sua *Relazione* propose di sopprimere la prescrizione per le sentenze di condanna alla pena perpetua; non così, a quanto pare, della necessità di esser *giusti*, nella quale io persisto, perchè la legge dev'essere *logica* e *giusta* ad un tempo.

La modificazione proposta dal Senato fu accolta nel testo definitivo che forma oggi il Codice penale italiano; ma con tale modificazione non è a dirsi che sia fatta giustizia.

Infatti: se di fronte all'ergastolo non era giusta la prescrizione della pena perpetua, subordinata soltanto al decorso del tempo stabilito, non è giusto neppure che colui che fu malfattore nei bollori dell'età giovanile, dopo espiato il suo fallo per cinquant'anni d'esilio, e dopo forse di avere dalla terra straniera beneficato largamente la famiglia della vittima, la patria e l'umanità, ritornando a settant'anni per vedere ancora una volta la terra ove nacque, e morirvi beneficando, possa essere arrestato e sepolto vivo nell'ergastolo, mentre la legge stessa all'art. 5 punisce soltanto di reclusione il delinquente anche più rotto a malfare e, per l'età e pel numero dei delitti, più pericoloso, quando questi delitti, punibili tutti d'ergastolo, siano da lui commessi in territorio straniero.

Chi all'estero abbia commessi i delitti punibili d'ergastolo, può sperare di riprendere liberamente in Italia la sua carriera di malfattore trascorsi venticinque anni di reclusione; chi all'estero abbia espiato con cinquant'anni di vita onesta e di beneficenze l'unico delitto commesso in patria nella età della inesperienza e delle forti passioni, sarà mandato a finire i suoi giorni all'ergastolo!

Disposizioni di questa fatta hanno contro di sè il giudizio inappellabile del senso comune, hanno la condanna di tutti i popoli civili che lavorano a costituire la umana famiglia; giuridicamente si hanno a chiamare *ingiuste*, politicamente *improvvide* e *indegne di tempi* ai quali è massimo vanto professare il principio della fratellanza universale fra i popoli.

Ma anche nella via della logica il legislatore si è fermato a mezza via, così nell'argomento della liberazione condizionale, come in quello della prescrizione.

Infatti, se la *pena* non è *vendetta sociale* (come nessuno più la ritiene), e se la segregazione cellulare ha per precipuo scopo di favorire il raccoglimento del reo per avviarlo alla emenda, è indubitato che se nei casi dell'art. 84 si protrae pei recidivi già condannati all'ergastolo il periodo di segregazione, la logica e la giusta misura vorrebbe che ai condannati medesimi che dettero esempio di condotta irreprensibile e segni non dubbi di emendamento, s'abbia a ridurre la durata effettiva della pena col benefizio della libertà condizionale. O che moneta è codesta che ha coniato il legislatore nella buona condotta, moneta

per la quale taluni potranno riscattarsi e altri non lo potranno, anche avendone somma immensamente maggiore? Che logica e che giustizia è la vostra?

Nè vale il dire che l'ergastolo dev'essere perpetuo perchè è il surrogato della pena di morte; poichè fra le ragioni che guidarono i filosofi e i legislatori a combattere la pena di morte, fu questa principalissima, che quella pena *non è redimibile,* che non potrebbe quindi in nessun modo concorrere ad attuare il principio della emenda nell'interesse della civile società che dal malfattore emendato ha diritto di attendere l'esempio e l'opera che ripari almeno in parte al malfatto. E tutte le obbiezioni che sopra questa base giustissima vennero mosse alla pena di morte stanno incrollabili contro la detenzione perpetua.

Ho detto che sul cammino della logica il legislatore si fermò a mezza via, ma dovrei dire che fece un passo addietro quando con l'art. 91 dispose che la « prescrizione, salvo i casi nei quali la legge disponga « altrimenti, estingue l'azione penale in *venti anni* se all'imputato si « sarebbe dovuto infliggere l'ergastolo. » Ora ditemi: è logico che mentre il privato cittadino ha *trent'anni* di tempo a rivendicare un metro quadrato di terreno che può valere due lire, e talvolta neppure due soldi, la società che altro non è, in fin dei conti, se non il complesso dei privati cittadini (compreso il proprietario dei quattro palmi di terreno) non abbia che *vent'anni* di tempo a rivendicare la propria sicurezza contro i più terribili malfattori?

Dico i più terribili, perchè punibili d'ergastolo sono i traditori della patria (art. 104 e 106, ultimo inciso); chi attenta alla vita, alla integrità o alla libertà del Sovrano, della Regina, del Principe ereditario o del Reggente durante la reggenza (art. 117); chi toglie la vita a coloro dai quali la ricevette, o ai quali la diede; l'omicida con premeditazione o per brutale malvagità, o, a fine di uccidere, per mezzo d'incendio, inondazione, sommersione, o procurando disastri nei mezzi di trasporto o di comunicazione, o propinando veleni dove per l'uso comune si cercano medicine o cibi o bevande; chi toglie ad altri la vita per preparare, facilitare o consumare altro reato; chi uccide per assicurarsi il profitto d'altro reato, o per non aver potuto conseguire l'intento propostosi, o per occultare il reato o sopprimerne le traccie o le prove, o altrimenti per procurare a sè stesso o ad altri l'impunità (art. 366). Tutti costoro potranno impunemente *dopo vent'anni* offrire alla giustizia inerme le prove palpabili dei loro delitti: non lo potrà l'usurpatore di quattro palmi di terreno.

Voi espropriate il cittadino per causa di pubblica utilità; è giusto. Ma colla prescrizione penale che si compie in vent'anni pei maggiori delitti, voi date alla maggiore fra le pubbliche utilità (che è la sicurezza sociale) una importanza, un valore che sarebbe un terzo di meno della importanza o del valore che ha davanti alla legge l'utilità privata, sia pure rappresentata dai quattro palmi di terra che valgono due lire o due soldi; e codesto valore voi, per tal modo, anteponete alla sicurezza e alla vita dei cittadini, a quelle stesse vite che sono rese più sacre per vincoli di sangue, alla libertà, alla integrità, alla vita dei sovrani, alla sicurezza e alla integrità della patria.

Le disgrazie (dice un vecchio proverbio) non vengono mai sole. Così è delle incoerenze, delle antinomie, delle ingiustizie nelle disposizioni della legge; le quali sono multiformi e feconde così che è ben difficile distinguerle tutte a colpo d'occhio. La pratica le rivela di poi. Al nostro assunto son già di troppo quelle poche accennate.

CAPITOLO IV.

LA LEGGE DEV'ESSERE UMANA.

Intendo la ragione di una pena *perpetua* e senza neppure la più lontana speranza della liberazione condizionale, quando si voglia con un gioco di parole considerare l'*ergastolo* come *sostituzione della pena capitale* che non avrebbe mai dovuto esistere (tanto è potente l'errore quando conta una vita di secoli che ancora si teme di riconoscerlo, e si cammina col piede innanzi e colla mente addietro!); intendo la necessità di eccezionali rigori attuabili ancora nella pena perpetua o per effetto di nuova condanna o a mantenere la disciplina fra quei sepolti vivi; non intendo però, nè spero di arrivare ad intendere una legge che per codesti sepolti, ma *vivi*, ma *uomini*, ma non ancora o non del tutto dementi, statuisce che nello stabilimento dove si sconta la pena dell'*ergastolo* « il condannato rimane *per i primi* SETTE ANNI in *segregazione cellulare continua* » (art. 12); e tanto meno la intendo pensando che i *sette anni* di preparazione per essere « ammesso al lavoro insieme con altri condannati, con l'obbligo del silenzio » possono anche esser *dodici* nel caso dell'art. 67, e i dodici possono estendersi a *diciassette* o a *venti* ed anche a *tutta la vita* nei casi dell'articolo 84.

Se non si trattasse di un codice, direi che si scherza..... e direi che gli articoli 67 e 84 sono perfettamente inutili, poichè bastava all'articolo 12, dopo le parole: « il condannato rimane per i primi sette anni in segregazione cellulare continua », aggiungere queste altre: « *dalla quale* uscirà trascorso il detto termine, e potrà uscire anche prima, per passare alla casa penale pei cronici o al manicomio », poichè ricordo

aver letto, fin dal 1869, nella *Effemeride carceraria* (Rivista ufficiale delle carceri), diretta allora da Napoleone Vazio, salito di poi alla direzione generale delle carceri, risultare dalle ultime statistiche che la tisi e la pazzia trovano il più numeroso contingente nel sistema di separazione continua.

Ricordo ancora come Felice Cardon, direttore generale delle carceri, nel suo rapporto del 24 giugno 1872 al Congresso penitenziario internazionale tenutosi a Londra nel luglio seguente, scriveva « che il « principio al quale s'informa la nostra amministrazione delle carceri, « è quello di far sì che la pena, senza perdere nella sua espiazione il « carattere che le è indispensabile, d'intimidire i colpevoli, abbia l'altro « non meno essenziale di *riformare il detenuto* » ; e ricordo come al 65° dei quesiti proposti pel Congresso medesimo dal comitato centrale internazionale che domandava: — La riforma dei detenuti, è essa lo scopo principale delle carceri nel vostro paese? — si rispondeva dal comitato italiano che — « Una volta assegnato il condannato allo sta- « bilimento in cui va ad espiare la propria pena, di certo ogni singola « disciplina cui viene sottomesso, mira non solo alla custodia, ma al- « tresì *alla riforma* di costui. » — E quasi che ancora non bastassero tanto belle e autorevoli parole, la *Relazione della commissione speciale del Senato*, sul Progetto del Codice, solennemente affermava (pagine 6 e 7) che « Esso, senza punto rinnegare quei veri morali che, « scolpiti nella coscienza delle generazioni umane, sono presidio e « fondamento dell'ordine sociale, e con questo anche della libertà « umana, mostra aver tenuto conto dei recenti progressi avvenuti nel « dominio delle scienze sociali, mercè la cognizione aumentata dei « vincoli che rannodano la vita fisica e la vita spirituale dell'uomo, « nonchè delle attinenze intime tra le esigenze materiali ed econo- « miche e le esigenze morali e giuridiche della società umana » ; e che . . . « bisogna non distruggere l'uomo nel delinquente, ma estirpare « con ogni sforzo il delinquente nell'uomo. »

E che la emenda del colpevole sia oggi ancora il proposito del legislatore italiano, neppure è da mettersi in dubbio, poichè come ben diceva l'onorevole Zanardelli al Senato del Regno, nella tornata del 15 novembre 1888: « Questo sistema graduale che il nuovo codice accoglie . . . . . muove dal concetto di *eccitare la resipiscenza e il miglioramento morale,* facendo dipendere dalle *prove di ravvedimento* la mitigazione della pena e individualizzando la pena medesima, secondo i meriti od i demeriti dei delinquenti. »

Parole d'oro son queste e degne di encomio, come già quelle precedentemente ricordate, e proposito nobilissimo è codesto del legislatore italiano; ma dietro alle buone parole, stanno due tristi fatti: *sette anni di segregazione cellulare continua* pei condannati all'ergastolo e la negazione ai medesimi della *liberazione condizionale.* — Questi due fatti non potranno mai portare allo scopo che il legislatore si propone.

Vincenzo Garelli, la cui mente elettissima e il nobile cuore, erano vinti soltanto dalla propria modestia, unica colpa di lui e della famiglia modello ond'egli fu parte, Vincenzo Garelli, nell'aureo libro: *Della pena e dell'emenda*, parlando a pag. 105 *dell'isolamento o segregazione cellulare*, saggiamente avvertiva che — « l'isolamento produce effetti diversissimi sui varii caratteri e sulle diverse condizioni sociali. In generale, le persone istruite ne risentono meno gli effetti . . . . . Per gli uomini invece di limitata coltura, la solitudine ha tutta l'efficacia della pena. Debole essendo la corrente d'idee, ben presto in loro pigliano piede la tristezza e la malinconia. « L'uomo che è naturalmente socievole sente subito tutto il male del forzato isolamento. Zimmerman, che attribuisce tanti vantaggi alla solitudine, non pensò che alle anime tenere ed alle menti riflessive; ma egli non descrive punto gli effetti di essa sull'animo del colpevole e dell'ignorante. »

E dopo enumerati i vantaggi che la solitudine apporta nell'opera delicata e difficile del miglioramento morale, prosegue: — « Il signor Ferrus, da quel valente medico igienista che è, sostiene che generalmente la solitudine diuturna è funesta all'uomo fisico quanto al morale, ed inculca ai direttori dei penitenziari di misurare con retto giudizio la sua azione nocevole; perocchè egli teme che possa rendere i condannati insocievoli, giacchè vorrebbe che non si avesse a spegnere nei colpevoli la socievolezza, ma a risvegliarla 1).

« La perennità della separazione (prosegue poco dopo il Garelli, e le sue parole possono perfettamente valere pei 7, i 12 e i 20 anni)

1) « Merita (dice il Garelli) d'esser qui riferita un'osservazione assai importante di Silvio Pellico sui funesti effetti dell'isolamento. » E anche questa io voglio riferire poichè parmi che nè il Garelli nè il Pellico siano stati dai compilatori del codice meditati così, come sembra, a mio giudizio, che meritassero: « L'abitudine di tranquillità che già mi pareva a Milano d'aver acquistato, era disfatta. Per alcuni giorni disperai di ripigliarla, e furono giorni d'inferno. Allora cessai di pregare, dubitai della giustizia di Dio, maledissi agli uomini e all'universo, e rivolsi nella mente tutti i possibili sofismi sulla vanità della virtù.

« L'uomo infelice ed arrabbiato è tremendamente ingegnoso a calunniare i suoi simili e lo stesso Creatore. L'i a è più immorale, più scellerata che generalmente

non può convenire al nostro popolo, alle nostre abitudini, al nostro clima, alla nostra religione ed al carattere nazionale nostro. Quindi noi ammettiamo l'isolamento, considerandolo come una preparazione ad una perfetta cura correttiva, sotto alcune condizioni che lo facciano idoneo a questo scopo:

« 1.° L'isolamento dev'essere temporaneo, ma assoluto, senza essere neanco accompagnato dal lavoro. Il reo deve trovarsi in faccia di sè stesso e di niun altro, e senz'ombra di distrazione;

« 2.° Le brevi comunicazioni con lui devono essere affettuose; acciocchè egli possa persuadersi che si è solleciti di lui e della sua correzione;

« 3.° Il prigioniero, prima che lo si visiti, dev'essere spiato nella sua solitudine, per cogliere quasi dall'atteggiamento della sua fisionomia il tema dei discorsi, per indovinare le interne agitazioni dell'animo, ed argomentare da queste dell'opportunità delle visite che gli si hanno da fare;

« 4.° L'isolamento assoluto deve cessare, non appena si vegga che la continuazione potrebbe essere più nociva che utile. »

Si dirà forse da taluno che questa è poesia; ed è perciò che io mi compiaccio di ricordare come nessuno io conobbi più calmo e prudente osservatore del Garelli; e chiunque abbia letto il suo libro converrà certamente che pochissimi più di lui ebbero a scrivere sulla pena con freddo e diligente esame delle più ardue questioni che si presentano e con animo studioso unicamente della verità e della via migliore perchè la pena raggiunga il suo fine. Ma se pure si avessero a dir poesia la serenità imperturbabile, la indagine severa e minuziosa dei fatti, la logica del ragionamento, la chiarezza del dettato e la saviezza delle proposte che troviamo nell'opera del Garelli, io confesso che, avendo a scegliere fra la poesia della fede nella redenzione possibile dell'uomo colpevole, e la poesia dello scetticismo, tra la poesia del soccorso vigilante indefesso ad ogni fase della più grave fra le malattie morali e la poesia dei sette o venti anni o di perpetua segregazione cellulare continua, fra l'esperienza poeticamente eloquente della carità prodigiosa che avvicina il lebbroso a ritentarne la salvezza, e l'espe-

---

non si pensa. Siccome non si può ruggire dalla mattina alla sera per settimane, e l'anima la più dominata dal furore ha di necessità i suoi intervalli di riposo, quegl'intervalli sogliono risentirsi dell'immoralità che li ha preceduti. Allora sembra di essere in pace, ma è una pace maligna, irreligiosa; un sorriso selvaggio senza carità, senza dignità; un amor di disordine, di ebbrezza, di scherno. »

rienza muta e desolante del chiavistello, io preferisco sempre la prima perchè ricca di successi e feconda di nuove speranze, mentre l'altra è ricca soltanto di desolanti episodii e feconda di tisi e di demenza, come stabilirono già le statistiche.

Ma che vi abbia maggior dose di poesia in certe disposizioni del Codice di quanta se ne possa trovare nelle teorie e nelle esperienze dei filantropi, è dimostrato ancora dal disposto dell'articolo 16, che regola coll'articolo seguente l'istituto della *liberazione condizionale* e stabilisce che:

« Il condannato alla reclusione o alla detenzione per un tempo superiore ai tre anni, che abbia scontato tre quarti della pena e non meno di tre anni, se si tratti della reclusione, o la metà, se si tratti della detenzione, e abbia tenuto tal condotta da far presumere il suo ravvedimento, può, a sua istanza, ottenere la liberazione condizionale, sempre che il rimanente della pena non superi i 3 anni.

« La liberazione condizionale non è concessa:

« 1.° al condannato per alcuno tra delitti indicati negli art. 248 (associazioni per delinquere) e dal 406 al 410 (rapina, estorsione e ricatto);

« 2.° al condannato alla reclusione per 30 anni, nel caso preveduto nell'articolo 59 (quando la reclusione sia sostituita all'ergastolo per concorso di circostanze attenuanti);

« 3.° al recidivo in alcuno tra i delitti indicati negli articoli dal 364 al 368 (omicidii) e 404 (furti qualificati);

« 4.° al recidivo per la seconda volta in qualsiasi delitto, quando sia stato condannato a pena che superi i cinque anni. »

Io non discuto la forma di tale articolo, ma se non m'inganno, potrebbe essere modello migliore e nella forma e nella sostanza l'articolo 46 dello *Schema di legge sulla riforma penale e carceraria* che il compianto Garelli presentava come appendice al suo citato lavoro, cioè il primo dei dodici articoli che formano il capitolo 10°, *Delle liberazioni condizionali*, ed è così concepito:

« Art. 46. Possono essere condizionatamente liberati i condannati a pena maggiore di sei mesi ed a minore di tre anni, quando abbiano scontati i tre quarti della pena; dopo i due terzi della pena i condannati dai tre agli otto anni; e dopo la metà della pena dagli otto ai dodici anni, e dopo dieci anni di carcere, quando la condanna è a vita, e diedero in questo tempo segni sicuri di ravvedimento e presentano guarentigie sufficienti di buona condotta avvenire. »

Negli articoli 47 e 48, il Garelli viene indicando i fatti che si hanno a ritenere come segni di ravvedimento e guarentigia di buona condotta; e nel 49 e seguente, stabilisce le norme pei due gradi di liberazione condizionale e per la liberazione definitiva.

Non mi trattengo ad esaminare quel primitivo concetto del Garelli, ma vorrei che i legislatori italiani lo meditassero ancora una volta, quando sieno chiamati ad una revisione del nostro Codice. Affermo intanto che l'idea di estendere il benefizio della liberazione condizionale ad ogni condanna a pena privativa di libertà superiore ai sei mesi è molto più logica di quella che ha vigore di legge nell'articolo 16 del nuovo Codice penale, che in parecchie delle sue limitazioni non è, a parer mio, nè logica, nè pratica e neppure proporzionata.

Infatti: nel Codice nostro si accorda la liberazione condizionale al condannato che « *abbia tenuto tale condotta da far presumere* IL SUO RAVVEDIMENTO »: ma se il ravvedimento è il criterio determinante la concessione della liberazione, e se questa voi negate ai grandi colpevoli, lasciate con ciò supporre o che impossibile voi riteniate il ravvedimento di costoro, o che a voi non prema se i grandi malfattori abbiano o non attitudine e propensione al ravvedimento. Ora voi, legislatori, non potete permettere la prima supposizione che avrebbe contro di sè la storia del cristianesimo; nè mente ragionevole verrebbe mai a concepire la seconda, che ha contro di sè il vostro zelo e la sollecitudine vostra pel pubblico bene. Non potete ancora permettere la prima poichè, da conoscitori espertissimi delle umane vicende, voi ben sapete come sia molto più facile il ravvedimento del facinoroso che nel bollore della giovinezza (quando i voli pindarici della fantasia tengon luogo di calcolo, e non si distingue nè si è capaci a distinguere fra la suggestione che viene dal pessimo amico o il consiglio che viene dall'ottimo) e lusingato fors'anche da giovanile ambizione, attentando alla vita del Re, della Regina, del Principe ereditario o del Reggente, abbia meritato l'ergastolo, di quello che sia il ravvedimento di colui che « lusingato da speranza ardita » e per aggiungere una nuova alle antiche vittime, abbia dapprima colle blandizie, poi con violenza, attentato alla casta bellezza della vostra fedele consorte, o meno ardito, ma sospinto da libidine di lucro, abbia attentato alla integrità della vostra borsa.

Passato appena qualche anno, o qualche mese forse anco, il primo che è pure il più terribile di questi due malfattori, si consolerà nella solitudine dell'ergastolo, pensando che il suo colpo andò fallito, e forse

in cuor suo farà voti pel bene inseparabile della patria e dell'augusta persona che, nel delirio della sua mente giovanile, avea designata a sua vittima; e saranno voti più sinceri di molti che si scrivono e si stampano nelle circostanze solenni dalla turba dei volgari ambiziosi, ai quali preme di esser creduti devoti. — Passati dieci anni invece, ricorderà il secondo con gran dolore il colpo fallito, ritornerà colla mente dalla quiete della sua cella al santuario incontaminato della vostra famiglia, ripenserà il sorriso incantevole e le giunonie forme della vostra consorte, e maledirà ancora nel sogno l'arrivo imprevisto del servitore fedele che intervenne a difesa della vostra Susanna, o della vostra borsa. E in quel turbinio di seducenti fantasimi che dal silenzio e dalla solitudine han vita, rivive l'antico proposito, e il malfattore punito si duole del passo falso, ma si consola pensando che è valido ancora . . . e se la battaglia è perduta, ci ha tempo a guadagnarne un'altra: ha davanti a sè la liberazione condizionale: al compimento dei suoi progetti gli occorre per ora buona condotta (e questa è facile, non trovandosi in vicinanza di donne e neppure di portafogli seducenti), per altra volta gli occorrerà soltanto cautela. Costui, per la liberazione condizionale, uscirà in tempo a riprendere la sua carriera; l'altro invece sinceramente pentito, dovrà morire nell'ergastolo; e quando egli alla fine dei sette anni, si troverà ancora segregato nella sua cella, forse l'altro, con maggiore cautela, avrà rubato i casti amplessi a più mariti, o i portafogli a sette mercanti di campagna; poichè se facilissima cosa è correggere col tempo e colla riflessione lo errore del pensiero, difficilissimo è correggere la passione, tanto più se di libidine o di lucro. E se vero è quanto della passione diceva Porfirio, che — impossibile cosa è che si chiami libero colui che ne è dominato — voi colla liberazione condizionale avrete liberato il libidinoso o il ladro dal carcere, non certo la società dalle voglie e dagli attentati di lui.

Il miserabile che si ebbe da natura più malvagità di propositi che vigorìa d'intelletto e forza di volontà, ed ebbe mestieri di associarsi ad altri per aver coraggio a delinquere (art. 248) sarà egli pure senza dubbio assai più inchinevole a ravvedimento che colui il quale, da solo, falsificando la vostra firma, carpiva ad altri la sua fortuna, o scientemente vi calunniava. A quest'ultimo la liberazione condizionale, all'altro la inesorabilità della reclusione e la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza . . . . ! Non è logico e non è giusto.

Per esser logici e per esser giusti, ad una sola classe di delinquenti potete negare la *liberazione condizionale:* ai recidivi. E perchè la pena sia proporzionata al delitto e utile alla società e al delinquente, voi non dovete fissare, *a priori*, la durata della *segregazione cellulare*, ma fissare un limite massimo ed un minimo, entro i quali possano i giudici liberamente spaziare secondo coscienza, avuto riguardo alla natura e circostanze del delitto, all'indole speciale e ai propositi del delinquente.

Il limite unico per tutti nella segregazione cellulare, non è un espediente di correzione, è un *letto di Procuste* che rende la vostra legge inumana. La liberazione condizionale, colle sue limitazioni portate dall'articolo 16, renderà troppe volte la vostra legge o inumana o ridicola. Il primo attributo non può convenire ad un codice che aboliva il carnefice, il secondo dal vostro senno potrà evitarsi; — e voi provvedete.

CAPITOLO V.

LA LEGGE DEV'ESSERE UGUALE PER TUTTI.

Pel disposto dell'articolo 19 del Codice « nel caso di non eseguito pagamento entro due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto, e di insolvibilità del condannato, la multa si converte nella detenzione, col ragguaglio di *un giorno per ogni dieci lire* o frazione di dieci lire della somma non pagata »; ma « la detenzione sostituita alla multa non può oltrepassare la durata di un anno » e « alla detenzione può (in questo caso d'insolvenza) essere sostituita nell'esecuzione, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata a servizio dello Stato, della provincia o del comune; e *due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di detenzione.* »

Se la libertà dei malfattori s'abbia a estimare di un valore di *dieci lire per ogni giornata*, è questione d'apprezzamento; e l'apprezzamento è determinato da criterii così variabili che di ciò non voglio occuparmi se non per dire che, per trattare i galantuomini almeno come i malfattori, si dovrebbero pure indennizzare nella stessa misura di dieci lire per ogni giornata di detenzione tutti quei disgraziati che dopo le sofferenze di un carcere preventivo di mesi e qualche volta di anni vengono assolti di poi colle prove più limpide della loro innocenza, onde apparisce che ingiustamente ebbero a soffrire la privazione della libertà, le angoscie e il disonore del carcere.

Ma per quanto si riferisce al secondo ragguaglio di *due giorni di lavoro per ogni giorno di detenzione*, come la detenzione fu già valutata in lire dieci per ogni giorno, è ovvio osservare che ragguaglian-

3

dosi per tal modo al valore di *cinque lire* ogni giornata di lavoro del malfattore, l'opera forzata di lui è assai meglio ricompensata dallo Stato che l'opera della maggior parte degli impiegati che servono allo Stato liberamente, assiduamente, con zelo, e con quella presunzione di buon volere che si desume da una vita incensurata e inappuntabile.

E infatti: i 365 giorni di lavoro del condannato sarebbero valutati per disposizione dell'art. 19 in lire 1825, somma così rispettabile che non è raggiunta dall'annuo stipendio di molti e bravi medici condotti, che supera di 225 lire l'annuo stipendio di un cancelliere di pretura di 4a categoria, supera di 525 lire lo stipendio di un vice cancelliere di pretura, di un vice cancelliere aggiunto di tribunale, di un sostituto segretario di regia procura e di un sostituto segretario aggiunto di procura generale di corte d'appello; supera di 505 lire l'annuo stipendio di un maestro urbano superiore di prima classe, e supera di 1215 lire lo stipendio di una maestra rurale inferiore di terza classe!!!

La giornata del malfattore è compensata per quella disposizione non meno di *quattro volte* più che quella di migliaia di laboriosi e onesti braccianti 1) e *nove volte almeno* più che quella di migliaia di oneste fanciulle e madri di famiglia che lavorano tutto il giorno per 50 centesimi e alle quali la libertà giova soltanto per accumulare onesta miseria e per combattere contro le insidie dei vagabondi ai quali la for-

---

1) Dal giornale « *Il Messaggero* » del 21 febbraio 1884, merita certo di essere qui riprodotto quasi commento all'articolo 19 del codice, l'articoletto seguente che giova a dimostrare come la gravità delle nostre asserzioni sia vinta dalla realtà di fatti che la stessa immaginazione non oserebbe fingere ancora:

« QUANTO GUADAGNANO I BRACCIANTI. — Scrive l'*Euganeo* di Padova: Dal prefetto ricevemmo la seguente comunicazione:

« La regia prefettura di Verona mi scrive che da alcuni giorni incominciarono i lavori per la costruzione di un canale che il municipio locale destina a scopi industriali, e perciò dalle provincie limitrofe affluiscono molti braccianti per essere impiegati nei detti lavori.

« Se non che la esperienza dei giorni passati ha dimostrato che le condizioni alle quali devono i braccianti lavorare sono tali che *per quanto facciano non giungono a guadagnare in media più di 60* o *70* CENTESIMI AL GIORNO, per modo che già molti di essi vedendo di non poter sopperire, con tale mercede, neanche ai più urgenti bisogni della vita, lasciarono i lavori privi di tutto, onde obbligarono l'autorità ad adottare provvedimenti di sicurezza pubblica a loro riguardo.

« Al fine di evitare pertanto che si rechino a Verona altri braccianti, lusingati di fare guadagni convenienti, e che poi rimanendo delusi potessero compromettere l'ordine pubblico, credo utile far conoscere ai lavoranti di codesta città il vero stato delle cose onde evitare disillusioni. »

tuna permette di vivere senza lavorare e aguzza cogli agi gli appetiti innominabili e forti.

Ossequente all'autorità, mi piace sempre parlare colle autorevoli sue parole e col sussidio delle sue cifre che non potrebbero essere certamente e non sono una fantasia. Or bene, se voi date il valore di *cinque lire* alla giornata del malfattore, ciò indubbiamente vorrebbe o dovrebbe dire che, secondo i calcoli vostri, tanto può rendere allo Stato, alla provincia, al comune il lavoro giornaliero di lui. Una tale affermazione è implicita nella vostra legge, e dovrebb'essere conforme a verità se la legge non è fatta all'azzardo. Ma le vostre statistiche parlano un linguaggio ben diverso, e stabiliscono un fatto che è la negazione meglio documentata e più indiscutibile del fatto che voi supponete.

Nella *Statistica decennale delle carceri* (1870-1879), pubblicata dal Ministero dell'interno nel 1880, dopo 144 pagine di cifre, di quadri e di prospetti accuratissimi della *Relazione*, che rispondono ad altre 170 pagine di cifre consegnate alle annesse *tavole statistiche* e le riassumono, si legge:

« Da queste cifre emerge la conclusione: che il costo giornaliero in-
« dividuale pel mantenimento dei detenuti di qualsivoglia categoria,
« detratti gli utili, e calcolato su 273.267.291 giornate consunte nel
« decennio, fu di L, 0,62.1. »

Dunque è accertato che il prodotto giornaliero che voi potete sperare dal lavoro di ogni singolo condannato è una passività per lo Stato di *sessantadue centesimi* al giorno.

Dico *sperare*, e non a caso, perchè questa favorevole cifra è desunta da calcoli decennali e rappresenta il costo medio nel decennio, mentre quella ad esempio del 1872 fu di L. 0,89,46.

Nè si creda sia questo lauto profitto del lavoro dei malfattori una specialità dell'Italia, e che il legislatore sia stato indotto in errore da ciò che dovrebb'esssere o che avviene presso le altre nazioni, poichè la tavola IX (pag. 28 e 29) della *Statistique pénitentiaire internationale* (année 1872), pubblicata a Roma nel 1875, vi dice che in detto anno 1872 quando al mantenimento di ogni singolo suo detenuto dovea l'Italia aggiungere ancora 89 centesimi e 46 millesimi al giorno, il Belgio dovea aggiungerne 93 e 89 millesimi, l'Austria 96 e 31 millesimi, la Danimarca L. 1,11.32. (una lira, undici centesimi e trentadue millesimi), l'Olanda L. 1,17.69, l'Ungheria L. 1,32.72, la Svezia L. 1,55.62; e più fortunate delle precedenti l'Irlanda aggiungeva soltanto 85 centesimi e 79 millesimi, l'Inghilterra 74,02, la Sassonia 72,67, la Prussia 71 33, la Francia 62.96. Fortunatissima tra le genti la sola

Svizzera potè vantarsi in quell'anno di un risultato inaudito: nello stabilimento penale di Lenzbourg (nel cantone di Argovia) ogni condannato diede in media allo Stato l'*utile* netto giornaliero di L. 0,02.15, e in quello di Neuchatel di L. 0,00.19.

Tale è il risultato delle statistiche; e se a queste io ricorsi è solo perchè (non parendomi naturale e neppure verosimile che il legislatore italiano senza un giusto criterio avesse dato tanto valore al lavoro dei delinquenti, quando così poco se ne suol dare al lavoro degli onesti cittadini) dubitai della mia inesperienza, e cercando la risposta che il Comitato italiano pel congresso internazionale penitenziario tenutosi a Londra nel 1872, mandava al 5° quesito proposto dal Comitato centrale e chiedente, in quale proporzione i detenuti contribuiscono al loro mantenimento col prodotto del lavoro? — trovai la seguente: — « Quello che producono le carceri si ricava dalla statistica: giova quindi ricorrere ad essa per farne un *giudizio sicuro.* »

Potrebbe taluno obbiettare che altro è il lavoro del carcerato, altro il lavoro dell'uomo libero. Ma è troppo facile rispondere che colui il quale lavorando sotto sorveglianza non riesce a guadagnar tanto da vivere, difficilmente essendo in libertà riuscirebbe a compiere giornalmente un lavoro del valore di *lire cinque* dovendo nello stesso tempo provvedere il vitto a l'alloggio a sè stesso e forse alla sua famiglia, (caso non infrequente perchè l'uomo che cessa di essere onesto non cessa contemporaneamente di essere prolifico); cosicchè, anche per tale riguardo, più difficile si renderebbe l'applicazione dell'articolo 19, essendo troppo evidente che chi è privo di mezzi per pagare la multa non potrà di certo gratuitamente prestar l'opera sua, nè per un mese, nè per un anno a servizio dello Stato, della provincia o del comune.

Potrebb'essere che il lavoro dei malfattori valga in Italia cinque volte di più, p. es., che nella Repubblica di Liberia, o potrebb'essere che un dollaro valga laggiù cinque volte meno che in Italia; ma all'infuori di questi due casi non dubito di asserire che più logico e più giusto del legislatore italiano è stato a tale riguardo il legislatore di quella repubblica quando stabiliva che — « a chiunque sia punito con multa « da qualsiasi Corte e destinato a pubblico lavoro per soddisfare la « multa e le spese, sarà diffalcata la somma di sei dollari per ogni mese, « fino a tanto che la multa e le spese rimangano soddisfatte. » 1).

---

1) *The Statute laws of the Republic of Liberia,* passed by the legislature from 1848 to 1879. — Monrovia, 1879. — Ecco nella sua integrità il testo originale della disposizione citata che leggesi nel libro III, parte seconda (*Judiciary*), capitolo VI, § 2:

Io sono ben lungi dal proporre come modello ai legislatori della mia patria, gli statuti della Repubblica di Liberia: ma poichè il buon senso non è privilegio di nessuno, è bene additarlo dovunque si trovi; e più di buon grado gli si rende omaggio quando si trova negli umili.

E in fatto di buon senso sono parecchie le disposizioni non indegne dello studio dei grandi legislatori negli ordinamenti di quella repubblichetta di negri che sessantotto anni or sono erano schiavi nell'America o selvaggi in quel lembo d'Africa dove, il giorno 27 luglio 1847, dichiararono la propria indipendenza e di dove oggi conchiudono trattati colla Germania e coll'Inghilterra, con la Francia e l'Italia, la Danimarca, il Belgio, gli Stati Uniti d'America, i Paesi Bassi, la Svezia e Norvegia, il Portogallo, l'Austria-Ungheria e la Repubblica d'Haïti.

Lasciando ora in disparte sulla opportunità delle pene pecuniarie le dotte e numerose discussioni dei filosofi che furono riassunte da Pellegrino Rossi, in poche ed assennate considerazioni, lasciando i calcoli più o meno umoristici sul credito che si aprirà a favore del pubblico erario per le multe non pagate, e notando che la *multa* nel Codice attuale è applicabile ad una infinità di casi per le disposizioni di non meno che *cento e trenta* articoli 1) e in altri *cinquantun* articoli è minacciata l'*ammenda* 2), alla quale per l'art. 24 alinea « si applicano le disposizioni contenute nei capoversi dell'art. 19, sostituito l'arresto alla detenzione », ciò che spontaneo si offre alla mente di fronte al disposto dell'art. 19, è la ineguaglianza vieppiù rafferma-mata tra il povero e il ricco di fronte alla legge penale, ineguaglianza che una coraggiosa e assennata giurisprudenza potrà soltanto attenuare, che un legislatore giusto e prudente dovrà cancellare.

Any person or persons punished by fine in any of the courts and put to public labor to satisfy said fine and costs, shall be allowed the sum of six dollars per month; until said fine and costs be satisfied.

1) Articoli 107-110, 114, 116, 122, 123, 125-128, 135, 139-144, 146, 151, 153, 154, 156, 158-163, 165, 167-173, 176-178, 180-183, 186, 194-196, 201, 203-206, 210, 221, 222, 224, 225, 235, 237, 241, 247, 251, 254, 258, 261, 264-274, 286, 288, 289, 290, 293-299, 310, 311, 314, 319-323, 325, 326, 335, 339, 345, 346, 371, 372, 375, 389, 393, 395, 396, 398; 405, 413, 414-430.

2) Articoli 434-452, 456-458, 460, 462-467, 469, 471-478, 482, 483-485, 488, 490, 491, 493-498.

CAPITOLO VI.

OPTIMA LEX QUÆ MINIMUM RELINQUIT ARBITRIO IUDICIS....

Quando l'arbitrio del giudice non abbia altri limiti che quelli, ad es. che noi troviamo nell'art. 363 in confronto del 369 e del 371, non solo la legge corre gran rischio di non essere uguale per tutti, ma la giustizia può diventare un gioco di sorte. E infatti, mentre un giudice severo potrà punire con tre anni di detenzione, chi, nei casi dell'articolo 363, depone un infante legittimo o naturale riconosciuto in un ospizio di trovatelli o ve lo presenta occultandone lo stato, un altro giudice più inchinevole a misericordia, nel caso dell'art. 369, potrà egualmente punire con tre anni di detenzione chi abbia *ucciso* un altro infante non ancora inscritto nei registri dello stato civile e nei primi cinque giorni dalla nascita. E tutto ciò può avvenire mentre, nel caso dell'art. 371, un terzo giudice, severo anch'esso, potrà punire con cinque anni di detenzione e tremila lire di multa la *negligenza* della levatrice o del medico che per due minuti di ritardo ad accorrere lasciò perire il neonato.

Una giusta innovazione del Codice fu quella portata dall'art. 40, dove è stabilito che « la carcerazione sofferta prima che la sentenza sia di« venuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena « temporanea restrittiva della libertà personale »; giusta in sè stessa e plausibile ancora per ciò che mette termine all'arbitrio consecrato nel codice sardo dall'art. 56 alinea, dove era stabilito che « il carcere sofferto dal condannato prima della sentenza *potrà* essere computato nella pena del carcere imposta pel reato. »

Ora io domando se a questa plausibile innovazione che elimina in tanta parte l'arbitrio del giudicante non avrebbero altre parecchie dovuto avvicinarsi per avere l'*optima lex quae minimum relinquit arbitrio judicis?*

Piacquemi sempre in ogni cosa ricercar prima e principalmente la sostanza. Ma poichè nelle leggi, dove nulla dev'essere inutile, è a ritenersi come sostanziale la stessa forma, non saprei del tutto approvare certe formole permissive che accennano ad autorizzare l'arbitrio colla parola stessa ch'è destinata a frenarlo, la parola della legge, nella quale tutto dovrebb'essere ordine razionale, precisione e disciplina inviolabile. Onde mi spiacque trovare una trentina di volte l'espressione della legge che senza indicare un criterio, una regola, una misura di sorta, abbandona con un semplice *se*, o con un *può* all'arbitrio del ministro o del magistrato, ora la facoltà di procedere « *se* il ministro della giustizia ne faccia richiesta » (articoli 3, 4 e 6), - ora la facoltà di dare effetto legale nello Stato e senza ombra di giudizio a sentenza di tribunale straniero (art. 7 alinea), ora di ordinare l'arresto provvisorio dello straniero in seguito a semplice domanda *od offerta* di estradizione (art. 9 in fine).

Così non parmi che il magistrato potrebbe senza norme prestabilite (ma PUÒ invece, perchè lo dice la legge) regolare in molti casi la modalità o le attenuazioni della pena (art. 13, 14, 15, 19 ultimo alinea, 21, 26-28, 33, 36, 38, 42, 46, 47 in fine, 55 in fine, 243 quarto comma, 330, 343, 397, 431, 455, 488 alinea); e PUÒ (in numero anche maggiore di casi) regolarne l'esasperazione o l'aggravamento (articoli 28 terzo comma, 53 alinea, 54 primo alinea, 57, 58, 138, 154 in fine, 156 secondo comma, 185 terzo comma, 186 alinea, 255 in fine, 296 in fine, 392, 398, 431, 467, 468, 471, 473, 478, 482, 484 e 494). Può ordinare speciali provvedimenti contro i piccoli delinquenti che la legge non potrebbe ancora punire (articolo 54), e PUÒ finalmente in due casi (art. 186 e 296) ordinare per le sentenze di condanna una pubblicità assai maggiore di quella che si suol dare nei casi ordinari a condanne di ben maggiore importanza.

Sarà questione di forma; ma quando la forma denatura il concetto della legge, quando converte una disposizione scritta a omaggio della giustizia in una disposizione vessatoria e l'abbandona come arma all'arbitrio, quella forma dev'essere corretta.

Di tal genere appunto è la disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo 8 nel quale si stabilisce che « su domanda od offerta di estradizione PUÒ essere ordinato l'arresto provvisorio dello straniero. »

Ma per una disposizione di tale importanza, e che può essere di così frequente applicazione, si poteva ben dire *quando e con quali condizioni* può essere ordinato l'arresto provvisorio dello straniero; si poteva in poche parole indicare una norma, un criterio qualsiasi che valga a limitare l'arbitrio e a giustificare l'operato dell'autorità chiamata a provvedere e garantire ad un tempo il sacro diritto dell'ospitalità rispettato in ogni tempo e in ogni angolo della terra. E non sarebbe stato difficile con due semplicissime aggiunte, quali il buon senso e l'equità concordemente consigliano, e modificando la disposizione così:

« Nondimeno, su domanda *motivata* di estradizione 1), potrà essere ordinato l'arresto provvisorio dello straniero, *quando il titolo del reato quale risulta dalla domanda o dagli annessi documenti, ammetta l'arresto preventivo anche a termini della legge italiana.* »

1) Parmi che l'*offerta* si potrebbe lasciare per la ragione semplicissima, quando altre non fossero, che non è possibile o non è serio offrire un uomo all'autorità di un altro paese quando egli non è ancora in potere dell'autorità nazionale, come avviene appunto quando questa deve ancora ordinare l'arresto.

CAPITOLO VII.

UN NUOVO DELITTO.

(Art. 299 [1], *2° capoverso).*

Ho sempre odiato l'intrigo in ogni sua manifestazione, e odioso veramente lo ritengo nel caso in cui dal legislatore si vorrebbe reprimere. Ma il legislatore che cerca la lesione di un diritto per comminare una pena, qual diritto trova egli leso o minacciato dal *non fatto* di « colui che per denaro o altra utilità, data o promessa a lui o ad altri, si astiene dal concorrere ad incanti o licitazioni » ?

Io mi arresto a questa domanda, e a questa parte dell'articolo 299, che mi sembra addirittura fuor di ragione; ripenso all'affermazione mille volte ripetuta — essere questo Codice il frutto di quasi trent'anni di studi — « il risultato dello studio e dell'opera assidua di una intera generazione di eminenti giureconsulti », « avendo quest'opera per quasi un trentennio raccolto la cooperazione di quanti nel Parlamento, nella cattedra, nella curia, maggiormente onorarono ed onorano la scienza italiana » [2], e ripenso che fra tutti costoro e per universale consentimento fu reputato eminentissimo Francesco Carrara e che del nome di lui fu onorata e della memoria di lui avrà onore la scienza italiana, fin che duri il nome d'Italia e il il culto della scienza.

Ma penso pure che dei consigli di Carrara in codesto come in parecchi altri argomenti non si tenne conto di sorta.

---

1) Corrispondente agli articoli 287, del secondo Progetto Zanardelli, 312 del Progetto Pessina, 295 del Progetto Giannuzzi Savelli, 289 del primo Progetto Zanardelli, e 332 del Progetto Mancini.

2) RELAZIONE A S. M. IL RE, *del Ministro guardasigilli,* nell'udienza del 30 giugno 1889, per l'approvazione del testo definitivo del codice penale; pag. 10 e 11.

È ben vero però (e per amore di esattezza devo notarlo) che il secondo capoverso dell'art. 299 non è opera dell'onorevole Zanardelli il quale nella sua *Relazione ministeriale* a pag, 196 del vol. II avea scritto: — « Non ho creduto però di seguire i progetti anteriori nell'assoggettare a pena anche coloro i quali, accettando i doni o le promesse, si allontanano dagli incanti: il maneggio fraudolento non essendo opera di costoro, nè avendovi essi partecipato attivamente, non possono neanco essere ritenuti corresponsabili del reato ». Ma nella *Relazione a S. M. il Re* dovette scrivere (a pag. 120) che « ad una proposta concorde di ambedue le Commissioni parlamentari risponde l'aggiunta del secondo capoverso con la quale, oltre a colui che con doni o promesse allontana dalla gara gli offerenti, è punito, sebbene in minore misura, anche colui che si astiene dal concorrere alla gara medesima accogliendo le venali e fraudolenti proposte. »

La Commissione della Camera consigliò quell'aggiunta invocando le opinioni degli scrittori e i giudicati delle corti francesi, e (a pag. 253 e 254) della sua *Relazione* diceva:

« Il Progetto però non ha creduto di punire gli oblatori, che per doni o promesse si allontanano dall' asta. — Questa opinione ha il valevole suffragio di diversi scrittori come il Carnot, lo Chauveau, il Rauter, i quali per altro considerarono la questione dal punto di vista interpretativo della legge positiva. Altri scrittori come il Morin ed il Guyot e Paolo Bernard sostennero una contraria opinione.

« A noi pare che se la legge vuole tutelare convenientemente la libertà degli incanti non potrebbe non punire coloro che si allontanano dagli incanti per doni o per promesse. Questi doni e queste promesse sono *una speculazione che fa il colpevole* per meglio riuscire nella sua rea azione di fare cioè il vuoto intorno all'asta, rimanendo solo a dettare la legge del prezzo per la cosa posta in vendita, e sopprimendo così la vera funzione dell'incanto, che è la libera concorrenza.

« L'*incanto* diviene allora una pantomima ed una farsa, e non c'è ragione che coloro i quali *danno mano a questa farsa* e che si allontanano dagli incanti per *turpe lucro*, lasciando soli e despoti del mercato i *loro corruttori*, non siano puniti come complici.

« I *doni* che essi ricevono sono una parte di quelle spoglie che si preparano a fare gli acquirenti a danno dello Stato, degl'istituti pubblici, o dei debitori, giacchè non è a presumere che il donatore voglia gratificare i suoi concorrenti col denaro proprio e per ispirito di beneficenza. È questa una speculazione tutta a danno del giusto prezzo delle cose poste in vendita, giacchè l'oblatore confida che rimasto solo

gli resterà nel deprezzamento un largo margine per soddisfare la propria cupidigia a danno altrui. È libero ciascuno di presentarsi o non presentarsi agl'incanti e di allontanarsi dalla gara secondo il suo talento ed i suoi *interessi.* Ma quando tutto ciò avviene per aiutare coloro che rimangono nella gara, ed avviene mediante un lucro, che rimanendo più grossa la gara, avrebbe potuto andare a beneficio dei beni incantati, colui che si astiene è complice della spogliazione e del deprezzamento, ed egli come tale dev'essere punito. " La legge, dice il Bernard, avendo voluto proteggere gl'incanti ha punito tutti i mezzi che le sono parsi efficaci sugl'incantatori: le minaccie, le vie di fatto, le violenze perchè ad esse non si resiste, e recano il più grande attentato alla libertà; il denaro, i vantaggi pecuniarii, perchè gli uomini sono anche mossi dalla cupidigia, e perchè in materia d' aggiudicazione essi sono tanto più accessibili all'influenza dell'oro, in quanto acquisterebbero un *beneficio certo* senza nulla arrischiare. In luogo di tentare l'alea degl'incanti, o di cercare un acquisto che può essere fatto a buone o cattive condizioni, secondo che essi si lascerebbero più o meno allettare, o ne conoscessero più o meno i vantaggi e le perdite, essi *venderebbero il loro silenzio* a buoni denari contanti. "

« Un paese come l' Italia che deve ancora convertire tanta massa di beni immobili nello interesse della pubblica economia, e che esce appena dalla dolorosa esperienza fatta nella vendita dei beni ecclesiastici, non può fare una eccezione ai principii che governano la materia della complicità, la quale avviene non solo per commissione, ma anche *per omissione*, ogni qual volta il non fare agevola il fare, *ed è animato dallo stesso dolo che anima colui che fa*, e partecipa al suo medesimo lucro, ed anzi lo percepisce in un modo sicuro quando questi talvolta può rimanere frustrato. »

La Commissione del Senato non cita autorità di scrittori o di giudicati, ma dice semplicemente a pag. 158 della sua Relazione:

« Unanime per contro fu la vostra commissione nel riconoscere la necessità di punire, non solo chi allontana gli offerenti dagli incanti, ma ancora coloro che, per doni od altre utilità, se ne allontanino, rendendosi così complici del deprezzamento delle cose poste in subasta. Vi propone quindi, all'art. 287, l'aggiunta del comma seguente:

« " *È punito come complice colui che per danaro, doni, promesse od altre utilità, si astiene dal concorrere agli incanti.* "

« E crederebbe pure opportuno, giusta la proposta del deputato Spirito, sostenuta altresì da qualcuno dei vostri commissari, di aggiungere ancora un ultimo comma così concepito: — " *Queste disposizioni sono*

pure applicabili ai casi in cui le pubbliche amministrazioni procedano per licitazione privata od a schede segrete"; essendovi anche in questo caso il medesimo danno, ed il medesimo diritto da tutelare. »

Io m'inchino ossequente all'autorità di Carnot, di Chauveau, e di Rauter, e m'inchino alla unanimità della Commissione del Senato, ma non mi acqueto all'idea che negli ultimi dieci anni di studi si abbia potuto dimenticare o passare sotto silenzio ciò che scriveva in proposito il principe dei giureconsulti nei tempi nostri, alle obiezioni del quale non trovo ancora adeguata risposta nelle considerazioni per quanto seducenti degli scrittori francesi e della Commissione della Camera.

Ecco infatti ciò che fino dall'ottobre 1878 (oltre a dieci anni prima dell' approvazione del Codice) scriveva il Carrara sul corrispondente art. *332* del *Progetto Mancini*:

« Qui si trasporta fra noi la nozione del delitto (di creazione francese) che si intitola — *Impedita libertà degli incanti.* Singolare lenocinio delle parole è quello che quando si impone una *restrizione alla libertà* si osi dire pomposamente: proteggiamo la libertà.

« Questo titolo di reato storicamente guardato ebbe la sua origine dallo interesse del fisco e della regia finanza onde procurare lucri maggiori al pubblico erario. Poscia per pudore si generalizzò estendendolo anche agli incanti fatti per interesse privato. Ed ora si vuole estendere questo reato anche a quelle provincie dove mai si conobbe, nè mai si pensò ad introdurlo.

« La quistione cardinale della accettazione o reiezione di questa forma di reato dipende da alte considerazioni di economia pubblica combinate con i riguardi dovuti alla economia privata ed alla libertà individuale. Ed io non voglio spingermi su questo terreno.

« Supposta dunque la convenienza di mantenere questa forma di delitto: supposto che ai mali temuti non sembrino bastante riparo i rimedi che offrono i tribunali civili, ma vi occorra una pena *corporale* estendibile fino ad un anno di prigionìa; io limito le mie osservazioni alle formule ed alla dicitura di questo articolo.

« 1.° Nessun dubbio sulla punibilità della *violenza* esercitata per allontanare oblatori da un pubblico incanto. Ma questa non ha bisogno di speciale disposizione, perchè naturalmente cade sotto le generali repressioni che ogni codice deve minacciare contro le violenze.

« 2.° Anzi può corrersi il pericolo che anche a questo luogo la *specie* deroghi al *genere* e la violenza trovi un'attenuante nello essere diretta al fine di impacciare un incanto.

« 3.° Prosegue l'articolo: *chi con doni, promesse, collusioni, od altri artifizi allontana gli offerenti.* E qui (trascurando i pleonasmi) non trovo buona la formola *indefinita* con *altri artifizi.* A questa formola io sempre mi sono opposto e sempre mi opporrò, perchè è elastica in guisa da permettere ai vari giudicanti o di trovarvi tutto e troppo, o di trovarvi nulla.

« 4.° Non è poi tollerabile che si *parifichi* nella pena lo allontanamento degli oblatori ottenuto mediante un artifizio qualunque, e quello ottenuto mediante violenza.

« 5.° È necessità di giustizia cancellare affatto il § 3 dello articolo. Questo è inutile se in chi accettò i doni può trovarsi un *concerto,* perchè allora rientra sotto le regole generali della complicità. È poi esorbitante ed ingiusto se si suppone l'accettazione di un dono senza concerto.

« 6.° Ad ogni modo anche la formula *promesse od altro vantaggio* non sarebbe accettabile perchè troppo vaga ed indefinita 1). »

Come il Carrara si limitò a considerare le formule e la dicitura, io mi limito a considerare l'applicabilità della infelice disposizione accennata; considerazione che un curioso e recentissimo caso pratico venne appunto a suggerirmi pochi giorni dopo l'attuazione del codice.

È indubitato che il dono o la promessa di denaro o di altra utilità avviene sempre a quattr'occhi e colla massima segretezza tra colui che vuole allontanare un altro offerente e il temuto offerente che dev'essere allontanato. Se quest'ultimo accetta e si allontana, il reato è perfetto e perseguibile nei due contraenti; ma è certissimo pure che l'accennata disposizione di legge verrà a dimostrarsi una vana affermazione accademica, come le ragioni sulle quali è fondata, nel momento istesso nel quale dovrebbe attuarsi, poichè col minacciare una pena al presunto offerente che si allontana, voi allontanate pure dalla giustizia la prova migliore e unica forse del reato più grave. Il reo per astensione avrebbe forse il miglior desiderio di denunziare colui che con promessa non adempiuta lo allontanò dal concorso, ma si astiene ancora dal farlo sapendo che oltre le beffe avrebbe il danno della reclusione estensibile *a sei mesi* e la multa *da lire cento a duemila.* Egli conserva il suo segreto; il deliberatario fraudolento conserva il fondo acquistato per un terzo del giusto prezzo e si dispone

1) F. Carrara: *Pensieri sul Progetto del Codice penale italiano,* terza edizione, p. 380 e 381; Lucca, tip. di B. Canovetti, 1878.

a ripetere la fortunata operazione ogni volta che si presenti l'occasione favorevole, certissimo com'è che la pena minacciata al compare garantisce la segretezza di lui; e il legislatore italiano, dimentico di Francesco Carrara, ma forte delle opinioni di Morin, di Guyot e di Paolo Bernard, messo in guardia per « dolorosa esperienza fatta nella vendita di beni ecclesiastici » e pensando che « l'Italia deve ancora convertire tanta massa di beni immobili nello interesse della pubblica economia » conserverà l'ultimo capoverso dell'art. 299 per applicarlo ai poveri di spirito che non sono fra i delinquenti, o sono fra tutti i meno temibili.

CAPITOLO VIII.

LA SEDUZIONE CON PROMESSA DI MATRIMONIO.

Le buone leggi fanno i buoni costumi. È massima così antica e in tante forme e da tanti scrittori ripetuta che a farne il catalogo ci sarebbe da scrivere un volume. Ma pur troppo è anche vero che le migliori massime a forza di essere ripetute perdono la loro efficacia, come la preghiera sulle labbra di chi, senza posa e senza riflessione, la va ripetendo. E tanto s'insegnò agli scolari la influenza delle leggi sui costumi, che i legislatori e i maestri finirono per dimenticarla.

Vi era una disposizione nel codice sàrdo che, se non del tutto sufficiente a frenare il mal costume nei seduttori d' innocenti fanciulle, neppure almeno diceva ad essi: *coraggio!* . . . . poichè stabiliva all'articolo 500 che « colui che, sotto promessa di matrimonio non « adempito, seduce e disonora una giovane minore degli anni die- « ciotto, sarà punito, semprechè vi abbia querela, col carcere esten- « sibile a tre mesi e con multa. »

Quella vecchia disposizione è scomparsa col Codice.

È bensì vero che il Codice nuovo punisce la *congiunzione carnale* ottenuta *per effetto di mezzi fraudolenti* (art. 331), o *con abuso di fiducia* (art. 332); e gli *atti di libidine* parimente commessi con *abuso di fiducia* (art. 333) o *con inganno* (art. 335); ed io fui tratto per un momento a pensare che nelle citate disposizioni si fosse voluto comprendere quella del codice sardo, come saranno costretti a pensare i magistrati quando sentiranno più urgente il bisogno di far giustizia. Ma le parole dell'onorevole Zanardelli nel suo discorso al Senato (pa-

gine 55-58) disingannarono me e getteranno un dubbio nell' animo dei magistrati;

« L'onor. Massarani, dice Zanardelli, chiese pure nel Codice speciali « sanzioni per la seduzione, notando come questo triste fattore d'im- « moralità, che costituisce un vero e proprio assassinio morale di po- « vere e inesperte fanciulle, sconvolga le basi della famiglia e della « società, provocando da un lato quotidiani suicidii, e moltiplicando « dall'altro il numero degli esseri diseredati, predestinati alla sventura.

« Tali nobili parole, intese alla rivendicazione dell'onore delle fan- « ciulle, non possono non trovar eco in ogni animo gentile.

« Ma qui la questione dev'essere posta sopra un altro terreno. Deve « e può un Codice penale porre riparo a tutte le immoralità che av- « velenano le sorgenti della vita sociale? Oppure l'ufficio suo è quello « d'intervenire soltanto allorchè vi sia un diritto violato per violenza « o *per frode?*

« Niuno vorrà dubitare che quest'ultimo sia l'officio di un codice « penale. Esso non può, nella incriminazione dei fatti contro il buon « costume, aver riguardo alla *semplice incontinenza* ed ai danni che ne « derivano; ma deve guardare soltanto al diritto infranto di chi sog- « giace all'altrui libidine, senza di che uscirebbe dal campo giuridico « ed invaderebbe quello della morale.

« Egli è perciò che il Progetto punisce la violenza reale o pre- « sunta; presunta per mancanza di consenso nella persona della vittima « attese le condizioni di essa: età, malattia, dipendenza dal seduttore « e simili. E punisce la frode, accennando ai mezzi fraudolenti ado- « perati nella seduzione.

« All'infuori di questi casi, in donna libera e per età capace di pieno « consenso, come potrebbe cercarsi altra frode, che non sia la *fraus « grata puellis* del poeta latino?

« Potrà dubitarsi se sia troppo basso il limite di dodici anni fissato « dal Progetto per la presunzione della violenza e quello di quindici « anni fissato per la corruzione, ond' io, tenendo conto delle consi- « derazioni dell'onor. Massarani, prendo impegno di esaminare se non « si possano per avventura elevare questi limiti di età; ma oltre una « certa età, e quando non si violano speciali doveri di custodia o di « relazioni famigliari ed interviene uno *spontaneo consenso*, non parmi « sia còmpito del codice di dettare sanzioni penali.

« Vi hanno invero codici penali che prevedono *la seduzione con « promessa di matrimonio*; ma anche in ciò l'esperienza ha dimostrato

« che le pene contro i seduttori non hanno giovato alla morale pub-
« blica, non hanno preparato matrimonii felici, nè hanno reso più cauti
« i giovani e, quanto alle fanciulle, hanno raggiunto un effetto con-
« trario, eccitandole a darsi in braccio dei più imprudenti e dei più
« ricchi alle prime blandizie, per la prospettiva di un matrimonio im-
« posto colla minaccia di un processo. In tale modo si contradirebbe
« anche alla legge civile la quale pose per norma nei matrimonii la
« libertà del consenso, reputando improvvida e funesta per questo
« legame indissolubile ogni specie di coazione. Non conviene dunque
« nemmeno per questo caso rimettere in onore il vecchio principio:
« *aut nubat, aut dotet, aut ad triremes.*

« A trattenermi dal seguire la via indicata con nobili intendimenti
« dall'onor. Massarani, mi basterebbe la cattiva prova fatta dalle di-
« sposizioni che in antico punivano largamente la seduzione nel mez-
« zogiorno d'Italia. Ivi esse, anzichè essere freno al mal costume,
« riuscivano ad incoraggiarlo, per le speranze che le donne concepi-
« vano di assicurarsi un matrimonio colla concessione di tempestivi
« e precoci favori. Il danno andò tant' oltre che fu necessità pubbli-
« care nel 1779 quella famosa prammatica in cui fu disposto : « che
« niuna donna, od altra persona a cui interessa, di qualunque grado
« e condizione, possa più avere azione penale di stupro, ancorchè alla
« vera o simulata deflorazione siano preceduti sponsali o promessa di
« matrimonio innanzi al parroco, o capitoli matrimoniali per mezzo
« di pubblico notaio, od altro qualsiasi rito o solennità mediante la
« legittima promessa di future nozze, eccetto l'unico e solo caso dello
« stupro commesso con vera, reale ed effettiva violenza, perchè le
« donne non devono profittare della loro complicità nel delitto, ma
« badare a conservare l'onore delle famiglie in cui nascono, acciò,
« passando nelle altrui per mezzo di lodevoli nozze, possano farlo
« custodire alla loro prole. »

« Se poi si volesse avere riguardo alla condizione dei figli, condan-
« nati a vivere senza aiuti, senza affetti, senza i beneficii inestimabili
« della famiglia, si sarebbe tratti a punire tutti i concubinati fuori di
« matrimonio, a disciplinare tutte le relazioni sessuali. Ed allora non
« so dove potrebbe fermarsi un codice che si mettesse per questa
« china. »

Ho voluto qui riprodurre tutta intera la motivazione solenne che di siffatta lacuna volle dare il Guardasigilli davanti al Senato, perchè vegga ognuno se il motivo giustifica l'ommissione.

Ufficio vostro, voi dite, è lo intervenire col codice soltanto allora che vi sia un diritto violato per violenza o per frode. Dunque la frode del seduttore con promessa di matrimonio non è quella che prevedete e punite nei citati articoli 331 e seguenti. E se non è, ditemi quale differenza trovate tra colui che cogli *artifizi e raggiri atti a ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede* vi carpisce cinquanta lire, e che voi punite all'articolo 413 con reclusione sino a tre anni e con multa oltre le lire cento, e l'astuto libidinoso che giurando fede di amante e promettendo nozze onorate rapisce ad una ingenua fanciulla l'affetto, i baci, il pudore, l'incantesimo della vita, il giusto orgoglio di una giovane onesta, la più seducente e la più fondata speranza, e il diritto a un casto talamo e ad una prole non maledetta dalle vostre leggi nè dai pregiudizi raffinati della civiltà nostra?

Forse che il « *diritto infranto di chi soggiace all'altrui libidine* » per la seducente promessa di matrimonio è meno pregievole o merita dalla legge minor tutela che il vostro diritto alle cinquanta lire della vostra borsa?

Voi dite aver l'esperienza mostrato « che le pene contro i seduttori non hanno giovato alla morale pubblica. »

È vero. Ma è verissimo pure che le pene contro i ladri e i truffatori non hanno giovato maggiormente alle borse. Chi per ciò ha immaginato di sopprimerle? — E temete che colla minaccia di un processo per seduzione « si contraddirebbe anche alla legge civile, la quale pose per norma nei matrimoni la libertà del consenso. » Ma dimenticate pure che la legge civile pose fra i suoi dettati anche questo che « qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno » (articolo 1151 del Codice civile).

A ogni altro danno imponete dunque risarcimento tranne a questo unico che è il massimo possibile ad una fanciulla.

Dite che « non conviene rimettere in onore il vecchio principio *aut nubat, aut dotet, aut ad triremes* »; e sia! ma non conviene neppure che il vostro don Giovanni lasci a remigare da sola una povera tradita per correre in cerca di nuove vittime.

Voi parlate del *consenso* e citate la *fraus grata puellis* del poeta. Mi seduce la poesia e l'ebbi io pure ispiratrice divina ai più bei giorni della mia vita, e nei dolori la invoco a conforto; ma non la voglio nei codici. E neppure a voi deve piacere perchè all' art. 370 voi punite con reclusione da 3 a 9 anni anche colui *che presta aiuto al suicida*.

Arrivate perfino a citare la *Prammatica del 1779*, e non pensate che dopo quella prammatica quindici codici ancora d'origine e d'indole

italiana, ebbero vita nelle varie provincie d'Italia, i quali tutti punirono la seduzione.

Citate i costumi del mezzogiorno d'Italia, ma comminate anche per quelle provincie una pena che non conoscevano: Voi punite, e saggiamente, benchè troppo mitemente, l'incesto, che laggiù non avea punizione, memori forse di ciò che argutamente avvertiva un vecchio giurista, che — *si iuxta votum succederent omnia, quisquis malefactor, sicut cupit, haberet forum, qui a poenae acerbitate indemnem servaret: debitor, ne creditoris instantia premeretur: alienae rei detentor, ne ab ipso vindicari posset. Id impossibile est, nam leges a ratione deviare nequeunt, cum ratio spiritus sit legis* 1). — Ma la ragione che si arresta a mezza via, la verità che in reticenze si offusca, il diritto cui si neghi riconoscimento completo, si confondono coll'arbitrio, colla menzogna, coll'ingiustizia.

Voi citate i costumi del mezzogiorno d'Italia e dimenticate la serie di governi corrotti e corruttori che si ebbero quelle provincie; dimenticate che se da quelle terre ci vennero esempio di rilassatezza morale, frutto dell'abbandono in cui furono lasciate per secoli, ci vennero pure nobilissimi esempi di virtù e intelletti sovrani onde l'Italia e l'umanità si onoreranno per sempre. — Estirpare la cattiva semente e fecondare la buona è opera del legislatore.

Voi citate gli esempi delle provincie meridionali e non ricordate che tali e tanti ne abbiamo nell'Alta Italia da dimostrare (se gli esempi giovassero) non prudente, ma necessaria la repressione del delitto in questione.

Oggi stesso, giorno 7 di gennaio mentre io scrivo questa pagina, ricevo e leggo fremente la lettera di una povera donna a cui natura fu prodiga di bellezza divina, di bontà e d'ingegno, doti nefaste in una ristretta fortuna, perchè su lei giovinetta fermossi lo sguardo di un turpe amante: fu lusingata dalle blandizie, dai giuramenti d'amore, dalle promesse di matrimonio, dal miraggio di una grande fortuna; frutto della seduzione, due figli che colla madre furono abbandonati nella miseria quando le bellezze della fanciulla sedotta cominciarono a declinare. Il padre ricco a milioni sdegna di riconoscere e perfino di vedere i suoi figli. Uno di questi si uccide, la figlia è raccolta per carità da una povera zia e la madre *è da due giorni senza pane* e invoca la cristiana carità di un estraneo mentre il seduttore si gode tranquillamente 300,000 lire di rendita.

(1) L. MATTHEU: *De regimine urbis et regni Valentiae;* Tom. I, Cap. I, § II, n. 26.

« *Assolutamente senza pane da due giorni!!!*

« *Non so che cosa io mi scriva.* Sono pazza di rabbia e di fame. »

« . . . . Abbia ella pietà di me. Le raccomando il segreto perchè . . . . . . (la figlia) non sa che suo fratello si è ucciso. »

Questa è una delle mille infelici a tutela del cui diritto il nuovo Codice non ha trovato un articolo.

Che se invece di risalire soltanto al 1779 e di ricercare in un provvedimento speciale l'esempio del modo come il legislatore delle provincie meridionali immaginò provvedere a un deplorevole abuso, fosse piaciuto al legislatore moderno risalire a più remoti tempi e nelle provincie dell'Alta Italia, ai tempi quando la *Serenissima, la Dominatrice* portava le sue leggi oltre i mari, avrebbe trovato che non è cosa nuova l'abuso lamentato nella prammatica del 1779. Avrebbe trovato che lo stesso abuso fu lamentato già fin dal 1520 dai legislatori di quella potente repubblica, i quali però in altro modo provvidero.

Troviamo infatti colla data del 10 giugno 1520 un *ordine di procedere nelle querele delle vergini che fossero state violate*, che, non ostante la semplicità e ineleganza del linguaggio, merita pure di essere qui riprodotto:

« Dell'Ordine di procedere nelle Querelle delle Vergini, che fossero state violate. »

« In Maggior Conseglio 1520, 10 Zugno. »

« El si attrova alcune Femine alli presenti tempi de così mala conscientia, che non temendo Dio se fanno lecito querelar contra li « Cittadini Nostri, et altri forestieri habitanti in questa Città, si al- « l'Avogaria, come alli Signori di Notte, et Capi del sestier, et à quelli « dimandano danno, ò pagamento (come dicono) per essergli stato « tolto la sua virginità, quantunque volontarie, et per una mala, et « pessima consuetudine de quelli Officii da grande tempo in quà ser- « vada, non si può quasi far di meno che terminar in favor di queste « tali, dando fede alla sua semplice querela, cosa in vero, che dà « grande mormoration à tutti, che si debba dar fede ad una semplice « parola, ò querela d'una femina infame, testificante, et probante à « suo proprio, et particolar benefitio, et nichil aliud probante vel te- « stificante per queste tal querele alli Officii detti, massime di Signori « di Notte, et Capi di Sestier sempre occupatissimi, cosa da farne « ogni provisione. Et però

« L'Anderà Parte, che li Avogadori, li Signori di Notte, li Capi « de Sestier non possino, nè debbino alcuna femina delle dette di

« sopra, aldir, ne per esse alcuna cosa terminar, ne judicar, nè le
« querelle sue accettar, le qual veramente Femine querelassero esserli
« stato voluntarie tolto la sua verginità, et quod peius est volessero
« fusse dato crudelità al suo simplice ditto, come è narrato de sopra;
« Ma ben possino esser accettade le querelle de quelle, le quali, ò
« per forza, o *per promissione de matrimonio*, ò per sugestione, fraude,
« overo inganno fossero state violate, le qual siano permesse andar
« alli suoi fori competenti provando le querele sue, et le sue inten-
« tion per Testimoni, ò per altri modi iusti, et convenienti, secondo
« che à quelli Magistrati parerà esser giusto, et conveniente. Siano
« eccettuate da questo ordine quelle Pute garzone de minor età de
« anni 16, le qual essendo serve, ò altramente à mercede, per suoi
« Patroni fossero violate, perche el se pò presumer, che per timor,
« over obedientia le potriano farsi, de non volontarie, volontarie. Circa
« le qual però li Judici siano molto circonspetti, si alle condition delli
« Patroni come alli costumi delle case, et alle condition delle gar-
« zone et vita sua. Le qual però non possino tal cosa dimandar,
« salvo, che per spatio de mesi 6, dopoi partite da quelli soi Patroni;
« Et la presente Parte sia notada alli Officii sopradetti, da esser per
« loro inviolabilmente observata. Et sia publicata sopra le Scale di
« Rialto, et di San Marco. »

E se invece della prammatica del 1779 il legislatore italiano avesse cercato le leggi di più recente data, avrebbe di certo trovato che la seduzione con promessa di matrimonio dopo il 1779 fu ancora punita in Italia nel 1797 dal *Codice Penale di Verona* (del quale parleremo ancora più tardi) che, al cap. XIII, dopo la motivazione — preambulo dell'articolo 1 che riferirò in altro capitolo, così si esprime al proposito:

« Art. 4. « Il delitto di Stupro, che si verifica solamente nella
« vergine, o vedova onesta, non nelle femmine di abbominevole di-
« verso carattere, quando commesso venga con insidiose, ed ingan-
« nevoli blandizie, o *sotto apparente promessa di matrimonio*, obbliga
« lo stupratore a dover sposare la stuprata, se questa vorrà a tal ma-
« trimonio acconsentire, oppure ad esborsare una Dote corrispondente
« alla condizione della stuprata, determinabile nella sua quantità dai
« giudici competenti, alla inquisizione sopra il delitto; ed oltre a
« ciò se la stuprata fosse rimasta gravida, avrà debito lo stuprante di
« subire tutte le spese di mantenimento, e del parto; ma se nello
« stupro fosse occorsa violenza, sarà questa sempre punita con tempo
« non minore di mesi sei di carcere, fermo quanto sopra. Se poi lo

« stupratore non potesse sposare la stuprata perchè ammogliato, o Reli-
« gioso, e non dotarla perchè povero, sarà in tal caso condannato ad anni
« cinque di pubblici lavori, o altrettanti di prigione, se fosse inabile. »

Previde *la seduzione con promessa di matrimonio* il vecchio *Codice Ticinese del 1816*, e all'art. 317 la puniva con detenzione e multa dal 1° al 2° grado, oltre al diritto di risarcimento riservato alla persona disonorata. Se la ragazza rimaneva incinta, l'autore era tenuto a sposarla o dotarla, provvedere alle spese del puerperio, agli alimenti e all'educazione della prole; non seguendo matrimonio aveva luogo inoltre la pena suddetta: salve in ambidue i casi le disposizioni del cod. civile risguardanti la paternità.

Il *Codice delle Due Sicilie* del 1819 (art. 337 e 338 p. 2) prevedeva la *seduzione* come mezzo al rapimento di una persona minore dei 16 anni compiuti soggetta alla podestà dei genitori, di un tutore, o anche in una casa di educazione; e lo puniva colla relegazione, diminuendo la pena di un grado se il rapitore era in età inferiore ai 21 anni compiuti. Seguendo il matrimonio, il rapitore non poteva più essere inquisito se non dietro querela delle persone il cui consenso era necessario pel matrimonio, a senso delle leggi civili, e non poteva venir condannato se non in quanto fosse stato deciso dalla competente autorità, che il matrimonio non produrrà i suoi effetti civili; il tutto a termine delle leggi civili.

Il *Codice Parmense* del 1820, negli art. 392 e 395 disponeva che se la persona rapita era una donzella minore di 15 anni, il colpevole incorreva nella pena della reclusione, anche allorquando si fosse valso della sola *seduzione*, e la donzella avesse acconsentito. Seguendo matrimonio non si poteva procedere contro il rapitore se non ad istanza delle persone il cui consenso sarebbe stato necessario per contrarre il matrimonio.

Le *Leggi Civili e Criminali del Regno di Sardegna* del 1827 (articolo 1854) alle stuprate o violate colla lusinga o promessa di futuro matrimonio, non essendo la promessa adempita, faceano soltanto ragione all'indennizzo in via civile.

Nel *Regolamento Romano* del 1832, all'art. 169, lo stupro qualificato per promessa di matrimonio che il reo non volesse più adempiere, era punito coll'opera pubblica di tre anni; ed il colpevole era obbligato a dotare la stuprata.

Il *Codice Sardo* del 1839, negli art. 537 e 541 puniva colla reclusione o colla relegazione il rapitore di persona minore degli anni 18 « an-

che allorquando siasi valso della sola seduzione, e la persona rapita abbiavi acconsentito. » In questo caso però se il colpevole di ratto era minore degli anni 21, veniva punito col carcere da sei mesi a tre anni. Seguendo matrimonio non si procedeva se non ad istanza delle persone il consenso delle quali sarebbe stato necessario per contrarre gli sponsali. E in tal caso il rapitore veniva punito col confino o coll'esilio locale o col carcere secondo le circostanze.

Nel *Codice Austriaco* del 1852, al § 506, si punisce il reato in discorso coll'arresto di rigore da uno a tre mesi, con riserva alla disonorata del diritto d'indennizzo; e si punisce nel *Codice Toscano* del 1853 (articolo 299) col carcere da due a cinque anni.

Le *Leggi Criminali per Malta* del 1854, negli art. 196 alinea, 197 alinea, 200 e 202 alinea, contemplano la seduzione come mezzo al rapimento di persona minore degli anni diciotto soggetta alla potestà dei genitori o tutori, sotto la cura di altri o in luogo di educazione, e la puniscono coi lavori forzati da 18 mesi a 3 anni con o senza reclusione, se fu per abusarne, o colla prigionia da 9 a 18 mesi se fu per oggetto di matrimonio, effettuandosi il quale non vi sarà luogo a procedimento se non ad istanza delle persone il consenso delle quali, secondo le leggi civili, fosse necessario pel matrimonio. — Puniscono poi coi lavori forzati da 7 mesi a due anni, con o senza reclusione, chiunque eccitasse, favorisse o facilitasse per qualsiasi motivo la seduzione di minorenni d'ambo i sessi. E ritengono il delitto consumato coll'incominciamento della congiunzione, senza essere necessaria la prova di atti ulteriori.

Nel *Codice Estense* del 1855 all'art. 425, lo stupro commesso in donna vergine *con seduzione, con promessa o simulazione di matrimonio* era punito colla pena di sei mesi di carcere, estensibile ad un anno.

Nel *Codice di S. Marino* del 1865, l'art. 417 dispone che « lo stupro qualificato per promessa di matrimonio, che apparisca da scrittura o da prova legale, qualora il promittente non voglia o non possa adempirla, è punito colla prigionia da uno a tre anni, ed inoltre il colpevole è condannato al pagamento della dote ».

Il *Codice Ticinese* del 1873, all'art. 248, § 3, punisce con la detenzione dal 2° al 3° grado chi sotto promessa di matrimonio o con altri artificii straordinari, avrà sedotta un'onesta fanciulla maggiore di anni 16 compiti, e minore di anni 20 compiti, e l'avrà resa incinta; oltre l'obbligo (art. 250 § 1) di provvedere alle spese di puer-

perio, agli alimenti, alla educazione della prole, e le indennità, nelle quali dovrà calcolarsi eziandio il pregiudizio morale recato alla donna ed all'onor suo.

Fra i lembi di terra dove è lingua e sangue e costume italiano un solo ne conosco il *Principato di Monaco*, che nel suo codice del 1875 (art. 325-339), non ha una parola che riguardi il delitto di seduzione a danno di oneste fanciulle. — E forse non lo credette necessario. Non v'è occasione di rubare dove si ha l'abbondanza di tutto. — Negli altri Stati non si può dire altrettanto.

Ho voluto a questo proposito ricordare le sole leggi italiane che dopo la prammatica del 1779 repressero la seduzione. Potrei bene alle stesse far seguire la esposizione delle corrispondenti disposizioni di molte leggi straniere, ma voglio ricordarne due sole che oltre ad essere fra le recentissime sono pure fra le più civili, benchè l'ultima di esse possa da molti non esser creduta tale. [1].

Il *Codice Penale dello Stato di New-York* del 1° dicembre 1882, emendato in tutti gli anni successivi fino al 1888, ha nell'argomento proposto le seguenti disposizioni:

§ 284. *Seduzione sotto promessa di matrimonio.* — « Chi, sotto promessa di matrimonio, seduce ed ha sessuale commercio con una donna non maritata, di costume precedentemente illibato, è punibile col carcere per non più di cinque anni, o con multa di non più di mille dollari, o con tutti e due. »

---

1) Avviene nella bontà delle leggi come nella bontà dei costumi, nella sapienza, nella ricchezza e in ogni altro ben di Dio, che chi meno ne ha e più crede di averne. Per cui molti dei nostri legislatori sorrideranno certamente sentendosi citare le *leggi di Sua Maestà Kalakaua I re delle isole Hawaiiàne* (o isole Sandwich) e potrebbero immaginare che si tratti di una legislazione barbara o quasi. A giustificare me stesso dell'ardimento profano mi permetto di citare come saggio del progresso di quella gente alcuni articoli della *Costituzione* di quel regno perduto fra i mari della remota Oceània; e potranno bastare, se non altro, a farmi perdonare il peccato di non voler credere che il progresso sia tutto da casa nostra.

Art. 3. Ognuno può liberamente parlare, scrivere e pubblicare i proprii sentimenti su qualunque soggetto ed è responsabile per l'abuso di quel diritto, e nessuna legge si potrà fare per restringere la libertà di parola o di stampa.

Art. 12. Ognuno ha diritto di essere sicuro da qualunque irragionevole perquisizione e sequestro della sua persona, casa, carte ed effetti, e non si potrà spiccare mandato di cattura, eccetto con causa probabile, sorretta da giuramento o affermazione e che descriva il posto da perquisire le persone o cose da sequestrare.

Art. 18. Nessun elettore potrà essere arrestato nei giorni d'elezioni, mentre attende all'elezione, e va per essa e ne ritorna, eccetto in caso di tradimento, fellonia o turbamento di pace.

§ 285. *Susseguente matrimonio.* — « Il susseguente matrimonio delle parti o il lasso di due anni dalla perpetrazione del delitto, prima della sentenza d'accusa, è ostacolo al procedimento per la violazione del precedente articolo. »

§ 286. *La querela dev'essere provata.* — « Nessuna condanna si può avere per il delitto specificato nell'art. 284, sulla testimonianza della donna sedotta, non sorretta da altra prova. »

Nelle recentissime *Leggi di S. M. Kalakaua I*, re delle isole Hawaii, approvate dall'assemblea legislativa nella sessione del 1888, al capitolo XXXII, trovo l'atto o legge seguente per correggere l'art. 6 del cap. XI del codice penale.

« CAPITOLO XXXII.

« ATTO PER CORREGGERE LA SEZIONE 6 DEL CAP. XI DEL CODICE PENALE.

« È decretato dal Re e dalla legislatura del Regno Hawaiiano:

« Articolo 1. L'articolo 6 del capitolo XI del codice penale, è emendata coll'aggiungere dopo la parola « inganno » nella prima linea del suddetto articolo, le parole « *o sotto promessa di matrimonio* » così che l'articolo emendato si leggerà:

« Articolo 6. Chiunque con sotterfugio *(conspiracy)* o con meditata falsità o inganno, o sotto promessa di matrimonio, seduce, causa o procura a qualsiasi donna non maritata di commettere fornicazione, sarà punito con multa non eccedente mille dollari, o con detenzione

---

Art. 19. Nessun elettore potrà essere obbligato a compiere il dovere militare nel giorno dell'elezione in modo da impedirgli di votare: eccetto in tempo di guerra o di pubblico pericolo.

Art. 20. Il potere supremo del Regno nel suo esercizio è diviso in esecutivo, legislativo e giudiziario; questi poteri saranno sempre tenuti distinti, e nessun ufficiale esecutivo o giudiziario, nè alcun esattore o impiegato del Governo, nè qualunque persona che riceva salario o emolumento dal Governo, sarà eleggibile alla legislatura del Regno Hawaiiano, nè potrà essere membro elettivo della stessa. E nessun membro della legislatura potrà, durante il tempo per cui è eletto, esser nominato ad alcun ufficio civile dipendente dal Governo, eccetto che a quello di membro del gabinetto.

Art. 27. Il Re, col parere del suo consiglio privato, e col consenso del gabinetto ha il potere di concedere dilazione e grazia, dopo la sentenza, per tutti i delitti, eccetto i politici *(impeachment)*.

Art. 48. Ogni proposta di legge approvata dalla Legislatura, prima di divenir legge, sarà presentata al Re. Se egli l'approva la firma, e quindi diventa legge; ma se non l'approva, la rimanda, colle sue obiezioni, alla Legislatura, la quale dovrà registrarle sul proprio giornale e procedere a una nuova discussione della proposta di legge. Se dopo tale discussione viene approvata dai due terzi dei membri elettivi della le-

o lavori forzati (per) non più di due anni. Ammesso tuttavia che gli autori di tale fornicazione si sposino poi legalmente, la suddetta pena non sarà inflitta. »

« Approvato il giorno 7 di agosto, A. D, 1888.

« KALAKAUA REX.

« *Per il Re*
THURSTON
Ministro dell'interno. »

Ciò premesso, e a proposito dell'accennata lacuna che deploro nel codice nostro, io non dirò al legislatore italiano: reprimete la seduzione colle leggi degli Stati Uniti, e con quelle delle isole Sandwich, ma dirò senza timore di irriverenza ai reggitori: provvedete secondo che i costumi nostri e la nostra civiltà vi consigliano.

---

gislatura diventa legge. In tutti questi casi i voti saranno determinati da *sì* e da *no*, e i nomi delle persone votanti pro e contro la proposta di legge saranno scritti nel giornale della legislatura. Se una proposta di legge non è rimandata dal Re entro dieci giorni (eccettuate le domeniche) dopo che gli fu presentata, la stessa sarà legge come se egli l'avesse firmata, a meno che la Legislatura colla propria sospensione ne impedisca la ripresentazione, nel qual caso non sarà legge.

Art. 55. I rappresentanti riceveranno per i loro servizi un compenso da stabilirsi per legge, e da pagarsi col pubblico tesoro; ma nessun aumento di compenso potrà aver luogo durante il termine biennale in cui sarà stato fatto; e non potrà approvarsi alcuna legge che aumenti il compenso dei rappresentanti oltre la somma di 250 dollari ciascuno per ogni termine biennale. »

CAPITOLO IX.

LA NÈMESI PUDICA.

Non è proposito mio di trattare in queste pagine « la ributtante materia della Venere mostruosa » come direbbe Carmignani, argomento dal quale rifuggono il pensiero e la penna; e neppure lo accennerei se il culto della deità nefanda non fosse sopravvissuto al paganesimo o se dopo tanti secoli di civiltà fosse scomparso dai moderni costumi come il nome scomparve dal codice. Lo accenno solo per lamentare che il legislatore, per essere pudico e civile, ritorca lo sguardo da impudicizie che intaccano direttemente la base più sicura della civiltà nel buon costume e nell'ordine delle famiglie.

Ogni cosa a suo luogo e a suo tempo: ecco la base dell'*ordine*, che parmi e dev'essere l'aspirazione del legislatore e lo scopo della legge.

Ma il silenzio del legislatore sopra un delitto che affligge il buon costume e l'ordine delle famiglie, non parmi ancora giustificato dai costumi del tempo nè conveniente in un codice.

Non sarò io a consigliarvi di ripristinare il costume di Sparta, dove i figliuoli si educavano alla temperanza mostrando loro qualche ilota ubbriaco. Non amo lo spettacolo del vizio; ma quando il vizio esiste e serpeggia dannoso ed è sorpreso nell'opera sua, è pur giusto che il magistrato abbia nella legge un'arma atta a reprimerlo. Voi quest'arma non la porgete; e io non intendo la Nèmesi inerme o repentinamente disarmata dal pudore alla mezzanotte del 31 dicembre 1889, poichè, se non erro, la evoluzione delle leggi dev'essere in armonia colla evoluzione dei costumi onde sono motivate.

Intendo perfettemente come 304 anni di vita civile possono, per esempio, aver mutato la disposizione degli Statuti Criminali della Repubblica di Genova che *Praeter naturam lasciviantes tam incubi quam succubi, furca suspensi, igne ultore deleantur de terra viventium* 1) nella disposizione del codice sardo che all'art. 425 prevedeva « qualunque atto di libidine contro natura » commesso senza violenza; e, in caso di querela, puniva un tal fatto colla reclusione ed anche coi lavori forzati per anni dieci a seconda dei casi.

Ma non vedo come a tanto disordine non v'abbia freno nè si abbia cenno nel codice nuovo. Ond'è che sotto l'impero di questo, se il turpe fatto avvenga senza coazione, e a danno di persone che abbiano compiuto gli anni dodici (art. 331 alin. n. 1) quando non sia commesso in luogo pubblico o esposto al pubblico (art. 338), non vi sarà luogo a procedimento di sorta per quanto il fatto sia con certezza o possa essere provato.

Quale è stata la ragione plausibile di tale ommissione?

Nella *Relazione ministeriale* alla pag. 213 del volume secondo, si legge: « Nel determinare i fatti da comprendersi nel presente titolo, il progetto attuale, in conformità ai precedenti, si ispira a questo concetto fondamentale che, se occorre da un lato reprimere severamente i fatti dai quali può derivare alle famiglie un danno evidente ed apprezzabile, o che sono contrari alla pubblica decenza, d'altra parte *occorre altresì che il legislatore non invada il campo della morale*. In conseguenza le sanzioni penali del progetto non colpiscono tutti indistintamente i fatti che offendono il buon costume e l'ordine delle famiglie, ma quelli soltanto che si estrinsecano coi caratteri della violenza, dell'ingiuria, della frode o dello scandalo, la repressione dei quali è più vivamente reclamata nell'interesse sociale. Quindi non sono incriminate le azioni che non hanno quei caratteri, e la indagine delle quali farebbe tra-

---

1) Lib. II, Cap. XXVI.

Notiamo qui di passaggio come anche gli *Statuti criminali di Corsica*, riveduti nel 1581, al capitolo XLI disponevano che i colpevoli di libidine contro natura « *siano impiccati per la gola ed'abbruciati.* »

E senza perderci inutilmente nell'esame delle altre legislazioni antiche e moderne per dimostrare come l'aborrimento alla turpitudine di cui tace pudica la Nemesi nostra, sia ingenito nella umana natura e indubbiamente accenni ad un traviamento che dal legislatore non potrebb'essere trascurato, osserverò come presso le antichissime genti dell'America che giunsero a maggior grado di civiltà « il reo di peccato nefando era impiccato, e se era sacerdote lo bruciavano vivo » *).

*) F. S. CLAVIGERO. *Storia antica del Messico*, libro VII, tomo II pag. 132.

scendere oltre i suoi giusti confini l'opera legislativa. Il progetto tace pertanto intorno alle libidini contro natura; avvegnachè rispetto ad esse, come ben dice il *Carmignani*, ne riesce più utile l'ignoranza del vizio che non sia per giovare al pubblico esempio la cognizione delle pene che lo reprimono. Anche questi atti di libidine sono compresi fra quelli che si rendono incriminabili per la violenza, o per l'età delle persone con le quali siano commessi, o per la loro pubblicità, senza però che essi siano in alcun modo nominati per farne oggetto di speciali disposizioni. »

Tale è la ragione; ma non parmi e non è certo plausibile, per ciò solo che non è sufficiente.

O non trovate voi forse che « *un danno evidente ed apprezzabile* » può derivare e deriva pur troppo alle famiglie e alla intera società dalla sfrenata libidine di siffatta natura? Io mi limito a riproporvi il quesito che la scienza, la statistica, e il buon senso hanno cento volte risolto.

Voi giustificate la vostra ommissione pensando col *Carmignani* « che « intorno a siffatto reato sia più utile la ignoranza del vizio, di quello « che non sia per giovare al pubblico esempio la cognizione delle « pene che lo reprimono. » Ma il fascino di un'idea o lo splendore seducente di una bella sentenza (che non ebbe origine ma immeritato ricetto nella mente del *Carmignani)*, non potrà mai fare che si muti la natura delle cose e che la splendida frase non celi un pericoloso sofisma. E infatti: ciò che con quelle parole voi dite del reato in discorso potreste dirlo di ogni altro più turpe delitto, ed è troppo evidente che la conoscenza delle pene sarebbe inutile se voi poteste evitare la conoscenza dei delitti; e se a prevenirli bastasse ammettere di prevederli in un Codice sorgerei primo a dire: se ne perda la memoria e anche il nome! Ma questo pur troppo non è un sogno che accenni a diventare realtà.

Se quella sentenza avesse un'ombra di verità, ciò che voi dite del turpe delitto contro natura dovreste dirlo di ogni altro, e verreste, o, per esser logici dovreste venire, a sopprimere il Codice penale col pretesto che in certi casi potrebbero i mal inclinati attingere nel Codice stesso la conoscenza dei delitti che voi minacciate di pena e che vorreste in ogni modo e ad ogni costo evitare!...

CAPITOLO X.

L' INCESTO.

Potrebbe essere erronea la mia opinione; e, manifestandola, corro io soltanto il pericolo di sentirmi dire che non capisco le cose difficili: ma potrebb'essere fondata nella verità, e, tacendola, è la verità che corre il rischio maggiore dell' essere disconosciuta. Dirò quindi con ossequente franchezza, che se giusta e plausibile è la punizione dell'*incesto*, non è plausibile nè giuridica la formola e la disposizione dell'articolo 337 che lo reprime.

« Chiunque, *in modo che ne derivi pubblico scandalo, tiene incestuosa* « *relazione* con un discendente o ascendente, anche illegittimo, o con « un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, sia « germano, sia consanguineo od uterino, è punito con la reclusione « da diciotto mesi a cinque anni, e con l'interdizione temporanea dai « pubblici uffici. »

Non è certamente la novità della forma che richiama oggi l'attenzione del critico, domani quella dell'interprete e del magistrato: è la novità del concetto recondito che *dolo* e *danno* e tutta quanta la pravità di un misfatto riconosciuto punibile e la punizione stessa subordina e disciplina alla eventualità di una circostanza atta soltanto a provare che alla malvagità del proposito è pari la leggerezza di chi lo manda ad effetto. Ed è appunto la leggerezza che voi punite, richiedendo come estremo o condizione del reato un *modo che ne derivi pubblico scandalo;* non è l'azione in sè stessa malvagia e per sè stessa dannosa al buon costume, all'ordine delle famiglie, alla base stessa della civile società.

Fate questione di pubblica decenza dove è questione di sostanziale malvagità; confondete il rispetto che il cittadino deve alla convivenza civile col rispetto che l'uomo deve a sè stesso, alla donna onde fu generato e alla fanciulla cui diede la vita.

Voi dite che « se occorre da un lato reprimere severamente i « fatti dai quali può derivare alle famiglie un danno evidente ed « apprezzabile, o che sono contrari alla pubblica decenza, d' altra « parte occorre altresì che il legislatore non invada il campo della « morale » 1).

Belle parole son queste, ma troppo note perchè troppo ripetute, e tanto ripetute, che, scrivendole, non vi accorgete come voi sostituite con una bellissima frase un provvedimento legislativo politicamente necessario. Le belle frasi son buone dove non è un pericolo da prevenire nè un danno da riparare o un attentato al diritto da reprimere. Dove occorrono provvedimenti buone parole non valgono.

Volli vedere se per avventura in tanti anni di studi e di lavori preparatorii nuove e più gravi considerazioni dovessero prevalere alle antiche, ma non mi parve. Ho invece trovato che già fin dal settembre 1868, ragionando Pietro Ellero sul *Progetto* presentato dalla Commissione ministeriale al Guardasigilli il 17 maggio 1868 (egli che in quei lavori ebbe pure così nobile parte), scriveva: — « L'*incesto* è circostanza aggravatrice dello stupro e dell'oltraggio violenti (257 *b*); ma come reato non venne valutato, probabilmente perchè sembra non uscire dalla sfera etica: pure se si fosse più profondamente scrutato, avriasi scorto, ch'esso entra nella sfera giuridica, quanto e forse più dell'oltraggio non violento al pudore pubblico, o della oscenità sopra menzionata. Esso è certamente la più nefanda depravazione: niuno più di esso fa fremere le coscienze e suscita arcani spaventi nel cuore di tutti, come se la natura stessa fallisse alle sue leggi eterne; niuno più di esso turba o sovverte l'ordine delle famiglie; ma, che dico delle famiglie? non turba esso e sovverte l'ordine della natura? Qual può essere sventura o contaminazione maggiore nella società, d'un figlio che sale il talamo paterno? e del figlio di questo figlio, il figlio che ha per padre un fratello, il frutto incestuoso, il prodotto vivente del misfatto, il corpo del delitto che palpita e respira? Questa creatura innocente, ma necessariamente infelice ed infame, non grida essa contro i genitori, che la consacrano come cosa empia, al ribrezzo degli

1) *Relazione ministeriale* sul Progetto del Codice Penale, Vol. II, pag. 213.

altri e di sè stessa? e, s'essa non fu lesa, non ha la società diritto a rimuovere da sè questo spettacolo, che la commuove nelle sue viscere, che la funesta orrendamente e minaccia spezzare il più santo vincolo degli uomini, il vincolo del sangue? » 1).

Non è la osservanza de' suoi precetti che preme al legislatore sapiente, ma la osservanza di quelli che madre natura dettava assai prima che legislatori vi fossero. La osservanza di questi al legislatore anzitutto s'impone e il travisarli è delitto di lesa natura.

Era già cosa nefanda lo incestuoso congiungimento prima ancora che gli uomini convenissero a vita civile e fosse cosa possibile il pubblico scandalo.

O non ha fondamento razionale la vostra legge punitiva, o non ha fondamento razionale la vostra legge civile che disciplina il matrimonio vietando le unioni incestuose, che voi punite soltanto quando avvengono con *pubblico scandalo.*

Se il pubblico scandalo deriva dall'atto osceno, compiuto senza riguardi, voi equiparate inutilmente l'incesto ad altri fatti già diversamente e giustamente puniti. Se deriva dalla notizia che se ne possa divulgare, voi confondete la facilità della prova colla pravità dell'atto che vuol essere provato. Se deriva dalla mancanza di legittimo connubio, riformate la legge civile perchè lo renda possibile: ma se il divieto di questa è razionale e fondato in natura, il pubblico scandalo non potrà mai essere altra cosa che *la riprovazione di un fatto in sè stesso riprovevole;* e allora lo scandalo è questo, che il fatto possa restare impunito ogni volta che voi non ne abbiate o possiate averne le prove. Io potrò ben dubitare e dubiterò certamente della verità del racconto se la pubblica voce mi porti notizia di una relazione incestuosa. Del concetto della vostra legge io vorrei, ma non posso dubitare: non è plausibile, non è giuridico. Aggiungerò ancora che non è pratico. *Francesco Carrara* già ve lo avea dimostrato quando scrisse che « questa parola *scandalo* è troppo diafana, e ripetesi spesso da molti « senza che chi la usa concepisca nettamente la realtà che per la « medesima vi vorrebbe rappresentare. Avviciniamoci a questa realtà. « Lo scandalo è una diceria romorosa corsa attorno per un dato fatto; « è una commozione del senso morale di gran numero di cittadini,

---

1) P. Ellero: *Opuscoli criminali* (sul Progetto di Codice Penale pel Regno d'Italia). Bologna, 1881, pag. 383.

« suscitata per un avvenimento. Ma questo scandalo è nato esso di-
« rettamente dallo incesto o è nato dal fatto di altri che vi si sia
« intromesso? Se è nato direttamente dallo incesto perchè la coppia
« impura abbia fatto spettacolo delle sue oscenità, io dico che il
« fatto deve essere punito; ma dico altresì che per punirlo non vi è
« bisogno di porre nel Codice penale il titolo dello incesto, essendovi
« quello dell'*oltraggio pubblico al pudore* (che troveremo a suo luogo),
« e del quale la incestuosità può costituire una aggravante. Se poi lo
« scandalo nacque dalla malignità degli oziosi e dalle commari che
« andarono empiendo il vicinato dei loro sospetti, ripeto anche una
« volta che è più meritevole di punizione la malignità di costoro,
« quantunque cuoprano le loro diffamazioni sotto il mantello di un
« ipocrita zelo, che non sia conveniente spingere una inquisizione
« nelle domestiche pareti per soddisfare il mal animo di un garrulo
« vicinato: e dico che lo scandalo maggiore sarà il processo crimi-
« nale. Processi di siffatta natura, i quali non si assodano se non si
« costruisce la prova della consumazione del reato, non vidi mai che
« recassero grandi vantaggi alla pubblica moralità; e non è conveniente
« promuoverli, tranne quando un diritto veramente oltraggiato di-
« mandi imperioso la dovuta riparazione. Lo scandalo inteso in co-
« testa guisa è un'arma somministrata dalla legge ai malevoli. L'es-
« sere o non essere punito dipende dall'avere o non avere un perfido
« nemico nel vicinato. » (*Programma,* Parte speciale, vol. III, pagine 553 e 554).

Che se voi riponete *il pubblico scandalo* nella giusta e generale riprovazione del fatto quale supponete si abbia a manifestare nelle coscienze oneste quando ad esse ne pervenga notizia, io vi dirò che non vi è pubblico scandalo nel *lotto clandestino* più di quanto ve ne abbia nel *regio lotto*; ma voi lo punite e lo scovate a tutela di privato e di pubblico interesse da chiunque si eserciti e « *sotto qualsiasi titolo di* « *giuoco di numeretto, gallina, giuoco piccolo* e simili », come punite le riffe clandestine (art. 3, lettera *c*, e art. 5, 10 e 11 del regio decreto 21 novembre 1880, n. 5744, serie 2ª).

Nella più turpe fra le relazioni carnali, è il buon costume, è l'ordine delle famiglie, è l'interesse della società, è l'interesse della civiltà che si giuoca. A questo turpissimo giuoco avete dato il nome di *relazione incestuosa,* ma per punirla volete che sia tenuta « *in modo che ne derivi pubblico scandalo* ».

Se più che al pubblico scandalo avete riguardo al privato e pubblico bene nel regio lotto, abbiatelo pure nel reprimere quella unione carnale dalla quale fu detto che anche i bruti rifuggono [1].

Voi punite coll'ammenda sino a lire 300 e con l'arresto sino ad un mese « chi stabilisce manifatture, fabbriche o depositi insalubri o pericolosi *contro le disposizioni dei regolamenti* » (art. 35 della Legge di pubblica sicurezza), e lasciate che si compia nell'ombra la turpitudine che la legge di natura, la legge civile e le leggi fisiche che presiedono allo sviluppo e alla conservazione dell' umano organismo concordemente condannano.

Voi punite il ministro del culto che anche privatamente (art. 183) prostituisce il sacerdozio a turbolenti passioni di parte; e permettete che sia polluto in segreto il santuario domestico da coloro che sono destinati ad esserne i sacerdoti, e sia cambiato per essi il focolare della virtù in focolare di corruzione?

È strana la vostra logica!

Voi che punite lo eccitamento alla corruzione, anche se ha luogo nel segreto della famiglia, e senza cercare se avvenga con pubblico scandalo (art. 345), voi lasciate che là si compia la corruzione maggiore fra le possibili quando la malizia sia tanta da evitare il pubblico scandalo!!!

Voi punite i maltrattamenti in famiglia (art. 391) anche se avvengano senza pubblico scandalo, e permettete che là si maltratti quanto di più gentile ha saputo fingere la umana gente e il culto degli affetti più santi!!!

E galoppando per questa via, arrivate a tal punto, che io non trovo più termini adeguati a scolpire l'antinomia delle vostre disposizioni.

Voi punite i maltrattamenti degli animali perfino in « colui il quale « anche per solo fine scientifico, ma fuori dei luoghi destinati allo « insegnamento, sottopone gli animali a *sperimenti tali da destare ri-* « *brezzo* » (art. 491), quindi anche fra le mura del suo giardino e nel silenzio del suo gabinetto. E in voi non desta ribrezzo la turpitudine che fece rabbrividire i legislatori di ogni gente e di ogni tempo civile?

---

1) Quia hos congressus bruta animantia perhorrescunt usque ad necem, ut tradunt Aristot., *lib. 9, histor. animal. cap. 27*, Plin. *lib. 9, histor. natural., cap. 42*, et alii plures apud Tiraquel. *in l. 7, connub., num. 47*. Joan. Borcholt. *in d. § I de nuptiis*, Cujacium, *d. novell. 12, de incest. nuptiis in princ.*, et Patrem Hieronimum Salcedo, *in opusc. S. Thom. de regim. Princip., lib. 4, cap. 4, num. 38 et 39* (LAURENTIUS MATTHEU, *Tractatus de re criminali.* Controversia L., n. 28).

L'onorevole Zanardelli, nella dottissima sua *Relazione sul Progetto del Codice penale*, in fine della prima nota, alla pag. 225 del vol. II, avverte che « non prevedono specificatamente l'incesto il codice fran- « cese del 1810, il belga del 1867, l'olandese, quello di S. Marino », e per errore annovera pure fra questi « lo spagnuolo ». Sia pure, ed io voglio anzi aggiungere per amore d'imparziale esattezza, che non prevedono l'incesto neppure il codice brasiliano, quello di Vaud, il portoghese del 1852 nè quello del 1886, le leggi criminali per l'isola di Malta e sue dipendenze, il codice del Montenegro, delle Indie inglesi, del Messico, di Ginevra, di Monaco, il codice egiziano, quello della Repubblica Dominicana, e quello del Congo.

Ma sento pure il dovere di avvertire che il codice francese fu severamente giudicato dal Carrara e da tutti i sommi maestri della scuola italiana; fra i quali Pietro Ellero, competentissimo nella materia, scrivendone nel 1863, lo caratterizzava in poche parole, dicendo che « tra più vecchi è il codice francese; il quale non novera che *dieci lustri di vita* (men che la vita di un uomo), e già ebbe mestieri « di rammende e rappezzi, come una veste logora; e pare vecchio « troppo anche a' nazionali, e agli stranieri decrepito »; che il codice brasiliano è uno dei meno assestati; che il codice di Vaud e quello di Ginevra (di tipo francese più che germanico) sono forse i due soli fra tutti i codici elvetici che non puniscono l'incesto; che nel codice portoghese del 1852, appena promulgato, tali e tante imperfezioni si riscontrarono che tosto si dovette pensare a riformarlo, sorte che dubito abbia a toccare al nostro non ostante la immensa superiorità al portoghese del 52 ed anche al riformato del 1886.

Le leggi criminali di Malta ed il codice per le Indie inglesi sentono troppo l'influsso della legislazione britannica (nè potrebb' essere diversamente); il codice del Montenegro *(Libro della legge di Danilo I)*, non ostante le belle e patriarcali parole della sua prefazione e la savia e curiosa originalità di molte sue disposizioni, non ha maggior valore giuridico del più modesto fra gli antichi statuti municipali, e fino all'anno scorso provvide coi suoi 95 articoli alle materie civili, penali e di procedura 1). Il codice egiziano è uno dei più infelici;

---

1) Notiamo qui di passaggio come dal 1° luglio 1888 anche il Montenegro possiede un *Codice Civile*, che per originalità e valore scientifico, e specialmente per aver saputo armonizzare il diritto dei giureconsulti *(Iuristenrecht)* e il diritto popolare *(Volksrecht)*, non ha molto da invidiare a nessuno di quelli in vigore presso le altre nazioni.

quello della Repubblica Dominicana è una copia del francese, e quello del Congo è appena un embrione di codice in 82 articoli; mentre il codice di S. Marino (non ostante i molti e indiscutibili suoi pregi), quelli del Belgio, del Messico e di Monaco non furono mai nè saranno presi a modello per la compilazione di un codice.

Farebbe eccezione il *Codice olandese* o *neerlandese* o *dei Paesi Bassi*, come lo si voglia chiamare, ma questo pure, non ostante i prodigati elogi, non è a dirsi l'opera più perfetta, poichè non ancora trascorsi cinque anni dalla sua nascita (essendo stato adottato con legge del 3 marzo 1881), e prima che colla legge 15 aprile 1886 fosse ordinato che entrerebbe in vigore dal 1° settembre detto anno, avea già fatto sentire il bisogno di essere modificato, e lo fu appunto in non meno di trentotto articoli colla legge del 15 gennaio 1886, che fece modificazioni od aggiunte più o meno importanti negli articoli 38, 39, 113, 119, 132, 134, 184, 240, 241, 249, 252, 254, 271, 314, 315, 337, 349*bis*, 349*ter*, 349*quater*, 351*bis*, 390, 391, 393, 394*bis*, 424, 426, 432-434, 436-439, 449, 453-455 e 471.

Il *D.re V. Bogisic* (un dalmata che fece i suoi primi studi a Venezia, quindi in Germania ed in Francia), espertissimo specialista, professore alla università di Odessa e attualmente consigliere di Stato in Russia, fu incaricato nel 1873 della redazione di questo codice. Senza sussidio di progetti anteriori e di commissioni e senza teatralità di sorta, il valente giurista si accinse all'opera difficilissima passando più di due anni nel Montenegro a studiare sul luogo le forme giuridiche speciali a quel popolo in condizioni troppo ancora eccezionali, governato più dai costumi che da leggi scritte, e dove la giustizia è amministrata da giudici non del tutto versati nelle discipline giuridiche.

Egli percorse le montagne raccogliendo tutto quanto rimane di documenti scritti, interrogando i vecchi, studiando le costumanze; e dopo tale diligentissima inchiesta si mise all'opera nel 1878, e il suo progetto, esaminato e discusso a più riprese dal Senato, ebbe la sanzione del Principe nel 1887, ed entrò in vigore il 1° luglio 1888.

Il nuovo codice, di cui fra poco sarà pubblicata la traduzione, prezioso lavoro di un dotto e infaticabile magistrato francese, il signor *Alberto Rivière*, è composto di 1033 articoli.

La 1ª parte in 25 articoli contiene le disposizioni generali.

La 2ª (art. 26-221) tratta della proprietà e degli altri diritti reali.

La 3ª (art. 222-493) disciplina la vendita e le altre specie di contratti.

La 4ª (art. 494-635) comprende la dottrina dei contratti in generale e le altre fonti delle obbligazioni.

La 5ª (art. 636-766) tratta delle persone e degli altri soggetti di diritto, della capacità e in generale del diritto di disporre.

La 6ª contiene: le definizioni, le spiegazioni, e le disposizioni supplementari.

Di fronte ai codici summentovati, lasciando anche in disparte le antiche legislazioni, che puniscono questo reato con severissime pene 1), stanno invece e puniscono l'incesto i codici tutti delle nazioni più civili, e figurano fra questi quei codici appunto che i dettami della scienza giuridica meglio tradussero in formole legislative e che si ebbero il plauso migliore dai sommi maestri del giure.

Primo tra questi, anche in ordine cronologico, è il *Codice di Baviera* che negli articoli 206 e 207 prevede e punisce severamente l'incesto colle seguenti disposizioni:

Art. 206. « I padri, le madri e gli altri ascendenti che consumeranno l'incesto sulla persona dei loro figliuoli o altri discendenti, o abuseranno di essi in qualsiasi altra maniera a soddisfazione di libertinaggio, saranno dichiarati incapaci di ogni funzione o dignità pubblica, di ogni diritto derivante dalla patria potestà e di ogni capacità alla successione legittima o testamentaria dei loro figliuoli dei quali avranno abusato, e saranno ancora passibili di *due a sei anni di casa di lavoro con aggravamento* »

Art. 207. « I fratelli e sorelle consanguinei, che terranno fra loro incestuose relazioni, i patrigni, le matrigne, parenti adottivi, tutori, professori, istitutori che per libidine abuseranno dei loro subordinati, oltre ad essere dichiarati incapaci di ogni funzione e dignità pubblica, saranno puniti di *uno a quattro anni di casa di lavoro.* »

Punisce pure l'incesto con pene severe il *Codice del Granducato di Baden*, distinguendo l'incesto tra ascendenti e discendenti (§ 365), fra padrigni e figliastri, o nipotastri (§ 366), e tra fratelli e tra cognati (§ 367); e sotto il titolo di *copula illecita*, al § 368, stabilisce che: « I nutricatori e i padri adottivi, per copula con l'alunna, o con

---

1) Il *Codice di Manù* puniva l'*incesto* al libro XI, versetti 54, 58, 103, 170, 171, 172, e puniva pure il *quasi-incesto* al libro IX, versetti 235 (ripetuto con formola quasi identica nel 54 del libro XI), 236, 237 in principio, 238, 239, e al lib. XI, versetto 58, dove perfino il commercio carnale *colla sposa di un amico* « è riguardato da' savi come quasi il macchiare il talamo paterno. »

Per la punizione dell'incesto nella *Legislazione Mosaica* veggasi il *Levitico*, capitolo XVIII, versetti 6-18 e 29, cap. XX, v. 11, 12, 14, 17, 19, 20 e 21 e il *Deuteronomio*, cap. XXVII, versetti 20, 22 e 23.

Per le disposizioni delle leggi chinesi a tale proposito veggasi il *Codice Annamita*, lib. III, parte 7ª, sezione III (pag. 341 del primo volume).

Per le leggi e costumanze degli antichi messicani nella repressione dell'incesto si può vedere il paziente lavoro di Francesco Saverio Clavigero: *Storia antica del Messico, cavata da' migliori storici spagnuoli e da' manoscritti e dalle pitture antiche degli indiani* (Cesena, 1780-81; 4 vol. in-4) Libro VII, tomo II, pag. 131 e 132.

la figlia adottiva, ed, oltre a questi, le persone nominate nel § 361 (tutori, educatori, maestri e sorvegliatori) per copula con una persona loro affidata, semprechè questa abbia compito l'anno decimoquarto, o sia già viripotente, sono puniti con la carcere di circondario o con la casa di lavoro fino a due mesi » 1).

Prevede e punisce l'incesto *(Blutschande)* il *Codice dei Grigioni* (§ 136 e 137), quello di *Argovia* (§ 94 e 95), del *Vallese* (art. 202), di *Berna* (art. 167), di *Zurigo* (§ 115), del *Ticino* (art. 275), di *Friburgo* (art. 401), di *S. Gallo* (art. 183), e in generale tutti i *Codici elvetici*, meno le poche e non autorevoli eccezioni già dianzi accennate.

Prevede l'incesto il *Codice austriaco* al § 131, 501 e 504; e lo punisce con pene relativamente assai miti, cioè nei casi più gravi col carcere da sei mesi ad un anno; mentre punisce collo stesso carcere da *uno a cinque anni* gli improperii o dileggi proferiti anche privatamente, ma in presenza di più persone, contro i membri della casa imperiale (§ 63 e 64), e punisce il bestemmiatore, quando per esso venne dato pubblico scandalo, *col carcere duro da uno a cinque anni, ed anche fino a dieci in caso di grande malizia o pericolo* (§ 122 e 123)!!!

Più severa di tutte le precedenti e più di tutte minuziosa nelle distinzioni a riguardo dell'incesto è la *Legge penale di Svezia* del 16 febbraio 1864 (cap. 18, § 1-6), la quale dispone:

§ 1. « Il padre o la madre o altro ascendente che avrà avuto rapporti carnali col suo figliuolo o discendente di lui, sarà condannato ai lavori forzati a vita, o per lo spazio di 8 a 10 anni. Il figliuolo o discendente sarà condannato ai lavori forzati da 6 mesi a 4 anni.

§ 2. « Il padre o la madre che avrà avuto dei rapporti carnali col congiunto del suo figliuolo o discendente di lui, e il patrigno o la matrigna che avrà avuto di tali rapporti colla sua figliastra o col suo figliastro o loro discendenti, subiranno la pena di 6 mesi a quattro anni di lavori forzati. Il congiunto del figliuolo o del discendente, così come il figliastro o la figliastra o loro discendenti, sarà condannato al carcere estensibile a 6 mesi o ai lavori forzati per non più di 2 anni.

---

1) Questa figura di reato, alla quale fu dato il nome di quasi-incesto, la troviamo in quasi tutte le legislazioni nordiche: nella legge penale di Svezia (cap. 18, § 6), nel Codice danese (cap. 16, § 166), nel germanico (§ 174) e nell'ungherese che lo considera di azione pubblica (art. 235, n. 2 e 239, n. 3).

Nelle antichissime leggi dell'India bramanica il colpevole di aver contaminato il letto del suo padre spirituale era segnato sulla fronte con un marchio rappresentante le parti sessuali della donna. E il precettore che procurava al discepolo la conoscenza dei libri sacri, era considerato come suo padre spirituale (Cod. di Manù, lib. II, v. 149 e seg.).

§ 3. « Il fratello e la sorella che tra loro abbiano avuto rapporti carnali, saranno puniti con 2 a 6 anni di lavori forzati.

§ 4. « I rapporti carnali con discendente di fratello o di sorella, saranno puniti coi lavori forzati estensibili a 2 anni.

§ 5. « I rapporti carnali tra affini che non potrebbero contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Re, saranno puniti coll'ammenda.

§ 6. « Saranno puniti coi lavori forzati da 6 mesi a 4 anni o col carcere, i professori in materia religiosa o civile, o altri individui incaricati dell'istruzione o dell'educazione della gioventù, i quali avranno avuto rapporti carnali coi giovani allievi ai quali essi devono dare istruzione o educazione, così come i parenti adottivi che avranno avuto rapporti carnali co' loro figliuoli adottivi e il tutore che ne abbia avuto col suo pupillo.

« Sarà punito di lavori forzati estensibili a 2 anni, o di carcere estensibile a 6 mesi, l'amministratore, il direttore o altro impiegato, il medico, il sorvegliante o il portinaio di un carcere, di una casa di detenzione, di un ospedale, di una casa di carità, d'un ospizio di trovatelli, od altro stabilimento consimile, quando abbia avuto rapporti carnali con donna ivi raccolta. »

Severissimo pure e minuzioso nella repressione dell'incesto è il *Codice danese* (cap. XVI, § 161-166), che nel più grave dei casi, cioè dell'incesto tra parenti in linea ascendente e discendente, vuole puniti gli ascendenti coi lavori forzati da 4 a 10 anni; come troviamo generalmente severi tutti i codici dell'Europa settentrionale, fra i quali il *Codice russo* (tit. XI, cap III) che minaccia in alcuni casi la deportazione perpetua nelle provincie più remote della Siberia con segregazione cellulare per sei e otto mesi, e trascorso questo tempo, relegazione in un monastero (art. 1593); il *Codice germanico* (§ 173 e 174) che nei casi più gravi minaccia la casa di forza fino a 5 anni; e il *Codice ungherese* (art. 243 e 244) che in questa materia si avvicina molto al germanico e vuole anch'esso punibili i casi più gravi colla casa di forza fino a 5 anni.

Meno severi dei legislatori nordici d'Europa, trovo, in generale, i legislatori hispano-americani, ma molto più imperfette nel tempo stesso le legislazioni di questi ultimi.

Nella *Repubblica Orientale dell' Uruguay*, dove restarono sempre in vigore le antiche leggi spagnuole fino al 17 di luglio del 1889 con grande confusione dei giudici e della giustizia, trovo che le leggi 1,ª e 2,ª tit. 5, lib. 3 del *Fuero Juzgo* e 1,ª 2,ª e 3,ª tit. 8, lib. 4 del

Fuero Real, punivano gli incestuosi con la pena dell'esilio *(destierro)* o con reclusione perpetua in un monastero; e la legge 3,ª tit. 18 della *Partida* 7ª li puniva colla stessa pena degli adulteri (della quale parleremo a suo tempo). — Il nuovo *Codice penale* di quella Repubblica, foggiato sui progetti italiani, punisce anch'esso le relazioni incestuose (art. 287) allora soltanto quando avvengano con pubblico scandalo.

Prevedono pure l'incesto, benchè limitatamente sotto il titolo di stupro e come un'aggravante di questo delitto se avvenga con seduzione sopra una vergine maggiore di 12 anni e minore di 21 o di 20, e lo puniscono con aumento di pena il *Codice del Perù* (art. 271) e il *Codice della Capitale Argentina*, provvisoriamente in vigore anche nella provincia di Buenos-Ayres e in varie altre provincie della Repubblica (art. 258), quando sia commesso da ascendente o da fratello *(por su ascendiente ò hermano)*.

Il *Codice della Repubblica di Honduras*, all'art. 356, secondo comma, e il *Codice spagnuolo* all'art. 458, secondo comma, dopo di aver stabilito in detti articoli la pena dello stupro (che sarebbe il carcere minore per l'hondurano e il carcere correzionale nei suoi gradi minimo e medio per lo spagnuolo) vengono a stabilire con identica formola che « *en la misma pena incurrirà el que cometiere estupro con su hermano ò descendiente, aunque sea mayor de 23 años* ».

Il *Codice di Guatemala* che all'art. 289 minaccia pure allo stupro la pena della reclusione correzionale nei suoi gradi minimo a medio, aggiunge esso pure nel secondo comma che « incorrerà nella pena chi commetta stupro con sua sorella o discendente, *aunque sea mayor de 21 años.* »

Il *Codice penale dello Stato di New-York* con una disposizione che parmi assai concisa e nel tempo stesso completa e preferibile alle forme diluite e intralciate di molti altri codici, prevede anch'esso l'incesto, e nel § 302 stabilisce che: « Coloro i quali, entro i gradi di consanguineità nei quali i matrimoni sono per legge dichiarati incestuosi e vietati, si sposano o commettono adulterio o fornicazione fra loro, sono punibili col carcere per non più di dieci anni. » 1).

---

1) Nella difficoltà (comune ad ogni traduzione) di rendere esattamente il concetto e la forma originale, uniamo il testo del citato paragrafo.

§ 302. « *Incest.* — When persons, within the degrees of consanguinity, vithin which marriages are declared by law to be incestuous and void, intermarry or commit adultery or fornication with each oter, each of them is punishable by imprisonment for not more than ten years.

Dissi già che il concetto della nostra legge non è plausibile, non è giuridico e non è pratico. Aggiungo che non è politico, e vengo a dimostrarlo con due casi che la pratica quotidiana dei tribunali e delle corti mi suggerisce.

Immaginate un padre mostruoso separato dalla moglie, il quale abbia incestuoso commercio colla timida e inesperta fanciulla che porta il suo nome e che egli non vuol credere sua a dispetto della nota massimá antica e delle giuste nozze. La povera vittima disvela il turpe fatto alla madre che resta silenziosa depositaria del triste segreto per timore di maggior danno, limitandosi a non più mandare la figlia alla casa del mostro. Passano tre anni senza scandalo e senza processo, finchè un nuovo stupro a danno di altra fanciulla mette il satiro nelle mani della giustizia. La madre allora, e non cerco per qual ragione, denunzia il primo delitto. — Che cosa farà per questo la vostra giustizia, supposto anche il caso che lo spudorato confessi intiera la sua turpitudine? Operò egli forse *in modo che ne derivasse pubblico scandalo*? No certamente. Se scandalo vi fu derivò dopo tre anni dalla coscienza indignata di una sposa e di una madre ferita in quanto avea di più sacro, e deriva dal processo che deve fare il magistrato per la tutela del buon costume e dell'ordine delle famiglie. Autori dello scandalo saranno quindi la madre, il magistrato e la legge; lo scandalo sarà l'assolutoria dell'uomo che tradì la sposa e contaminò la figlia per modo che non ne derivasse il pubblico scandalo.

Immaginate un altro caso. — Un giovane onesto che sotto minaccia di reclusione da tre a sette anni (art. 341) sia tratto a rispondere davanti al tribunale del rapimento di onesta fanciulla che stava per compiere il dodicesimo anno, si presenti orgoglioso dell'opera sua e vi dica: Sì l'ho rapita e con inganno, ma per compiere oggi un atto di carità cristiana e fare poscia di costei la mia sposa. L'ho rapita per sottrarre questa infelice alla sorte toccata or fa un anno alla sorella maggiore (sorte che a lei da qualche tempo si minacciava, per opera di colui che mosse querela), per sottrarre questa infelice alle cupidigie brutali e ripetutamente manifestate nel segreto delle pareti domestiche da un mostro che porta il nome di padre....

La fanciulla confermerà il racconto..... e se i vostri giudici non abbraccieranno il giudicabile lo assolveranno certamente e diranno che opera onesta e generosa fu quella della quale fu chiamato a rispondere; ma voi non potrete perseguire il mostro che porta il nome di padre. Non lo potrete perchè le blandizie usate colla fanciulla non costitui-

scono ancora il tentativo del delitto previsto dall'art. 331. Non lo potrete perchè l'incesto colla figlia maggiore avvenne *senza pubblico scandalo;* e neppure lo potreste quando invece d'incesto si trattasse della violenza carnale prevista dagli art. 331, 332 e 333 o 335, perchè già un anno è trascorso dalla perpetrazione del fatto e dal giorno in cui ne ebbe notizia chi avea diritto di presentare la querela invece dell'offeso e si tacque *per evitare lo scandalo*...

Voi reprimete il pubblico scandalo dove mai o rarissimo avviene, e là dove è persistente e gravissimo lo trascurate: — nel magistrato inerme e nella impotenza della legge io vedo il pubblico scandalo.

CAPITOLO XI.

SOTTRAZIONE DI DONNA CONIUGATA.

Non è aritmetica, e neppure logica a parer mio, la sottrazione alla quale si riferiscono gli art. 341 e 352 del nuovo Codice. « Chiunque (dice il primo di questi articoli) con violenza, minaccia o *inganno*, sottrae o ritiene..... *per fine di libidine una donna coniugata*, è punito con la reclusione da tre a sette anni »; ma stabilisce poco dopo l'articolo 352 che « il colpevole di alcuno dei delitti previsti negli articoli 331, 332, 333, 335, 340 **e 341** *va esente da pena, se, prima che sia pronunziata la condanna contragga matrimonio con la persona offesa* » ! ! !

Vuol dire che se *la donna coniugata* sottratta è, per es., vostra moglie (la mia non potrebbe essere, almeno per ora), e voi morite di crepacuore durante l'istruttoria per la sottrazione subita, e vostra moglie si acqueta alle dolcezze del nuovo nido, il rapitore *va esente da pena se prima che sia pronunziata la condanna contragga matrimonio* CON LA PERSONA OFFESA, la quale certamente dovrebb'essere vostra moglie (perchè con voi non lo potrebbe contrarre); come andrà esente da pena la vostra serva che per colmo di disgrazia avesse fatto da mezzana, perchè « *il procedimento cessa per tutti coloro che sono concorsi nel delitto*, ferma, ove ne sia il caso, la pena per gli altri reati. » Ma d'altri reati nella fattispecie non vi sarebbe che l'adulterio; e anche per questo tutto sarebbe finito, perchè *la morte del coniuge querelante produce gli effetti della remissione* (art. 358); . . . e se volete giustizia voi non dovete morire ! ! !

Se poi avete la disgrazia di non morire *prima che sia pronunziata la condanna*, e aspettate a farlo mentre la causa si rimena in appello e in cassazione, tanto la cosa deve andar bene egualmente, perchè prosegue a dire l'art. 341 che « *se il matrimonio si contragga dopo la condanna, cessa l'esecuzione e cessano gli effetti penali di essa* ».

Disposizioni come questa si accennano ma non si combattono. — Ai legislatori ai quali *con inganno* venisse sottratta la moglie, auguro salute e lunga vita.

CAPITOLO XII.

L'ADULTERIO

§ I.
Incoerenze e antinomie.

È verissimo, ed io ripeterò soddisfatto (benchè non interessato) e più soddisfatte di me ripeteranno le mie poche e gentili lettrici, ciò che disse il Guardasigilli al Senato del Regno nel suo discorso del 15 novembre 1888, che, cioè « nell'adulterio si fa un passo nella via « dell'eguaglianza fra l'uomo e la donna, eguaglianza verso cui ve- « diamo tendere progressivamente le più recenti legislazioni penali. » Ma io sarei anche più soddisfatto se col passo nella via della eguaglianza se ne fosse ancora fatto un secondo *nella via della logica.* Questo appunto è ciò che non parmi.

Infatti, senza occuparmi delle singole disposizioni per le quali (articoli 353-358) è disciplinata la repressione dell'adulterio, nè della misura della pena, nè di quella specie di *compensazione* istituita pel disposto dell'art. 357, vengo diritto e mi arresto all'ultima disposizione, che parmi ed è meritevole di esame.

L'art. 358 del nuovo codice statuisce che:

« *La* REMISSIONE *può essere fatta* ANCHE DOPO LA CONDANNA, *e ne fa « cessare l'esecuzione e gli effetti penali.*

« *La morte del coniuge querelante produce gli effetti della remissione.* »

Mi parve fin da principio, e, ripensando, direi quasi evidente che se in questa disposizione fu migliorata la forma infelice del progetto, quale si leggeva nell'alinea dell'art. 339, ne fu peggiorata la sostanza per l'aggiunta della seconda parte che viene così a completare una disposizione evidentemente impolitica.

Il buon costume e l'ordine delle famiglie sono tal sorta di beni che meglio assai del privato interesse, limitato e temporaneo, riguardano l'interesse pubblico che è generale ed eterno e costituiscono quanto v'ha di più puro nel patrimonio sociale, perchè di ogni buona e forte società sono base e corona ad un tempo.

Finchè lo screzio della società famigliare non è passato per querela di un coniuge nel dominio della vita pubblica, neppure l'autorità sociale può penetrare oltre le cortine del santuario domestico. Quando il coniuge che si credette offeso o lo fu si ricrede o perdona e ritira la querela prodotta, ma non ancora giudicata, egli solo è giudice ancora del suo diritto; e dobbiamo supporlo il giudice meglio informato. Ma quando ha richiesto e lasciato che sulla propria querela pronunciassero i giudici comuni, vuol dire con ciò che egli aveva esaurito la sua giurisdizione, vuol dire che l'offesa al suo diritto è per giudizio suo e dei magistrati comuni una offesa al diritto della società le cui leggi devono essere osservate. Se interviene il perdono dell'offeso potrà questo giovare al condannato come attenuante in altro grado di giurisdizione, potrà giovare ad ottenere la grazia sovrana; ma la grazia anche col nome di *remissione* non appartiene più al coniuge offeso, ritornato, dopo la condanna dell'altro coniuge, un privato cittadino di fronte all'offensore e di fronte alla legge. Egli non potrà colla remissione far cessare l'esecuzione di una sentenza, per la semplice ragione che non potrebbe ritornar giudice in primo grado; egli ha già pronunziato sostituendo al proprio il giudizio dei magistrati sociali: la società deve dire anche a lui: *non bis in idem.*

Infatti: o si considera la remissione come un nuovo giudizio, ed è inammissibile, o si considera come grazia ed è parziale abdicazione della sovranità a favore di un privato cittadino; peggio ancora: è un disordine. La grazia sovrana si domanda e si accorda colle formalità di una procedura speciale, e si nega talvolta ad un galantuomo condannato a minima pena perchè nell'impeto di irreprimibile sdegno disse « asino » o « ineducato » a un pubblico funzionario; e la grazia di un marito alla moglie o di una moglie al marito che disonora la famiglia e scandalizza il consorzio civile si può accordare dal coniuge offeso senza un simulacro di procedura, contro il parere di tutti gli onesti, e giova anche al complice?

Peggio ancora: si può accordare, non dimandata (perchè dice la legge, art. 88), che la remissione non produce effetto per l'imputato che ricusa di accettarla. E così con una infelice disposizione di legge

si colloca uno sposo infelice al disopra del re! e ad una sposa tradita, alla quale in tempi di suffragi universali voi negate il diritto di voto, accordate oggi il diritto di grazia.

Perdoni essa, e perdoni lo sposo non una ma sette volte settanta se il cuore e la fede li reggono: faranno bene; ma se al cristiano è legge il perdono, è per tutti il precetto di Cristo: *date a Cesare quel che è di Cesare.* — Il diritto di grazia al Sovrano.

Non è giusto che lo Stato assorba o paralizzi la famiglia, ma meno giusto sarebbe che le leggi dello stato fossero paralizzate dal capriccio o dall'arbitrio di una famiglia dissoluta. Può bene il coniuge offeso portare in pace il ricordo della tradita fede coniugale; ben può egli esaudire le suppliche del pentimento e quietarsi ai giuramenti che accompagnano il ritorno della pecorella smarrita, egli che di quei giuramenti può apprezzare il valore; ma non può la comunanza sociale nè dovrebbe mai sopportare che per volontà di privato cittadino si faccia ludibrio delle sue leggi e dei suoi magistrati quando furono quelle invocate e pronunziarono questi a reprimere la violazione dell'ordine della famiglia.

Non può e non deve la legge permettere che il capriccio o la raffinata vendetta di un coniuge procuri all' altro una patente ignominiosa di traditore per poi lacerarla, ch'egli invochi a tutela del suo diritto l'intervento del magistrato per poi distruggerne la sentenza e ripetere leggiero o affascinato o folle: — il giudice son io: a me spetta il primo e spetta il supremo giudizio.

La legge deve anche essere logica: le antinomie la distruggono.

Pel combinato disposto degli art. 88 e 391 non può il coniuge querelante per maltrattamenti ricevuti dall'altro coniuge far cessare col suo perdono l' esecuzione della condanna, fosse pure a tre giorni di reclusione, fosse pure per maltrattamenti usati nell' impeto di giusto sdegno, nel trasporto di scusabile gelosia, fossero pure maltrattamenti che non lasciano conseguenze di sorta. La remissione di lui non può valere dopo tale condanna se non per la metà della pena (art. 603, cod. di proc. pen.), e vale dopo una condanna per adulterio, pel reato che tocca il coniuge e i figli, che nell' anima del primo ruppe e per sempre l'incantesimo della vita, che sul nome degli altri imprime una indelebile e immeritata macchia, che distrugge nella famiglia il fondamento primo della civile società, che spegne il focolare dell' unico amore per cui nessuno arrossisce!

Non parmi che ciò sia giusto, nè logicamente nè politicamente giustificabile. Per essere logico almeno, doveva il legislatore estendere la facoltà e gli effetti della remissione plenaria anche ai mali trattamenti di cui nell'art. 391 ultimo comma.

V'è ancora di peggio. La remissione di un privato cittadino ingiuriato non vale dopo la sentenza di condanna. E la remissione del coniuge, che per la istituzione della famiglia è doppiamente legato al corpo sociale, potrà valere per la massima ingiuria che oltre sè stesso tocca pure la famiglia e il civile consorzio?!

E l'antinomia si avvicina al ridicolo quando si pensa che la remissione (art. 88), non può far cessare l'esecuzione della condanna per chi abbia deturpato o imbrattato la carrozza o la porta o il muro altrui (art. 430), mentre la fa cessare per chi gettò onta incancellabile sul nome e sulla famiglia della persona alla quale avea giurato la fede.

Mentre al coniuge, che forse per negligenza dei più sacri doveri favorì l'adulterio, accordate facoltà di lacerare la sentenza del magistrato che condanna l'adultero, voi proclamate intangibile la sentenza che per avventura condanni colui che *stacca, lacera o altrimenti rende inservibile* un manifesto del sindaco che raccomanda la pulizia delle strade e dei condotti, o il manifesto di un privato cittadino che annunzi l'apertura di un negozio di legna, di carbone o di erbaggi (art. 446).

Voi punite nello stesso codice coll'arresto fino ad un mese (articolo 490) *chiunque in pubblico mostra nudità invereconde*, e permettete poi che all'intera società si mostri impunemente pel capriccio di un coniuge lo inverecondo spettacolo di chi tradisce la fede giurata, di chi profana la santità del talamo, di chi sostituisce la brutale libidine alle gioie purissime, ai doveri e all'ordine della famiglia, inverecondo fatto che voi punite colla detenzione « da tre a trenta mesi?!! »

Nessuno ha diritto di esporre alla pubblica vista « *figure o disegni* « *offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza e dei* « *privati cittadini* » fosse anche il freddo marmo della Venere Capitolina (art. 64 della *legge sulla pubblica sicurezza*); ma potrà il coniuge tradito liberamente esporre al pubblico giudizio le turpitudini del coniuge infedele, e gli accordate ancora il diritto di sopprimere poi la la sentenza che quelle turpitudini condanna, come l'ufficiale o l'agente di pubblica sicurezza toglierebbe al cupido sguardo dei giovinetti ignari di mitologia la sbiadita figura di Venere Capitolina! Con quale artifizio o aberrazione di logica si puo discendere da uno stesso principio a conseguenze così disparate?

Condizione *unica* alla punibilità dell'incesto voi fate *il pubblico scandalo*; e stabilite per legge la impunità dell'adulterio quando tre volte e in tre diverse maniere ebbe luogo il *pubblico scandalo,* poichè sapete che non vi è processo di adulterio in cui lo scandalo non sia corso una volta per le lingue delle comari nelle conversazioni del vicinato e poi di tutta la città, pel noto proverbio che il coniuge tradito è sempre l'ultimo ad aver sospetto o notizia del tradimento. La seconda pubblicazione dello scandalo sarà fatta dalla querela e dal processo. La terza dalla sentenza che accerta il delitto. Voi permettete la quarta per la remissione del coniuge offeso.

Mi duole il dirlo; ma la verità per silenzio non muta; una tale disposizione è trenta volte illogica.

Voi punite « chiunque sopprime o distrugge, in tutto o in parte, « un atto originale o una copia di esso, che, secondo la legge, tenga « luogo dell'originale mancante, ove ne possa derivare pubblico o pri- « vato nocumento » (Art. 283).

Voi punite « chiunque pubblicamente vilipende le istituzioni costi- « tuzionali dello Stato » (Art. 126); e permettete poi all' arbitrio di un coniuge (che forse è egli stesso colpevole) distruggere un documento che dalle precedenti indagini e dalla giustizia dei vostri magistrati ebbe vita; e gli permettete così di vilipendere la legge e la magistratura, le più sacre fra le istituzioni di un popolo?!!

Si può respingere impunemente dal privato cittadino l' arbitrio del pubblico funzionario (art. 192 e 199), ma si autorizza per legge e si dovrà subire dal magistrato e dalla società l'arbitrio del coniuge offeso che dopo una sentenza di condanna rimette al coniuge infedele una pena debitamente inflitta.

Può il cittadino (art. 376) uccidere impunemente l'aggressore per necessaria difesa dei proprii beni da rapina, estorsione, ricatto e saccheggio, ma non potrebbe la società tener neppure per tre mesi in detenzione chi attentò al buon costume e all'ordine delle famiglie e fu debitamente condannato?

La remissione che non potrebbe fare dopo la condanna colui che fu danneggiato, sia pur lievemente, per *delitto colposo*, è permessa alla vittima di un misfatto più che ogni altro *doloso* e di conseguenze multiformi e gravissime. Chi lancia sbadatamente una pietra e colpisce uno sconosciuto, non potrà col perdono di questi essere prosciolto da pena. Il coniuge che, studiando il mezzo e il tempo opportuno, ferisce l'altro coniuge nei diritti e negli affetti più sacri, potrà essere immune.

Chiunque incrudelisce verso animali, o senza necessità li maltratta (art. 491), dovrà irremissibilmente scontare la pena applicata: ma chiunque coll'adulterio codardamente maltratta la persona più cara, potrà ridersi della legge per bontà dell'offeso.

Ma tutto ciò non bastava. Dopo aver aperta colla remissione la via dell'impunità anche pel correo dell'adulterio, avete forse pensato che altra cosa è una donna, altra un fondo recinto, e avete statuito (articolo 427) che *chiunque entra arbitrariamente* (anche senza arrecar danno) *nell'altrui fondo recinto*, è punito (e irremissibilmente) con la multa sino a lire cinquanta; e in caso di recidiva nello stesso delitto, con la detenzione sino ad un mese!!!

In fatto di adulterio, la remissione del coniuge offeso è quitanza definitiva per la centunesima volta anche al correo cento volte condannato e rientrato arbitrariamente ancora una volta a contaminare l'altrui talamo! Capisco anch'io che nell'articolo 427 si tratta di un bene immobile e qui si tratta di un mobile che dovrebbe esser bene......, ma non vedo, perciò, nè posso dire equamente risolta la quistione della recidiva.

Ciò, almeno, avrebbe dovuto bastare!..... Mancava il colmo delle antinomie suggerite dal platonico sogno della remissione; e il colmo si ebbe per la chiara disposizione dell'articolo 394, per cui, mentre voi permettete al coniuge offeso di rimettere la pena all'adultero, permettete ancora a chi voglia, e in ogni tempo, d'ingiuriare o diffamare il coniuge condannato, ricordando pubblicamente una condanna, lavata forse da venti anni di rimorsi, di fedeltà, e di vita esemplare! E tutto ciò perchè *la verità del fatto è provata* da una sentenza di condanna!

La logica, la coerenza, l'equità dimandano al legislatore italiano riconoscimento e riparazione efficace.

Uno dei relatori nella Commissione speciale del Senato, l'onorevole Costa, si provò a motivare la disposizione in discorso con un parallelo che, a mio giudizio, non ha fondamento di sorta; e a pag. 215 della *Relazione* vien ragionando così: « la remissione o recesso dalla que-« rela, se fatta prima della condanna, estingue l'azione penale, e fa « cessare gli effetti del procedimento: se fatta dopo, estingue la pena « e ne fa cessare gli effetti. La perfetta analogia di questa ipotesi con « quella del matrimonio fra il colpevole e la vittima della violenza « carnale o del ratto deve indurre ad eguali conseguenze: quivi è il « matrimonio che congiunge il colpevole alla vittima; qui è il perdono « che li ricongiunge; e ricomponendo i vincoli della famiglia transi-

« toriamente allentati, appresta all'ordine sociale una riparazione ancor « più efficace di quella che potrebbe derivare da una condanna. »

Lorsq'on fait tant que de rendre raison d'une loi, il faut que cette raison soit digne d'elle, scriveva Montesquieu; e la ragione che per l'ultima parte dell'articolo 339 del Progetto (358 del testo) esponeva il Costa al Senato del Regno, non par degna davvero della gravissima innovazione, perchè non corre analogia di sorta fra la *remissione* nel reato di adulterio e il *matrimonio* fra colpevole e vittima nei reati di violenza carnale o di ratto, essendo diversa la natura dei reati e diversa la natura e l'effetto dei rimedi.

Nella violenza carnale e nel ratto è attrazione, è trasporto del delinquente verso la vittima; nell'adulterio è repulsione, è abbandono.

Il *matrimonio* giustifica il trasporto irrefrenato e l'inconsulto procedere e purifica la passione; la *remissione* dopo la condanna non giustifica, non iscusa, non chiarisce, non attenua nulla di quanto avvenne.

Nel matrimonio è il libero consenso delle parti, che contraendo cessano di essere offensore ed offeso: vi è l'accordo delle volontà nel creare a sè stesse una vita nuova; nella remissione è la volontà sola di una parte che manifestandosi afferma sull'altra uno stato giuridico-morale di superiorità indiscutibile, afferma la ineguaglianza che distingue la rettitudine dallo spergiuro, il soldato fedele dal disertore, il generoso dal vile.

Il matrimonio giova alla vittima della violenza o del ratto, la uguaglia alla condizione dell'offensore, la salva dall'immeritato dispregio del volgo e dall'abbandono; restituisce i due coniugi alla pubblica estimazione. La remissione invece non ha valore indiscutibile se non per il reo, per eludere la legge e menomarne il prestigio; non restituisce al colpevole l'estimazione perduta, e all'occhio dei più (che sono cristiani soltanto perchè iscritti nei libri del battesimo) fa comparir sospetta o spregievole la generosità della vittima.

Nei reati di violenza carnale e di rapimento è il colpevole che coll'atto onesto del matrimonio si fa perdonare dall'offeso e dalla società; nell'adulterio è la vittima che coll'atto generoso o fa sentire maggiormente l'indegnità dell'offensore, o viemeglio dimostra la bonomìa dell'offeso; e il perdono o troppo generoso o troppo inconsulto difficilmente troverà eco in chi ne approfitta e troverà plauso nella società.

Nel matrimonio è solenne promessa di fede, che stabilisce un vincolo indissolubile; — nella remissione dopo la condanna è il ricordo di una fede tradita, di un vincolo indegnamente spezzato.

Si stabilisce col matrimonio una serie di vicendevoli rapporti fra i coniugi, di diritti e doveri reciproci regolati dalla legge civile; — colla remissione si stabilisce appena o dovrebbe stabilirsi un rapporto di gratitudine fra l'offensore ed il remittente, regolato soltanto dalla coscienza del colpevole, coscienza che pur troppo e anticipatamente diè saggio del suo valore.

Il matrimonio, finalmente, giova alla vittima più ancora che all'offensore, e più che ad essi giova alla società; la remissione giova soltanto, o più che ad altri, al colpevole.

Nell'adulterio si ha l'efficacia della *remissione* anche contro la sentenza passata in giudicato. Nel ratto (anche operato col consenso della persona rapita e solo a fine di matrimonio) la remissione non vale (art. 341 secondo comma, 343 e 344) se fatta appena « *dopo che fu aperto il dibattimento* »; e bisogna che il rapitore abbia almeno il marchio di *tre giorni di detenzione* (art. 15 e 343) quando ai giudici non piaccia contare ad anni, e la persona rapita dovrà così contentarsi o di vedere in fumo il matrimonio sognato o di sposare una persona uscita dal carcere o che col carcere dovrà suggellare l'amore.

Onde apparisce come la « perfetta analogia » indicata dal Costa al Senato del Regno fu momentaneo abbaglio dell'onorevole relatore.

Non deve poi sopratutto e in nessun modo una legge esser fomite a delittuose macchinazioni o facile strumento ai malfattori. Cento e quarant'anni prima di noi scriveva Montesquieu che *il faut dans les lois une certaine candeur. Faites pour punir la méchancetè des hommes, elles doivent avoir elles-mêmes la plus grande innocence* 1).

Ora s'immagini il legislatore uno di quei tanti matrimonii ai quali fu prònuba la libidine dell'oro: un coniuge ricco e affascinato dalle carezze e dalla passione, l'altro povero ma raffinato nell'arte della seduzione e impaziente di possedere tanto almeno della ricchezza del primo che gli permetta di vivere a suo piacimento. Che fare? Uccidere il coniuge? Si rischia l'ergastolo. Invocare la morte? — è troppo noioso l'attendere, e poi venendo potrebbe prendere l'uno invece dell'altro. Meglio di tutto è procurargli un'adulterio (è la cosa più facile del mondo) coglierlo in flagranza, farlo condannare e poi dirgli: — finiamola; tu hai ripugnanza per la solitudine come l'avevi per me da qualche tempo, e non vuoi fare a nessun costo questi pochi mesi di carcere: io non voglio a nessun costo e non posso vivere più oltre con chi mi ha tradito:

1) *Esprit des lois*, Livre XXIX, chap. XVII.

tu non meriti nulla, ma voglio usarti generosità: ti salvo colla *remissione;* e poichè non abbiamo potuto dividere la vita, dividiamo le sostanze; ma non vediamoci più nella vita e dimentichiamo che fummo uniti una volta. Il condannato, che vede in sè stesso il colpevole, si intenerisce alla generosità dell'altro che gli offre il mezzo di scampo, accetta e concede. Si dividono le sostanze; e da colui che riceve (cioè dal supposto coniuge leso) si paga la moglie di Putifarre mandata al ricco ma non casto Giuseppe (alla quale inoltre giova la remissione), o il giovane vigoroso mandato invece dei due vecchi invalidi alla non casta ma ricca Susanna, e si va in cerca d'aure più libere (poichè il nuovo codice non impone più al remittente la condizione del vecchio articolo 487 del codice sardo « *di tornare a convivere col coniuge stato condannato* »; e poi magari dopo trascorsa una diecina d'anni e calmato il desiderio della carne, si ritorna a mangiare di magro e a riprendere il perdono che si era dato, a invocar quello di cui si abbisogna!....

No, a tali commedie che avvedutezza di magistrato non giungerebbe a scoprire, e a tali delitti che il codice non prevede, non può e non dev'essere suggeritore la parola santa della legge.

Tutto ciò quando non avvenga di peggio.

Tutto ciò (e non è poco) quando il complice dell' adulterio non paghi al coniuge offeso il prezzo del perdono e non suggelli con biglietti di banca il mercimonio infame che già la legge e il magistrato punirono, quando a prezzo di danaro non eluda per altra via la severità spiegata dalla legge nell'art. 362, poichè legittimare sotto il nome di un galantuomo il frutto della libidine e del tradimento non è meno ignobile e delittuosa azione dell'occultare la legittimità di una creatura innocente e non ancora capace di tutelare il proprio diritto.

È in vista appunto di tali pericoli che la disposizione dell'art. 358 dovea tenersi giudicata anche prima di nascere.

È la lunga e faticosa esperienza di tutta quanta l'umanità che nella parola autorevole di Montesquieu formulò il suo giudizio: — « *Comme* « *les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires, celles qu'on peut éluder* « *affaiblissent la législation. Une loi doit avoir son effet, et il ne faut* « *pas permettre d'y déroger par une convention particulière* ». Ciò che si dice di una legge a più forte ragione si dovrà dire della sentenza di un magistrato che è l'attuazione, che è la vita della legge.

Cercate forse colla remissione di ristabilire l'accordo, di ristorare l'integrità della famiglia? Ma quale e quanta probabilità avete voi di ottenere lo scopo? E per la platonica speranza dell'esito incertissimo,

rinunziate alla certezza dell'esempio che deriva dalla repressione efficace?

La legge non si fonda sopra le buone speranze, ma sulla lunga e generale esperienza. E questa vi dice che certe piaghe non cicatrizzano mai. Il coniuge condannato per adulterio non riavrà mai più l'amore del coniuge offeso, mai più la venerazione dei figli scandalizzati, mai la stima del consorzio civile. La impunità che gli accorda la remissione giova a lui solo. Ma le leggi si fanno pel bene di tutti.

Al bene comune gioverebbe più che il perdono infruttuoso il pentimento sincero. Se questo potrà aver luogo lasciate che germogli spontaneo, non offrite occasione all'interesse di fingerlo per avere più facile l'impunità ingannando nuovamente chi può concederla. Se amore e stima, o se benigno compatimento potrà guadagnarsi ancora il colpevole, tosto o tardi li avrà egualmente dopo scontata la pena, e si potranno dire guadagnati. Non trattate il colpevole meglio del servo fedele. Non prodigate il balsamo del perdono, ma usatene con prudenza perchè non producono buoni frutti se non i beni che si vollero, si cercarono e si seppero meritare *Nolite projcere margheritas* . . . , voi che citate il vangelo.

Volete voi forse ridare ai figli l'assistenza del genitore condannato? È poco beneficio davvero poichè la detenzione del colpevole potrà appena durare da tre a trenta mesi. Se avverrà poi la riconciliazione sarà questa almeno spontanea. Se non avvenisse, nessuno avrebbe a lagnarsene, neppure i figli: è già troppo, e troppo umiliante, che da quell'uomo o da quella donna abbiano avuta la vita. Risparmiate loro il pericolo di tanta scuola.

I maestri d'immoralità voi li cacciate dalla scuola dove s'insegna a leggere. E potete tollerarli nella famiglia dove s'insegna a vivere?!

Le buone leggi fanno i buoni costumi. — Ripensate a questa verità che ha per sè l'esperienza dei secoli. — Ripensi il legislatore italiano alla disposizione dell'art. 358 e dica a sè stesso col massimo dei legislatori: *Dedi eis praecepta non bona et iudicia in quibus non vivent.*

Procedete! È il destino dell'umanità. Procedete, ma con prudente consiglio.

Abbiamo nella legge civile la separazione dei coniugi e vagheggiate il divorzio; nella legge penale istituite la remissione della pena debitamente inflitta per adulterio. Cio che vi resta del vincolo è troppo debole stame perchè tutto o quasi fuori della legge, tutto nella religione o nella morale. Contro la morale e contro la religione l'eterno

fascino della Venere vaga, le seducenti teorie Maltusiane e le dottrine del libero amore . . . Ora la legge che non fa sentire la necessità, o l'utile almeno, dell'essere suo, ha esaurito sè stessa.

Non dimenticate per amore di novità che i vincoli fondati nella ragione, i vincoli che accennano all'ordine, alla moralità e al rispetto della legge, logorati ogni giorno dal tempo e dalle passioni, hanno bisogno di rafforzarsi ogni giorno. All'occhio vigile di un legislatore prudente non può sfuggire una tale necessità: a lui il dovere di ristorarli.

Ancora una parola.

La commissione speciale del Senato propose un'aggiunta e fu fatta:

« *La morte del coniuge querelante produce gli effetti della remissione* ».

Non discuto l'umanità del concetto che ispirò la proposta, perchè non si tratta qui di discutere se oltre la tomba viva ira nemica, e perchè nessuno ripone più nella vendetta o privata o sociale il fondamento del diritto di punire. Neppure contristerò l'immaginazione pensando al nuovo mezzo d'impunità, pensando per quali vie potranno talvolta procurarselo i tristi per impulso di libidine (essi che insofferenti d'ostacoli arrivano talvolta a togliere la vita a sè stessi), nè ricercando se per avventura il coniuge querelante, morto anzitempo di angoscia, non abbia potuto attendere la giustizia degli uomini, o se, insofferente d'indugio, abbia sentito increscioso il peso della vita e l'abbia, disperato, volontariamente deposte.

Non chiedo neppure chi vi autorizza alla *benigna presunzione* che l'ultima parola, l'ultimo pensiero del morente, tradito e abbandonato da colui col quale doveano essere *duo in carne una*, sia parola e pensiero di perdono; perchè mi piace l'idea cristiana ispiratrice nella legge, sorriso e conforto nella vita, speranza nella morte. Ma poichè la legge non ha religione, tranne quella del diritto, assurgo ad altro concetto, alla ragione ultima del diritto di punire che voi con me indubbiamente riponete nella necessità della tutela giuridica. E allora ditemi voi se il diritto del coniuge querelante sia proprio il solo che si tutela colla legge punitiva dell'adulterio. Voi già rispondeste saggiamente affermando che l'adulterio « con la profonda perturbazione che arreca all'ordine delle famiglie scuote le basi della società ». E ciò mi basta, anzi è di troppo per affermare che la morte del coniuge querelante *non può e non deve produrre gli effetti della remissione.*

§ II.

L'episodio evangelico. — Un errore volgare.

L'onorevole Zanardelli nel suo stupendo lavoro che è la *Relazione sul progetto del codice penale*, seguendo nell' argomento dell' adulterio la comune credenza sopra un punto di storia legislativa e alludendo alle leggi mosaiche, fra le pene severissime e spesso feroci onde cercavasi nei tempi antichi di reprimere l'adulterio, ricorda *la morte per lapidazione*, e poco dopo ancora « la parola profonda che vieta di scagliare la pietra ove per universale coscienza sono così facili le debolezze e i trascorsi ».

Per quanto generalizzato un errore, non sarà mai troppo tardivo ed inutile per la storia il richiamo alla verità. — Affermo quindi, contro la generale credenza, e mi sarà facile dimostrare:

1.° Che la morte per lapidazione non fu mai per le leggi mosaiche la pena dell'adulterio;

2.° Che la dottrina della remissione dopo la sentenza di condanna non è neppure evangelica, e la parola di Gesù, anzichè togliere, aggiunge valore ai nostri argomenti contro la disposizione del nuovo codice.

Narra S. Giovanni (cap. VIII, v. 1-11) che tornando Gesù dal monte degli Ulivi venne di nuovo nel tempio e riprese ad ammaestrare il popolo.

« E gli Scribi e i Farisei condussero a lui una donna colta in adulterio: e postala in mezzo, « gli dissero: maestro, questa donna or ora è stata colta, che commetteva adulterio. »

« Or Mosè nella legge ha comandato a noi, che queste tali sieno lapidate. Tu però che dici?

« E ciò essi dicevano PER TENTARLO, E PER AVER ONDE ACCUSARLO. Ma Gesù, abbassato in giù il volto, scriveva col dito sulla terra.

« Continuando però quelli ad interrogarlo, si alzò, e disse loro: Quegli, che è tra voi senza peccato, scagli la prima pietra contro di lei.

« E di nuovo chinatosi scriveva sopra la terra.

« Ma coloro, udito che ebbero questo, uno dopo l'altro se n'andarono, principiando dai più vecchi; e rimase solo Gesù, e la donna, che si stava nel mezzo.

« E Gesù alzatosi, le disse: donna, dove sono coloro che ti accusavano? NISSUNO TI HA CONDANNATO?

« Ed ella: NISSUNO, o Signore. E Gesù le disse: Nemmen io ti condannerò: vattene e non peccar più. »

Tale nella sua mirabile semplicità è la forma evangelica dell'episodio al quale s'inspirarono legislatori ed artisti, e del quale giova anzitutto investigare il concetto per vedere come venisse inteso dai commentatori e dagli studiosi d'antichità giudaiche, e come si debba intendere.

Fu detto e mille volte ripetuto, argomentando da codesto episodio, che l'adulterio nelle leggi mosaiche era punito di lapidazione. Così asserirono i dottori interrogando Gesù; ma ciò non era, nè lo afferma il Vangelo; e Gesù infatti non rispose in proposito, ma diede ad essi, come ben meritavano, una di quelle risposte che noi diremmo spiritose, e che nella vita di un fondatore di religione hanno a dirsi divine; una di quelle risposte che evitando la discussione inutile o male intesa dal popolo, confondeva gli ultimi campioni di una civiltà religiosa destinata a cadere. Rispondendo egli in proposito, i Farisei avrebbero vinto; perchè dicendo Gesù che quella veramente era la legge, avrebbero subitamente affermato: ciò non disse Mosè: e tu che insegni al popolo non conosci la legge. Negando egli invece che quella legge esistesse, avrebbero risposto con un brano del linguaggio figurato di Ezechiele (XVI, v. 40) e avrebbero detto al popolo; — costui disconosce i profeti. E Gesù che tutto conosceva l'interiore di quei sepolcri imbiancati, volle confondere l'orgoglio della loro fatua sapienza presentando ad essi la imagine loro: *Chi è tra voi senza peccato scagli pel primo la pietra.* I farisei intesero bene dalle parole di lui (che non riguardavano punto la questione, ma rivelavano perfetta conoscenza dello intento capzioso col quale era fatta) come il figliuolo di Maria conoscesse la legge; e se ne andarono.

L'adulterio infatti nella legge mosaica era punito di morte, ma non v'ha testo che dica come questa fosse per *lapidazione*.

Ecco i testi che a quel delitto si riferiscono; *Esodo:* (XX, 14). « Non commettere adulterio »; (XX, 17). « Non concupir la moglie del tuo prossimo ».

Levitico (XVIII, 20). « E non giacer carnalmente con la moglie del tuo prossimo contaminandoti con essa ». (XX, 10) « E se alcuno commette adulterio con la moglie di un altro, con la moglie del suo prossimo, facciansi morire l'adultero e l'adultera ».

Deuteronomio (V. 18). « Non commettere adulterio » (V. 21). « Non concupir la moglie del tuo prossimo » (XXII, 22). « Quando un uomo sarà trovato giacendo con una donna maritata, muoiano

amendue; l'uomo che sarà giaciuto con la donna, e la donna. E così togli via il male d'Israele ».

Io voglio credere quindi che non a torto, come pretende Thonissen nel suo *Codice Penale estratto dal Pentateuco* 1), ma che a tutta ragione la Mischnah (*Sanhédrin*, X, 1), e la più parte dei rabbini moderni possano tenere la strangolazione come pena dell'adulterio, e ciò in base alla regola secondo la quale la strangolazione, ritenuta come la meno rigorosa fra le pene capitali, dev'essere sempre applicata quando un altro genere di morte non è espressamente comminato nel testo. « Mosè (osserva l'illustre professore di Lovanio) punisce di lapidazione la donna che sale al talamo nuziale dopo perduta la sua verginità (Deuteron. XXII, 20, 21); e colpisce dello stesso castigo la fidanzata che dimentica le sue promesse (Deuteron. XXII, 23, 24). Come avrebbe egli assegnato un supplizio meno rigoroso alla donna divenuta infedele dopo la conclusione del matrimonio? » — La risposta mi par facile assai, ed è che l'elemento del dolo perfetto che sempre immancabilmente si trova nei primi due reati, più di rado s'incontra nell'ultimo e ha sempre difficile o incertissima prova.

Così e per la stessa ragione doveano punirsi di morte per lapidazione i più gravi fra i delitti contro la religione, come apparisce dal libro di Giosuè (cap. VII, versetto 25), e specialmente l'idolatria, come vuole il *Deut ronomio* (cap. XVII, versetti 2-5), la magìa e gl'incantesimi, come statuisce il *Levitico* (XX, 27), e la bestemmìa come risulta pure dal *Levitico* (XXIV, 14) e si può argomentare dal libro III dei Re (cap. XXI, vers. 10, 13 e 14), dal vangelo di S. Giovanni (X, 31, 33), e dagli Atti degli apostolî (VII, 55, 58, e XIV, 5).

La sposa che non porta al marito il fiore di sua verginità, la fidanzata che manca alla fede promessa, scientemente e volontariamente delinquono; — la moglie infedele può esser tale per momentanea debolezza, o sospinta da un passeggero corruccio per geloso sospetto, o vinta forse dopo lunghe lotte ostinate, dalle ripetute lusinghe, dalle blandizie inesauribili del seduttore. Di quei reati sono evidenti le prove; all'accertamento di questo voglionsi due testimoni oculari 2), in mancanza dei quali lo sposo oltraggiato non ha altra prova che quella delle *acque amare*, una specie *giudizî di Dio*, una di quelle superstiziose procedure che ispirarono le *ordalie* del medio-evo, della quale

1) *Études sur l'histoire du droit criminel des peuples anciens.* Tome II.

2) MISCHNAH, *Sotah*, VI, 3, e il commento di MAIMONIDE sul § 1° del cap. 1° dello stesso titolo.

si ha una minuta esposizione nel libro nei *Numeri* (cap. V, versetti 11-31) sotto la denominazione assai conveniente di *legge delle gelosie*.

Come era dunque possibile che il genio sottile del legislatore ebreo venisse meno a sè stesso nel caso presente, statuendo una pena maggiore a un delitto che, dei tre nominati, doveva essere il minore nello spirito della sua legislazione, o affidasse alla giurisprudenza, anzichè alla lettera della legge, lo statuirne la pena? Come era possibile che l'antica giurisprudenza statuisse la massima delle pene (tale era la lapidazione nella scala penale degli ebrei) 1) per un delitto che in nessuna legislazione fu reputato il massimo in fatto di dolo, quando i giudici ebrei andavano tanto a rilento nello applicare le pene capitali?

« Un tribunale (dice Giuda il Santo, in fine del primo capitolo del « trattato *Maccôth*) che pronunzia una sola condanna a morte in sette « anni può esser chiamato crudele. Rabbi Eliezer, figlio d'Asaria, dice « che merita codesta qualifica, se pronunzia una sola volta una tale « sentenza nello spazio di settant'anni. »

Quindi apparisce come l'opinione di Thonissen non è conforme alla lettera della legge, nè conforme allo spirito della giurisprudenza penale giudaica.

Aggiungiamo di più, che, anche quando si trovasse nella storia o nelle tradizioni del popolo Ebreo un esempio d'adulterio punito per lapidazione, neppure un tal fatto potrebbe mai aver valore di sorta a confortare l'opinione di Thonissen, perchè non essendo il fatto autorizzato dalla legge non poteva essere altro che un delitto come è quello appunto ricordato nel vangelo di S. Matteo (cap. XXI, versetto 35), uno di quei giudizi sommarii che si eseguivano talvolta a furore di popolo e ai quali alludono chiaramente il vangelo di S. Luca (cap. XX, v. 6) e gli Atti degli apostoli (cap. V. v. 26, e cap. XIV, v. 5 e 18); come quello che si racconta negli Atti stessi al cap. VII, v. 55-60, cioè la lapidazione di Stefano; e come quello che di sè stesso ricorda S. Paolo nella seconda sua lettera ai Corinti (cap. XI, v. 25) dicendo: « Io sono stato battuto di verghe tre volte, *sono stato lapidato una volta.....* »; fatti che succedevano pure talvolta ai ministri di Stato e minacciavano gli stessi Re d'Israello 2); procedure che non furono mai autorizzate dal Pentateuco nè da qualsiasi altra legge conosciuta.

1) La lapidazione era tenuta siccome pena più rigorosa che il fuoco, questo più che la decapitazione, la decapitazione più che lo strangolamento. — V. MISCHNAH, *Sanhèdrin*, VII, I e IX, 3; MAIMONIDE, *Sanhèdrin*, XIV, 4.

2) Si racconta nel *Libro III dei Re*, Cap. XII, vers. 18, e, con pochissima varietà di linguaggio nel *Libro II dei Paralipomeni*, Cap. X, vers. 18, che avendo Roboamo

Quindi ancora apparisce come la interrogazione degli Scribi e dei Farisei a Gesù oltre ad essere inopportuna (perchè a lui, privato cittadino, non competeva giurisdizione, e il suo responso non avrebbe avuto valore per l'applicazione della legge), era subdola e diretta a sorprendere lui, sedicente maestro e riformatore della legge, per dimostrarlo ignaro della legge e screditarlo davanti al popolo o per accusarlo davanti al magistrato siccome spregiatore della legge.

Lo stesso Martini commentando il versetto 5 del cap. VIII di San Giovanni alle parole *tu ergo quid dicis?* chiama questa *interrogazione maligna*, ma non afferra il vero concetto, dicendo che « si crede, che la lapidazione fosse posta in uso, come specie di morte più atroce, negli ultimi tempi della Sinagoga, ai quali troppo ordinarî erano divenuti simili delitti ». Se ciò fosse stato sarebbe impossibile che i Rabbini posteriori avessero dimenticato codesta innovazione, fedeli custodi com'erano delle antiche tradizioni e osservatòri tanto più scrupolosi della legge e della patria giurisprudenza, quanto più sentivano la sventura gravare sul popolo d'Israele, quanto più la dispersione crescente abbisognava di un freno nella legge e nel culto delle tradizioni.

È ben vero che un passo del profeta Ezechiele (XVI, 40) sembra accennare alla pena della lapidazione nel caso di adulterio. Ma vuolsi notare che l'autorità di quel passo oscuro non fu invocata dagli Scribi e dai Farisei, non fu citata dal Martini a sussidio della sua congettura, fu mal ponderata e non fu punto discussa da Thonissen.

E infatti nel Cap. XVI è Iddio che comanda al profeta: « dichiara a Gerusalemme le sue abbominazioni »; e le rimprovera fornicazioni (v. 15 e 16, 28 e 29); idolatria (17-19), sacrifizi di vittime umane (20 e 21), prostituzione pubblica (24-26 e 31), adulterio (32). E soggiunge: « Perciò, o meretrice, ascolta la parola del Signore (35).

« Così ha detto il Signore Iddio: Perciocchè le tue lordure sono state sparse; e che nelle tue fornicazioni, la tua nudità è stata scoperta a' tuoi amanti, e a tutti gl'idoli delle tue abbominazioni; *ed anche, per cagion del sangue de' tuoi figliuoli, che tu hai dati a quelli* (36);

mandato ai figliuoli d'Israele Aduram che sopraintendeva ai tributi « tutto Israele lo « lapidò e restò morto. Allora il Re Roboamo salì in fretta sul suo cocchio e fuggì a Gerusalemme... » — Leggiamo ancora nel *Libro I dei Re*, Cap. XXX, vers. 6 che una volta il popolo esasperato volea lapidare Davide: « *Et contristatus est David valde: « volebat enim eum popolus lapidare* ».

« Perciò, ecco io adunerò tutti i tuoi amanti; co' quali hai presi i tuoi diletti; e tutti quelli che hai amati, insieme a tutti quelli che hai avuti in odio; . . . (37).

« E ti giudicherò de'giudicii delle adultere, *e di quelle che spandono il sangue;* e ti punirò di pena capitale, . . . (38)

« E ti darò nelle lor mani, ed essi disfaranno il tuo bordello, . . . (39)

« E faranno venir contro a te una gran raunanza di gente, e ti lapideranno con pietre, e ti trafiggeranno con le loro spade (40). »

Dai quali testi si vede come tra i vari delitti ond'era accusata Gerusalemme v'era il culto degl'idoli e il sacrifizio a questi dei propri figli. E di *lapidazione* appunto erano puniti *il culto degli idoli e la consecrazione dei fanciulli a Moloch,* come apparisce dal Levitico: Capitolo XX, v. 2.

Alla punizione di questo delitto evidentemente si riferisce il passo di Ezechiele: *ti lapideranno con pietre.*

E infatti: che le parole *adulterio* e *fornicazione* figuratamente si usassero dal profeta per accennare all'*idolatrìa* e ai sacrifizi di vittime umane, lo dimostra egli stesso ritornando poco dopo sullo stesso argomento in altro passo assai più chiaro del primo, nel cap. XXIII, ai versetti 27, 30, 37, 38, 39 e 49 (che non fu avvertito o non fu ricordato dal Thonissen) perchè appunto in questo secondo passo è detto chiaramente così:

« Ed io farò venir meno in te la tua scelleratezza, e la tua forni-
« cazione nel paese di Egitto; e tu non leverai più gli occhi a loro,
« e non ricorderai più l'Egitto » (dove il popolo ebreo si era abbandonato al culto degli idoli).....

« Io ti farò queste cose, perciocchè tu hai fornicato dietro alle genti;
« perciocchè tu ti sei contaminata co' loro idoli ».....

« Perciocchè han commesso adulterio, e vi è del sangue nelle lor
« mani, ed han commesso adulterio co' loro idoli; ed anche han fatti
« passar per lo fuoco i lor figliuoli, i quali mi aveano partoriti, per
« consumarli »;

« Ancor questo mi han fatto: In quel medesimo giorno hanno con-
« taminato il mio santuario, e han profanati i miei Sabati ».

« E, dopo aver scannati i lor figliuoli a' loro idoli, son venute in
« quel medesimo giorno nel mio Santuario, per profanarlo; ed ecco,
« così han fatto dentro della mia casa ».

. . . .

« E coloro vi metteranno la vostra scelleratezza adosso; e voi por-
« terete i peccati de' vostri idoli, e conoscerete che io sono il Signore
« Iddio ».

Evidentissima quindi appare l'insidia che gli Scribi e i Farisei colla loro affermazione e colla loro dimanda volevano tendere a Gesù.

Stabilito così codesto fatto e così appurato il concetto di quel passo di S. Giovanni, si spiega il versetto seguente: *Hoc autem dicebant tentantes eum, ut possent accusare eum* (v. 6), si spiega la loro perseveranza nello interrogare (v. 7), e s'intende come alla risposta di Gesù *audientes autem unus post unum exhibant, incipientes a senioribus.*

Dal quale episodio (come già si avvertiva) troppo chiaramente apparisce come i farisei male a proposito invocassero la legge che non esisteva, e la invocassero non già per eseguire nè per promuovere un giudizio, ma per tentare Gesù, e come, invece della risposta terribilmente sarcastica data in quella circostanza dal Nazzareno, sarebbe stato meglio in codesto argomento ricordare la sentenza di lui, moralmente giustissima e utile sempre a seguirsi: *date a Cesare quel che è di Cesare.*

§ III.
L'adulterio nelle antiche e nelle moderne legislazioni.

Senza entrare nella ricerca delle varie e specialissime ragioni del fatto, che troppo lungi ne porterebbe in questo lavoro, senza giovare allo scopo propostomi, accennerò senz'altro alle diverse legislazioni che non ebbero o non hanno per l'adulterio una speciale sanzione punitiva, e sono, per quanto io mi sappia, l'antico *Diritto islandico, gli Statuti d'Inghilterra, di Venezia, della colonia genovese di Pera, i Codici Penali del cantone di Ginevra, dello stato di New-York* e di quello *del Congo.*

L'antico diritto islandico 1) nella sezione del *Jus matrimoniale*, al titolo V *de adulterio uxoris*, non ha che sanzioni civili, dirette a disciplinare il perdono e i diritti del marito sui beni della donna adultera; e soltanto nell'ultimo paragrafo (alla pag. 65) ha la seguente disposizione, che riconosce nel marito il diritto di uccidere il seduttore:

---

1) *Hin forna lögbók islendinga sem nefnist* JARNSIDA *edr* HAKONARBOK (Codex iuris islandorum antiquus, qui nominatur JARNSIDA seu LIBER HACONIS). Havniae. Tipis J. H. Schultz. 1847 (testo originale colla versione latina).

« Adulter, qui uxorem alicuius stupravit, cum marito reconcilia-
« tus, fidem ei dare tenetur. Si adulter cum uxore a marito in ma-
« trimonium recepta iterum coit, dum in conjugio versatur: faedifragus
« habeatur, par illi, qui integram fidem caede violat. Si maritus uxo-
« ris violatae adulterum occiderit, faedifragum occidisse censeatur,
« cuius ob caedem nec Regi nec propinquis ulla debetur satisfactio.
« Si quis sibi uxorem legitime quaesiverit, et antiphernis constitutis
« coemerit, eo demortuo, uxoris ipsius cimelia, dosque profecticia, e
« mariti opibus, in quantum sustinere possunt, solvetur, haeredes vero
« eius proximi e suis nihil addent facultatibus, nec quid (dote non
« expensa) haereditatis nomine capiant »

Negli *Statuti inglesi* l'adulterio (che con pudico linguaggio è chiamato *criminal conversation*) quando sia debitamente provato, e quando la colpa del marito non abbia in qualche modo favorito il suo disonore, importa diritto a indennizzo *in compensation*, dice il testo, *for the loss of the society and assistance of his wife* (in compenso per la perdita della compagnia e assistenza della sua sposa) e sarà valido fondamento a una domanda di divorzio, ma non è penalmente represso come lo fu per poco colla pena di morte nel 1650, dopo il qual tempo riuscì infruttuoso ogni tentativo per collocare questo delitto sotto la giurisdizione criminale 1).

Le Leggi Criminali del serenissimo dominio veneto, nel *Liber promissionis maleficii* del 7 luglio 1232, al capo XXVIII, richiamando un antico statuto di Enrico Dandolo dell'8 aprile 1195, punivano coll'acciecamento la deflorazione violenta di una giovane e lo stupro violento di donna maritata o corrotta, quando il reo non avesse pagato fra otto giorni la dote o la somma che i giudici avessero stabilito, considerata la condizione delle persone.

Con altra disposizione del 27 settembre 1288 punivano la bigamia. Con una terza dell'11 aprile 1443 erano puniti gli ebrei che praticassero carnalmente donne cristiane. Con una quarta del 10 giugno 1520 regolavano il procedimento in materia di stupro violento e di seduzione. Con una quinta del 27 agosto 1577 punivano la seduzione con simulazione di matrimonio; con una sesta del 15 gennaio 1578 estendevano la precedente a tutto il dominio veneto (da terra et da mar). Cercavano un freno alle pubbliche meretrici e al mal costume con altre

1) LAYA, *Droit anglais, ou résumé de la législation anglaise sous la forme de codes.* Tom. II, pag. 189-191. Paris 1845; e PAVIT. *Le droit anglais codifié.* Pag. 160 a 163, Paris 1885.

ordinanze del 2 dicembre 1666 e 13 agosto 1742. Ma non trovo una sola disposizione riguardante il delitto di adulterio.

Gli Statuti della colonia genovese di Pera, al § CXXXII: *De illis mulieribus quae alium maritum accipiunt vivente marito,* stabilivano che la moglie la quale avesse il marito in schiavitù e senza essersi accertata della di lui morte, si sposasse ad un altro, se vi era querela, perdeva ogni diritto sui beni del marito e perdeva ancora i beni proprii. Al § CXXXIV: *De muliere quae auffugerit et recesserit de domo mariti,* stabilivano che per tal fatto avvenuto contro la volontà del marito (che sempre si presume se non sia provata l'espressa volontà del marito) quando la moglie non si fosse rifugiata presso il padre, la madre o altro prossimo parente fino al terzo grado, e quando il marito non fosse demente, furioso, o usasse gravi e pericolose sevizie, doveva pure la moglie essere spogliata dei suoi beni a favore dei figli, e in mancanza di questi, a favore del marito Il § CXXXVII, dove parla della sovvenzione da accordarsi alla moglie sui beni del marito assente per più di tre o per più di sei anni, termina dicendo: *Excepto quod mulier aliqua quae sit in adulterio non possit uti beneficio huius capituli.* Stabilivano pure contro la donna adultera altre sanzioni civili al § CLI: *De muliere quae auffugerit de domo mariti et cum alio steterit in adulterio.* Punivano finalmente la poligamia e la poliandria al § CCV: *De hiis qui sponsant duas uxores et converso;* ma non trovo alcuna disposizione che punisca l'adulterio, il quale invece, come a suo tempo vedremo, era punito dagli statuti criminali della Repubblica di Genova e da quelli dell'Isola di Corsica soggetta pure al dominio della Repubblica.

Fra tutti quanti i codici delle nazioni, presso le quali all'adulterio fu stabilita una pena, troviamo primo e notevolissimo il

CODICE DI MANÙ.

Il *Mânava-Dharma-Sâstra* o *Libro delle leggi del genere umano*, e volgarmente *Codice di Manù*, testimonianza non più discutibile della massima civiltà dell'India bramanica e monumento della più antica legislazione, tratta dell'*adulterio* nel libro VIII ai versetti seguenti:

352. « Esigli il re coloro che seducono le donne altrui, dopo averli puniti con vituperose mutilazioni. »

354. « Chi si trattiene in secreto con la donna d'altri, e fu già accusato di cattivi costumi, dev'essere condannato alla prima ammenda. »

356. « Chi parla ad una donna d'altri, in luogo di pellegrinaggio, in una foresta o in un bosco, o verso il confluente di due fiumi, *vale a dire in luogo remoto*, incorre nella pena dell'adulterio. »

357. « Far la corte ad una donna, mandarle fiori e profumi, scherzare con lei, toccarle gli ornamenti e le vesti, seder con lei sullo stesso letto, sono ai savii prove d'amore adultero. »

358. « Toccare una maritata in modo indecente, lasciarsi toccar da lei nella stessa guisa, sono atti che derivano dall'adulterio commesso di consenso reciproco. »

371. « Se una donna, orgogliosa della sua famiglia e de'suoi pregi, è infedele al suo sposo, il re la faccia divorare dai cani in luogo frequentatissimo. »

372. « Condanni il complice di lei ad esser bruciato sopra un letto di ferro rovente, e gli esecutori alimentino il fuoco finchè il perverso sia bruciato. »

373. « Un uomo già riconosciuto colpevole, e che entro un anno è di nuovo accusato di adulterio, deve pagar doppia ammenda....... »

375. « Un Vasia, *per adulterio con donna della classe dei Bramini che fosse custodita*, dopo la prigionìa di un anno sarà spogliato di tutto il suo; un Ketria verrà condannato a mille pana d'ammenda ed avrà la testa rasa e bagnata d'urina d'asino. »

376. « Ma se un Vasia od un Ketria hanno relazioni colpevoli con una Bramina non custodita *dal marito*, il re faccia pagar al Vasia cinquecento pana d'ammenda e mille al Ketria. »

377. « Se ambedue commettono adulterio con una Bramina custodita dallo sposo, devono essere puniti come Sudra o bruciati a fuoco d'erba e di canne. »

379. « Una tonsura ignominiosa tien vece della pena capitale per un Bramino adultero, nel caso in cui la punizione delle altre classi sarebbe la morte. »

382. « Un Vasia che tiene colpevoli relazioni con una donna custodita di classe militare, ed un Ketria con donna della classe commerciante, devono subire ambedue la stessa pena, come nel caso di una Bramina non custodita. »

383. « Un Bramino dev'esser condannato a mille pana se ha commercio con donne sorvegliate di queste due classi. Per adulterio con donna della classe servile, un Ketria ed un Vasia subiranno un' ammenda di mille pana. »

384. « Per adulterio con una donna Ketria non custodita, l'ammenda di un Vasia è di cinquecento pana. Un Ketria deve aver il capo raso e bagnato d'urina d'asino, ovvero pagar l'ammenda. »

385. « Un Bramino che tiene commercio carnale con donna non custodita, appartenente così alla classe militare come alla commerciante e alla servile, merita un' ammenda di cinquecento pana; di mille se la donna fosse di classe mista. »

Troviamo ancora un consiglio nel libro XI, versetto 176: « Il marito chiuda in appartamento separato la donna scapestrata, e le imponga la penitenza dell'adultero. »

E quasi non bastassero le precedenti sanzioni penali a scongiurare la corruzione dei costumi, troviamo ancora la parola della legge che nella donna invoca il sussidio della fede; e al libro V, versetto 164 si legge: « Una donna infedele al marito è segno all'ignominia quaggiù; *dopo la morte* rinasce nel ventre d' uno sciacallo, od è affetta d'elefantiasi o di consunzione polmonare. »

165. « Quella per lo contrario che non rompe la fede al marito e che ha puri i pensieri, le parole e il corpo, consegue lo stesso luogo celeste del marito, ed è detta donna virtuosa da tutti gli uomini dabbene. »

LEGGI EGIZIANE.

Nelle antichissime leggi egiziane (come poi fra i selvaggi dell'America del Nord) la pena dell'adulterio era per la donna il taglio del naso, e per il complice mille colpi di verga 1).

LE ANTICHE LEGGI DEL MESSICO.

Non ultimo fra i molti indizi della parentela che corse, a giudizio dei più studiosi ricercatori di memorie, fra le antichissime civiltà dell'Oriente e le civiltà del Messico e del Perù, si hanno a ritenere le leggi; e anche a proposito dell'adulterio troviamo nelle antiche leggi messicane qualche cosa che ci ricorda l'Oriente.

L'adulterio, secondo il Clavigero 2), era punito di morte. Gli adulteri doveano essere lapidati o avere la testa schiacciata fra due sassi;

---

1) THONISSEN. *Études sur l'histoire du Droit Criminel des peuples anciennes.* Tom. I, pag. 161.

2) FRANCESCO SAVERIO CLAVIGERO. *Storia antica del Messico, cavata dai migliori storici spagnuoli e dai manoscritti e dalle pitture antiche degl' Indiani.* (4 vol. in-4°. Cesena, 1780-81). Libro VII, pag. 129 e seg. del tomo II.

ma non si puniva l'adulterio del marito commesso con donna libera o non legata da matrimonio. In alcune parti dell'impero, la donna convinta rea d'adulterio, veniva dopo il giudizio immediatamente sbranata; e in altra parte le si tagliava il naso e le orecchie per mano dello stesso marito. E tanto ai messicani era in odio la infedeltà della sposa che in alcune parti dell'impero si puniva colla morte anche il marito che si riuniva alla moglie quando risultava aver essa già mancato alla fedeltà coniugale. Ma l'uomo che uccideva la moglie, anche sorpresa in flagrante adulterio, era punito di morte come usurpatore dell'autorità dei magistrati, ai quali soltanto spettava il giudicare dei misfatti e il punirli.

LEGGI ATENIESI.

Nel diritto penale Ateniese, secondo le diligenti investigazioni di Thonissen, il seduttore sorpreso in flagrante delitto presso la sposa legittima o presso la concubina tenuta per averne figliuoli liberi, poteva impunemente essere ucciso dal marito o dall'amante; e quando il marito o l'amante si fosse contentato di una promessa di indennità, il seduttore era tenuto in ostaggio fino a tanto che egli avesse dato sufficiente cauzione e fosse questa accettata dalla parte lesa.

Il delinquente non sorpreso in flagrante delitto o sfuggito alla vendetta dello sposo, poteva, per querela di questo, esser condannato alla morte; e sembra che allo sposo soltanto, o tutto al più ai membri della sua famiglia, appartenesse il diritto di querelarsi per adulterio.

La donna adultera cui fosse riuscito di sfuggire alla vendetta del marito era colpita da pene che rendevano la sua vita più triste ancora della morte. Essa era di pien diritto spogliata di una parte importante dei suoi diritti civili; doveva essere cacciata dal domicilio coniugale e le era interdetto ogni tempio nazionale, cosicchè se ella vi fosse entrata chiunque poteva cacciarnela e maltrattarla, ma non ucciderla. Nessun ornamento più le veniva permesso, e quando ella avesse infranto un tale divieto poteva ogni Ateniese togliere ad essa gli ornamenti, strapparne le vesti e percuoterla, ma senza mutilazioni o ferite mortali. Si riteneva che la presenza di lei contaminasse le assemblee religiose, e la sua presenza era riputata un oltraggio alle donne oneste. La si teneva al disotto degli stranieri e degli schiavi; e sembra perfino che la sentenza dei giudici neppure fosse creduta necessaria per collocare la donna adultera in questa posizione tristissima 1).

1) Thonissen. *Le droit pénal de la République Athénienne*, pag. 312-319.

LEGGI ROMANE.

Nell'antico diritto Romano la punizione della donna adultera, secondo l'opinione di Anton Mattheo, era lasciata al marito e ai più stretti congiunti; e da un' orazione di M. Catone ricordata da Gellio, apparisce come fosse anche lecito uccidere la moglie sorpresa in flagrante adulterio [1]. Sotto Augusto poi e per una disposizione della legge Giulia (che alcuni, e fra questi il Carrara, mettono in dubbio) l'adultera veniva punita colla relegazione, e le venia confiscata metà della dote e una terza parte dei beni; e si puniva l'adultero colla pubblicazione della metà dei suoi beni, potendo anche (secondo l'antico diritto) se colto in flagranza di reato, essere ucciso dal padre della donna nella casa di costui o del marito, purchè ad un tempo avesse ucciso la figlia; e così pure, ove l'adultero fosse di vile condizione, poteva essere ucciso dal marito, il quale aveva facoltà di risparmiare la moglie separandosi tosto da lei.

Costantino punì gli adulteri colla morte, pena che per la donna fu poi mutata da Giustiniano, ordinando che colei che avesse contaminato il talamo maritale, venisse sferzata e chiusa in un monastero, di dove il marito poteva richiamarla entro il termine di due anni, trascorso il quale dovea essere tosata e rimanervi in perpetuo colla perdita della dote e della donazione *propter nuptias*.

CODICE ANNAMITA.

Libro III - Parte VII - Sezione I.

L'adulterio della donna è punito nel regno di Annam con novanta colpi di bastone [2].

Se la donna lasciandosi sedurre abbandona il marito e segue l'amante è punita con 100 colpi.

1) Antonii Matthaei *De Criminibus*, Tit. III ad leg. Jul. *De adult.* Cap. I.

2) Per le donne la pena del bastone è commutata nella pena del bambù, come apparisce dal libro I, preliminari del Codice, pag. 26 del tomo I, nella traduzione di *G. Aubaret* pubblicata a Parigi nel 1865 per ordine di S. E. il ministro della Marina e delle Colonie, traduzione che parmi assai preferibile a quella incompleta dell'Inglese *G. T. Stauton* col titolo *Ta-Tsing-Leu-Lee*, ossia *Leggi fondamentali della China*, sulla quale venne fatta la traduzione francese di *F. Renouard de Saint-Croix* stampata a Parigi nel 1812 e un' altra anonima Italiana stampata nello stesso anno a Milano da Giovanni Silvestri.

Il colpevole d'adulterio è obbligato ad allevare e nutrire il bambino che nascesse dal suo delitto.

Il marito offeso potrà maritare ad un altro la moglie adultera, o venderla a suo piacimento, o tenerla presso di se; ma se vende o dà in moglie l'adultera al di lei correo, così questo come il marito saranno puniti con 80 colpi di bastone, e la donna potrà ritornarsene nella sua famiglia. Il prezzo della donna così venduta sarà confiscato a benefizio del tesoro.

Il mezzano che presterà la propria casa per commettere adulterio, sarà punito di una pena minore di un grado che quella da applicarsi agli adulteri.

Se dopo conosciuto il delitto, l'adultero convenne col marito offeso allo scopo di evitare il processo, il marito e l'adultero saranno puniti di una pena minore di due gradi che quella applicata all'adulterio per consentimento o per seduzione, o per violenza, secondo il caso.

Regolamento supplementare.

Ogni mandarino in esercizio della sua carica, e ogni persona, sia civile, sia militare che commetteranno un'adulterio colla moglie legittima di un mandarino in servizio saranno condannati, come la donna colpevole, alla strangolazione (con indugio).

Se il crimine fu commesso da un mandarino in servizio, colla moglie legittima di un uomo qualunque (del popolo), civile o militare, il detto mandarino sarà destituito e privato delle sue dignità; egli sarà inoltre punito con 100 colpi, senza poter offrire riscatto per questa pena. La donna complice sua sarà messa al *Kia*, (o come altri dicono alla *Cangue* 1), per un mese e riceverà 100 colpi. L'adulterio fra persone del popolo, sia civili, sia militari, sarà punito nei colpevoli colla pena del Kia per un mese e con 100 colpi di bastone.

L'adulterio commesso fra schiavi, sieno della stessa casa o di case differenti, porterà pei due colpevoli la pena di 100 colpi di bastone. Lo stesso avverrà per l'adulterio commesso da una persona del popolo, civile o militare, colla concubina o la schiava di un mandarino, come pure colla concubina o la schiava appartenente ad un'altra persona del popolo.

---

1) Specie di berlina che è portata dal delinquente, ed è di quattro specie: le tre prime in legno e ferro, la quarta di bambù e di corda.

SEZIONE V.

Ogni schiavo o servitore stipendiato, reo d'adulterio colla moglie legittima del padrone, o che avrà disonorato la figlia di lui, sarà condannato unitamente alla complice alla decapitazione immediata.

Se avrà commesso il delitto sulla persona d'una parente in secondo grado, o sulla sposa di un parente nello stesso grado, il colpevole sarà condannato alla strangolazione (con indugio), e sarà punita la donna con pena di un grado inferiore.

Se il delitto sarà commesso sulla sposa di un parente di 5°, 4°, o 3° grado o sopra una parente di uno di tali gradi, i delinquenti saranno puniti di 100 colpi di bastone e d'esilio a 2000 *li* (eguali presso a poco a 200 leghe). La pena è diminuita di un grado se l'adulterio è commesso sopra una concubina.

I sorveglianti, guardiani dei tribunali e soldati addetti alle persone dei mandarini militari o civili saranno considerati, a riguardo di questo delitto, come servitori stipendiati.

SEZIONE VI.

Ogni mandarino militare o civile, o impiegato che commetta adulterio colla sposa di uno dei suoi amministrati, sarà punito colla pena comune dell'adulterio aumentata di due gradi, e sarà inoltre destituito e cancellato dalla lista dei mandarini o impiegati. La donna sarà punita colla pena ordinaria.

Se il mandarino o l'impiegato commettono adulterio con donna detenuta, saranno puniti con 100 colpi di bastone e con tre anni di ferri. La donna sarà giudicata soltanto per il delitto del quale era precedentemente accusata. Se vi furono violenze il colpevole sarà punito di strangolazione.

SEZIONE VII.

Ogni persona in lutto pei genitori, e ogni donna in lutto pel marito che si rendono colpevoli d'adulterio saranno puniti con pena superiore di due gradi alla comune. I complici saranno puniti secondo la legge comune.

Regolamento supplementare.

I bonzi o tao-sse colpevoli di adulterio, sia per seduzione o altrimenti, saranno puniti con aumento di due gradi sulla pena ordinaria

e saranno inoltre messi al Kia o *Cangue* durante due mesi alla porta della loro bonzeria.

Sezione VIII.

L'adulterio commesso da uno schiavo sopra donna libera sarà punito coll'aumento di un grado, e l'adulterio commesso da persona libera sull'altrui schiavo colla diminuzione di un grado dalla pena ordinaria.

L'adulterio fra schiavi sarà punito secondo la legge comune.

DIRITTO MUSULMANO.

Il *Corano*, base fondamentale dell'islamismo e quindi anche del diritto musulmano, si stacca alquanto dalla severità delle pene comuni a quasi tutte le nazioni orientali, e tratta ripetutamente dell'adulterio ai capitoli IV e XXIV colle seguenti parole:

Capitolo IV.

Versetto 19. « Se le vostre donne commettono l'azione infame (l'adulterio), chiamate quattro testimoni. Se le loro deposizioni si accordano contro di esse, chiudetele nelle case fino a tanto che la morte le visiti o che Iddio procuri ad esse una via di salute. »

V. 20. « Se due individui fra voi commettono un'azione infame, puniteli tutti e due; ma se si pentono e si emendano, lasciateli tranquilli, perchè Iddio ama perdonare ed è misericordioso. »

V. 30. « Se dopo il matrimonio esse commettono l'adulterio si applichi ad esse la metà della pena pronunziata contro le donne libere. Questa legge è stabilita in favore di colui che teme peccare restando in celibato. Ma se voi vi astenete, ciò vi sarà di maggior merito. Iddio è indulgente e misericordioso. »

Capitolo XXIV.

V. 2. « Voi applicherete all'uomo e alla donna adulteri 100 colpi di staffile per ciascuno. La compassione non v'impedisca il compimento di questo precetto di Dio, se voi credete in Dio e nel giorno supremo. Abbia luogo il supplizio alla presenza di un certo numero di credenti. »

V. 3. « Un uomo adultero non deve sposare che una donna adultera o una idolatra, e una donna adultera non deve sposare che un

uomo adultero o un idolatra. Questi connubii sono vietati ai credenti. »

V. 4. « Coloro che accuseranno di adulterio una donna virtuosa, senza poter produrre quattro testimonii, saranno puniti con 80 colpi di staffile; del resto, voi non ammetterete giammai la loro testimonianza in che che sia, poichè essi sono perversi. »

V. 5. « A meno che essi non si pentano del loro misfatto e non si diportino esemplarmente; perchè Dio è indulgente e misericordioso. »

V. 6. « Coloro che accuseranno le loro mogli e che non avranno da produrre altro testimonio che sè stessi, giurino quattro volte davanti Iddio, che dicono la verità. »

V. 7. « E la quinta volta per invocare la maledizione di Dio sopra sè stessi se hanno mentito. »

V. 8. « Non s'infligga alcuna pena alla donna se essa giura quattro volte davanti a Dio che il suo sposo ha mentito, »

V. 9. « E la quinta volta, invocando la maledizione di Dio sopra sè stessa, se è vero ciò che disse il marito. »

Alla giurisprudenza musulmana non bastò quella mitezza di pene. *Nicola De Tornauw* 1) ci apprende che l'adulterio è punito fra i Musulmani con tre pene diverse: *djed*, *redjm* e *ketl*.

Consiste la prima in 100 colpi di bastone, e si applica quando vi fu soltanto un tentativo di adulterio o quando il delitto fu consumato senza circostanze aggravanti, nel qual caso si applicherebbe la seconda che consiste nel sotterrare il colpevole fino alla testa per lapidarlo, mentre è riservata la terza all'infedele che commette adulterio con donna musulmana e consiste nell'esecuzione capitale colla spada o colla forca.

La pena dell'adulterio è applicabile senza distinzione allo schiavo come al libero cittadino, al musulmano come all'infedele, all'uomo come alla donna, al vecchio come al giovane, che sia maggiorenne.

Lo schiavo reo d'adulterio è punito con 50 colpi di bastone.

---

1) *Le droit Musulman exposé d'après les sources*, traduit en francaise par M. Eschbach. (Paris 1860,) p. 295.

STATUTI CRIMINALI DELLA REPUBBL. DI GENOVA.

Libro II - Capo XXX. — « *De Adulteris et Stupratoribus* ».

« Nupta non coacta, si adulterium commiserit, capite plectatur, cedantque marito et liberis dotes, et antefactum in omnibus, quemadmodum Cap. *De muliere fugitiva a domo mariti*, cavetur. Vir, si alibi, quam domi, quam ipse habitat, alteri nuptam carnali copula cognoverit, summo adficiatur supplicio.

Si nupta est impudica se prostituens, vel quae sui corporis quaestum faciat, deque eo publica voce et fama constet, ac tribus idoneis testibus, vel tribus singularibus qui iureiurando adacti testentur, rem cum ea habuisse, vir nullam poenam subeat: sola mulier plectatur. Si vir domi suae, aliter quam per vim, alteri nuptam carnali copula cognoverit, quinquaginta libris usque ad quingentas mulctetur, vel fustigetur, nisi eas intra dies quindecim solverit. Si eam pro amasia publice in contubernio habuerit, capite plectatur. Eademque poena adficiatur quicunque per vim mulierem carnali copula cognoverit.

. . . .

Ut autem nemo andeat foedare connubia, et decus muliebre servetur, decernimus ius accusandi deferendi vel denunciandi de adulterio, vi, stupro, vel incestu, proximis dumtaxat necessariis competere: nempe patri, fratri, patruo, avunculo et marito: si quidem hi omnes vero dolore impelluntur. Ubi vero maritus eius quae diceretur adultera in Urbe Genua foret, vel in districtu, nemo alius, praeter eum, ad accusationem, vel denunciationem adulterij admittatur. Si aberit, necessarij de quibus supra meminimus, tantum succedant, et admittantur. — Accusatione vero vel denunciatione a quovis eorum facta, sive ea de adulterio sit, sive de stupro, sive de incestu, tunc, nec ante, super eis vel altero eorum instituatur inquisitio, et agatur in ea ex forma Statutorum, et ex forma iuris communis, ubi quid in statutis defuerit. Omnibus autem in casibus, in quibus adulter et adultera sint corpore plectendi, eo genere supplicij sine ullo discrimine animadvertatur in foeminam, quo animadvertetur in masculum, si uterque in magistratus venerit potestatem; sin minus, is qui venerit, eo adficiatur, et alter, donec veniat, eo de crimine exul publicetur.

Marito vero, qui uxorem suam adulterij postulaverit, ed aliis, qui alteri nuptam, post maritum, et patrem, ad accusandum, vel denunciandum admittuntur, liceat *ante prolationem definitivae sententiae*, quando-

cunque eorum quisque voluerit, ab accusatione vel denunciatione desistere: non tamen, postquam destiterint, accusatum rursus eius criminis postulare, eodemque beneficio uti possit etiam adulter. Mulier vero tunc liberetur, et viro suo restituatur. Domum autem accipere debemus, non proprietatem domus, sed domicilium.

Quare sive in propria domo quis habitaverit, sive in conducta, vel gratis, sive hospitio receptus, haec lex locum habebit, et si quis in villa habitat, vel in hortis, idem erit probandum, et ita ubique locorum huius capitis censendum, in quo de domo verba facere contigit ».

STATUTI D'AOSTA.

Negli *Statuta et privilegia civitatis Augustae Praetoriae concessa a Thoma Sabaudiae comite, et a Thoma II eidem confirmata* (1188-1253, 14 augusti), è stabilito che

« Si quis in adulterio deprehensus fuerit, adulter et adultera nudi per civitatem ducantur et poenam LX solidi incurrant » 1).

STATUTI DI NIZZA.

Gli *Statuta et privilegia civitatis Niciae* del secolo XIII reprimevano l'adulterio con pene che difficilmente si troveranno più miti nelle altre leggi del tempo:

« Statuimus quod si aliquis publice adulteretur, et ex eo fueriti excomunicatus, dominus eius teneatur ipsum punire pecunialiter, et expellere eum de castro, et adulteram, si infra octo dies non expulserit. Si autem dominus ipsorum infra decem dies, ex quo ad eum sententia pervenerit excomunicationis, praedictos non punierit, et expulerit, dominus Comes et curia ipsius possit eos punire et expellere » 2).

Ritornano ancora un'altra volta a questo argomento sotto la rubrica *De concubinis non tenendis* colle seguenti disposizioni:

« Quia publice per omnia nobis pertinet honeste vivere, interdicimus omnibus, et singulis uxores habentibus habere, vel tenere concubinas in domo secum, vel etiam extra domum; qui vero contrafecerit siquidem burgensis, vel nobilis fuerit decem, si plebeius tres marcas argenti fini, poenae nomine solvere compellantur. . . . . Et si

1) *Monumenta Historiae patriae, edita iusso regis Caroli Alberti.* — Leges municipales. — colonna 35.

2) *Historiae patriae monumenta*, Tomo, II, « Leges municipales », — colonna 92.

quis poenam praedictam solvere non poterit, ponatur die dominico, hora prima publice in castello, ed ibidem usque ad horam comestionis teneatur, ut alii hoc videntes a similibus arceantur. »

Il recidivo si puniva colla stessa pena quante volte ripeteva il delitto « *ut poena dicente discat caste vivere, non autem delectari in amore illicito, divinoque, ac nostro beneplacito repugnare* »; e con identica pena punivasi ancora la concubina 1).

STATUTI D'IVREA.

È notevole il fatto che mentre negli statuti d'Ivrea (i quali pure hanno le disposizioni più minuziose per ciò che riguarda i provvedimenti di polizia) non si trova comminata una pena per l'adulterio, si trovi poi la disposizione seguente:

De non locando domos personis adulteris:

« Item statuerunt et ordinaverunt quod aliqua persona non debeat locare nec concedere vel dimittere in civitate Yporegie nec in contrata Pasquerii domum seu habitationem aliquam alicui persone mari vel femine qui vel que sint palam adulteri vel teneant palam postribulum. sub banno solidorum XL pro quolibet et qualibet vice quo banno soluto vel non nichilominus compellatur ei auferre domum illam seu habitationem non obstante aliqua permissione sibi facta et hoc prout melius poterunt inquiratur ut predicta bene serventut et super hiis ponantur accusatores privati et habeant medietatem banni et hoc statutum et pena vindicet sibi locum quocienscumque probatum fuerit de fama per duos testes fide dignos contra sic facientem » 2).

STATUTI DI ALBENGA.

Negli antichi statuti di Albenga troviamo anzitutto nella parte seconda la rubrica *De muliere fugitiva,* dove la colpevole, quando per più di due giorni avesse coabitato con altri che non fosse uno dei genitori o un fratello o consanguineo o altro di lei prossimo parente nel 3° grado canonico, era condannata « *in dotis suae amissione,* filiis, si filios habuerit, ex eodem marito, applicande; et si non habuerit

1) Op. cit., colonna 118.

2) *Monumenta hist. patr.* — *Leges municipales.* « Statuta civitatis Eporedie », colonna 1230.

filios, marito illius. Si vero steterit cum aliquo propinquorum per octo dies postquam ei denunciatum fuerit per maritum vel alium pro eo, seu ad postulationem mariti, nisi iusta causa que arbitrio magistratus relinquatur si voluerit cum consilio et colloquio cum vicinis dicti mariti, condemnetur ut supra dictum est. »

Troviamo poi ancora nella terza parte la rubrica speciale *De Adulteriis* nella quale il reato d'adulterio (come quello di ratto e di stupro) era d'azione privata. Si puniva anche il semplice tentativo e si procedeva sempre contro l'adultero quando si avesse dovuto procedere contro la donna colpevole « et si masculus ad mortem condemnabitur, et mulier eodem modo condemnetur; et hoc si in forciam magistratus pervenerint uterque: et si alter tantum in forciam magistratus pervenerit, puniatur ad mortem, licet alter in forciam magistratus non venisset, vel esset talis persona que per magistratum secularem non posset condemnari seu puniri ad mortem; semper tamen quod maritus mulieris cum qua adulterium dicitur commissum esset in civitate Albingane vel districtu, ipse maritus ad accusationem admittatur, et non admittatur alia persona ad accusandum vel denunciandum de adulterio; quando vero maritus esset extra territorium Albingane, et absens admittatur ad accusandum vel denunciandum quelibet persona que suam vel suorum iniuriam prosequatur ut supra dictum est. Et in casu quo maritus accusaverit vel alius denunciaverit uxorem de adulterio, vellet ipse maritus *ante diffinitivam sententiam* 1) desistere a dicta denunciatione, accusatione, et processu, hoc facere possit, et teneatur, dicto casu, potestas et quilibet magistratus Albingane ipsam restituere et relaxare dicto viro suo, non obstantibus accusa, denuncia, et inquisitione, seu alio processu, nec possit ea occasione pro dicto adulterio pro quo relaxetur, ulterius accusari vel procedi contra eam aliquo modo, et in casu predicto dicto beneficio gaudeat adulter. Et in adulterio commisso cum publica meretrice non habeat locum pena corporalis; puniatur tamen committens adulterium pena pecuniaria arbitrio magistratus, si fuerit requisitum vel denunciatum per predictos, et non aliter. Et intelligatur publica meretrix, quoad presens capitulum, illa, antequam dictum adulterium de quo inculpata est, probabitur commisisse adulterium cum quatuor aliis viris, quorum virorum quatuor adulterorum numero, testimonio seu dicto credatur et illud testificari possint libere ed impune sine metu alicuius pene. »

1) Entro questo limite sarebbe stata più logica e più giusta la efficacia della remissione nel Cod. pen. Italiano.

« Item statuimus quod si aliqua mulier commisserit adulterium quod possit impune occidi sine scientia et licentia alicuius magistratus, dummodo ad ipsam occidendam et simul et pariter incurrant seu incurrerint voluntates mariti, et duorum attinentium mariti, usque in tertium gradum, secundum quod decreta distingunt, et duorum attinentium mulieris etiam usque in gradu de quo supra; ita quod contra dictos occidentes, seu occidi facientes, nullo modo per magistratum procedi possit, nec, ea occasione, aliquam penam incurrere. »

STATUTI DI NOLI.

Negli antichi *Statuti di Noli* (tuttora inediti) sotto la rubrica *De adulterio, stupro, et incestu,* la repressione dell'adulterio, come negli statuti di Albenga, è d'azione privata, e si puniva il semplice tentativo anche quando era fatto dalla donna: « Et eodem modo procedatur contra mulierem euntem domum masculi. *Et si fuerint reperti culpabiles de adulterio ambo capite puniantur,* hoc sane intellectu quod si quis ex parentibus uxoris dum maritus esset absens accusaret uxorem de adulterio et maritus reversus velit admittere quod in dicta causa vel denuncia ulterius non procedatur. »

STATUTI CRIMINALI DI CORSICA

Gli *Statuti Criminali dell'isola di Corsica,* riveduti nel 1581, al capitolo XLI *Degli adulteri e stupri*, dispongono che . . . . . . « Se la donna maritata, ed uomo maritato commetteranno adulterio, siano condannati alla morte, e nella medesima pena incorrano quegli uomini maritati che commettessero adulterio con alcuna donna che non fosse maritata; riservato però sempre, in essi casi, se la donna fosse impedita, facendo copia di sè, o guadagno di suo corpo, e fosse di ciò pubblica voce e fama e ne constasse il detto di tre idonei testimonj, o veramente per detto di tre idonei testimonj che giurassero aver avuto carnale copula con essa donna, perchè in tal caso si dichiara l'uomo non incorrere nella detta pena. »

La facoltà di denunziare l'adulterio era concessa solamente « al marito, al padre, al fratello, allo zio paterno, ed allo zio materno della donna, con dichiarazione che non si eleggendo uno dei suddetti accusare, o denunziare, sia in facoltà degli altri sopranominati, e di ciascuno di essi di poterlo fare. »

STATUTI DI ROMA

Riformati da Gregorio XIII nel 1580.

Lib. II - Cap. L — « *De adulterio et incestu* ».

« Quicumque adulterium cum incestu cum muliere seu attinente usque ad quartum gradum de iure canonico inclusive computandum, commiserit, ad mortem, et mulier cum qua adulterium cum incestu commissum est, pari poena plectatur; nec in hoc casu pax quoquomodo prosit. Si autem incestum sine adulterio commiserit, cum aliqua attinente usque ad secundum gradum de iure canonico computandum inclusive, similiter tam ipse quam mulier capite puniantur ad mortem; et de hoc senator inquirere debeat. Committens autem simpliciter adulterium cum muliere honesta; si plebeius, aut vilis conditionis sit, poenam ducentorum aureorum incurrat; et in exilium per triennium mittatur; si Nobilis, duplum, et per sexennium; si Baro aut de genere Baronum, triplum, et per novennium in exilium huiusmodi mittatur, et mulier tonsa in loco male nuptis deputato, vel alio sibi pro carcere deputando, detrudatur.

Si vero mulier cum qua adulterium commiserit, sit vilis conditionis et inhonesta, non tamen publica meretrix; tunc medietatem poenae praedictae respective incurrat: mulier autem inhonesta esse intelligatur, si communiter, praesertim in vicinia in qua inhabitat, pro inhonesta fuerit reputata: Et in casibus de simplici adulterio praedictis, si adulter pacem habuerit à marito, poena pecuniaria ad medietatem reducatur; nullatenus tamen reaffidari possit, nisi Camerae dictam medietatem poenae integre persolverit. In eisdem vero casibus procedi non possit, nisi per accusationem ab eis factam, quibus accusare permittitur, videlicet a viro, patre, figlio et germano fratre mulieris. »

Lib. II - Cap. LIV — « *De Concubinis* ».

« Mariti qui concubinas retinent, per Senatorem et Iudices à concubinis separari possint, et cogi per idoneos fideiussores cavere, de insimul non conversando, nec cohabitando, sub poena per Senatorem et Judices imponenda, et super his Senator ad cuiusque honestae personae denunciationem, procedere debeat, et cessans, in syndicatu poena aureorum quinquaginta puniatur. »

CODICE CRIMINALE DI CARLO V

volgarmente detto « La Carolina ».

Art. 120. « Se un uomo ammogliato abbia accusato un altro per adulterio commesso colla propria moglie, e ne abbia dato la prova, l'uomo adultero e così pure la donna saranno puniti secondo le nostre O. I. e secondo quelle dei nostri predecessori. Così pure avverrà se una donna maritata presenti querela contro suo marito o contro la persona colla quale l'adulterio sarà stato consumato. »

I commentatori di questo articolo distinguono tre specie di adulterio:

1°) La relazione carnale fra un uomo ammogliato e donna maritata; e in tal caso l'uomo era condannato a morte, la donna al carcere, aggiungendovi la fustigazione quando la colpevole fosse stata di bassa condizione;

2°) L'adulterio di un uomo non ammogliato con una donna maritata; nel qual caso si applicava la pena del precedente;

3°) L'adulterio fra un uomo ammogliato ed una donna nubile o vedova, nel qual caso le leggi civili staccandosi dal Diritto Canonico, non vedevano un vero adulterio, e non applicavano perciò la pena capitale, ma una pena arbitraria come la fustigazione, o l'esilio a termine, secondo la condizione delle persone e la gravità dello scandalo prodotto.

L'adulterio era d'azione privata, e concessa al solo coniuge offeso, tranne il caso di forte presunzione che il marito di concerto colla moglie ne favorisse il malcostume, nel qual caso poteva il magistrato, come censore di polizia, costringere i coniugi scandalosi a uscire dal territorio.

La querela del marito contro l'adultero non aveva effetto se non era nel tempo stesso diretta contro la moglie, e quando teneva questa presso di sè, e così se con essa era intervenuta riconciliazione.

L'azione contro la moglie adultera non passava agli eredi del marito, a meno che egli non avesse iniziato il procedimento; e così la loro istanza per privarla de' suoi diritti poteva essere accolta nel solo caso che potessero essi provare come la donna infedele avesse menato una vita cattiva e scandalosa durante l'anno di lutto.

CODICE PENALE PER LA GALLIZIA OCCIDENTALE.

L'adulterio nel Codice Galliziano (§ 98, n. III, e § 100) era punito col carcere da un mese ad un anno. « In determinando autem longiori tempore (aggiunge il § 100) aut exasperatione poenae, seductionis, datique scandali ratio habenda est. » E prosegue:

§ 101. - « Porro ob adulterium durior poena de muliere quam de viro sumenda est, si de subsecuto partu, an legitimus sit, dubium oriri potest. »

§ 102. - « In adulterium tamen ex officio nunquam, verum tum demum inquiri, ac poena irrogari potest, cum a conjuge laeso id ipsum expresse postulatum fuerit. Sed et hic id ipsum postulare ultra nequit, simul ac offensam, de ea certior factus, seu expresse, seu continuando coitum conjugalem remiserit. Cessat porro poenae in adulterum conjugem decretae executio, quamprimum pars laesa eum recipere, seque cum eo in conjugali confortio vivere velle, declaraverit. At poena in partem complicem decreta tali declaratione tolli neutiquam potest.

CODICE PENALE VERONESE DEL 1797.

Per quanto strani possano a molti apparire il titolo e la forma di uno statuto che porta nel testo la motivazione delle sue disposizioni, che nella distribuzione delle materie non segue l'ordine di nessun altro codice moderno, e provvede nei settantadue articoli dei suoi venti capitoli (compresi in 26 pagine) ad ogni malefizio che parve esigere una repressione, uno statuto che è quasi del tutto ignorato, tale a me parve lo spirito e la sostanza di questo codice che, non ostante il difetto inerente alla eccessiva concisione, non posso resistere alla tentazione di ricordarlo nell'argomento in discorso, come in molti altri meriterebbe di essere ricordato.

« Capitolo XIII. — *Dei delitti contrari al buon costume, o che ne inducono la corruttela.* »

« Art. 1. Dalla onestà della vita, e del costume si conosce il buon cittadino.

« Lo scandaloso d'irreligione, e d'impurità, il bestemmiatore, l'adultero, l'incestuoso, lo stupratore, il rapitore violento di vergini, o di altre oneste donne, il poligamo, il sodomita, il ruffiano, certamente non sono

i caratteri del buon cittadino, ma dovranno sempre stare, come lo sono, nella classe di quei delitti, che inducenti corruttela morale, e di fatto, direttamente oppongono alla base più sostenitrice del Governo, la quale consiste nel buon costume, e nella onestà della vita, e carattere di cittadini.

« Art. 3. Detestato l'adulterio da tutte le leggi, come quello che oltre la violazione del talamo altrui, induce lo scandalo, ed il mal costume d'inonestà, e di sensuale rilassatezza, sarà sempre punito sopra le istanze del marito contro la moglie adultera, e della moglie contro l'adultero marito. La femmina avrà di condanna il rinserramento in un conservatorio, per quanto tempo parerà alli giudici, con libertà al marito, che dovrà alimentarla, di potersela ripigliare, ed a sè riunire in convivenza anco prima che spiri il tempo della condanna.

« L'uomo, sia o non sia ammogliato, convinto di semplice adulterio senza violenza, subirà quella pena di prigionia, che per tre mesi al più parerà alli giudici; ma se l'adulterio sarà stato commesso dall'uomo con violenza, sarà innocente di pena la donna violata; ma l'uomo violento subirà la pena non minore di due anni di carcere, o de' pubblici lavori. »

CODICE PENALE FRANCESE DEL 1810.

« Art. 336. L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari; cette faculté même cessera s'il est dans le cas prévu par l'article 339.

« Art. 337. La femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.

« Art. 338. Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps, et, en outre, d'une amende de cent francs à deux mille francs. Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu.

« Art. 339. Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur le plaint de la femme, sera puni d'une amende de cent francs à deux mille francs. »

CODICE PENALE DI BAVIERA

DEL 16 MAGGIO 1813.

« Art. 401. La violazione della fede coniugale per adulterio non sarà punita che dietro querela o denuncia della parte offesa, e, in questo caso, la pena sarà quella del carcere:

« I. *Da uno a tre mesi* per la moglie;

« II. *Da otto giorni ad un mese* pel marito.

« Art. 402. Se l'adulterio è commesso da un uomo ammogliato colla moglie di un altro, sarà pronunciata la pena dell'art. 401 *con aggravamento.*

« Art. 403. In caso di recidiva, la pena legale sarà elevata al doppio, ma la durata di questa pena non potrà mai estendersi oltre *un anno.*

COD. PEN. PER LA REPUBBLICA E CANTON DEL TICINO

DEL 1° LUGLIO 1816.

« Art. 315. L'*adulterio non violento* non potrà essere accusato che dal coniuge offeso.

« § 1. Se sia commesso dalla moglie, è punito con detenzione in 3° grado; se dal marito, è punito colla stessa pena in 2° grado.

« § 2. Il coniuge offeso può far cessare l'effetto della condanna, dichiarando al tribunale d'aver perdonato all'altro coniuge: potrà anche farla commutare nell'arresto in casa o in un ritiro claustrale, per un tempo non maggiore di quello portato dalla sentenza.

« § 3. La querela d'adulterio non potrà aver luogo, quando il coniuge abbia espressamente condonata l'offesa, o tacitamente col non aver prodotta l'accusa entro il termine di giorni 15, calcolabile dal giorno in cui n'ebbe contezza.

« § 4. Il complice della moglie adultera è sempre punito con detenzione in 2° grado e multa in 3°. La complice del marito è ugualmente punita con detenzione in 1° grado e multa in 2°. »

CODICE CRIMINALE DEL BRASILE

DEL 16 DICEMBRE 1830.

« Art. 250. A mulher casada, que commetter adulterio, será punida com as

« *Penas:*

« No grão maximo: tres annos de prisão com trabalho;

« No gráo médio: dous annos de prisão idem.
« No gráo minimo: um anno de prisão idem.
« No caso do art. 49 1):
« Maximo: tres annos e seis mezes de prisão;
« Médio: dous annos e quatro mezes idem;
« Minimo: um anno e dous mezes idem.

« A mesma pena se imporá, neste caso, ao adultero.

« Art. 251. O homem casado que tiver concubina teúda e manteúda, será punido com as penas do artigo antecedente.

« Art. 252. A accusação deste crime não será permittida a pessoa que não seja marido o mulher, e estes mesmos não terão direito de accusar si em algum tempo tiverem consentido no adulterio.

« Art. 253. A accusação por adulterio deverá ser intentada conjunctamente contra a mulher e o homem com quem ella tiver commettido o crime, si for vivo, e um não poderá ser condemnado sem o autro. »

CODICE PENALE DEL CANTONE DI VAUD

DEL 18 FEBBRAIO 1843.

« Art. 207. L'adultère du mari ou de la femme est puni par un emprisonnement qui ne peut excéder six mois ou par une amende qui ne peut excéder six cents francs.

« Ces deux genres de peine peuvent être cumulés mais de telle sorte que les deux peines prononcées n'excèdent pas, prises ensemble, la quotité plus haut fixée pour l'une d'elles, en comptant un jour d'emprisonnement pour deux francs d'amende.

« Art. 208. La peine statuée en l'article précédent est applicable au complice du mari ou de la femme adultère.

« Art. 209. L'adultère ne peut être poursuivi que sur la plainte de l'époux offensé. Si la plainte n'est portée que contre l'époux coupable ou contre son complice, la poursuite est néanmoins dirigée contre l'un et l'autre.

« Art. 210. La poursuite n'a pas lieu ou cesse, même à l'égard du complice, si la partie plaignante se désiste de sa plainte, ou si elle a pardonné l'adultère soit expressément, soit tacitement. »

1) Cioè in caso che alla pena del carcere con lavoro, sia sostituita la pena del carcere semplice.

CODICE PENALE DEL GRANDUCATO DI BADEN

DEL 6 MARZO 1845.

« § 348. *Pena dell'adulterio.*

« Nel coniuge adultero l'adulterio si punisce con la carcere da un mese fino a sei mesi, e, quando per ciò venga provocato il divorzio, con la carcere di circondario da tre fino a sei mesi: e nella parte non coniugata, con la carcere da quattordici giorni fino a tre mesi.

« § 349. *Limitazione della persecuzione giudiciale.*

« L'adulterio si persegue o si punisce solamente a denunzia del coniuge offeso, o dietro la domanda di divorzio, promossa dal coniuge offeso.

« § 350. Quando ambedue i colpevoli sieno coniugati, e solamente il coniuge di uno di essi ha fatto la denunzia, o ha promosso la domanda di separazione per ragion di adulterio, la pena legale (§ 348) ha luogo ancora contro il complice.

« § 351. *Conseguenza della riconciliazione.*

« La denunzia rimane senza effetto, quando avanti, o dopo di essa, è avvenuta fra i coniugi una riconciliazione.

« § 352. *Ritiro della denunzia senza domanda di divorzio.*

« Nei casi, in cui non si sia domandato il divorzio, il ritiro della denunzia avanti la notificazione della sentenza produce l'effetto, che il processo criminale introdotto rimanga abolito, così di fronte al coniuge incolpato, come di fronte al complice: ma, dopo la notificazione di una sentenza condannatoria, produce l'effetto, che l'esecuzione di essa rimanga abolita di fronte al coniuge condannato del denunziatore, non già di fronte al complice.

« § 353. *Ritiro della denunzia mentre esiste la domanda di divorzio.*

« Nei casi, in cui per via di adulterio sia stato domandato il divorzio, quando il dolente dichiari di voler continuare il matrimonio, il ritiro della denunzia, con gli effetti descritti nel precedente § 352, rispetto al procedimento penale, trova luogo fintantochè non è avvenuta la registratura della sentenza di divorzio.

CODICE PENALE DEI GRIGIONI

DELL'8 LUGLIO 1851.

« § 143. L'adulterio sarà punito come appresso:

« 1° Nella parte coniugata con pena pecuniaria fino a fr. 170, nella parte celibe, quando essa sia stata a cognizione dello stato coniugale dell'altra parte, con la stessa pena fino a fr. 85;

« 2° In caso di recidiva, col carcere fino a 4 mesi.

« Tanto all'ammenda, come al carcere può anche andar unita l'esclusione dai pubblici uffici per un tempo più o meno breve.

« § 144. Contro l'adulterio si procederà soltanto dietro querela del coniuge offeso, ed è vietato al magistrato di turbare con segrete indagini la pace e la tranquillità del coniuge, procedendo per vaghi indizi non appoggiati da fatti.

« § 145. I casi in cui il magistrato, anche senza querela, è obbligato ad indagare e punire l'adulterio, sono i seguenti:

« 1° Quando una donna celibe partorisce e la paternità del bambino venga attribuita ad un uomo ammogliato;

« 2° Quando una donna maritata partorisce essendo morto il suo marito da più di dieci mesi, oppure essendo egli rimasto diviso da lei senza interruzione per tutto questo tempo;

« 3° Quando vi sono prove sufficienti a stabilire che un marito, a scopo di lucro, permette a sua moglie le *dissolutezze carnali;*

« 4° Quando l'adulterio è diventato così pubblicamente conosciuto da dare pubblico scandalo. »

CODICE PENALE AUSTRIACO

DEL 27 MAGGIO 1852.

« § 502. Una persona coniugata che commette un adulterio, come pure una persona non coniugata colla quale un adulterio viene commesso, si fa rea di contravvenzione, ed è punita coll'arresto da uno a sei mesi; ma la donna è da punirsi con maggior rigore, qualora a motivo del commesso adulterio possa insorgere dubbio sulla legittimità del successivo parto.

« § 503. Eccettuato il caso espresso nel successivo § 510 [1], non si può mai d'ufficio procedere nè applicare la pena per titolo di adul-

1) « § 510. Una donna maritata che esercita la prostituzione, soggiace alla predetta pena non meno di una donna non maritata, quantunque il marito non ne abbia mossa querela. È circostanza aggravante per la meretrice l'essere maritata. »

terio, ma solamente dietro istanza della parte offesa. Anch'essa, per altro ne perde il diritto quando abbia espressamente perdonato l'ingiuria venutale a cognizione, o quando non abbia presentata la querela nel termine di sei settimane dal giorno in cui n'ebbe contezza. Anche la pena già pronunziata si estingue, tostochè la parte offesa dichiari di voler vivere di nuovo colla colpevole. Ma tale dichiarazione non toglie la pena già profferita contro i correi. »

CODICI PENALI PORTOGHESI

DEL 10 DICEMBRE 1852 E DEL 16 SETTEMBRE 1886.

« Art. 401. O adulterio da mulher será punido com o degredo temporario 1).

« § 1° O co-réo adultero, sabedor de que a mulher é casada, será punido com a mesma pena, ficando obrigado ás perdas e damnos, que devidamente se julgarem.

« § 2° Sómente são admissiveis contra o co-réo adultero as provas do flagrante delicto, ou as provas resultantes de cartas, ou autros documentos escriptos por elle.

« § 3° Não poderá impor-se pena por crime de adulterio senão em virtude de querela e accusação do marido offendido.

« § 4° O marido não poderá querelar, senão contra ámbos os co-réos, se forem ambos vivos.

« Art. 402. O marido não poderá querelar, se perdoou a qualquer dos co-réos, ou se se reconciliou com a mulher.

« § unico. Todo o procedimento cessará pela extincção da accusação do marido; e do mesmo modo o effeito da condemnação de ambos os co-réos cessará, perdoando o marido a qualquer d'elles, ou tornando a viver com a mulher.

« Art. 403. A sentença passada em caso julgado em causa de divorcio por adulterio, sendo absolutoria, produz todos effeitos na causa criminal.

« § unico. Se fôr condemnatoria, não prejudica á causa criminal.

« Art. 404. O homem casado, que tiver manceba teúda e manteúda

1) Il nuovo codice portoghese del 1886, identico al vecchio in tutte le altre disposizioni riguardanti l'adulterio, aggrava eventualmente d'assai la pena per questo delitto, statuendo che: « O adulterio da mulher será punido com prisão maior cellular de dois a oito annos, ou, em alternativa, com degredo temporario. »

na casa conjugal, será condemnado na multa de tres mezes a tres annos.

« § 1° Pelo crime declarado n'este artigo sómente póde querelar a mulher.

« § 2° O marido convencido d'este crime, ou do crime de excitação á corrupção de sua mulher, na fórma do artigo 405, § 1°, não póde querelar pelo adulterio d'ella.

« § 3° O disposto no § 4° do artigo 401, e nos artigos 402 e 403, tem applicação no caso d'este artigo. »

(Veggasi pure l'articolo 372 per l'uccisione o ferimento grave commessi dal coniuge offeso a danno del coniuge e del complice sorpresi in flagrante adulterio, o dal padre a danno delle figlie minori di 25 anni 1) sotto la patria potestà, e dei corruttori delle medesime).

LEGGI CRIMINALI PER L'ISOLA DI MALTA

E SUE DIPENDENZE; PROMULGATE NEL 1854.

(emendate con successive ordinanze e ristampate nel 1883).

« Art. 189. La moglie convinta di adulterio, sarà punita colla prigionia da sei mesi a due anni.

« Art. 190. Non vi sarà luogo ad alcun procedimento per adulterio contro la moglie, o il correo, o i complici, se non ad istanza del marito.

« Art. 191. Nessuna pena potrà essere pronunziata contro la moglie, o il correo, o i complici, in caso di connivenza del marito, o di remissione per parte del medesimo prima della condanna, sia espressa sia tacita. Avrà luogo la remissione tacita se il marito continuerà a coabitare colla moglie o non avrà prodotto la querela entro il termine di sei settimane, computabili dal giorno in cui fosse venuto in cognizione dell'adulterio.

« Art. 192. Il correo ed i complici nel delitto di adulterio, saranno puniti colla prigionia da quattro a nove mesi.

« Art. 193. Non vi sarà luogo a procedimento per adulterio contro il marito, se non alle istanze della moglie, e nel solo caso in cui egli abbia tenuto seco una concubina nella casa coniugale. Il marito adultero, in tale caso, sarà punito colla prigionia da quattro a diciotto mesi.

---

1) Il nuovo codice del 1886 anticipò di quattro anni le feste di Venere dicendo: « .... aos paes a respeito de suas filhas menores de *vinte e um annos* e dos corruptores d'ellas...... »

Art. 194. « Può il marito impedire gli effetti della condanna contro sua moglie, e può la moglie impedire gli effetti della condanna contro suo marito, purchè consentano di ritornare a convivere. »

CODICE DEL MONTENEGRO

O « LIBRO DELLA LEGGE DI DANILO I° » DEL 23 APRILE 1855.

Il codice del Montenegro colle disposizioni dei §§ 71 e 72 punisce eventualmente l'adulterio del marito quando ne derivano figli, e punisce la moglie col bando quando non venga colta in flagranza e uccisa dal marito:

§. 71. « Se avvenga che un Montenegrino o Berdano ingravidi una fanciulla od una vedova senza sposarla, deve pagare 130 talleri pel mantenimento del figlio; e se il figlio venga adulto eredita le sostanze paterne come i figli legittimi. Se prende il figlio con sè non paga nulla e una tale fanciulla o vedova non ha titolo di sorta ai diritti di legge. Se tale spudorato aveva moglie pagherà 130 talleri, e sarà inoltre condannato a 6 mesi di carcere a pane ed acqua. »

§. 72. « Se avvenga che un Montenegrino o Berdano abbia una moglie infedele e la trovi in flagrante, gli è permesso di uccidere l'uno e l'altra. Se la donna fugge, non abbia più un asilo nel paese. »

CODICE PENALE DEL CANTONE DI NEUCHATEL

DEL 21 DICEMBRE 1855.

Art. 150. « L'adulterio del marito o della moglie è punito col carcere da 3 a 6 mesi e con multa da 100 a 500 franchi.

« La stessa pena è applicabile al complice del marito o della moglie. »

Art. 151. « Non si procede per adulterio che sulla querela del coniuge offeso. Se la querela viene sporta soltanto contro il coniuge colpevole o contro il complice, il procedimento si estende tuttavia all'uno e all'altro.

Art. 152. « Il procedimento cessa, anche contro il complice, con la desistenza della parte querelante.

Art. 153. « La querela d'adulterio non sarà ammessa, se l' adulterio non sia preventivamente constatato da sentenza civile pronunziata sull'istanza del coniuge offeso in dipendenza di un' azione per divorzio o per separazione di corpo o di beni. »

CODICE PENALE PEL CANTONE DEL VALLESE

DEL 26 MAGGIO 1858.

Art. 210. « L'adultère du mari ou de la femme est puni par un emprisonnement qui ne peut excéder six mois et par une amende qui ne peut excéder 500 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, suivant les circonstances.

« Cette peine est aussi applicable au complice du mari ou de le femme adultère. »

Art. 211. « L'adultère ne peut être poursuivi que sur la plainte de l'époux offensé. Si la plainte, n'est portée que contre l'époux coupable ou contre son complice, la poursuite est neanmoins dirigée contre l'un et l'autre. »

Art. 212. « La poursuite cesse, même contre le complice si la partie plaignante se désiste de sa plainte.

CODICE PENALE OTTOMANO

DEL 25 LUGLIO 1858.

Addizione all'art. 201 (Decretata il 3 Chaban 1277 — febbraio 1861.

« L'adulterio non potrà denunziarsi che dal marito, e, in mancanza di lui, dal tutore. — La donna convinta d'adulterio sarà punita col carcere non minore di tre mesi estensibile a due anni. Ma il marito potrà arrestare l'effetto di tale condanna consentendo a riprendere la sua donna. Il complice dell'adulterio sarà egualmente punito col carcere da tre mesi a due anni, e, inoltre, con una ammenda da cinque a cento médjidié d'oro. — Le prove ammissibili contro l'accusato di complicità, saranno, oltre il delitto flagrante, quelle risultanti dalla sua presenza nell'*harem* d'un musulmano o da lettere o da altri documenti scritti da lui. — Ma questa disposizione è soltanto applicabile al caso in cui l'adulterio sia stato denunziato dal marito o dal tutore; gli altri atti di dissolutezza e di corruzione continueranno nelle circostanze ordinarie ad essere soggetti ai regolamenti di polizia vigenti nell'Impero Ottomano. — Il marito convinto sopra querela della moglie di tenere commercio adultero nella casa coniugale, sarà punito d'ammenda da cinque a cento médjidié d'oro. »

CODICE PENALE INDIANO

DEL 6 OTTOBRE 1860 EMENDATO NEL 1870.

Art. 497. *Adulterio.* — « Se alcuno ha sessuale commercio con una donna che è, e *che egli sa (whom he knows)* o ha ragione di credere sia la moglie di un altro uomo, senza il consenso o la connivenza di lui, ove questo sessuale commercio non costituisca il reato di rapimento, è reo di adulterio, e sarà punito con carcere dell'una o dell'altra specie 1) per un termine che può estendersi a cinque anni, o con multa, o con tutte due. In tal caso la moglie non sarà punibile come istigatrice. »

CODICE PENALE PERUANO

DEL 23 SETTEMBRB 1862.

Art. 264. « La mujer que cometa adulterio será castigada con reclusion en segundo grado.

« El co-delincuente sufrirà confinamiento en el mismo grado. »

Art. 265. « El marido que incurra en adulterio teniendo manceba en la casa conyugal, será castigado con reclusion en segundo grado; y con la misma pena en primer grado si la tuviese fuera. La manceba sufrirà en el primer caso, confinamiento en segundo grado; y confinamiento en primer grado, en el segundo caso. »

Art. 266. « El conyuge ofendido es el único que puede acusar por delito de adulterio.

« No podrà intentar esta accion penal, si ha abandonado á su consorte, separándose de la vida conyugal. »

Art. 267. « El conyuge ofendido puede en cualquier tiempo remitir la pena a su consorte.

La union de los cónyuges produce la remision de la pena. »

Art. 268. « Cuando se siga ante el juez eclesiástico juicio de divorcio por adulterio, si se declara no haber lugar al divorcio, no podrá intentarse la accion penal; y, aunque se declare el divorcio, habrá necesidad de nuevo juicio ante la autoridad civil, para la aplicacion de la pena. » 2)

1) Semplice o di rigore.

2) Alle riportate disposizioni del Codice peruano corrispondono sostanzialmente le disposizioni riguardanti l'adulterio nel Codice argentino (art. 246-251) il quale nei tre ultimi articoli 249 251 riproduce letteralmente i tre ultimi del precedente.

LEGGE PENALE DI SVEZIA

DEL 16 FEBBRAIO 1854. — CAPO 17.

§ 1. « L'uomo ammogliato che avrà commesso adulterio con donna non maritata, e la donna maritata che avrà commesso adulterio con uomo non ammogliato, saranno condannati al carcere per non più di sei mesi o ad una ammenda, e la persona non coniugata sarà punita d'ammenda. »

§ 2. « Saranno puniti col carcere da sei mesi a due anni l'uomo e la donna, i quali, essendo tutti due coniugati, avranno commesso adulterio fra loro. »

§ 3. « L'adulterio non potrà essere perseguito dal pubblico ministero, a meno che il coniuge innocente l'abbia denunziato, o abbia intentato un'azione pel divorzio a causa d'adulterio, o che sia stato legalmente ingiunto all'uomo di pagare una sovvenzione al bambino nato dall'adulterio, o che il perseguire il malefizio competa altrimenti al pubblico ministero. Se due persone coniugate commisero fra loro adulterio, potranno essere perseguite ambedue, benchè l'azione per divorzio sia stata promossa da un solo dei coniugi innocenti. »

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI S. MARINO

DEL 15 SETTEMBRE 1865.

Art. 409. « La moglie, che commetta adulterio, è punita colla prigionia da uno a tre anni.

« Alla stessa pena è soggetto il correo della moglie adultera, il quale non ignori che la medesima è coniugata. »

Art. 410. « Il marito, che mantenga una concubina nella casa coniugale, è punito colla prigionia da uno a tre anni. Si ha per casa conjugale quella che è domicilio abituale dei coniugi, ancorchè la moglie ne sia temporaneamente assente. » — « La concubina è punita colla prigionia da sei mesi ad un anno, quando però sappia che l'uomo, nella cui casa vien mantenuta, sia coniugato. »

Art. 411. « Il marito non può querelarsi dell'adulterio commesso dalla moglie:

« 1°. Quando esso trovisi nel caso preveduto dal precedente articolo;

« 2°. Quando abbia abbandonato la moglie, e questa per effetto dell'abbandono siasi trovata in istringente povertà. »

Art. 412. « Quando i delitti contemplati nel presente capitolo avvengono per connivenza o consenso di quelli che avrebbero interesse a querelarsene, e quando l'adulterio della moglie non può essere denunziato dal marito in virtù del precedente articolo, tanto il Rappresentante il Pubblico Ministero, quanto il Capo della forza politica hanno diritto di promuovere l'accusa in giudizio per sopprimere lo scandalo e far punire i delinquenti. »

CODICE PENALE DEL CANTONE DI BERNA

DEL 30 GENNAIO 1866.

Art. 175. « Una persona coniugata, che si renda colpevole di adulterio, sarà punita col carcere fino a quaranta giorni. Col carcere per egual tempo sarà punito il complice della donna adultera, e dovrà inoltre pagare una multa da 50 a 200 franchi.

« Soltanto a querela del coniuge offeso potrà aver luogo il procedimento, il quale cesserà, anche se incominciato, ove la parte querelante ne faccia domanda. »

CODICE PENALE DANESE

DEL 10 FEBBRAIO 1866. — CAPITOLO 16.

§ 159. « Chiunque siasi reso colpevole di adulterio sarà punito colla pena del carcere, o, se la coabitazione fra gli sposi avesse cessato, e concorressero circostanze attenuanti, con una ammenda. Non si procederà se non dietro istanza del coniuge offeso. »

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI HONDURAS

DELL'8 MARZO 1866 1)

Art. 348. « El adulterio será castigado con la pena de prision menor. Cometen adulterio la mujer casada que yace con varon que no sea su marido, y el que yace con ella sabiendo que es casada, aunque despues se declare nulo el matrimonio. »

---

1) Avverto fin d'ora che le disposizioni riguardanti l'adulterio nel codice di Honduras (che il compilatore Carlo Madrid ha redatto, come egli dice, tenendo per base il codice del Salvador e consultando pure il codice spagnuolo che con poche differenze è lo stesso del salvadoregno) si troveranno sostanzialmente e quasi letteralmente riprodotte nel codice di Spagna del 1870 e in quello di Guatemala del 1877.

Art. 349. « No se impondrá pena por delito de adulterio, sino en virtud de querella del marido agraviado.

« Este no podrà deducirla sino contra ambos culpables, si uno y otro vivieren; y nunca si hubiere consentido el adulterio, ó perdonado á cualquiera de ellos. »

Art. 350. « El marido podrá, en cualquier tiempo, remitir la pena impuesta á su consorte, volviendo á reunirse con ella.

En este caso se tendrá tambien por remitida la pena al adúltero. »

Art. 351. « La ejecutoria en causa de divorcio por adulterio surtirà sus efectos plenamente en lo penal cuando fuere absolutoria.

Si fuere condenatoria, será necesario nuevo juicio para la imposicion de las penas. »

Art. 352. « El marido que tuviere manceba dentro de la casa conyugal ó fuera de ella con escándalo, será castigado con la pena de prision coreccional.

« La manceba será castigada con la de destierro.

« Lo dispuesto en los articulos 349 y 350, es aplicable al caso de que se trata en el presente. »

CODICE PENALE DI RUSSIA
DEL 5 MAGGIO 1866.

Stando a quanto ne scrive Ernesto Lehr nel suo libro *La nouvelle législation pénale de la Russie* (Paris, 1876) « l'adulterio, in Russia è punito egualmente, sia che la fede coniugale sia stata violata dal marito o dalla moglie; la pena è di quattro a otto mesi di carcere o di relegazione in un convento (art. 1585). »

CODICE PENALE DEL BELGIO
DELL'8 GIUGNO 1867.

Art. 387. « La femme convainque d'adultère sera condamnée à un emprisonnement de trois mois à deux ans. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme. »

Art. 388. « La peine portée par l'article précédent sera appliquée au complice de la femme adultère.

« Les seules preuves qui pourront être admises contre ce complice seront, outre le flagrant délit, celles qui résulteront de lettres ou autre piéces écrites par lui. »

Art. 389. « Le mari convaincu d'avoir entretenu une concubine dans la maison coniugale sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an.

« La femme pourra arrêter l'effet de cette condamnation, en demandant l'élargissement de son mari. »

Art. 390. « La poursuite ou la condamnation pour adultère ne pourra avoir lieu que sur la plainte de l'époux qui se prétendra offensé. »

CODICE PENALE SPAGNUOLO

DEL 17 GIUGNO 1870.

Art. 448. « El adulterio será castigado con la pena de prisión correccional en sus grados medio y máximo.

« Cometen adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y el que yace con ella, sabiendo que es casada, aunque después se declare nulo el matrimonio. »

Art. 449. « No se impondrá pena por delito de adulterio sino en virtud de querella del marido agraviado.

« Este no podrá deducirla sino contra ambos culpables, si uno y otro vivieren, y nunca si hubiere consentido el adulterio ó perdonado á cualquiera de ellos. »

Art. 450. « El marido podrá en cualquier tiempo remitir la pena impuesta á su consorte.

« En este caso se tendrá tambien por remitida la pena al adúltero. »

Art. 451. « La ejecutoria en causa de divorcio por adulterio surtirá sus efectos plenamente en lo penal cuando fuere absolutoria.

« Si fuere condenatoria será necesario nuevo juicio para la imposición de las penas. »

Art. 452. « El marido que tuviere manceba dentro de la casa conyugal, ó fuera de ella con escándalo, será castigado con la pena de prisión correccional en sus grados minimo y medio.

« La manceba será castigada con la de destierro.

« Lo dispuesto en los arts. 449 y 450 es aplicable al caso de que se trata en el presente. »

CODICE PENALE ZURIGHESE

DEL 24 OTTOBRE 1870.

§ 117. « L'*adulterio* commesso da persona essa pure coniugata, o da persona non coniugata con altra che sa essere coniugata, è punito col *carcere* fino a due mesi. »

§ 118. « Per adulterio si procede soltanto a querela del coniuge offeso.

« La querela ha effetto sol quando, prima di essa, sia intentata la causa per separazione di matrimonio dinanzi ai tribunali. Se il coniuge offeso rinunzia alla punizione del colpevole o vuole che il matrimonio perseveri, cessa il procedimento contro ambidue i querelati.

« La eccezione del § 54, lemma 3, 1) non è applicabile in questo caso. »

§ 119 « Ove ambidue i colpevoli siano coniugati, se dalla querela ha receduto il coniuge di uno, la pena dell'adulterio non ha luogo nemmeno contro i partecipi. »

CODICE PENALE PER LA BASSA CALIFORNIA

DEL 7 DICEMBRE 1871,

(Vigente in tutta la Repubblica Messicana pei delitti contro la federazione).

Art. 816 « La pena del adulterio cometido por hombre libre y mujer casada, es de dos años de prision y multa de segunda clase, pero no se castigará al primero sino cuando delinca conociendo el estado de la segunda.

« El adulterio de hombre casado y mujer libre se castigará con un año de prision, si el delito se comete fuera del domicilio conyugal. Si se cometiere en este, se impondrán dos años; pero en ambos casos se necesita para castigar á la mujer que sepa que el hombre es casado. »

Art. 817. « Ademas de las penas de que habla el articulo anterior, quedarán los adúlteros suspensos por seis años en el derecho de ser tutores ó curadores. »

Art. 818. « Si el cónyuge culpable hubiere sido abandonado por el ofendido, el juez tomará en consideracion esta circunstancia como

1) « La punizione di singoli partecipi senza quella degli altri non può essere domandata dal querelante privato che allorquando i primi hanno sedotto (*verführt*) gli altri al reato. »

atenuante de primera, segunda, tercera ó cuarta clase, segun fueren las causas del abandono. »

Art. 819. « Son circunstancias agravantes de cuarta clase:

« I. Ser el adulterio doble;

« II. Tener hijos el adúltero ó la adúltera;

« III. Ocultar su estado el adúltero o la adúltera casados, á la persona con quien cometen el adulterio. »

Art. 820. « No se puede proceder criminalmente contra los adúlteros sino á peticion del cónyuge ofendido. »

Art. 821. « La mujer casada solo podrà quejarse de adulterio, en tres casos: Primiero, cuando su marido lo cometa en el domicilio conyugal: Secundo, cuando lo cometa fuera de él con una concubina; Tercero, cuando el adulterio cause escándalo, sea quien fuere la adúltera y el lugar en que el delito se cometa. »

Art. 822. « Por domicilio conyugal se entiende: la casa ó casas que el marido tiene para su habitacion. Se equipara al domicilio conyugal la casa en que solo habite la mujer. »

Art. 823. « Aunque el ofendido haya hecho su peticion contra uno solo de los adúlteros, se procederá siempre contra los dos y sus complices.

« Esto se entiende en caso que los dos adúlteros vivan, estén presentes, y se hallen ambos sujetos á la justicia del pais. Pero cuando así no sea, se podrá proceder contra el culpable que tenga esos requisitos. »

Art. 824. « El adúlterio solo se castiga cuando ha sido consumado, pero si el conato constituyere otro delito, se castigarà con la pena señalada a este. »

Art. 825. « No obstante lo que previene el articulo 258, cuando el ofendido perdone á su cónyuge y ambos consientan en vivir reunidos, cesarà todo procedimiento si la causa estuviere pendiente.

« Si ya hubiere sido condenado el reo, no se ejecutará la sentencia, ni producirá efecto alguno. »

Art. 826. « Lo prevenido en el articulo anterior, se extenderá al caso en que despues de la acusacion, tuvieren los cónyuges acceso carnal. »

Art. 827. « Tambien cesarán el proceso y sus efectos, cuando el quejoso muera ántes de que se pronuncie sentencia irrevocable. »

Art. 828. « El simple conocimiento que el ofendido tenga del adúlterio de su cónyuge, no se tendrá como consentimiento ni como perdon del delito. »

Art. 829. « El cónyuge acusado de adúlterio, no podrá alegar come exception que su cónyuge ha cometido el mismo delito ántes de la acusacion ó despues de ella. »

Art. 830. « No se castigará al soltero que cometa adulterio con mujer pública. Pero á esta se le impondrá la pena que corresponda con arreglo a los anteriores articulos de este capitulo.

« Si el hombre fuere tambien casado, se le castigará en los casos de que habla el articulo 821. »

CODICE PENALE GERMANICO

DEL 1° GENNAIO 1871 E 1° GENNAIO 1872.

§ 172. « L'adulterio quando è stato causa dello scioglimento del matrimonio, è punito tanto nel coniuge colpevole, quanto nel suo complice, colla carcere fino a sei mesi.

« Si procede soltanto dietro domanda. »

CODICE PENALE DEGLI STATI UNITI DI VENEZUELA

DEL 20 FEBBRAIO 1873, IN VIGORE DAL 27 APRILE DETTO ANNO.

Art. 415. « Comete adulterio la mujer que yace con varon que no sea su marido, y el que yace con ella sabiendo que es casada, aunque despues se declare nulo el matrimonio. »

Art. 416. « El adulterio se castigará en la mujer casada que lo cometa, con reclusion penitenciaria por tiempo de uno á cuatro años, ó con prision por tiempo de seis meses á tres años, y ademas con pérdida de una tercera parte de los gananciales á favor del marido

« El adúltero, su co-reo, tendrá la misma pena corporal. »

Art. 417. « El marido que tuviere manceba dentro de la casa conyugal, incurrirá en la pena de prision por tiempo de tres meses á un año, y en pérdida de la cuarta parte de los gananciales en favor de su consorte. La manceba de aquel se castigará en tal caso con espulsion fuera del Estado, ó con confinamiento por tiempo de uno á dos años. »

Art. 418. « Cuando en los casos de los dos artículos anteriores, el marido ó la mujer fueren conniventes ó consentidores del delito de su consorte, no se impondrá pena al culpable, salvo el caso de adulterio ó amancebamiento escandalosos. »

Art. 419. « El marido puede remitir en cualquier tiempo la pena impuesta á su consorte, volviéndose á juntar con ella, y la mujer per-

donar del mismo modo á su marido, uniendose á él. En ambos casos quedará concluido el proceso penal, ó la pena si se hubiere impuesto.

« Cuando el marido remite la pena de la mujer, ó la perdona, tambien queda remitida la del adúltero, y quedará terminado el proceso penal. Cuando sea la mujer la que perdone la ofensa del marido, quedará asi mismo remetida la pena de la manceba, y terminado el proceso. »

Art. 420. « La ejecutoria en causa de divorcio por adulterio, surtirá sus efectos plenamente en lo penal, cuando fuere absolutoria.

« Si fuere condenatoria, será necesario nuevo juicio para la imposicion de las penas. »

Art. 421. « No hai adulterio, cuando la mujer casada es pública y está abandonada por su marido. »

Art. 422. « En el adulterio no hai delito frustrado, ni tentativa aunque sí puede haber complicidad. »

CODICE PENALE DEL CANTONE DI BASILEA-CITTÀ
DEL GIUGNO E SETTEMBRE 1872
E CODICE PENALE DEL CANTONE DI BASILEA-CAMPAGNA
DELL'11 MAGGIO 1873.

§ 88. « L'adulterio è punito col carcere fino a tre mesi o con multa fino a mille franchi a riguardo del coniuge colpevole; come anche del suo complice, quando a causa di esso sia stato pronunciato il divorzio. »

CODICE PENALE DI FRIBURGO
DEL 21 MAGGIO 1873.

Art. 398. « L'adultère du mari ou de la femme est puni d'un emprisonnement de 2 à 4 mois, ou d'une réclusion à la maison de correction de 1 an au plus.

« Cette peine est applicable au complice du mari ou de la femme.

« Le maximum est appliqué lorsque les deux coupables sont mariés.

« L'adultère ne peut être poursuivi que sur la plainte de l'époux offensè.

« Si la plainte n'est portée que contre l'époux coupable ou contre son complice, la poursuite est néanmoins dirigée contre l'un et l'autre.

Art. 399. « La poursuit cesse même contre les complices, si la partie plaignante se désiste de sa plainte. »

Art. 400. « Le mari qui tient une concubine dans la maison conjugale ou au dehors, mais avec scandale, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois au plus. »

CODICE PENALE TICINESE
DEL 1873.

Art. 270. § 1. « La moglie colpevole di adulterio si punisce colla detenzione dal primo al secondo grado, e se è fuggita coll'adultero dalla casa coniugale, la pena sarà accresciuta di un grado.

§ 2. « Se però la moglie era legalmente separata dal marito, la pena si diminuisce di un grado.

§ 3. « Colle stesse pene è punito l'adultero. »

Art. 271. § 1. « Il marito, che mantiene una concubina, si punisce come colpevole di adulterio colla detenzione dal primo al secondo grado e colla interdizione della potestà maritale in primo grado.

§ 2. « Alla stessa pena della detenzione soggiace anche la concubina. »

Art. 272. § 1. « Per adulterio non si procede che ad istanza del coniuge offeso, il quale può, in ogni momento, rivocare la querela e sopprimere l'azione penale.

§ 2. « Nessuna querela è ammessa dopo tre mesi dal giorno in cui il querelante ebbe notizia del delitto.

§ 3. « La querela d'adulterio non è ammessa quando il coniuge offeso continui nella materiale comunione di mensa o di letto col coniuge querelato.

« La querela si riterrà abbandonata colla ripristinazione della predetta comunione. »

Art 273. « La querela d'adulterio si estende al complice, e la remissione fatta al principale, giova anche al complice, e se è fatta dopo la condanna, ne fa cessare ogni effetto. »

Art. 274. « Il coniuge, che abbandonò dolosamente l'altro, non è ammesso a querelare d'adulterio; e neppure il marito nelle condizioni dell'articolo 264 [1], nè il marito connivente della meretrice. »

---

1) Quando abbia favorito la prostituzione della moglie.

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI CHILE

DEL 12 NOVEMBRE 1874.

Art. 375. « El adulterio será castigado con la pena de reclusion menor en cualquiera de sus grados.

« Cometen adulterio la mujer casada que yace con varon que no sea su marido i el que yace con ella sabiendo que es casada, aunque despues se declare nulo el matrimonio. »

« Art. 376. No se impondrá pena por delito de adulterio sino en virtud de querella del marido.

« La querella deberá precisamente iniciarse contra ambo culpables, si uno i otro vivieren; pero en el caso de haber fallecido alguno de ellos o de fallecer despues de iniciado el juicio, podrá el ofendido entablarla o continuarla contra el sobreviviente. »

Art. 377. « La accion del adulterio prescribe en un año, que principiará a correr desde el dia en que el ofendido tuvo noticia del delito; pero en caso de muerte de uno de los culpables, deberá iniciarse en los cuatro meses siguientes a ésta, siempre que este plazo se halle comprendido dentro del año en que, por regla jeneral, prescribe la accion.

« En ningun caso podrá entablarse accion de adulterio despues de cinco años, contados desde que se cometió el delito. »

Art. 378. « Tampoco podrá entablarse accion de adulterio en caso de divorcio perpetuo, por los actos ejecutados miéntras éste subsista. »

Art. 379. « El marido podrá en cualquier tiempo suspender el procedimiento o remitir la pena impuesta a su consorte volviendo a unirse con ella, estendiéndose al cómplice los efectos de la suspension o remision. »

Art. 380. « La ejecutoria en causa de divorcio por adulterio surtirá sus efectos plenamente en lo penal, cuando fuere absolutoria. Si fuere condenatoria, sera necessario nuevo juicio para la imposicion de las penas. »

Art. 381. « El marido que tuviere manceba dentro de la casa conyugal, o fuera de ella con escándalo, será castigado con reclusion menor en su grado mínimo, i perderá el derecho de acusar a su mujer por los adulterios durante su amancebamiento.

« La manceba sufrirá la pena de destierro en cualquiera de sus grados.

« Lo dispuesto en los articulos 376, 377, 378 i 379 es aplicable al presente. »

CODICE PENALE DEL PRINCIPATO DI MONACO
DEL 19 DICEMBRE 1874.

Art. 336. « La femme convaincue d'adultère subira la peine d'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus. »

Art. 337. « Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps, et, en outre d'une amende de cent a deux mille francs.

« Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autre pièces écrites par le prévenu. »

Art. 338. « Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, e qui aura été convaincu sur la plainte de la femme, sera puni d'une amende de cent a deux mille francs. »

CODICE PENALE EGIZIANO
DEL 16 SETTEMBRE 1875.

Art. 242. « L'adultère ne pourra être poursuivi que sur la plainte portée par le mari, et, à défaut de celui-ci, par le tuteur du mari. »

Art. 243. « La femme dont l'adultère aura été constaté subira l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus; mais le mari restera le maitre d'arrêter l'effet de cette condamnation en consentant à reprendre sa femme avec lui. »

Art. 244. « Le complice de la femme adultère sera également puni de trois mois a deux ans d'emprisonnement, et, en outre, d'une amende de 10,000 P. T. »

Art. 245. « Les preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre son aveu et le flagrant délit, celles résultant de sa présence dans le harem d'un musulman ou de lettres ou autres pièces écrites par lui. Aucune autre preuve ne sera admise. »

« Art. 246. Le mari qui entretiendra un commerce adultérin dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur plainte de sa femme, sera puni d'une amende de 500 a 10,000 P. T. »

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI GUATEMALA
DEL 1877.

Art. 282. « El adulterio será castigado con la pena de reclusion coreccional en sus grados medio á maximo.

« Comete adulterio la mujer casada que yace con varon que no sea su marido y el que yace con ella sabiendo que es casada, aunque despues se declare nulo el matrimonio. »

Art. 283. « No se impondra pena por delito de adulterio sino en virtud de querella del marido agraviado.

« Este no podrá deducirla sino contra ambos culpables, si uno y otro vivieren, y nunca si hubiere consentido el adulterio ó perdonado a cualquiera de ellos. »

Art. 284. « El marido podrá en cualquier tiempo remitir la pena impuesta a su consorte.

« En este caso se tendrá tambien por remitida la pena al adúltero. »

Art. 285. « La ejecutoria en causa de divorcio por adulterio surtirá sus efectos plenamente en lo penal cuando fuere absolutoria.

« Si fuere condenatoria será necesario nuevo juicio para la imposicion de las penas. »

Art. 286. « El marido que tuviere manceba dentro de la casa conyugal, será castigado con la pena de reclusion correccional en sus grados mínimo á medio.

« Lo dispuesto en los artículos 283 y 284 es aplicable al caso de que se trata en el presente 1). »

CODICE PENALE UNGHERESE

28 MAGGIO 1878.

Dei crimini e dei delitti.

Art. 246. « L'adulterio sarà punito col carcere estensibile a tre mesi, quando, in seguito all'adulterio, il divorzio o la separazione saranno stati pronunciati per sentenza definitiva 2).

« La presentazione della domanda per divorzio o per separazione interrompe la prescrizione, che ricomincia però a decorrere dal giorno

1) Le disposizioni di questo codice a riguardo all'adulterio, come facilmente si può vedere dal confronto, furono letteralmente desunte da quelle dei codici di Honduras e di Spagna, con questa sola differenza notevole, che il codice di Honduras, all'articolo 352, e il codice spagnuolo, all'art. 452, puniscono « il marito che tenga concubina nella casa coniugale, *ó fuera de ella con escándalo* », mentre questo secondo caso non è previsto nel corrispondente articolo 286 del codice di Guatemala.

2) Come si vede, il codice ungherese non fa distinzione di sorta fra il coniuge adultero e il complice di lui, nè fra il marito e la moglie.

in cui il giudizio è divenuto definitivo. Il procedimento non ha luogo che dietro querela del coniuge offeso. »

CODICE PENALE ARGENTINO
DEL 1880. 1)

Art. 246. « El adulterio es la violacion del la fé conyugal cometida corporalmente y á sabiendas por cualquiera de los dos esposos. »

Art. 247. « La mujer que cometa adulterio será castigada con prision de dos años, y el codelincuente desterrado por el mismo tiempo.

« El marido culpable de adulteric sufrirá dos años de destierro. »

Art. 248. « El marido que incurra en adulterio teniendo manceba en la casa conyugal sufrirá dos años de prision, y uno si la tuviera afuera.

« La manceba sufrirá en el primer caso confinamiento de dos años, y en el segundo de uno. »

Art. 249. « El cóniuge ofendido es el único que puede accusar por delito de adulterio.

« No podrá intentar esta accion penal si ha abandonado á su consorte separándose de la vida conyugal. »

Art. 250. « El cónyuge ofendido puede en cualquier tiempo remitir la pena á su consorte.

« La union de los cónyuges produce la remision de la pena. »

« Art. 251. Cuando se siga ante el juez eclesiástico juicio de divorcio por adulterio, no podrá intentarse la accion penal, y aunque se declare el divorcio habrá necesidad de nuevo juicio ante la autoridad criminal para la aplicacion de la pena. »

LEGGI PENALI DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY.

Le antiche leggi spagnuole, che fino al 17 luglio 1889 disciplinavano ancora la penalità nell'Uruguay, sebbene il rigore delle medesime fosse già dalla pratica assai mitigato, punivano in vario modo il reato di adulterio; e meritano di essere qui ricordate le loro disposizioni, onde meglio si vegga quanto lungo e difficile sia sempre il cammino della

1) Il codice penale della capitale è lo stesso che provvisoriamente è in vigore dal 1880 nella provincia di Buenos-Aires e in varie altre provincie, in attesa che il Parlamento approvi il codice generale per la nazione Argentina.

civiltà, anche presso quei popoli che più arditamente si danno a percorrerlo.

La legge 15, tit. 17, *Partida* 7ª, impone alla donna adultera la pena di essere pubblicamente battuta, e la reclusione in un monastero. Potrà il marito riconciliarsi colla moglie e trarla dal monastero nel termine di due anni; ma, se non la perdona, o s'egli muore prima che sieno trascorsi i due anni, essa allora deve prender l'abito del monastero per sempre.

La legge 1ª, tit. 20, lib. 8 della *Recopilacion Castellana* mette i due adulteri in potere del marito perchè disponga ad arbitrio delle loro persone e dei loro beni, ma non gli permette di uccidere l'uno risparmiando l'altro, e neppure di far suoi i beni dell'uno o dell'altro dei due delinquenti che abbia figli legittimi.

La legge 3ª, tit. 20, lib. 12 della *Recopilacion Castellana*, autorizza il marito ad uccidere gli adulteri in flagranza, purchè nessuno dei due venga risparmiato; e dispone che in caso non voglia il marito far uso di tale facoltà, abbia luogo il prescritto nella legge 1ª, tit. 20, lib. 8 della R. C. precedentemente citata.

La legge 5ª, tit. 20, lib. 8 della *Recopilacion Castellana*, dispone che il marito che legittimamente uccidesse gli adulteri colti in flagrante delitto, non possa acquistare la dote nè i beni degli uccisi, salvo il caso che li uccida dietro sentenza di condanna; nel qual caso dee valere il disposto nella legge 1ª, tit. 20, lib. 8 della R. C. citata.

L'accusa di adulterio potrà soltanto promuoversi dal marito (Legge 2ª, tit. 19, lib. 8, R. C.).

L'accusa dovrà essere promossa nel termine di cinque anni dalla perpetrazione dell'adulterio (Legge 4ª, tit. 17, *Partida* 7ª).

La moglie si esime dall'accusa di adulterio:

1° Se trascorsero già i cinque anni accordati al marito per promuovere l'accusa;

2° Se avesse commesso l'adulterio col consenso del marito;

3° Se il marito scientemente la riprendesse dopo l'adulterio ammettendola al suo talamo, o dichiarasse davanti al giudice che non vuole accusarla, o abbandonasse l'accusa promossa, nel qual caso si presume il perdono del marito;

4° Se avesse commesso il delitto credendosi vedova per notizie degne di fede che le facessero tenere per certa la morte dello sposo, il quale non potrebbe in tal caso accusarla benchè la trovasse maritata ad un altro;

5° Se il matrimonio sia nullo per difetto di consenso e se commette l'adulterio nel termine che la legge accorda alla donna per impugnare di nullità il matrimonio;

6° Se provi che fu costretta; nel qual caso può intentarsi l'azione contro il reo nel termine di trent'anni.

Il complice dell'adultero, eccettuato il caso di violenza, si esime egualmente dalla pena in tutti i casi nei quali si esime la donna. (Leggi 4ª, 5ª e 7ª, tit. 17, *Partida 7ª;* legge 1ª, tit. 20, lib. 8 della *Recopilacion Castellana,* e art. 174 del Cod. Civile).

Nè la donna adultera nè il complice di lei potranno esimersi dall'accusa e pena dell'adulterio, quand'anche provassero che il matrimonio fu celebrato concorrendo un impedimento dirimente, sempre che l'impedimento non consista nella mancanza di consenso. Neppure potrà giovare alla donna adultera, come causa giustificante il suo delitto, l'adulterio del marito. (Leggi 3ª e 4ª, tit. 20, lib. 8 della *Recopilacion Castellana,* e art. 157 del Cod. Civile).

La donna adultera perde a favore del marito tutto ciò che avesse ricevuto o le fosse stato promesso dal suo consorte o da qualsiasi altra persona in considerazione di lui, e così pure la parte che a lei spetterebbe sui beni acquistati. (Art. 165 e 168 del Cod. Civ.).

Il nuovo *Codice Penale* del 1889, nel lib. II, tit. VIII, sez. VI (articoli 301-305) ha le seguenti disposizioni che riproducono sostanzialmente gli articoli che nella corrispondente materia figuravano nell'ultimo Progetto Zanardelli pel codice penale italiano (art. 335-339) e corrispondono pure con poche varianti a quelle del nuovo codice penale italiano (art. 353-358), senza arrivare al punto di stabilire, come si fece in Italia, che la morte del coniuge querelante produce gli effetti della remissione.

Art. 301. « La mujer adúltera será castigada con prisión de quince á dieciocho meses, y la pena será aumentada de uno a dos grados si fugare con el co-delincuente.

« Con la misma pena será castigado el co-delincuente. »

Art. 302. « El marido que tuviere concubina en la casa conyugal, ó fuera de ella con escándalo público, será castigado con quince a dieciocho meses de prisión é interdicción de la potestad marital durante la condena, para los casos indicados en los articulos 131 y 134 del Código civil. »

Art. 303. « Las penas establecidas en los articulos precedentes serán disminuidas de uno á dos grados, si el culpable de los delitos en ellos previstos, estuviere legalmente separado de su cónyuge. »

Art. 304. « La acción penal no podrá ser ejercitada sino por querella del marido, ó de la mujer en el caso del artículo 302, y se extiende por derecho al co-delincuente y á la concubina.

« La querella no podrá ser admitida pasados seis meses desde el dia en que el cónyuge ofendido tuvo noticia del hecho.

« Tampoco podrá intentarse la acción penal, pendiente juicio de divorcio por adulterio, ni cuando haya mediado sentencia absolutoria en el mismo juicio. Si se declara el divorcio por causa de adulterio, la sentencia no producirá efecto alguno en la causa criminal que se intente. »

Art. 305. « La acción penal se extingue y cesan los efectos del procedimiento:

« 1° Si habiendo sido entablada la querella por el marido, la mujer probase que él también habia cometido adulterio;

« 2° Si abiendo sido entablada la acusacion por la mujer en el caso del articulo 302, el marido probase que ella también habia cometido adulterio;

« 3° Si el cónyuge querellante ha hecho remisión del delito en cualquier estado de la causa.

« La remisión en favor del cónyuge aprovecha al co-delincuente, á la concubina y á sus cómplices; y hecha despuès de la condena, hace cesar los efectos de ésta. »

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI COSTA-RICA
DEL 22 APRILE 1880.

Art. 397. « El adulterio será castigado con reclusion menor en cualquiera de sus grados.

« Cometen adulterio: la mujer casada que yace con varon que no sea su marido y el que yace con ella sabiendo que es casada, aunque despues se declare nulo el matrimonio. »

Art. 398. « No se abrirá procedimiento ni se impondrá pena por delito de adulterio sino en virtud de querella del marido.

« La querella deberá precisamente iniciarse contra ámbos culpables, si uno y otro vivieren; pero en el caso de haber fallecido alguno de ellos ó de fallecer despues de iniciado el juicio, podrá el ofendido entablarla o continuarla contra el sobreviviente. »

Art. 399. « La accion de adulterio prescribe en un año, que principiará á correr desde el día en que el ofendido tuvo noticia del delito; pero en caso de muerte de uno de los culpables, deberá iniciarse

en los cuatro meses seguientes á ésta, siempre que este plazo se halle comprendido dentro del año en que, por regla general, prescribe la accion.

« En ningun caso podrá entablarse accion de adulterio despues de cinco años, contados desde que se cometió el delito.

Art. 400. « El marido que fuere convencido de consentir en el adulterio de su mujer, pierde el derecho á la accion de adulterio. »

Art. 401. « Tampoco podrá entablarse accion de adulterio en caso de divorcio perpétuo, por los actos ejecutados mientras éste subsista. »

Art. 402. « El marido podrá en cualquier tiempo suspender el procedimiento ó remitir la pena impuesta á su consorte volviendo á unirse con ella, extendiendose al cómplice los efectos de la suspension o remision. »

Art. 403. « La ejecutoria en caso de divorcio por adulterio, surtirá sus efectos plenamente en lo penal, cuando fuere assolutoria. Si fuere condenatoria, será necesario nuevo juicio para la imposicion de la pena. »

Art. 404. « El marido por solo el echo de tener manceba dentro de la casa conyugal, o cuando teniéndola fuera de ella, aquella sea causa de que maltrate á su esposa ó le niegue los alimentos y vestidos ó desatienda las obligaciones de su familia, será castigado con reclusion menor en su grado minimo ó multa de ciento uno a doscientos treinta y tres pesos.

« La manceba de tal marido, en cualquiera de los casos de este articulo, sufrirá la pena de destierro en cualquiera de sus grados.

« Lo dispuesto en los articulos 398, 399, 401 y 402 es aplicable al presente. »

CODICE PENALE NEERLANDESE
DEL 3 MARZO 1881.

Art. 241. « È punita col carcere estensibile a sei mesi:

« 1° La persona coniugata che commette un adulterio;

« 2° La persona non coniugata che commette il fatto sapendo che l'altra persona è vincolata da matrimonio.

« Nessun procedimento avrà luogo tranne che per querela del coniuge offeso, *seguita nel termine di tre mesi da un'azione per divorzio o separazione personale fondata sul medesimo fatto* [1].

« Non si applicano a riguardo di tale querela gli articoli 65 e 67 [2].

1) L'alinea secondo di questo articolo fu completato, e l'alinea finale fu aggiunto in forza dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1886.

2) Questi articoli riguardano i termini e il diritto di querela e di recesso negli altri reati di azione privata.

« La querela potrà essere ritirata fino a tanto che non sia cominciato l'esame all'udienza del tribunale.

« *La querela non avrà seguito finchè il matrimonio non sia disciolto col divorzio o che la sentenza che pronuncia la separazione personale non sia divenuta irrevocabile.* »

CODICE PENALE RUMENO

MODIFICATO NEL 1874 E 1882.

Art. 269. « Il colpevole di adulterio, come pure il suo complice, saranno puniti col carcere da uno a sei mesi. »

Art. 270. « L'azione per adulterio non si potrà intentare se il coniuge offeso non lo domandi formalmente.

« Il coniuge offeso potrà domandare, e gli sarà sempre accordato in corso di causa, il ritiro dell'azione pubblica, come pure dopo la pubblicazione della sentenza definitiva, la cessazione della pena, ove consenta a continuare nella convivenza coniugale. In quest'ultimo caso, il complice condannato non potrà essere salvo dalla pena. »

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA

DEL 20 AGOSTO 1884.

« Il codice della Repubblica Dominicana prevede e punisce l'adulterio negli articoli 336 a 340 che corrispondono perfettamente a quelli del codice penale francese tranne che nella multa, la quale, così nell'articolo 338 come nel 339, è da venti a duecento *pesos.* »

CODICE PENALE DI SAN GALLO

DEL 25 NOVEMBRE 1885.

Art. 181. « L'adulterio è punito:

« 1° Quando soltanto una delle parti è coniugata, con pena pecuniaria da fr. 100 fino a 400, sola, oppure unita a reclusione fino a due mesi;

« 2° Quando le due parti sone coniugate, con pena pecuniaria di fr. 150 a 600, sola, o con reclusione fino a 4 mesi.

« La parte che non fosse stata a cognizione dello stato matrimoniale dell'altra, sarà punita, se essa stessa coniugata, colla pena del

n.° 1, e, se celibe, colla pena portata per la corruzione dagli articolo 177 o 178. 1).

« Il procedimento penale ha luogo soltanto dietro istanza del coniuge offeso. Esso non può tuttavia essere limitato ad uno dei due colpevoli, ma deve sempre estendersi ad ambidue, ancorchè i due colpevoli siano coniugati ed il coniuge di uno solo dei due voglia far valere il suo diritto. »

---

1) Art 177. La corruzione semplice è punita per la prima volta con pena di polizia, ossia ammenda da 20 a 40 fr. In caso di recidiva con pena di fr. 40, sola, o con reclusione fino a tre mesi.

Art. 178 La corruzione per mestiere (prostituzione) è punita col carcere da 8 giorni fino ad un mese, ed in caso di recidiva fino a 3 mesi.

CAPITOLO XIII.

UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA SOTTO L'USBERGO DEL CODICE.

Qui la mia penna vorrebbe arrestarsi . . . . . e l'animo indignato rifugge da un turpe spettacolo . . . . . Ma la logica mi trascina e il vostro Codice mi sospinge . . . . .

La verità, la giustizia e il dovere prima di tutto.

Le mie buone e colte lettrici chiudano a questo punto il mio libro: questo breve capitolo non è per esse; e saggiamente discrete quali esse sono, mi permettano qui di riassumere i cinque capitoli precedenti, ricordando alcune disposizioni che ad esse non riguardano punto; e sulla mia parola sieno esse persuase che quantunque Paolo Boselli, zelantissimo della istruzione pubblica, voglia che il Codice venga spiegato nelle scuole 1) in questo breve e brutto capitolo, le mie buone lettrici non troverebbero certamente a imparar nulla di buono. Esso equivale ad una *sezione cadaverica*, o, peggio ancora, a un *dibattimento a porte chiuse:* bisogna farlo, e si faccia, ma non assistano che i pochi interessati: primo fra tutti il legislatore, al quale intieramente lo dedico.

Lasciò scritto Malesherbes, che « i costumi sono l'opera delle leggi e il pubblico bene è l'opera dei costumi » 2. Nella verità di questa sentenza certamente convenne il patrio legislatore quando pensò che nel Codice debba aver luogo un titolo *Dei delitti contro il buon co-*

1) Veggasi la *Circolare ministeriale* del *3 gennaio 1890, n. 915* ai signori Prefetti Presidenti dei Consigli Scolastici Provinciali sul *Compendio del Codice Penale per istruzione popolare.*

2) *Pensées et maximes.* Pens. 160.

stume e l'ordine delle famiglie; e vorrei così poter io convenire che da tutte le disposizioni di questo titolo il buon costume e l'ordine delle famiglie abbiano a trarre vantaggio; ma debbo invece negarlo, e il legislatore stesso lo dovrà certamente, considerando la imperfezione come una condizione inseparabile dalle più belle e dalle più sante fra le opere umane, e rivolgendo la mente infaticabile nella ricerca del meglio a riformare nel Codice nostro questo infelice *titolo VIII* del libro secondo, all'ombra del quale è possibile che un' intera famiglia di mostri s'imbraghi e viva e faccia a sè stessa ludibrio del buon costume, della legge e della civiltà. — *Nel Codice penale si rispecchia la civiltà di un popolo,* diceva l'on. *Massabò* alla Camera dei deputati nella tornata del 4 giugno 1888; ed è perciò che « in tanto sfacelo e decadimento di senso morale » (per usare ancora l'espressione del valente giurista) dovetti pensare questo brevissimo e brutto capitolo e dovetti anche scriverlo per non portare nella mia vita il rimorso di un silenzio che sarebbe oltre ogni dire colpevole.

Immagini il legislatore, fra le sozzure possibili, un laido aggruppamento di mostri dalle umane sembianze, cui la legge immeritamente permette ancora il nome sacro di *famiglia*, dove il capo, marito e padre, tenga *una concubina nella casa coniugale o notoriamente* altrove (art. 354 e 357), e tenga nel tempo stesso, ma non « *in modo che ne derivi pubblico scandalo* » una *incestuosa relazione* colla figlia maggiore (art. 337), così che la moglie indignata e corrotta dal turpe esempio cerchi a sua volta e trovi vendetta e svago in adulteri abbracciamenti (art. 353 e 357) e vada ogni giorno spogliando il marito ed i figli per amore del drudo (art. 433); — immagini ancora un fratello della fanciulla incestuosa che tratto da malo esempio a lei si avvicini, ma *senza pubblico scandalo*, mentre altri due fratelli si abbandonano a lascivie di cui tace la Nemesi nostra pudica, e per gli autori delle quali, altre leggi in altri tempi ordinavano che *furca suspensi, igne ultore deleantur de terra viventium;* immagini che stanchi finalmente del turpe gioco il maggiore di essi rapisca *per fine di libidine una donna coniugata* (art. 341 e 352) aiutato poi, dopo il rapimento e *senza concerto anteriore* (come falsamente potranno deporre due prossimi congiunti informati del disposto dell'art. 215), dal fratello a *eludere le investigazioni dell'autorità* (art. 225), e che, morendo di crepacuore il marito della donna sottratta, egli la faccia sua sposa *prima che sia pronunziata la condanna* (352) . . . . mentre il degno fratello con

istudiate lusinghe e promesse di matrimonio, seduce, disonora e abbandona una fanciulla onesta e inesperta . . . .

Mi avanzano tela e colori. . . . ma il quadro è già ributtante così che mi arresto, e lascio il legislatore filosofo a meditare in silenzio davanti a quelle turpi figure di delinquenti che ghignano sfogliando il codice; e troverà quattro persone adultere, una delle quali, (il padre di famiglia) è responsabile pure d'incesto, come un figlio di lui è responsabile di ratto; troverà poi tre persone incestuose, due fratelli *praeter naturam lascivientes*, e uno ancora di questi *favoreggiatore del ratto*, poi seduttore con promessa di matrimonio; e troverà finalmente due prossimi congiunti spergiuri: troverà in tutto sette diversi delitti, e cinque di essi contro il buon costume e l'ordine delle famiglie che si propone difendere: nove persone variamente e talune ripetutamente colpevoli, per adulterio e furto e incesto, per delitto contro natura, ratto, favoreggiamento e spergiuro . . . . E TUTTE IMPUNITE PER DISPOSIZIONE O PER SILENZIO DI LEGGE. — Di codesto silenzio e delle accennate disposizioni bisognerà certamente che tosto o tardi si parli; e qualche istitutore troppo zelante o troppo inesperto potrebbe anche parlarne nelle scuole volgarizzando ai giovinetti le compendiate disposizioni del codice, poichè non pare che il ministro dell'insegnamento sia perfettamente d'accordo col ministro guardasigilli, e neppure che quest'ultimo sia rimasto in accordo colla sua prima opinione nel credere sulla parola del Carmignani, invocata nella relazione ministeriale, che « sia più utile la ignoranza del vizio di quello che non sia per « giovare al pubblico esempio la cognizione delle pene che lo re- « primono. »

Ad ogni modo parlando io specialmente al legislatore (e a lui soltanto in questo capitolo), ho dovuto a tali fatti e a tali disposizioni accennare, poichè come non è laudabile in certi casi il silenzio della legge sarebbe così biasimevole il silenzio del critico. Ho scritto per ciò questa pagina, perchè quando il legislatore della mia patria abbia un dì a ritornare sulle disposizioni che riguardano i delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie non abbia a dire a sè stesso (come, riprovando una sua vecchia opinione, ebbe a scrivere il Beccaria): « *ho offeso i diritti dell'umanità e nessuno me ne ha fatto rimprovero* » 1).

1 *Dei delitti e delle pene.* § XXXII, in nota

PARTE SECONDA

CAPITOLO I.

LACUNE E INCERTEZZE

§ I.

PENE NON CONTEMPLATE NELLA SCALA DELL'ARTICOLO 11.

Venendo a discorrere in questa seconda parte del mio lavoro di ciò che riguarda specialmente la forma o la distribuzione delle materie nelle disposizioni del Codice, dove per avventura abbia potuto apparirmi impropria o meno corretta, devo anzitutto accennare ad una lacuna che trovo nella scala penale dell'articolo 11.

Senza parlare del *lavoro o prestazione di un' opera determinata a servizio dello Stato, della provincia o del comune*, che sarebbe una pena da sostituirsi ad istanza del condannato a quella pronunziata dal giudice, e non ha quindi il carattere proprio della pena, non veggo ragione per cui (se dimenticanza non fu) potesse il nostro legislatore omettere di classificare fra le pene la *riprensione giudiziale*, come faceva appunto il Codice penale Toscano (art. 13 lettera *g*) e come fanno i codici del Perù (articoli 23 e 85), di Honduras (articoli 25, 80 e 110), di Friburgo (art. 296 n. 11) e della Repubblica Argentina (articoli 90 e 127); e così pure la *pubblicazione della sentenza*, come fa per es. il codice Neerlandese all'articolo 9 lettera *b* n. 4, dal momento che esistono anche presso di noi queste pene speciali, cioè la *riprensione giudiziale* pel disposto degli articoli 26, 27 e 29, e la *pubblicazione della sentenza* per disposizione degli articoli 43, 185, 186 e 296.

Si consideri pure codesta pubblicazione come un accessorio della condanna nel caso dell'articolo 43, o come un provvedimento facoltativo

o come un mezzo di prevenzione lasciato all'arbitrio del giudice negli altri casi; non cessa però di essere un gravame che secondo la condizione del condannato riesce a questo più duro che i tre giorni di detenzione, che le 50 o le 1000 lire di multa, e, segnatamente pel commerciante, più che il mese di reclusione dove nessuno lo vede e più che le 50 e talvolta più che le 5000 lire di multa.

§ II.

PAROLE OSCURE.

Sono già più di tre secoli che Lorenzo Mattheu ragionando dei requisiti che dovrebbe avere una legge scriveva: *Ex hoc quod lex sit commune praeceptum, sequitur, quod exprimi debet eis verbis, ut ab omnibus clare percipi possit . . . . . Nec claritas consistit in multiloquio, imo pluralitate verborum mens, quae est anima legis, ut alibi dixi, involvi solet* 1).

Mi ritornarono alla mente codeste parole leggendo il codice nuovo, ogni volta ch'io m'incontrava in qualcuna delle diverse locuzioni che il legislatore adoperava e che i magistrati dovranno ad ogni momento invocare quale misura di valore o di danno: troppo fallace misura perchè, troppo incerta com'è nella parola della legge, dovrà necessariamente ricercarsi ad ogni singolo caso nella mente, nei costumi, nel criterio particolare e troppo subbiettivo di ogni singolo giudicante.

E infatti: l'articolo 170 del codice, nell'apprezzare la gravità della concussione, considera « se la somma o l'utilità indebitamente data o promessa sia *di lieve valore* »; — nelle sottrazioni da luoghi di pubblico deposito, « *se il danno sia lieve* » (art. 202), e nelle sottrazioni di cose pignorate etc. *se il valore della cosa sia lieve* (art. 203); — nei delitti d'incendio, inondazione, sommersione ed altri di comune pericolo e in quelli contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione considera « *se la cosa sia di lieve entità* (art, 310), e considera il caso quando « il pericolo derivante dal fatto sia *assai tenue* (art. 330). Nell'uccisione di animali domestici o addetti ad opere od imprese agricole o industriali cerca *se il danno sia lieve* (art. 429), — e poi ancora (nell'art. 431) parlando in genere dei delitti contro la proprietà cerca « se il valore della cosa che ha formato oggetto del delitto o quello che corrisponde al danno recato sia *molto rilevante* . . . se sia *lieve* . . . e se sia *lievissimo* . . . »

1) *De regimine urbis et regni Valentiae.* Tomus primus. Caput. III, § I, n. 120.

Non vorrei esser profeta; ma dubito assai che più d'un magistrato (e più d'una volta) alzati gli occhi della mente al legislatore, ripetendo quelle parole . . . *danno* e *valore* e gli aggettivi che le accompagnano dovrà dire col poeta, e dico anch'io:

maestro, il senso lor m'è duro.

Ma il *valore* della cosa con qual criterio lo misurate? e per qual regola si stabilisce se il *danno è assai tenue,* se *lieve* o *molto rilevante?*

Che in codeste espressioni vi abbia un semenzaio d'argomenti a dispute innumerevoli e a giudizii disparatissimi è indubitato. Necessaria quindi era pure una norma.

Considerate il *valore* della cosa rispetto a chi la da o rispetto a chi la riceve? rispetto al proprietario o rispetto al custode? Cercate il valore considerando la cosa in sè stessa, o distinguete da persona a persona? Pensate a Lazzaro o al ricco Epulone? E la ricerca sarà opera del giudice o del perito? — Considerate il danno effettivo e materiale soltanto, o anche talvolta il danno potenziale e morale? o in altri termini (come nell'articolo 283) il caso che « *ne possa derivare pubblico o privato nocumento* » cioè in termini alquanto meno eleganti ma non meno esatti, il « *pregiudizio anche meramente possibile* » come diceva il progetto nel corrispondente articolo 272)?

O io m'inganno, o (se l'esperienza ne giova e il costume non muta) saranno codeste le questioni di ogni giorno, le quali se non del tutto evitate (ciò che riconosco impossibile) potevano certamente essere ridotte a minor numero facilitandone la soluzione.

§ III.

IN MULTILOQUIO NON DEERIT PECCATUM.

(Prov., capo X - Versetto 19).

Dovrei parlare del concetto e della forma dell'articolo 414 (distruzione o deterioramento di cose proprie come mezzo di frode; art. 393 del progetto) specialmente per la prima parte del medesimo e in rapporto alle disposizioni degli articoli 61 e 62 risguardanti il tentativo, e in rapporto all'articolo 308 del codice stesso, e aggiungere qualche considerazione a quelle che si leggono nella *Relazione della Commissione della Camera*, n. CCXXXIV (pag. 304) che ne consigliava e proponeva l'abolizione, e in quella della Commissione speciale del Senato (pag. 277) che, fra il sì e il no, si decise a lasciarlo passare; ma credo che la poco frequente applicabilità del medesimo non valga la pena di discuterlo e basti additarlo al sapiente legislatore.

CAPITOLO II.

L'APPROPRIAZIONE INDEBITA.

L'articolo 417 del nuovo codice dispone che: « Chiunque si appropria, convertendola in *profitto di sè o di un terzo* una cosa altrui che gli sia stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato, è punito, a querela di parte, con la reclusione sino a due anni e con la multa oltre le lire cento. »

La verità della massima che dice *omnis definitio in jure periculosa* si addimostra per la millesima volta nella presente disposizione, nella quale il legislatore italiano (seguendo la definizione che del reato in discorso lasciò il Carmignani, e quella che nell'art. 396 ci dava il Cod. toscano), dimenticando l'elemento del *danno* (essenziale in ogni reato) fu tratto erroneamente a comprendere fra gli elementi della indebita appropriazione *il profitto* del reo, che non ha e non può avere importanza di sorta rispetto al diritto che si vuol tutelare.

Il Carmignani, infatti, definiva questo reato « il delitto di coloro, che avendo ricevuto in consegna od affidamento una cosa in forza di legittimo contratto non trasferente dominio, ne dispongono arbitrariamente contro la legge del contratto e la volontà del padrone, con distrarla a proprio vantaggio, o convertirla in proprio uso, » e il Codice penale toscano (art. 396) diceva che « ...... chiunque *dolosamente* consumandola, distraendola, od altrimenti convertendola in profitto di sè o di un terzo, *si appropria* una cosa mobile altrui, che gli è stata affidata o consegnata, per custodirla, amministrarla, restaurarla, traspor-

tarla, o per qualunque altro titolo, che importi l'obbligo di riconsegnarla o di farne un uso determinato, commette il delitto di truffa. »

Ma Francesco Carrara, più concisamente e con esattezza di linguaggio alquanto maggiore, definiva il reato medesimo « *la dolosa appropriazione di una cosa altrui che si è ricevuta dal proprietario per una convenzione non traslativa di dominio e ad un uso determinato.* »

Che si fosse trascurata come superflua la enunciazione dello elemento del *danno*, essenziale alla esistenza di ogni delitto, facilmente lo intenderei se tale elemento non vedessi espressamente enunciato poco prima nell'articolo 413 ove si definisce il reato affine di *truffa*, pel quale l'enunciazione dell' « *ingiusto profitto con altrui danno* » era meno necessaria che in quello di appropriazione indebita. Ma poichè in quello la enunciazione fu fatta, non veggo in questo altra scusa alla omissione tranne la dimenticanza, come avvenne altra volta nell'articolo 134 del Cod. di proc. civ., dove, regolando l'atto formale di citazione, il patrio legislatore avea proprio dimenticato di prescrivere fra i requisiti dell'atto la *data* della notificazione, dimenticanza che dopo cinque mesi e undici giorni fu poi corretta col regio decreto del 6 dicembre 1865, n. 2611. Ma la omissione è gravissima, mentre invece l'aggiunta della conversione in PROFITTO *di sè o di un terzo* è perfettamente superflua e pericolosa, come è pericoloso per l'applicazione della legge tutto ciò che nella legge è superfluo.

Che sia superflua codesta aggiunta lo dice il buon senso che intende come la legge penale sia diretta a reprimere non colui che converte una cosa *in profitto di sè*, ma il tristo che ingiustamente profitta con *altrui danno;* e dopo il buon senso, il legislatore stesso lo dice all'articolo 431, nel quale, portato per necessità a parlare del valore della cosa, oggetto del delitto, per misurare il *danno* recato e apprezzare lo eventuale *risarcimento* (art. 432) per disciplinare secondo equità l'applicazione della pena, statuisce che: « Per determinare il valore, si tien conto di quello che la cosa aveva e del pregiudizio recato nel momento del delitto, *e non del* PROFITTO *ottenuto dal colpevole.* »

A quale arcano o difficile scopo volle dunque tenerne conto il legislatore nell'art. 417?

Lascio la risposta al pubblico ministero che avesse a chiedere la condanna di un depositario, il quale, fingendo un momentaneo furore avesse distrutto (o finto di distrurre) 100 biglietti da lire mille a danno del depositante, ma senza convertirli *in profitto di sè o di un terzo.* Potrà egli chiedere l'applicazione degli articoli 424 e 431 colla

pena di *9 mesi* di reclusione o di detenzione e di *750 lire di multa;* ma non potrà chiedere l'applicazione degli articoli 417 e 431 colla pena di *tre anni* di reclusione e di *15,000 lire di multa*. Nè gli gioverà il pensare che il giorno antecedente egli potè chiedere al tribunale e ottenere la condanna a *4 anni e mezzo* di reclusione per un furto semplice di 10,000 lire, somma che al tribunale parve già rilevante (articoli 402 e 431).

Si aggiunga che la pena restrittiva della libertà di questi due delinquenti quando restituiscano o risarciscano *avanti ogni provvedimento giudiziale* potrà ridursi anche partendo dal massimo per chi si appropriò 100,000 lire a soli tre mesi, ma pel ladro delle 10,000 non potrà esser minore di 18 (art. 432).

Quindi apparisce come lo estremo del *profitto* o vantaggio o utilità del delinquente non doveva per nulla figurare nella definizione di questo delitto come non figura in nessuno dei codici vigenti, tranne il codice del Ticino, che vuol pure la conversione della cosa « *in profitto di sè o di un terzo,* » il codice dei Grigioni che vuole commesso il fatto « *allo scopo di illecito guadagno per sè o per altri,* » e il codice di San Marino, che, mentre vuole esso pure come estremo del reato la conversione della cosa « *in profitto proprio o di un terzo* », aggiunge subito ancora: « *in pregiudizio del proprietario, o d l detentore.* »

Questi tre soli, per quanto io mi sappia, o piuttosto i due primi (che certamente non sono a considerarsi fra i migliori), hanno potuto servire di norma alla dicitura infelice del nostro articolo 417.

Stabilite per condizione del reato la conversione della cosa in uso *proprio*, se vi piace la formola che troverete nei codici sardi del 1839 e 1859, nelle leggi criminali di Malta (art. 278), nel codice penale per le Indie Inglesi (art. 403 e 404), nella legge penale svedese (cap. 22, § 12), e nel codice penale di New-York (art. 482 e seg.); o lo averne *fatto uso* o *disposto*, o *dimostrato l'intenzione di disporne come cosa propria*, se preferite la dicitura del codice ungherese o quella dei codici di Zurigo e di San Gallo; ma non parlate di *profitto*, vocabolo che dice troppo più di quanto al legislatore bisogni e più di quanto prema al cittadino che dalla legge spera tutelato il suo diritto senza curarsi di vedere se del malefizio abbia o non *profittato* il delinquente od un terzo.

Nello stabilire gli estremi dell'appropriazione indebita non parlano affatto nè di *profitto* nè di *danno* il codice di Baviera, quello di Vaud, l'austriaco, il danese, il zurighese, il germanico, l'ungherese, l'olandese e quello di Berna.

Esigono invece il *pregiudizio del proprietario, possessore o detentore* il codice francese, il brasiliano, quello di Baden (quest'ultimo implicitamente, parlando di *risarcimento*) il portoghese, le leggi criminali di Malta, il codice del Vallese, quello di Spagna, il messicano, quelli di Friburgo, di Ginevra, del principato di Monaco, l'egiziano, quelli di Guatemala, di Honduras, del Perù, della Repubblica Argentina, della Repubblica Dominicana, e dello Stato del Congo.

E non è strana soltanto, ma è pure antigiuridica nel tempo stesso la formola dell'art. 417, poichè i principii della scienza e la concorde dottrina altro concetto ci danno, altra nota caratteristica concordemente additano, e altri estremi esigono pure per distinguere il reato in discorso. Il concetto è quello che ad ogni reato è comune: la lesione di un diritto, non un profitto nel delinquente; e gli estremi sono quattro soltanto:

1° Il possesso legittimo di cosa mobile;

2° Il mandato espresso di conservarla per qualsivoglia titolo, con obbligo di restituzione o di farne un uso determinato;

3° L'*appropriazione dolosa* della cosa mobile oggetto del mandato;

4° Il *danno* che deriva agli aventi diritto su quella.

Dai quali elementi apparisce come la *nota caratteristica* in codesta figura di reato è nei termini più concisi l'*abuso doloso di un mandato a danno del mandante*, e il momento consumativo del malefizio è l'*appropriazione della cosa* cui si riferisce il mandato.

Quindi il mandato dev'essere *certo*, che è quanto dire provato; deve essere *specifico* perchè se ne possa stabilire la natura e dimostrarne la violazione e perchè di quest'ultima possa dolersi il mandante e possa il giudice apprezzare le conseguenze dannose.

Quindi la consumazione, distrazione o conversione in uso proprio o di un terzo, o in una parola l'*appropriazione* che sintetizza, la violazione delle convenzioni, l'abuso del mandato, deve risultare per atti univocamente tendenti ad effettuarla, e il *dolo* apparire in tutta la chiarezza che valga a dimostrare la imputabilità al mandatario dell'operato di lui contro la legge del contratto, ed essere certo e apprezzabile il *danno*.

Tale è il concetto costante di ogni legislazione in materia di appropriazione indebita, tali sono i principi della scienza, tali ancora, non ostante la varietà del linguaggio o la inesattezza delle formole, gli estremi del reato in pressochè tutti i codici penali conosciuti. Non muta la identità della sostanza per la varietà della forma. E non abbia

pure codesto reato una definizione e neppure un nome speciale come non l'ebbe nel codice parmense del 1820 (art. 453), nel brasiliano (art. 265), nel *Regolamento Romano sui delitti e sulle pene* del 20 settembre 1832 (che nello stesso articolo 357 faceva un'amalgama di parecchi reati distinti), nel codice sardo del 26 ottobre 1839 (art. 679), nel codice estense del 5 dicembre 1855 (art. 499), nel danese del 1866 (§§ 252 e 253) e in quello della capitale Argentina (art. 335, n. 6 e 337), o si chiami col nome alquanto generico di *amozione* o *distrazione*, come nell'antico codice per la Gallizia Occidentale e nel codice neerlandese del 1881; o di *ritenzione* o *intercezione* (Unterschlagung) di cosa affidata, come nel codice di Baviera e in quello di Berna, o con quello di *truffa* come nel primo *Progetto del Codice penale pel Regno d'Italia* del 1806 (art. 486, § 3°), nei codici badese, toscano, del Perù e della Repubblica di Honduras, nello spagnuolo, ticinese del 1873, di Guatemala del 1877, e della Repubblica Argentina; si dica *abuso di confidenza* come in quello di Francia, del Ticino (del 1816), di Vaud, di Portogallo, del Vallese, dell'Impero Ottomano, del Belgio, della Bassa California, di Venenzuela, di Friburgo, di Ginevra, di Monaco, d'Egitto, di Romania, della Repub. Dominicana, e dello Stato del Congo; si chiami *frode* come nelle leggi penali delle Due Sicilie e in quelle di Malta, o *infedeltà* come nel codice austriaco, o *distornamento* come nell'olandese, o *appropriazione indebita* come nel codice dei Grigioni, nel sardo del 1859, in quello di San Marino, nel zurighese, nel germanico e nel codice del cantone di san Gallo, una sempre, in quasi tutti 1), è la nota caratteristica, e identico in tutti il momento consumativo del reato, sia che questo si determini dal legislatore, come nei codici di Baviera, di Zurigo, di Berna, di Friburgo e di San Gallo, sia che si abbandoni ai principii della dottrina e alle massime stabilite dalla giurisprudenza; invariabili e identici in tutti sono gli elementi del reato.

Lo esigere nel reato di appropriazione indebita l'estremo del *profitto* nel delinquente, oltre al rendere talvolta difficile l'applicazione della legge deturpa il vostro Codice per gravissima antinomìa. Infatti, all'esistenza del reato di appropriazione indebita, che porta sempre un *danno* certo, l'art. 417 esige l'estremo della conversione della cosa « *in profitto di sè o di un terzo* », mentre il reato di falsità che può talvolta

1) Stando al rigore dei termini sembrerebbe far eccezione al principio generalmente applicato e alla formula comunemente usata dai legislatori, il *codice penale ungherese Dei crimini e dei delitti,* che considera in due diversi capitoli la *distrazione* (sikkasztás) e l'*appropriazione illegittima* (*jogtalan elsajátitás*).

non aver conseguenze dannose, esiste ed è punibile anche quando dalla falsità non abbiano tratto profitto nè il falsario nè i complici di lui. E invero, esiste il reato di falso ed è punibile con reclusione da uno a cinque anni (art. 256, in fine), multa e sottoposizione alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 261) anche quando il falsario non ha profitto di sorta, come avviene, se fusa la propria argenteria, la riduce a monete di valore intrinseco *uguale o superiore a quello delle monete genuine e le procura ad altri a fine di spenderle o di metterle altrimenti in circolazione,* cioè quando non vi è danno per altri nè vantaggio al falsario; — e non esisterà delitto di *appropriazione indebita* pel mandatario che delle centomila lire appropriatesi non abbia convertito un soldo « *in* PROFITTO *di sè o di un terzo* » quantunque il *danno* della appropriazione rappresenti la rovina del mandante !??

S'egli distrusse i cento biglietti da lire mille potrà condannarsi per danneggiamento, con reclusione o detenzione sino a sei mesi e con multa sino a lire cinquecento (art. 424); se poi con bel garbo li pose in disparte, in attesa di tempi migliori e a danno del proprietario, ma senza che voi possiate dimostrare aver egli convertito la detta somma « *in profitto di sè o di un terzo* », voi non potrete punirlo neppure con la *reclusione sino a due anni e con la multa oltre le lire cento,* perchè la legge considera il *profitto* del reo o di un terzo, non il *danno* del proprietario, il quale non andrà subito ad appiccarsi perchè confortato ancora dal pensiero che gli resta da sperimentare un'azione civile, e gli resta ancora a sperare nel benefizio del gratuito patrocinio, e nello sgravio dalla tassa di ricchezza mobile.

Si potrà ricercare *il pregiudizio recato nel momento del delitto*, non il *profitto* ottenuto dal colpevole per determinare il valore della cosa che ha formato oggetto del delitto medesimo (art. 431, alinea) e proporzionare al valore di questa la pena applicabile, ma una tale ricerca sarà puramente accademica quando, alla primissima ricerca dell'ente *delitto* occorre cercare il *profitto* del delinquente, e mancando il *profitto* (estremo voluto dalla legge) manca il reato punibile sotto il titolo di *appropriazione indebita.*

Ora niuno è che non vegga che quanto è facile provare il *danno* della vittima, altrettanto è difficile provare il *profitto* del reo, e come in questa ricerca il delitto assuma le forme e le proprietà dell'anguilla che a chi più la stringe e più sfugge. Tre codici appena, per quanto io sappia (come poc'anzi accennava) esistono al mondo, che sieno incorsi in codesto errore. Ma contro questi tre codici infelici, stanno i

principii giuridici, e sta il comune consentimento dei legislatori moderni, a dimostrare il quale mi piace qui riportare dai codici più conosciuti, che verrò citando nel loro ordine cronologico, le disposizioni corrispondenti a quella dell'art. 417 del codice penale italiano, omettendo quelle delle leggi penali delle Due Sicilie, del codice parmense, dell'estense, del sardo e di quello per la Repubblica Dominicana, perchè troppo fra loro somiglianti e quasi identiche, meno alcune lievi differenze di costruzione, e tutte foggiate sulla corrispondente del codice francese.

CODEX POENALIS PRO GALICIA OCCIDENTALI
(DE FURTO ET ALIIS AMOTIONIBUS).

« § 175. *Qui peculiari in* § 164 *expresso nexu* (cosa affidata per ragione di pubblico ufficio o speciale mandato di superiore autorità) *non obstrictus bonum aliquod sibi concreditum intervertit, retinet et in proprios usus convertit, amotionis pro civili delicto habendae et ad normam* § 168 *puniendae* (col carcere estensibile ad un anno) *reus est.* »

CODICE PENALE FRANCESE
(ABUS DE CONFIANCE).

« Art. 408. Quiconque aura détourné ou dissipé, *au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur* des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni de peines portées dans l'article 406 (carcere da due mesi a due anni, e ammenda non eccedente il quarto delle restituzioni e dei danni o interessi dovuti alle parti lese, ma non minore di 25 franchi). — . . . . « Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépots public. »

CODICE PENALE DEL REGNO DI BAVIERA.

« Art. 229. Colui che avendo per altri il possesso o la custodia di una cosa, se l'appropria illegittimamente, si rende colpevole di *ritenzione di cosa affidata.*

Art. 230. « Il delitto è reputato compiuto dal momento in cui il possessore avrà scientemente negato all'avente-diritto la cosa da lui ricevuta, l'avrà in tutto o in parte alienata, nè avrà disposto o si sarà permesso qualsiasi altro atto che il proprietario soltanto avea diritto di compiere.

« Riguardo alle cose che saranno state rimesse sigillate o contenute in un magazzino o mobile chiuso, la distrazione si considera consumata per la rottura del sigillo o per l'apertura del magazzeno o mobile, sempre quando tali fatti saranno stati commessi coll'intenzione di appropriarsi le cose affidate. »

COD. PENALE DELLA REPUBBLICA E CANTON DEL TICINO DEL 1° LUGLIO 1816.

Art. 353. « Chiunque converta a proprio lucro e *in danno altrui*, roba o danaro ricevuto, assegnato o depositato per altra causa ed uso, senza che siavi intervenuta precedentemente frode, raggiro o simulazione, è punito con detenzione in 1° grado e multa in 2°, se l'oggetto della conversione eccede il valore di franchi 100; e con semplice multa dal 1 al 2° grado, se sia minore di franchi 100. »

Art. 354. « Colla norma stabilita nell' articolo precedente, è pure punito chiunque dissipa al fine suindicato, sopprime o distrugge a *pregiudizio del proprietario, possessore o detentore*, effetti, denaro, mercanzie, biglietti, quitanze o altri scritti contenenti ed operanti obbligazioni o liberazioni, che a lui fossero rimessi per oggetto di custodia o di un lavoro gratuito o salariato, con obbligo di restituirli, presentarli, o di farne un uso od impiego determinato. »

CODICE CRIMINALE DEL BRASILE.

Art. 265; (secondo comma) « Desviar ou dissipar *em prejuizo do proprietario, possuidor ou detentor*, cousa de qualquer valor que se tenha confiado por qualquer motivo com obrigaçáo de a restituir au apresentar; »

CODICE PENALE DEL CANTONE DI VAUD.

Art. 283. « Celui qui s'approprie une chose qu' il sait ne pas lui appartenir, ou qui en dispose d'une manière illégitime lorsque cette

chose lui a été confiée ou qu'elle se trouve en sa possession à charge de la restituer ou d'en faire un emploi déterminé, est puni ainsi qu'il est dit aux articles 284, 286 et 288. »

CODICE PENALE DEL GRANDUCATO DI BADEN.

§ 400. « Chiunque si appropria cose mobili altrui, che gli sono state affidate o consegnate per custodirle, o amministrarle, o in sequela di un altro affare giuridico, che obbliga a restituirle, o a rimetterle, e se le appropria con l'intenzione di sottrarle, *senza risarcimento,* all'autorizzato a richiederle, è colpevole di truffa. »

§ 401. Contro il detentore, che all'autorizzato a richiedere, ha con la coscienza della menzogna negato l'affare giuridico, o il ricevimento della cosa, la quale è obbligato a restituire o a rimettere, si presume l'appropriazione intenzionale, che costituisce la truffa, in quanto dalle circostanze del caso speciale non risulti altrimenti. »

§ 402. Vige la stessa presunzione contro il ricevitore della cosa, quando egli, senza avere i mezzi di *risarcire*, o senza prevedere con sicurezza di poterli avere al tempo, in cui dovrebbe accadere il *risarcimento*, si è servito della cosa, o l'ha alienata, ed al momento della richiesta è impotente a fornirla, o a *risarcire*, o soddisfare compiutamente in altra guisa l'avente diritto. »

§§ 403-409. (Pene della truffa, etc).

CODICE PENALE DEL CANTON DEI GRIGIONI.

§ 167. « Si rende colpevole di *appropriazione indebita* colui, che, allo scopo di illecito guadagno per sè o per altri, si appropria od aliena denaro o cose mobili appartenenti ad altri che gli erano affidate perchè le custodisse o le amministrasse, o con altro scopo qualsiasi.» ...

§ 168. « Colui, al contrario, che non a scopo di illecito guadagno, ma col proposito di poi *reintegrare*, adopera a proprio o ad altrui profitto denari o cose affidategli, senza poi poterle realmente restituire, commette *abuso di confidenza*. » . . . . .

CODICE PENALE AUSTRIACO.

§ 183. « Del crimine di infedeltà si fa reo anche colui, che fuori del caso contemplato dal § 181 (con appropriazione di cosa affidata per

ragione di pubblico ufficio o speciale mandato di un'autorità o di un comune), trattiene o si appropria una cosa a lui affidata d'importo superiore a cinquanta fiorini.

« Le cose oppignorate dal creditore e lasciate in custodia del debitore sono egualmente da considerarsi come cose a quest'ultimo affidate. »

CODICE PENALE PORTOGHESE.

Art. 453. « Aquelle que desencaminhar ou dissipar, *em prejuizo do proprietario ou possuidor ou detentor,* dinheiro, ou cousa movel, ou titulos, ou quaesquer escriptos, que lhe tenham sido entregues por deposito, locação, mandato, commissão, administração commodato, ou que haja recebido para um trabalho, ou para uso ou emprego determinado, ou por qualquer outro titulo que produza obrigação de restituir ou apresentar a mesma cousa recebida 1), será punido com as penas do furto. »

LEGGI CRIMINALI PER L'ISOLA DI MALTA

E SUE DIPENDENZE.

Art. 276. « Chiunque avendo ricevuto la cosa altrui in deposito volontario, o per un uso determinato, per causa di lucro, negasse la ricezione, o allegasse un falso motivo per liberarsi dall'obbligo della restituzione, sarà punito coi lavori forzati e colla prigionia da 2 a 9 mesi. »

Art. 277. « Colla pena stabilita nell'articolo precedente sarà punito chiunque volontariamente avesse distornato o dissipato *a danno e contro la volontà del proprietario, del possessore, o del detentore*, effetti, denari, mercanzie, biglietti, quietanze, o qualsivoglia altro scritto che contenga o produca obbligazione o discarico, che gli fossero stati consegnati col peso di restituirli, di presentarli, o di farne un uso od impiego determinato. »

Art. 278. « Chiunque avendo ricevuto la cosa altrui in deposito necessario, la ritenesse o convertisse in proprio uso, o altrimenti la distraesse o deteriorasse ad oggetto di fare sulla stessa un lucro qualunque, contro la volontà del padrone, benchè ne confessasse la ricezione e l'obbligo della restituzione, sarà punito coi lavori forzati o colla prigionia di cinque mesi ad un anno. »

1) Il nuovo codice del 16 settembre 1886 aggiunge: « ou um valor equivalente. »

CODICE MONTENEGRINO.

Due sole disposizioni di questo codice riguardano la repressione del reato in discorso:

§ 63 « Gli anziani del paese o capi o giudici, i quali occultassero denari o tributi destinati alla cassa nazionale pagheranno quintuplicata la somma che hanno ricevuta e occultata, e sono da dimettere dalla loro dignità di anziani e capi. »

§ 82 « Colui il quale ruba munizioni dello stato, trovato sul fatto la prima volta è da condannarsi a morte; ma anche ogni altro che pubblicamente o segretamente si appropria munizioni dello stato è da condannarsi nella medesima guisa. »

CODICE PENALE DEL CANTON DEL VALLESE.

Art. 308. « Celui qui aura détourné ou disposé d'une manière quelconque, au *préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs*, d' une chose qui lui à été confiée ou qui ne lui à été remise qu' à condition de la rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, est coupable d'abus de confiance. »

Art. 309. (Penalità relativa).

Art. 310-312. (Casi diversi e pene relative).

Art. 315. (Mancata consegna di cose trovate).

CODICE PENALE OTTOMANO.

Art. 236. « Chiunque in pregiudizio dei proprietari avrà distratto od usato oggetti, mercanzie, denari, biglietti o altri scritti contenenti obbligazione o discarico, o altri oggetti affidatigli a titolo di deposito o di mandato, nella sua qualità di agente salariato o non, per esibirli o venderli o per farne un impiego determinato, sarà condannato al carcere da due mesi a due anni, alla riparazione del danno causato alla parte lesa e ad una ammenda uguale al quarto della indennità. — Se tale abuso di confidenza fu commesso da un servitore salariato, apprendista, commesso od operaio, a pregiudizio del suo padrone, la durata del carcere non potrà essere minore di un anno, senza pregiudizio delle restituzioni e indennità. »

CODICE PENALE PER L' INDIA BRITANNICA.

Art. 403. *Appropriazione indebita.* — « Chiunque indebitamente si appropria o converte *in proprio uso* qualsiasi cosa mobile, sarà punito con carcere dell'una o dell'altra specie per un termine estensibile a due anni, o con multa, o con ambidue. »

Art. 404. « *Appropriazione indebita di cosa posseduta da una persona defunta, al tempo della sua morte.* — Chiunque si appropria indebitamente o converte *in proprio uso* una cosa, sapendo che essa era in possesso di una persona defunta, al tempo del di lei decesso, e non fu d'allora in poi nel legittimo possesso d'altri, sarà punito con carcere dell'una o dell'altra specie per un termine estensibile a tre anni, e sarà pure soggetto a multa; e se l'offensore al tempo del decesso di quella persona era presso di lei come impiegato o servo, il carcere può estendersi a 7 anni. »

CODICE PENALE PERUANO.

Art. 346, numeri 1°, 6° e 9°.

V. l'avvertenza relativa sotto i corrispondenti articoli del codice penale della Repubblica di Guatemala.

LEGGE PENALE DI SVEZIA.

Cap. 22. — *Della truffa e di altri atti d'improbità.*

§ 11. « Sarà punito di ammenda (multa) o di carcere colui che avrà falsificato, fraudolentemente cambiato, distornato o in qualsiasi altra maniera volontariamente distolta l' altrui proprietà, della quale egli è detentore. »

§ 12. « Sarà punito di un' ammenda di venticinque Rikdales (o meglio Rijksdalders) (scudi) al più, colui che, senza autorizzazione, avrà usato dell'altrui proprietà della quale egli è detentore, o che avrà lasciato che altri ne faccia uso. Colui che in altro modo, senza autorizzazione, avrà preso ciò che ad altri appartiene e ne avrà fatto uso, sarà punito di un' ammenda di cinquanta Riksdales al più. »

(Veggansi pure per altre specie di appropriazione indebita i §§ 10, 13 e 19 dello stesso capitolo).

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI S. MARINO.

Art. 511. « Chiunque abbia consumato, o distrutto, o alienato, o in qualsivoglia modo convertito in profitto proprio o di un terzo, *in pregiudizio del proprietario, o del possessore, o del detentore,* denaro, effetti o mercanzie od uno scritto contenente disposizione, o producente obbligazione o liberazione, a lui stati affidati o consegnati o per custodirli o per restaurarli o per trasportarli o per qualsivoglia altro titolo che induce l'obbligo di presentarli o di restituirli o di farne un uso determinato, è punito colla prigionia da uno a sei mesi e nei casi più leggieri colla sola multa da venti a cinquanta lire, salvo l'aumento di un grado di pena qualora il reato pei rapporti tra il delinquente e la persona lesa contenesse abuso speciale di autorità o di fiducia. »

Art. 512. (Alterazione di merci fatta dal vetturale incaricato del trasporto).

Art. 513. (Ommessa denuncia del rinvenimento di cose o denari smarriti).

Art. 514. (Ommessa rivelazione di tesoro trovato).

CODICE PENALE DANESE.

§ 252. « La stessa pena (da 5 giorni di carcere a 6 anni di lavori forzati) sarà applicabile a colui che, per ritenere a un altro ciò che legittimamente gli è dovuto, avrà negato di aver ricevuto ciò che gli è stato affidato in prestito, sia denaro o altra cosa, in locazione, in deposito, in pegno o in altra maniera consimile, come anche a colui che avrà fraudolentemente negato la rimessa o il pagamento che ebbe luogo, o che avrà sottratto effetti appartenenti ad una successione, o dissimulato un credito che ne fa parte e che aveva dovere d'indicare o che avrà prodotto dei crediti immaginari, sia in una successione, sia in altra occasione nella quale, per l'ignoranza degli interessati, potea sperare di farli passare per buoni, o che, con intenzione fraudolenta, avrà tolto ad altri i mezzi di far valere un credito legittimo, o di respingere un credito ingiusto, sottraendo o distruggendo documenti o mettendoli fuori stato di servire, o che avrà fatto vendite o contratte obbligazioni fittizie per impedire ai suoi creditori di ricuperare ciò che loro è dovuto. »

§ 253. « La stessa pena sarà ancora applicabile a colui che, a scopo fraudolento, avrà venduto o impegnato, o, per qualsiasi altro mezzo doloso atto a privare il proprietario legittimo del suo diritto di proprietà, si sarà appropriato beni che gli erano stati affidati in prestito, in locazione, in deposito, in pegno, o per amministrarli, o sopra i quali un terzo aveva acquistato un diritto incompatibile con quello che l'atto in questione dovea creare, come anche a colui che avrà fraudolentemente sottratti o nascosti effetti sequestrati. »

(V. pure i §§ 247-250 del capitolo precedente sotto il titolo: *Appropriazione illegale d'oggetti trovati, e altri delitti della stessa categoria).*

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI HONDURAS.

Art. 438 e 441, n. 1 e alinea.

V. l'avvertenza relativa sotto i corrispondenti articoli del codice penale della Repubblica di Guatemala.

CODICE PENALE DEL BELGIO.

Art. 491. « Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé *au prejudice d'autrui,* des effets, deniers, marchandises billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cinqcent francs.

« Le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. *33.* »

CODICE PENALE SPAGNUOLO.

Art. 548. « Incurrirà en las penas del articulo anterior . . . . .

5. « Los que *en perjuicio de otro* se apropiaren ó distrajeren dinero efectos ó cualquiera otra cosa mueble quae hubieren recibido en depósito, comisión ó administración ó por otro titulo que produzca obligación de entregarla ó devolverla, ó negaren haberla recibido.

Las penas se impondran en el grado máximo en el caso de deposito miserable ó necesario. »

CODICE PENALE ZURIGHESE.

§ 171. « È colpevole di *appropriazione indebita* chiunque ingiustamente si appropria una cosa mobile altrui che trovasi in di lui possesso o custodia.

« L'appropriazione indebita è consumata dal momento che il possessore ha scientemente niegato la cosa a quegli che è autorizzato a reclamarla, ovvero ha in altro modo manifestato la sua intenzione di disporre della medesima come propria. »

CODICE PENALE MESSICANO.

(DELLA BASSA CALIFORNIA).

Art. 405 « Hay abuso de confianza: siempre que para cometer un delito se vale el delincuente de un medio, ó aprovecha una ocasion que no tendria sin la confianza que en él se ha depositado, y que no procuró grangearse con ese fin. »

Art. 407. « El que fraudulentamente y con *perjuicio de otro*, disponga en todo ó en parte de una cantidad de dinero en numerario, en billetes de banco ó en papel moneda, de un documento que importe obligacion, liberacion ó trasmission de derechos, ó de cualquiera otra cosa ajena mueble que haya recibido en virtud de un contrato que no trasfiera el dominio; sufrirá la misma pena que, atendidas las circunstancias del caso y las del delincuente, se le impondria si hubiera cometido en dichas cosas un robo sin violencia. »

Art. 408. (Si equipara all'abuso di confidenza il fatto del padrone che distrugge la cosa propria o ne dispone mentre l'ha in suo potere con carattere di deposito giudiziale).

Art. 409. (Fatti che non costituiscono questo reato).

Art. 410-412. Pene accessorie e speciali in casi di questo reato commesso da determinate persone in cose determinate e fra parenti prossimi).

CODICE PENALE DELL'IMPERO GERMANICO.

§ 246. « Chiunque illegalmente si appropria una cosa mobile altrui, che era in suo possesso o sotto la sua custodia, è punito per appropriazione indebita colla carcere fino a tre anni, e se la cosa era a lui affidata, colla carcere fino a cinque anni.

« Se esistono circostanze attenuanti, può essere decretata la multa fino a trecento talleri.

« Il tentativo è punibile. »

CODICE PENALE DEGLI STATI-UNITI DI VENEZUELA.

Lib. III, Tit. V. — *Lei novena. De los abusos de confianza.*

Art. 522. Todo administrador de bienes que no sea de los comprendidos en la lei 12ª, titulo 9º del 2 libro 1) que abusando de la confianza en él depositada, usurpare bienes de los que constituyen la administracion, será obligado, fuera de la debida restitucion, á pagar una multa igual al valor de lo usurpado, ó sufrirà una prision por tiempo de seis meses á dos años, si el hecho punible no estuviere castigado con mayor pena en las leyes anteriores de este código.

Si fuere tutor, curador ó albacea será destituido y declarado inhábil para ejercer tales encargos por tiempo de diez años. »

Art. 526. « Los depositarios de bienes que no estén comprendidos en la lei citada en el articulo 522, están sujetos, en caso de delito, á las mismas penas de que trata dicho articulo; y si el depósito fuere de los que la lejislacion califica de miserables, la pena será siempre la mas alta entre las señaladas para cada caso respectivamente. »

Art. 529. « Sin denuncia ó acusacion de la persona perjudicada, no se procederá contra administradores ó depositarios infieles, sino es que sean administradores de rentas nacionales ó municipales, ó de juntas ó corporaciones lejitimamente establecidas, ó que hayan sido nombrados judicialmente administradores ó depositarios. »

CODICE PENALE DEL CANTONE DI FRIBURGO.

Art. 247. « Celui qui ayant été mis en possession ou constitué gardien de la chose mobilière d'autrui, sous l'obligation de la conserver, de la rendre ou de la remettre, aliène, engage, dissipe, ou dètourne cette chose *au préjudice du propriétaire ou de tout autre ayantdroit,* se rend coupable d'*abus de confiance.*

« L'abus de confiance est à envisager come consommé dès l'instant où le détenteur de la chose l'aliène, la dissipe, l'engage ou la détourne arbitrairement ou la dénie à celui qui est autorisé à la réclamer. »

---

1) Che non sia pubblico funzionario, amministratore di sostanze pubbliche.

CODICE PENALE DEL CANTONE DEL TICINO DEL 1873.

Art. 379, § 1. « Fuori dei casi previsti nel capo *Del peculato*, chiunque, dolosamente consumandola, distraendola, od altrimenti convertendola in profitto di sè o di un terzo, si appropria una cosa altrui che gli è stata affidata o consegnata per custodirla, amministrarla, restaurarla, trasportarla, o per qualunque altro titolo che importi l'obbligo di riconsegnarla o di farne un uso determinato, commette il delitto di truffa. »

§ 2. « Le cose sottoposte a pignoramento od a sequestro giudiziale, e lasciate in custodia al debitore proprietario, si considerano a lui affidate. »

Art. 380. (Modo e misura della penalità).

Art. 381. (Abuso di foglio firmato in bianco).

Art. 382. (È d'azione pubblica e si punisce coll'aumento di un grado la truffa commessa nell'esercizio della propria professione, industria, azienda o funzione dalle persone ivi indicate sotto le lettere *a* — *g*).

Art. 383. (Della truffa semplice non eccedente i franchi 5, o commessa tra coniugi o prossimi parenti, o nel caso di restituzione o indennizzo effettuati nelle 24 ore susseguenti e prima che il fatto sia stato divulgato o portato a cognizione delle autorità).

CODICE PENALE DEL CANTONE DI GINEVRA.

Art. 361. (Riproduce con poca diversità di forma, ma con maggior gravità di pena la disposizione del corrispondente art. 408 del Codice penale francese. Per l'abuso di confidenza a pregiudizio del coniuge o dei parenti prossimi, ammette solo la riparazione civile).

CODICE PENALE DELLLA REPUBBLICA DI CHILE.

Art. 470. « Las penas del art. 467 1) se aplicarán tambien:

« 1° A los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido

---

1) Art. 467. « El que defraudare a otro en la sustancia, cantitad o calidad de las cosas que le entregare en virtud de un título obligatorio, será penado:

« 1° Con presidio o relegacion menores en sus grados medios a máximos, si la defraudacion excediere de quinientos pesos;

en depósito, comision o administracion, o por otro título que produzca obligacion de entregarla o devolverla.

« En cuanto a la prueba del depósito en el caso a que se refiere el art. 2217 del Codigo civil, se observerá lo que en dicho artículo se dispone. »

. . . .

CODICE PENALE DEL PRINCIPATO DI MONACO.

Art. 406. (Corrisponde, ma con più minuta enunciazione di casi, all'art. 408 del Codice penale francese, e minaccia la stessa pena).

CODICE PENALE EGIZIANO.

Art. 305. (Riproduce in sostanza e con poca diversità di forma le disposizioni e la pena dell'art. 408 del Codice penale francese.)

Art. 306. « Si cet abus de confiance a été commis par un employé, serviteur à gages, apprenti, commis ou ouvrier au préjudice de son maitre, la durée de l'emprisonnement ne pourra être moindre d'un an, sans préjudice des restitutions et indemnités. »

(Alla disposizione di questo articolo corrisponde quella del Codice dominicano nel secondo periodo dell'art. 408).

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI GUATEMALA.

Art. 372. « El que defraudare á otro en la sustancia, cantidad ó calidad de las cosas que le entregare en virtud de un título obligatorio, será castigado: . . . . »

Art. 374. « Incurrirá en las penas del articulo anterior: . . . .

« 5° Los que *en perjuicio de otro* se apropiaren ó distrajeren dinero, efectos ó cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en comision ó administracion, ó negaren haberla recibido.

« Las penas se impondran en el grado máximo en el caso de depósito necesario . . . .

« Cuando se cometiere el mismo delito sin ánimo de defraudar, se impondrá a sus autores una multa de viente á doscientos pesos. »

« 2° Con presidio o relegacion menores en sus grados medios, cuando excediere de cincuenta i no pasare de quinientos pesos;

« 3° Con presidio o relegacion menores en sus grados mínimos, si el valor de la defraudacion no excediere de cincuenta pesos ni bajare de diez. »

(I due citati articoli corrispondono quasi letteralmente, eccettuata la qualità e la misura delle pene, agli articoli 547 e 548 del Codice penale spagnuolo, agli articoli 438 e 441, n. 1 e alinea, del Codice penale della Repubblica di Honduras, sotto lo stesso titolo usato dai tre codici *Estafas y otros engaños;* all'articolo 346, nn. 1, 6 e 9 del Codice peruviano, e all'articolo 335, nn. 1, 6 e 9 del Codice penale della Repubblica Argentina sotto lo stesso titolo usato dai due codici *De las estafas y otras defraudaciones*).

CODICE PENALE UNGHERESE.

Art. 355. « Commette una sottrazione chiunque, avendo in possesso o custodia una cosa mobile altrui, se l'appropria o la impegna senza diritto.

« L'appropriazione è compiuta quando il possessore o custode aliena la cosa, *ne fa uso,* la rifiuta alla persona che ha diritto di reclamarne la restituzione, o *ne dispone* in qualche altra maniera come di sua proprietà. »

Art. 356-359. (Distinzioni e pene relative).

Art. 365. (Appropriazione illegittima di cosa trovata; 366, di antico tesoro scoperto; 367, di cosa mobile avuta per caso o per errore).

Art. 462-464. (Distornamenti, commessi da pubblici funzionari; distinzioni e pene relative).

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA.

Art. 335, nn. 1, 6 e 9. Corrisponde esattamente, tranne ciò che riguarda la pena (stabilita nel precedente articolo) all'articolo 346, nn. 1, 6 e 9 del Codice penale peruano.

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI COSTA-RICA.

Art 492. « El que defraudare à otro en la sustancia, cantidad o calidad de las cosas que le entregaren en virtud de un título obligatorio, será penado:

« 1° Con presidio interior, reclusion ó confinamiento menores en sus grados máximos, si la defraudacion excediere de quinientos pesos;

« 2° Con presidio interior, reclusion ó confinamiento menores en sus grados medios, cuando excediere de cincuenta y no pasare de quinientos pesos;

« 3° Con presidio interior, reclusion ó confinamiento menores en sus grados minimos, si el valor de la defraudacion no excediere de cincuenta pesos ni bajare de diez. »

Art. 295. « Las penas del articulo 492 se aplicarán tambien:

« 1° A los que con perjuicio de otro se apropiaren ó substrajeren dinero, efectos ó cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comision ó administracion, ó por otro título que produzca obligacion de entregarla o devolverla;

« 2° A los capitanes de buques que fuera de los casos y sin las solemnidades prevenidas por la ley, venderen dichos buques, tomaren dinero á la gruesa sobre su casco y quilla, giraren letras á cargo del naviero, enajenaren mercaderias ó vituallas ó tomaren provisiones pertenecientes á los pasajeros;

« 3° A los que cometieren alguna defraudacion abusando de firma de otro en blanco y extendiendo con ella algun documento en perjuicio del mismo ó de un tercero;

« 4° A los que defraudaren haciendo suscribir á otro con engaño algun documento;

« 5° A los que cometieren defraudaciones sustrayendo, ocultando, destruyendo ó inutilizando en todo ó en parte algun proceso, expediente, documento ú otro papel de cualquiera clase;

« 6° A los que con datos falsos ú ocultando antecedentes que le son conocidos, celebraren dolosamente contratos aleatorios, basados en dichos datos ó antecedentes;

« 7° A los que en el juego se valieren de fraude para asegurar la suerte. »

CODICE PENALE NEERLANDESE.

Art. 321. « Colui che si appropria illegalmente una cosa appartenente in tutto o in parte ad un altro, o della quale egli è detentore altrimenti che per via di delitto, è punito come colpevole di sottrazione, col carcere estensibile a tre anni o coll'ammenda estensibile a sessanta fiorini. »

(V. pure gli art. 322-325).

CODICE PENALE RUMENO.

Art. 323. « Chiunque nasconderà o distruggerà in danno dei proprietari, dei possessori o di quelli che li conservavano, obbligazioni,

denaro, merci, biglietti, ricevute o altri documenti che contengano una obbligazione o liberazione, e che gli sieno stati consegnati a titolo di affitto, di deposito, di mandato, o per qualsiasi altro motivo a pagamento o non, coll'obbligo della restituzione o della presentazione o di servirsene in una maniera determinata, sarà punito secondo le previsioni dell'articolo 322 1).

« Se l'abuso di fiducia prevista nel precedente paragrafo sia stato commesso da un servo, uomo di fatica, apprendista, giovane di bottega, computista, operaio, collaboratore, a danno del suo principale, la pena sarà del carcere da sei mesi a due anni.

« Tutto questo senza pregiudizio di quanto è stabilito negli articoli 203, 204 e 205 per aver messo da parte o preso il denaro, le obbligazioni, o qualunque altro documento od oggetti che si trovavano in pubblici depositi. »

CODICE PENALE DELLO STATO DI NEW-YORK.

Art. 482. *Fraudolenta appropriazione di tesoro perduto.*

« Una persona che con frode nasconde o si appropria a *suo uso* qualunque tesoro perduto o qualunque proprietà abbandonata appartenente a questo stato in forza della sua sovranità, è reo di delitto *(misdemeanor)*. »

Art. 538. *Ritenzione di merci avariate.*

« Chiunque porta via merci o altra proprietà non sua da un bastimento naufragato, oppure merci o altra proprietà gettate dal mare in terra o trovate in un golfo o seno, o *scientemente* diventa possessore di tali merci o altre proprietà, e non le consegna entro 48 ore, allo sceriffo o ad uno dei *coroners* o guardie di spiaggia *(wrek masters)* della contea dove furono trovate, è reo di delitto. »

Art. 539. *Proprietà perduta.*

« Chiunque trova proprietà perduta in circostanze che gli danno scienza *(circumstances which give him knowledge)* o mezzo d'indagine circa il vero padrone, e se l'appropria a suo uso, o a quello di altra persona che non v'abbia diritto, senza aver fatto prima tutti gli sforzi

1) Cioè colla pena stabilita per le truffe a danno dei minori: col carcere da due mesi a due anni e con multa non superiore al quarto della somma o del valore dell'oggetto da restituirsi, e non minore di lire cinquanta.

necessarii per trovare il padrone e ridonargli la proprietà, è reo di furto. »

Art. 541. *Conversione di fidecommesso: furto; pena.*

« Chiunque nell'agire come esecutore, amministratore, delegato, guardiano, ricevitore, collettore o fidecommissario di qualsiasi genere, nominato con un atto, testamento, o altro documento, o con un ordine o giudizio di una corte o ufficiale, occulta, ritiene o altrimenti converte in uso proprio o d'altra persona che non sia quella del proprietario, o avente-diritto, qualunque somma, merce, negozio in corso *(thing in action)*, sicurtà, prova di debito o di proprietà, o altra cosa di valore o qualunque dipendenza di essa, in suo possesso o custodia in forza del suo ufficio, impiego o carica, è reo di furto grande o piccolo nel grado qui indicato, in relazione all'ammontare di tale proprietà; e dietro condanna, in aggiunta alla pena in questo capitolo per tale furto indicata, può essere costretto a pagare una multa non eccedente il valore della proprietà così indebitamente appropriata o rubata, coll'interesse di essa dal tempo della appropriazione indebita *(mis appropriation)*, ritenzione od occultazione, al 20 per cento sulla stessa per giunta, e al carcere non superiore ai 5 anni in aggiunta al termine della sua sentenza per furto, secondo questo capitolo, a meno che la multa non sia già stata pagata. »

Art. 542. *Destinazione della multa.*

« Parte della multa da imporsi, autorizzata nell'ultimo articolo, che non ecceda l'ammontare o valore della proprietà presa, appropriata o rubata, coll'interesse di essa dal tempo della consumazione del reato, ed una ragionevole somma per coprire le spese necessarie al ricupero della stessa, da fissarsi dalla corte suprema, devono, appena ricevute o riscosse, essere versate al tesoriere della contea dove fu pronunciata la condanna, a benefizio della persona ingiuriata o defraudata o la cui proprietà fu dall'offensore o dal suo rappresentante o delegato presa, indebitamente appropriata o nascosta; e si debbono pagare a lei dal tesoriere della contea, dietro ordine della corte suprema fatto dopo notificazione al procuratore distrettuale della contea. »

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA.

Art. 408. (Corrisponde con più prolissa dicitura e più minuta enunciazione all'art. 408 del Codice penale francese).

CODICE PENALE DEL CANTONE DI SAN GALLO.

Art. 56. « Chi s'impossessa di cosa mobile altrui o si appropria indebitamente oggetti che aveva in custodia, è punito per sottrazione *(Unterschlagung)*. »

(Seguono le pene in relazione al valore della cosa indebitamente appropriata).

« La sottrazione s'intende consumata, quando risulti che contro verità si nega il possesso di una cosa a colui che ha diritto alla restituzione della medesima, oppure quando in altra maniera è dimostrata l'intenzione di disporne come di cosa propria con azioni come il vendere, l'impegnare, l'appropriarsi incassi. »

CODICE PENALE DEL CANTONE DI BERNA.

Art. 219. « Chi con proposito furtivo si appropria una cosa altrui, della quale aveva il possesso o la custodia, coll'obbligo di serbarla, amministrarla, restituirla o consegnarla, sarà punito: . . . . . .

« La sottrazione s'intende compiuta tostochè il detentore arbitrariamente esita, adopera, mette in pegno, mette da parte, oppure rifiuta scientemente la cosa a colui che ha diritto alla restituzione. »

Art. 221. « La sottrazione può secondo le circostanze andare impunita, quando il colpevole, a richiesta, avrà subito restituito l'intiero valore della cosa sottratta. »

CODICE PENALE PER LO STATO INDIPENDENTE DEL CONGO.

Art. 25 (Corrisponde perfettamente, fatta eccezione per le pene, all'art. 491 del Codice Belga).

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL' URUGUAY.

Ometto di riferire le disposizioni degli articoli 386-391 che trattano dell'appropriazione indebita nel recentissimo Codice penale dell'Uruguay, perchè quasi letteralmente desunte (meno ciò che riguarda la pena) dagli articoli 397-400 dell'ultimo Progetto Zanardelli e perchè ancora sostanzialmente corrispondenti a quelle degli articoli 417-420 del Codice penale italiano.

CAPITOLO III.

COMPLICITÀ SENZA COSCIENZA DEL DELITTO

La concisione nelle leggi è come l'economia nei bisogni indiscutibili della privata e della pubblica vita; può essere indizio d'ordine e di previsione e germe fecondo di potenza, ma può essere ancora indizio d'imprevidenza e sintomo di penuria. E penuria vi fu, se non altro, di buone ragioni, per omettere nel nuovo codice la enunciazione dello elemento intenzionale nel contributo che taluno abbia portato all'altrui malefizio.

La relazione dell'onor. Villa (pag. 119, n. LXXXV) già ebbe ad osservare a codesto proposito (e giustamente, a parer mio) che « Prima di tutto, la Commissione desidererebbe, che si ovviasse a qualsiasi eventuale pericolo della punizione del partecipe involontario o meramente colposo d'una azione dolosa, aggiungendo nei capoversi 2 e 3 dell'articolo 63 (*64 del Codice*), che riguardano l'ausilio di fatto, l'espresso avverbio *scientemente* o meglio la clausola « *conoscendone il fine criminoso* ». A questa prudenza legislativa c'induce l'ammaestramento desunto dalle antiche e dalle odierne legislazioni 1) e la considerazione

1) « I giureconsulti romani, benchè avessero presente la regola generale che « *in maleficiis voluntas spectatur, non exitus* » trattando degli ausiliatori aggiungevano sempre le parole *sciens*, o *sceleris causa*, o *dolo malo*.... (L. 35: — L 54, § 4. D. *de furtis.* — L 7, D. *ad L. Pompejam de parric.* — L. 3, D. *ad L. Corn. de Sicar.* — L. 8, D. *ad L. Juliam de adult.*). E con precisione il Pedio insegnò: « *sicut nemo furtum facit sine dolo malo, ita nec consilium, vel opem ferre sine dolo malo posse* (L. 50, § 2, D. *de furtis*) ». Fra i codici si possono vedere oltre il vigente italiano, tutti gli aboliti nel regno, l'austriaco, il germanico, il francese, il brasiliano il sammarinese, e quello del Canton Ticino.

accennata anche dal ministro Pessina nella sua relazione « che il tacerlo sarebbe pericoloso » tanto più che non si parla soltanto a giureconsulti inspirati alle idee generali del diritto, ma anche ai giudici popolari, che non conviene affaticare con discussioni teoriche. Nè bastano in materia d'ausilio le disposizioni generali degli articoli 46 e 47 del progetto, giusta le quali è necessario provare, che l'azione è volontaria, e che il risultamento avutone è una conseguenza conforme alla volontà e al modo di agire dell'imputato: imperocchè si può sempre dubitare, se sia sufficiente la volontarietà dell'atto compiuto dal complice e delle sue immediate conseguenze, o se oltracciò abbiasi a ricercare e stabilire anche il nesso che unisce la sua volontà e la sua azione all'esito finale del delitto. Per esempio, il fabbro-ferraio che dà un grimaldello a un noto ladro, o l'armaiuolo che vende un pugnale a un noto rissatore, compie volontariamente un'azione illecita; ma ciò non basta pér giudicarlo complice del successivo furto qualificato od omicidio, se non consta che egli abbia preveduto, che il delinquente si accingeva a commettere con tal mezzo il reato ».

Nella relazione della Commissione speciale del Senato (pag. 80) leggevasi ancora:

« Le norme segnate in quest'articolo (63 del progetto) non hanno incontrato nella sostanza difficoltà veruna da parte della Commissione della Camera dei deputati, la quale ha solo proposto un emendamento di forma, quello cioè di aggiungere la locuzione: *scientemente* o *con la coscienza del delitto*, ad ogni forma di operare che costituisca aiuto criminoso. La vostra Commissione a scarsa maggioranza crede non essere assolutamente necessaria in tutti i casi la proposta aggiunzione, mentre la minoranza è d'avviso che si può, senza volere il delitto, con la propria imprudenza, che fece rivelare al colpevole un fatto ignoto a lui precedentemente, avere in lui rafforzato il proponimento criminoso, e si può, anche senza coscienza di servire ad un delitto, compiere il fatto volontario di dare istruzioni o somministrare mezzi materiali per la sua esecuzione, o agevolarne l'avveramento ».

Il senatore Pessina chiamò la proposta della Commissione della Camera « *un emendamento di forma* » ma la forma nelle leggi, e nelle penali specialmente, dove una parola può valere la reclusione o l'ergastolo, è sempre sostanziale; per cui, quando pure non *a scarsa maggioranza* come avvenne, ma ad unanimità si fosse creduta non necessaria la proposta aggiunzione, io persisterei a crederla indispensabile, sia perchè è pericoloso lo abbandonare una forma tradizionale come

è quella proposta, e più ancora pericoloso di fronte ai giudici popolari competenti nei maggiori delitti, sia perchè la forma dev'essere armonica fra le diverse leggi di un popolo e non conviene mutare linguaggio dal 31 dicembre al 1° gennaio, nè passando dal codice civile o da quello di commercio o dalle altre leggi dello Stato al codice penale, sia finalmente perchè la omissione del legislatore italiano ha contro di sè l'esempio delle antiche e delle moderne legislazioni e specialmente di quelle che fra le moderne son reputate migliori e si tennero quasi a modello.

Che fosse tradizionale la formola reietta dal nuovo codice è troppo evidente, poichè è noto come non fossero imputabili coloro che *non scientemente* avessero potuto commettere sotto il codice sardo del 1859 i fatti espressamente previsti e puniti dagli articoli 103, 162, n. 2°, 163, 234, 325-329 alinea, 339, 347, 351-353 alinea, 355, 358, 362, 367, 393, 429, 504, 601 alinea, 638, 639 e 640 di quel codice.

Che sia pericoloso nei giudizi popolari il silenzio del legislatore, apparisce dal modificato disposto dell'articolo 442 del codice di procedura penale e dalla non modificata disposizione dell'articolo 495 del codice stesso che vogliono sempre indicati nel riassunto dell'atto di accusa e nella questione sul fatto principale « il fatto o i fatti che formano il soggetto dell'accusa e che *costituiscono gli elementi materiali e morali del reato* ».

Che vi abbia diversità non giustificata di linguaggio tra le varie leggi in vigore risulta pure da ciò che la formola del partecipare *scientemente* al delitto, reietta dal nuovo codice penale, si trova qua e là di frequente negli altri codici e nelle varie leggi speciali. Basti ricordare ad esempio l'articolo 967 del *codice civile* italiano; gli articoli 278, 332, 350, 371, ultimo alinea, e 424 alinea del *codice per la marina mercantile*; gli articoli 246, 247, nn. 1° e 2°, 859 e 865, nn. 1° e 3° del *codice di commercio*; gli articoli 4 ultimo capoverso, e 5 nn. 3° e 4° del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020, sul contrabbando; l'articolo 131, 1° e 2° comma, della legge 18 agosto 1871, n. 427, serie 2ª, sulla leva di mare; e l'articolo 161 della legge 17 agosto 1882, n. 956, serie 3ª, testo unico sul reclutamento dell'esercito.

SCIENTEMENTE..... tale sempre dev'essere la modalità psicologica della partecipazione al reato, la condizione *sine qua non* della esistenza giuridica e della punibilità di essa partecipazione o complicità, perchè nella scienza o a meglio dire *conscientia facinori* (come Cicerone soleva chiamarla) nasce e si rivela ad un tempo la cospirazione di più

voleri al pravo intendimento che rende i malfattori ad *injuriam sociati*, e sta la nota caratteristica della complicità; modalità, condizione e nota caratteristica prevista e voluta da ogni legge punitiva di qualsivoglia tempo e di qualsivoglia nazione civile. Ad essa già si riferivano le antichissime leggi chinesi nel CODICE ANNAMITA, libro III, parte nona, sezione VII. (Delle persone che nascondono i colpevoli o favoriscono la loro fuga con conoscenza di causa) e libro V, parte quarta, sezione XIII (Della negligenza dei portinai e guardiani notturni preposti a custodire i granai dello Stato); e LE LEGGI DI ROMA: « *Qui ferramenta* SCIENS *commodaverit ad effrigendum ostium vel armarium, vel scalam* SCIENS *commodaverit ad ascendendum: licet nullum eius consilium principaliter ad furtum faciendum intervenerit tamen furti actione tenetur* 1). *Qui domum suam ut stuprum, adulteriumve..... fieret,* SCIENS *praebuit.. .. quasi adulter punitur* 2) ».

Ad essa pure si riferiva l'antico diritto germanico esigendo nei complici *la conoscenza del disegno criminoso;* e più specialmente l'EDITTO DI ROTARI dell'anno 643 ai §§ CCLXV-CCLXVIII e CCLXXVI; e l'EDITTO DI LIUTPRANDO dell'anno duodecimo (724) rubrica LXIII, (volume sesto, cap. X) e dell'anno vigesimo terzo (735) rubrica CXLVI (vol. decimoquinto, cap. II); e gli antichi STATUTI D'INGHILTERRA, esigendo nei delinquenti accessorî la conoscenza dell' atto che compiono 3); e le antiche LEGGI CRIMINALI di Venezia (*Liber promissionis maleficii* del 7 luglio 1232, cap. X. *De illis qui furtum scienter receperint, vel Raubariam);* — gli STATUTI DI VERCELLI riformati nel 1241 : ai §§ LXXXVII 4) e LXXXVIII. 5) (colonna 1129 dell'*Historiae pa-*

1) L. 54, § 4, D. XLVII, II. *De furtis, Gaius lib. 13 ad Edictum provinciale.*

2) L. 8, *in princ.* D. XLVIII, V. *Ad legem Juliam De adult. coercendis, Papinianus lib. 2. De adulteriis.*

3) BLACKSTONE, *Commentario,* tomo I, c. III, § II, n. 3.

4) « Item statutum est quod si quis in causa sua falsos testes vel falsam cartam sive cartas *scienter* produxerit et potestati vel consulibus manifestum fuerit. dabit pro banno libras decem et praeterea causam perdat. et si non dederit bannum perpetuo bannizetur quousque steterit mandato potestatis vel consulum communis. et qui falsum dixerit testimonium coquatur in fronte et preterea perpetuo sit infamis. hoc ita si cognoscetur sine duello falsos testes vel falsas cartas produxisse. Si autem per pugnam aliquis probabitur falsus testis solvat pro banno libras decem et sit perpetuo infamis. et si bannum non dederit bannizetur et non coquatur. »

5) « Item si aliquis testes aliquos produxerit et adversarius voluerit dicere ipsum illos testes omnes vel aliquos eorum vel aliquem *scienter* falsum aut falsos produxisse. debeant ille vel illi qui testes aut testem produxerint se per pugnam defendere si paratus fuerit iile qui contra se diceret testes esse productos falsos per pugnam pro-

triae monumenta, Tomus XVI. — *Leges Municipales*, tomus secundus; pars altera) e al § CII. 1) (colonna 1133), e CV. 2) (colonna 1135); — gli Statuti di Moncalieri (Sec. xiii-xv) rubrica *De pena reducentis furtum. — De pena ludentium ad taxillos et qui respiciunt vel computum faciunt et in quorum domo seu sedimine luditur. — De pena recipientis bannitum* 3); — e gli Statuti della colonia genovese di Pera del 1304 (Lib. IV. Capit. CLXII. (*De falsis instrumentis seu coruptis et falsis testibus*) e Cap. CC. (*De racione non facienda mutuantibus pecuniam deferentibus arma Saracenis); e* gli Statuti Criminali della Repubblica di Genova, sotto la data del 29 gennaio 1574, i quali, reprimendo i delitti contro il buon costume, al lib. II, capitolo XXXVIII, punivano l'uomo *qui, uxore sua superstite, aliam* sciens *superinduxerit,* e così pure la donna *quae alteri viro uxorem habenti* sciens *nupserit, si carnalis copula fuerit subsecuta;* gli Statuti di Brescia del 1313, Lib. II. *De maleficiis,* rubrica LV e LX; gli Statuti di Ivrea (del sec. XIV) al libro terzo, nelle rubriche *De falsariis. — De ban-*

---

cedere. eo tamen jurante se firmiter credere quod adversarius eius qui contra se testes produxerit quod unum aut plures testes falsos *scienter* produxit. et ille qui falsos testes dicitur produxisse iuret precise se *scienter* testes aut testem falsum aliquem contra adversarium non produxisse per se vel per alium. et si ille qui provocaverit ad duellum sucubuerit ille vel eius campio in duello resarciat expensas campionis factos in duello. Ità quod in talibus duellis non accipiatur campio nisi de Vercellis et de episcopatu Vercellarum qui est inter padum et duriam et sicidam. et ille qui dixerit contra se testes aut testem falsum esse productos debeat nominare testem aut testes quos esse falsos dixerit et hoc antequam iuret ut supra. et debeant moderari expense campionis arbitrio potestatis vel consulum communis qui pro tempore fuerint ».

1) « Item si quis aliquem albergaverit quem potestas vel consules communis bannizaverint *scienter*. tunc eo cognito dabit pro banno solidos viginti pro unoquoque die quo ipsum tenuerit si habuerit valens a libris XX superius. et si habuerit valens a libris XX usque ad libras X dabit solidos decem. a X vero librarum infra sit in estimo militum iusticie ».

2) « Item statutum est si aliqua persona vel alique persone tenebit vel tenebunt aliquem bannizatum Vercellarum tempore pacis in sua terra. *postquam ei vel eis denunciatum fuerit* per commune Vercellarum et eum non licenziabit infra mensem unum. et ipse bannitus stando in illa sua terra offenderet aliquem Vercellarum vel iurisdictionis. denunciatione facta liceat illi cui facta fuerit offensa se recambiare in illa terra et loco qua vel quo steterit vel in territorio illius qui eum vel eos manuteneret et potestas teneatur licenciam sibi dare recambiandi infra octo dies. »

3). Per amore di brevità ometto di riprodurre da questo e dai seguenti Statuti le varie formole che giovano a meglio dimostrare la mia tesi e che gli studiosi potranno vedere sotto le diverse rubriche indicate.

nitis qui veniunt in civitate Yporegie et districtu et eorum receptoribus.— De ludis taxillorum et aliis prohibitis; — gli STATUTI DI CASALE (sec. XIV) *Liber secundus de maleficiis*, nelle rubriche *Quod si quis produxerit vel usus fuerit carta falsa vel teste falso; — De punitione reducentis vel ementis furta; — De hospitio non dando bannitis; — Quod nullapersona audeat vel presumat accipere in hospitium suum sive privatim sive palam aliquam personam habentem inimicitiam capitalem; — gli* STATUTI E PRIVILEGI DELLA CITTÀ DI TORINO (dal 1341 al 1472) nella rubrica *De poena ludentium ad taxillos;* gli STATUTI D'ALBENGA, Parte II, rubrica 77, (pag. 262 della ristampa fatta nel 1885) Parte III, rubr. 4 (pag. 283), rubr. 39, (pag. 323), e rubr. 98, (pag. 374); — gli STATUTI DI NOLI al § 9. *De furibus et corum poena (..... et qui vel quae* SCIENTER *dictam rem furtivam receperit, condemnetur de uno in novem;.....)* e gli STATUTI DELL'ISOLA DI CORSICA riformati nel 1571 (*Statuti Criminali*, Capitolo XXXVI e Capit. LXI); — e più specialmente LA CAROLINA all'artic. 177. (*Colui il quale, per favorire l'esecuzione di un delitto presta* SCIENTEMENTE *e in modo pericoloso assistenza e soccorso al malfattore.....*); e gli STATUTI DI ROMA riformati da Gregorio XIII, nel Cap. XXXVII del Lib. II. (*Iuxta Sacras Constitutiones..... statuimus, ut si quis, ...* SCIENTER *receptaverit.....*) e nel Cap. XLV, del detto libro (SCIENTER *vendentes monetas falsas, seu reprobas, et* SCIENTER *ementes, mercandi seu lucrandi causa.....*); e si riferiscono le moderne legislazioni nei codici seguenti:

CODEX POENALIS PRO GALICIA OCCIDENTALI

DEL 17 GIUGNO 1796.

§ 10 (... *qui libere et ex proposito...*);
§ 199 (... *ex malitia...*);
§ 201 (... *facto ab eo cognito...*);
§ 202 (... *si quis... consulto intermittit*);
§ 208 (... *seu fraude, seu vi...*);
§ 209 (... *si... notum fuerat...*).

CODICE PENALE VERONESE

SANCITO CON ATTO DEL GOVERNO CENTRALE IN DATA 24 BRUMALE, ANNO SESTO REPUBBLICANO (14 NOVEMBRE 1797 1).

Il capitolo V, articolo 6, contempla come correo nell'omicidio « chiunque suggerisce, e *dolosamente* coopera, e somministra il ve-

1) Di questo codice quasi microscopico e quasi sconosciuto abbiamo voluto far cenno in questo lavoro, perchè (come il Codice Montenegrino del 1855) non ostante

leno ». — Il capitolo X, articolo 2, nel reato di falsa moneta, stabilisce che « ... Le pene suddette dovranno procedere anco per li complici nella *dolosità* della colpa, o cooperatori nel fatto, e nello spendere *dolosamente* di concerto le false, o le tondute, o minorate monete ». — Nel capitolo XVIII (*Dei ricettatori*), articolo 1, si legge: « La sicurezza della patria e dei cittadini dipende oltrechè dal buon ordine interno, principalmente dal tenere allontanato il delitto, e dall'impedire possibilmente le occasioni che aprono a quello la strada. Quindi se alcuno fosse di sì perverso carattere, che ardisse tenere *dolosa corrispondenza* con persone in disgrazia della giustizia, e con quelle condannate assenti, e molto più accoglierle e darvi ricetto nelle furtive loro intrusioni in questa città e provincia, incorrerà nella pena di..... ».

CODICE PENALE FRANCESE.

Articoli 60 (... *sachant...* — ... *avec connaissance...*); 61 (*Ceux qui, connaissant...*); 62 (*Ceux qui sciemment...*); 63 (... *avoir eu... connaissance...*).

CODICE PENALE DI BAVIERA.

Articoli 46 (... *di proposito...*); 73 (... *scientemente e volontariamente...*); 76, (... *scientemente* e con *intenzione* colpevole...); 78, (... o che *sa* che quel crimine o quel delitto deve commettersi...); 79, (... l'ascendente che *conoscerà* il progetto... e il marito che *saprà* il progetto...); 80, (... la pena dovrà essere applicata al complice in ragione del crimine al quale egli aveva *intenzione* di prestare assistenza).

LEGGI PENALI PER IL REGNO DELLE DUE SICILIE.

L'articolo 74, diceva: n° 3° « coloro che avranno procurate armi, strumenti, od altri mezzi, che abbiano servito all'azione, *sapendo* che essi dovevano servirvi »; — n° 4° « coloro che avranno *scientemente* aiutato, od assistito l'autore, o gli autori dell'azione... ».

---

la massima concisione (72 art. ripartiti in 20 capitoli occupanti appena 25 pagine in-8°), la sua deficienza e le traccie di antichi errori scolpite in parecchie sue disposizioni, merita però per la sua forma e per la savïezza di alcuni motivi di non essere del tutto ignoto allo studioso di legislazione comparata.

CODICE PENALE PARMENSE.

Nell'articolo 83 si leggeva: « ... Quelli che *previamente informati dell'uso criminoso che va a farsene* somministrano al delinquente armi,... »;

« Coloro che... *consapevoli anteriormente dei crimini che vanno a commettersi...* »;

« Coloro che... *assistono scientemente...* oppure quelli che dopo il commesso crimine gli prestano *scientemente* aiuto o favore;

« Sono complici ».

CODICE CRIMINALE BRASILIANO.

Articolo 6, § 1, (... sapendo che... o dovendo saperlo per la qualità o condizione delle persone...); e § 2, (... avendo *conoscenza...*).

CODICE PENALE DEL CANTONE DI VAUD.

V. l'art. 43, ni 1° e 2° e l'art. 45.

CODICE PENALE DEL CANTONE DEI GRIGIONI.

§ 30. *Colui che di proposito* (vorsätzlich) *favorisce...* etc.

§ 37. *Chi, a reato consumato, presta* SCIENTEMENTE (wissentlich) *appoggio all'autore od ai complici relativamente al reato stesso...* etc.

CODICE PENALE AUSTRIACO.

§ 5 (... con animo deliberato...);

§ 212 (Quando taluno omette *dolorosamente* d'impedire un crimine,...);

§ 214 (... cerca *deliberatamente...* o dà ricetto a rei di crimine, *da lui conosciuti come tali,...*)

§ 218 (... *se ... sapeva...*)

Veggasi pure il Cod. Civ. generale austriaco ai §§ 1300, 1314 e 1315.

CODICE PENALE PORTOGHESE DEL 1852.

Art. 26, n° 3°, (... essendone *informati*), n° 4°, (coloro che con la stessa *conoscenza* aiutano gli autori del crimine...), n° 5°, (... lasciando

maliziosamente d'impedire il crimine... concorrono a facilitarlo *con intenzione* che si eseguisca), n° 6° (coloro i quali per l'esecuzione del crimine servono *scientemente* da intermediari fra il mandante e il mandatario...).

CODICE PENALE PORTOGHESE
DEL 1886.

Art. 23, n° 1°, (... col proposito di...), n° 2°, (... coll'intento di concorrere...), n° 3°, (... col proposito di favorire...), n° 4°, (... conoscendo...), n° 5°, (... col proposito di...).

LEGGI CRIMINALI PER L'ISOLA DI MALTA
E SUE DIPENDENZE.

V. l'art. 38, n. 3 e 4, e l'art. 41, n. 2 e 3.

CODICE MONTENEGRINO DI DANILO I.
DEL 23 APRILE 1855.

§ 17. « Un simile traditore della patria può uccidersi da ogni Montenegrino e Berdano indistintamente, quando loro sia noto che questi è un traditore e che l'autorità del paese lo persegue; colui che nasconde un simile traditore o *dopo aver conosciuto* ch'egli è un traditore omette di denunziarlo o di ucciderlo è da perseguirsi e da punire al pari del traditore. »

§ 29. « Un simile assassino, malfattore e nemico della patria, non può mai più ritornare in paese: il Montenegrino o Berdano che voglia ospitare o difendere od occultare il colpevole e non lo assalga *appena ha conoscenza del misfatto*, è da perseguire e da punire al pari dell'assassino avendosi egli dimostrato socio e difensore di lui. In questo modo, gente cattiva, in mancanza di protettori, non avrà il coraggio di compiere il male, e i protettori non prenderanno a tutelare i colpevoli se per essi hanno a soffrire e a rispondere. »

CODICE CRIMINALE ESTENSE.

L'art. 73 diceva: « Sono complici.... 2° Coloro che hanno procurato le armi.... *sapendo l'uso che si destinava di farne;* 3° Coloro che.... hanno *scientemente* aiutato od assistito l'autore o gli autori... ».

CODICE PENALE DEL CANTONE DI ARGOVIA.

V. i §§ 29, 30 e 160.

CODICE PENALE OTTOMANO.

V. gli articoli 154, 155, 158 e 159.

CODICE PENALE DEL CANTONE VALLESE

V. gli articoli 63, n. 2, 64, n. 1 e 2, 68, 318 e 319.

CODICE CRIMINALE DEL CANTONE DI LUCERNA.

§ 40. (« *Ausiliatore* (Gehülfe) *è colui che di proposito* (vorsätzlich) *favorisce* . . . ecc.)

§ 224. (« . . . *scientemente e illecitamente* . . . ».)

LEGGE PENALE DI SVEZIA
DEL 16 FEBBRAIO 1864.

V. Cap. 3, §§ 7-9 e per eccezione il § 10; Cap. 12, §§ 6, 8, 10, 16-19; Cap. 13, § 1.

CODICE PENALE DEL CANTONE DI BERNA.

V. gli articoli 34, 37 e 219.

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI S. MARINO.

V. l'art. 87, n. 4 e 5.

CODICE PENALE DANESE.

V. § 267.

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI HONDURAS.

V. gli articoli 15, 223, 226 e 251.

CODICE PENALE DI RUSSIA
PROMULGATO CON UKASE DEL 5 MAGGIO 1866.

V. gli articoli 14 e 15.

CODICE PENALE DEL BELGIO
DEL 1867.

V. gli articoli 67 e 68, 169 e 170, 177 e 178, 181, 183, 191 alinea, 202 primo alin., 210 e 506.

CODICE PENALE SPAGNUOLO.

Nel concetto del legislatore spagnuolo è ritenuta così necessaria la conoscenza del reato a costituire la complicità, che neppure ne fa menzione nel relativo art. 15 nel quale la definisce, e negli art. 68, 70 e 72 pei quali ne stabilisce la misura di penalità; mentre invece all'art. 16 (riprodotto quasi letteralmente meno il n. 4 nel corrispondente art. 15 del *Cod. pen. della Repubblica di Honduras* dell'8 marzo 1866) nel definire una figura meno grave di partecipazione al reato (l'occultazione) dice espressamente: « *Son encubridores los que*, CON CONOCIMIENTO *de la perpetracion del delito* . . . » etc.

CODICE PENALE DELL' INDIA BRITANNICA.

V. i §§ 269, 287, 288 e 299.

CODICE PENALE MESSICANO
(DELLA BASSA CALIFORNIA).

Art. 50 (. . . si saben el uso que va á hacerse . . .)

CODICE PENALE GERMANICO.

§§ 48 e 49 (. . . scientemente. . . .).

CODICE PENALE PER IL CANTONE DEL TICINO.

V. l'art. 60, n. 2 e 3.

CODICE PENALE DEL CANTONE DI FRIBURGO.

Art. 47 (*Est complice, celui qui facilite* SCIEMMENT, ...) Art. 50 (. . . *à moins qu'ils n'aient connu ou prévu ces circonstances et méfaits*, ou qu'ils n'aient dû les connaître ou les prévoir). Articoli 55 e 321 (. . . sciemment. . .).

CODICE PENALE DEL CANTONE DI GINEVRA.

Art. 46, n. 3 (. . . avec connaissance. . ,).

CODICE PENALE DEL PRINCIPATO DI MONACO.

V. gli articoli 57 secondo e terzo comma, 58 e 59.

CODICE PENALE DEL PRINCIPATO DI BADEN.

§ 134. (Chiunque scientemente. . .) V. pure i §§ 138, e 139; pel *favoreggiamento* il § 142; e per *omesso impedimento di delitti* il § 146, *(Chiunque, avuta notizia credibile dell'altrui disegno di commettere un determinato delitto* . . .).

CODICE PENALE EGIZIANO.

Art. 74, 2° 3° e 4° comma (. . . *sachant* . . . ; *avec connaissance de cause* . . .).

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI GUATEMALA.

Art. 12 («. . . *los que con conocimiento* . . . » ; « . . . *sabiendo*. . . »)

LEGGI DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA:

PRINCIPÎ E REGOLE DI DIRITTO.

V. art. 14 e 29.

CODICE PENALE DELLA CAPITALE ARGENTINA.

(PROVVISORIAMENTE IN VIGORE DAL 1880 NELLA PROVINCIA DI BUENOS-AYRES E IN VARIE ALTRE PROVINCIE).

V. articoli 48, 62, 65, 272, 431, 432, n. 1, 442, 444-446.

CODICE PENALE DELLO STATO DI NEW-YORK.

V. i §§ 30, 538 e 539.

CODICE PENALE RUMENO.

V. gli articoli 271 e 321.

CODICE PENALE DELLA PEPUBBLICA DI COSTA-RICA.

Art. 17. (. . . *con conocimiento* . . . *sabiendo que*. . .).

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA.

DEL 20 AGOSTO 1884.

V. gli articoli 60-63 (come il francese).

CODICE PENALE DEL CANTONE DI S. GALLO.

DEL 25 NOVEMBRE 1885.

Art. 33. « Chiunque . . . *scientemente* (wissentlich) facilita . . .

Art. 34, lett. *b*: « Chi . . . *scientemente e con premeditazione* (wissentlich und absichtlich) coopera . . »

PROGETTI E CODICE ITALIANO VIGENTE;

CODICE ZURIGHESE, UNGHERESE E OLANDESE.

Il PROGETTO DEL CODICE PENALE DEL REGNO D'ITALIA, presentato dalla commissione compilatrice (De Lorenzi, Luini, Canova, Silva, Bellani, Nani, Raffaelli, Ragazzi, Sanner, e Luosi segretario) al Ministro della Giustizia il giorno 6 di giugno 1806, disponeva:

Art. 75. « *Complici* sono quelli che istigano al delitto, che danno istruzione, direzione, o che *con scienza del medesimo e delle sue qualità,* e prima che sia commesso, somministrano all'agente principale dei mezzi onde facilitarne l'esecuzione. »

Art. 76. § 1. « Anche la partecipazione di lucro proveniente dal delitto, od il posteriore aiuto o favore prestato ai delinquenti, induce complicità, se sia preceduta una relativa convenzione *con scienza* nel promettente *del delitto e delle sue qualità.* »

§ 2. « Senza il concorso della precedente convenzione o *scienza*, la successiva partecipazione di lucro od il posteriore aiuto o favore si considera per uno speciale e distinto delitto. »

Seguono il PROGETTO DE FALCO che servì di testo alla Commissione Ministeriale (1866) e il PROGETTO EMENDATO della sottocommissione Ambrosoli, De Foresta, Vaccarone (1866).

Di questi due progetti, che furono i primi lavori per l'attuale nostra codificazione del diritto punitivo, si può dire ciò che del secondo

fu scritto, che cioè ad essi « si deve il movimento retrogrado che fu dato ai lavori di codificazione penale »; e a doppia ragione si può dire per la forma del loro articolo 115 risguardante la complicità, alla forma del quale era preferibile certamente per semplicità, chiarezza e precisione la dicitura dei citati articoli 75 e 76 dell'antico progetto del 6 giugno 1806.

Ritornarono a miglior sistema e a più corretta formola i sei primi fra i susseguenti progetti, che sono:

PROGETTO DEL 1867 (art. 63);

PROGETTO DEL 1868 (art. 60);

PROGETTO DEL 1870 (art. 61);

PROGETTO VIGLIANI, presentato al Senato del Regno il 24 febbraio 1874 (art. 76);

PROGETTO DEL 1875, approvato dal Senato del Regno nelle pubbliche discussioni che ebbero luogo dal 15 febbraio al 27 aprile 1875, e presentato alla Camera del deputati il 28 maggio dello stesso anno (riproposto il 9 marzo 1876), (art. 76);

PROGETTO MANCINI, riveduto dalla commissione ministeriale, e presentato alla Camera dei deputati il 25 novembre 1876 (art. 76).

Fu fatta rivivere con diversa dicitura la imperfezione dei due progetti del 1866 dal primo PROGETTO ZANARDELLI, modificato dal PROGETTO GIANNUZZI-SAVELLI e presentato alla Camera dei deputati il 26 novembre 1883 (art. 60); e si ritornò un'altra volta a migliore espressione del concetto giuridico della complicità col PROGETTO PESSINA, presentato nella tornata dell'8 giugno 1885, che all'art. 60, secondo comma, n. 2 e 3 migliorava con lieve modificazione il corrispondente articolo 60 degli ultimi due progetti precedenti, dichiarando punibili coloro che hanno SCIENTEMENTE *procurate le armi*, o SCIENTEMENTE *prestato assistenza* ai delinquenti.

L'articolo 71 del PROGETTO TAIANI, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 23 novembre 1886, riproduceva sostanzialmente e quasi letteralmente il corrispondente articolo 60 del precedente progetto Pessina. Ma il nuovo PROGETTO ZANARDELLI presentato il 22 novembre 1887 alla Camera dei deputati e diventato oggi il CODICE PENALE ITALIANO, mentre in molte parti migliorava i precedenti lavori, nella dizione invece dell'art. 63, (64 del nuovo codice) riprodusse il difetto dei due progetti del 1866, del primo progetto Zanardelli e del progetto Savelli del 1883, lasciando supporre che possa esistere complicità per le istruzioni date o per somministrazione di mezzi, per

assistenza o aiuto prestati al delinquente, senza conoscenza del pravo intendimento di chi li chiedeva o di chi li usava a delinquere.

E lo stesso difetto lamentato nella formula dell'art. 64 del nuovo codice si riscontra e si manifesta anche più grave in quella dell'articolo 421, riguardante l'acquisto, la ricettazione od occultazione di denaro o cose provenienti da delitto.

È vero che tuttociò è conseguenza del sistema adottato dall'onorevole Zanardelli e per effetto della disposizione generale dell'art. 45 dove si ha « l'espresso riconoscimento di un principio (elementare e fondamentale) che regge tutta la materia dell'imputabilità » - « disposizione consimile a quella che si legge in alcuni reputatissimi e moderni codici stranieri, come il codice di Zurigo (§§ 32 e 33) e quello ancora più recente d'Ungheria (art. 75). » 1) Ma, senza discutere il merito della reputazione che si vuole attribuire ai due codici sullodati, è certo però che i due citati codici, con sistema più pratico e più sicuro per la retta applicazione della giustizia penale (lodevole principalmente e degno di essere imitato fin che dura la istituzione della giuria) non ostante le disposizioni loro che servirono di esempio al codice penale italiano e che corrispondono all'articolo 45 del medesimo, non si credettero esonerati dallo accennare espressamente, siccome base della imputabilità nella fattispecie e in molti altri casi, la *conoscenza* del fatto altrui al quale taluno in qualche modo concorse e del quale concorso è chiamato a rispondere.

Ed anche in ciò l'esempio di quei codici sarebbe stato imitabile poichè appunto troviamo nel Codice Zurighese che solo allora quando operò « *scientemente* » o « *dolosamente* » o « avendo acquistato *credibile notizia* del reato prestabilito » o « *in un tempo in cui dovea prevedere* » o « *conoscendo egli o dovendo conoscere* .. » o quando una determinata circostanza od un fatto « *doveva essere noto all'imputato* » può taluno esser chiamato a rispondere dei reati previsti e puniti dai paragrafi 39, 40, 41, 82, 96, 101, 102, 103 lettere *a* e *c*, 104, 105, 106, 108, 117, 120, 149, 152 lettera *a* 162, 171, 178, 179 lettera *b*, 182, 183, n. 1, 2 e 3, 188, 191, n. 2, 193, 194, n. 2, 197 in principio e nella lettera *b*, 199 e 213.

E così pure nel Codice Ungherese, non ostante l'affermazione del principio che « *Non costituisce un crimine se non l'atto commesso* vo-

1) *Relazione ministeriale*, vol. I, pag. 154.

LONTARIAMENTE. — *Lo stesso è dei delitti, salvo il caso che un atto risultante da negligenza (culpa) sia qualificato delitto nella parte speciale di questo Codice* » (art. 75), troviamo con persistente ripetizione della stessa formola o con variante locuzione sempre diretta a ricordare lo stesso principio, che allora soltanto quando taluno operò « *volontariamente* » o « *intenzionalmente* » o « *scientemente e volontariamente* » o « *se conosceva le circostanze* » o così « *ch'egli sapeva o poteva sapere* » o « *che ha potuto prevedere. . .* » dovrà rispondere dei reati previsti dagli articoli 69, 126, 134, 185, 209, 227, 248 alin. 251, 252, 256, 283, 327, 361, 370, 372, 404, 405, 410, 411, 412, 418, 421, 422, 423, 429, 434, 436, 439, 446 alin., 448, 451, 454, 455, 456, 457 alin. e 479.

E poichè « notevolissimo fra i codici recenti è l'Olandese del 3 marzo 1881 » come giustamente ricordava l'on. Zanardelli in quel monumento di dottrina che è la sua *Relazione sul progetto del Codice penale* (vol. I, pag. 21, in nota), aggiungendo egli di poi nel suo discorso del 15 novembre 1888 al Senato del Regno essere « il codice Olandese, uno dei più recenti e dei più reputati, il quale onora la legislazione contemporanea », non posso resistere alla tentazione di ricordare anch'io quel codice 1) per dire che in esso pure, come in quelli di Zurigo e d'Ungheria, è frequentissimo l'uso delle formole dirette a stabilire nell'azione punibile il concorso dello elemento intenzionale, e che la indicazione di siffatto estremo del reato, s'incontra in questo codice con espressioni diverse e a seconda dei casi *non meno di duecento volte*. E infatti, secondo il CODICE PENALE OLANDESE, allora soltanto quando l'autore del fatto operò « *con intenzione* » cioè di proposito, potrà essere chiamato a rispondere di reati previsti dagli articoli 4, n. 3, 30, n. 1, 33, 47, n. 2° e alinea, 48, n. 1 e 2, 49 in fine, 95 alin., 98, 99, 100, 102, 104, 111, 112, 117, 118, 122, 124, 128, 129, 141, n. 1, 142, 144, 146, 151, 152, 155, 156, 157, 159-162, 164, 166, 170, 184, 186, 189-194, 196, 198-201, 203, 204, 206, 211,

---

1) E lo ricordo tanto più volontieri per ciò che la buona opinione dello Zanardelli sul *Codice Olandese* è l'opinione dei critici e dei giureconsulti più competenti nel giudicare un'opera legislativa di tanta importanza quale appunto è un codice penale: - valga ad esempio il giudizio che ne portava CAMOIN DE VENCE nel *Bulletin de la Société générale des prisons* (vol. XIII, n. 4, Paris, 1889) :

« Le législateur hollandais a voulu faire un Code qui fût le dernier mot de la « science juridique ..... Le législateur hollandais s'est attaché, avec le plus grand « soin, à formuler des textes clairs, précis, correts. Aussi a-t-on pu dire qu'à cet égard « le nouveau Code est l'expression du droit criminel la plus parfaite et la plus « achevée ».

220-222, 225-228, 230, 231, 236, 238, 250, 255, 261, 268, 272-274, 279, 280, 282, 287, 290, 294-297, 300 4° comma, 302, 306, 329, 331 alin., 332 alin., 335, 336, 337. 348, 355, 357-361, 367, 368, 375-377, 385, 395, 400, 406, 407, 410 413, 416.

E solo quando operò con *intenzione e illegalmente* risponderà di quelli previsti dagli articoli 149, 150, 168, 350, 351, 352, 372, 373, 374, 390-393 e 408; quando agì *con intenzione e dopo aver avuto conoscenza* dell'altrui malefizio, risponderà del concorso prestato per le disposizioni degli art. 213 e 233; o quando agì *con intenzione e premeditazione*, nel caso dell'art. 289; o *con intenzione*, *e conoscenza* del fatto delittuoso e *nel disegno* di violare la legge, nel caso dell'art. 209.

E così, allora soltanto quando agì « *col disegno* » come dice il codice, ossia col proposito di violare la legge risponderà dei delitti previsti negli articoli 113, 119, 132, 134, 177, 178, 187, 208, 210, 211, 216-219, 221, 222, 225, 227, 228, 229-232, 256, 259, 271, 278, 281, 288, 310, 312, 314, 317, 318, 326, 328, 333, 334, 340, 402, e 403.

E dovrà pure aver agito, *sapendo* che l'atto al quale concorse era tale quale la legge lo prevede, per meritare le pene portate dagli articoli 172, 188, 195, 214, 223, 232, 234, 241, 243, 247, 253, 262, 275, 276, 277, 330, 340, 342, n. 2°, 355, 362-364, 366, 379, 381, 384, 388, 389, 400, 405, 409, 411-414; o *sapendo e dissimulando*, per meritare le pene comminate dall'art. 174.

E nessuno potrà inoltre esser punito secondo la legge olandese quando non abbia agito *volontariamente*, nei casi degli art. 101, 148, 207, 250, 252, 389; o *volontariamente e scientemente* nel caso dell'articolo 237; o *volontariamente e illegalmente* in quello dell'art. 374; e sarà punibile finalmente chi abbia partecipato all'altrui delitto nei modi previsti dagli art. 418 e 419 allora soltanto quando *sapeva o dovea prevedere* gli eventi contemplati negli ultimi numeri degli articoli stessi.

E ritornando dalle straniere alle leggi nostrane, poichè nella opinione dell'on. Zanardelli, come di ogni altro dotto cultore delle giuridiche discipline, non ultimo fra i migliori fu reputato, e meritamente. il Codice Toscano che tanta parte ebbe pure nella genesi del codice nuovo, osserverò che non ostante la sua disposizione generale dell'art. 34 (« le violazioni della legge penale non sono imputabili, quando chi le commise non ebbe coscienza de' suoi atti e libertà d'elezione ») che è forse da preferirsi a quelle corrispondenti nei tre codici lodati, il legislatore toscano credeva e saggiamente voleva che allora soltanto si

avessero a punire quando « *scientemente* » fossero avvenuti i fatti previsti dagli articoli 57, 60, 128, 210, 212, 214, 234, 242, 257, 258, 270, 271, 277, 346, 356, 377 lettera *n*, 417 e 418, - e quando « *con scienza e pazienza* » fosse avvenuto quello previsto nell'art. 179, - o « *dopo aver riconosciuto il vizio* » nel caso dell'art. 235, o « *sapendo . . .* » in quello dell'art. 296, - o « *se l'agente lo sapeva . . .* » nei casi degli articoli 322 e 323. — E voleva per applicare la pena che « *con empio fine* » si fossero compiuti i fatti di cui negli articoli 131, 132, 133 e 135; - « *con animo deliberato* » il fatto previsto nell'articolo 136, - « *illecitamente* » quello dell'art. 146, - « *arbitrariamente* » quelli degli articoli 148, 185, 205 359 e 364, -- « *volontariamente* » il fatto accennato nell'art. 217, - e « *dolosamente* » tutti quelli previsti negli articoli 49 lettera *b*, 96, 117, 124, 139, 148, 149, 153, 159, 161, 163, 191, 193, 196, 198, 199, 200, 243. 253, 260-262, 266, 307, 316, 321, 325, 354, 355, 366, 367, 396, 404, 405, 422, 423, 425, 429, 430, 431, 442, 445, 448 e 454.

E per tacere di altri esempi ai quali si sarebbe potuto ricorrere, osserverò soltanto che alla disposizione dell'art. 45 del codice nostro corrisponde quella dell'art. 22 del *Codice penale del Cantone di S. Gallo*, e corrisponde pure l'art. 27 del *Codice penale del Cantone di Berna*; e (quantunque le citate disposizioni di questi due codici sieno anzi scientificamente più esatte che quella del nostro art. 45, e preferibili forse a quelle corrispondenti nel codice Zurighese e nel codice di Ungheria) ciò non ostante troviamo ancora accennato in molte fra le speciali disposizioni di essi codici l'elemento morale del reato che si volle omettere nel codice nostro.

Si volle forse coll'accennato sistema evitare nel nuovo codice una inutile ripetizione di un vocabolo designante il concetto dell'elemento morale del reato. Ma è anzitutto evidente che la disposizione generale dell'art. 45, principalmente se si abbia riguardo alla istituzione della giurìa, non supplisce efficacemente la omissione, perchè la volontarietà dell'atto non implica la dimostrazione del dolo, essendo altra cosa volere e compiere un atto vietato, altra volerlo e compierlo ignorando le circostanze di fatto che lo costituiscono reato, come avviene, ad esempio, e come sarebbe stato opportuno accennare colla parola *scientemente* od altra consimile nei casi almeno degli articoli 225, 249, 251, 258, 270, 273 secondo caso, 281, 287, 288, 370, 411, 421 e 443 alinea; essendo la *scienza* dell'altrui fatto o di una circostanza prevista dalla legge la condizione *sine qua non* per imputare all'agente il fatto materiale *voluto* e compiuto.

E se si volle evitare assolutamente la ripetizione del concetto, poteasi ancora evitarla negli articoli 211 primo comma, 212, 440 e 494 come fu evitata nel 372, n. 1, corrispondente al 353, n. 1, del progetto.

Se ad omettere nei singoli casi, dove almeno più conveniente mostravasi, la enunciazione dell'elemento morale o intenzionale del reato quale risulta negli altri codici per l'uso degli avverbi *volontariamente* o *scientemente*, bastasse la disposizione dell'art. 45 sarebbe stato inutile e contrario al sistema adottato lo esprimere in altrettante disposizioni speciali la massima parte dei casi d'impunità che si trovano indicati nel codice, e che indubbiamente hanno luogo per la mancanza di volontà diretta e perfetta, cioè per essere la volontà non univoca, ferma e liberamente rivolta alla violazione della legge, ma soltanto all'atto materiale compiuto e a scopo non biasimevole nè previsto dalla legge e giuridicamente non imputabile. Tali appunto sarebbero fra i casi d'impunità quelli previsti dagli articoli 46, 48, 49, 60, 61, 133 n. 1 e 2, 134, 189, 192, 199, 211, 215, n. 1 e 2, 216, 217, 225, 237, 241, 249, 253 in fine, 262, 357, 376, 397, 398, 429 e 433.

Dal rapido cenno e dal brevissimo esame che venni facendo delle varie legislazioni passate e vigenti, facilmente apparisce che la formola usata dal patrio legislatore nell'art. 103 e in molti altri articoli del vecchio codice penale del 1859, come negli altri codici e leggi speciali, non era inconsulta superfluità di linguaggio, riprovevole pure nelle contingenze minime della vita e disdicevole sempre alla severità, concisione e correttezza del linguaggio legislativo, ma è ponderata espressione del consentimento di lui in ciò che tutti quanti i legislatori sentirono *juris quidem ignorantia cuique nocere, facti vero ignorantia non nocere* 1), ed è ancora la millesima prova della verità di quel « gran principio che stabilisce *il senso comune* del genere umano, essere il criterio insegnato alle nazioni dalla provvidenza divina per diffinire il *certo* d'intorno al diritto. 2) ».

1) L. 9. ff. *De juris et facti ignorantia.*

2) G. B. Vico, *Principii di scienza nuova.* Libro primo: degli elementi.

CAPITOLO IV.

I REATI COLPOSI.

Fra le qualità desiderabili in un codice sono principalmente da ricercarsi l'ordine, la chiarezza, la concisione.

Non v'è ordine senza unità di concetto; non v'è chiarezza senza ordine; non è possibile la concisione dove manchi ordine e chiarezza. — Queste varietà si rendono quasi palpabili considerando il complesso o, a meglio dire, la sequela delle disposizioni risguardanti nel codice nostro i molti casi di reato colposo.

Disse già il ministro guardasigilli nel suo splendido discorso al Senato del Regno (tornata del 15 novembre 1880) che « il nuovo Co- « dice ha cercato di evitare, per quanto gli era possibile, quella in- « gombrante casistica che si trova in altri codici e che finisce coll'es- « sere sempre esorbitante ed incompleta ad un tempo. »

Della tendenza alla concisione dobbiamo dar lode al redattore del Codice; ma più ancora gli sarebbe dovuta se più oltre fosse arrivato in diversi argomenti come in quello appunto dei reati colposi e nei frequentissimi casi d'impunità; nei quali, a parer mio, e specialmente nei reati colposi, la prova sarebbe di certo riuscita, o per lo meno non sarebbe stata meno felice di quella che si fece dal legislatore nella disposizione veramente e quasi eccessivamente sintetica che nell'art. 372 comprende, distingue e punisce lesioni personali di gravità, di natura e di conseguenze diverse.

Voi dite (nel discorso citato) che il nuovo Codice « distingue i « reati secondo che derivano da un *impulso* pravo e perverso, ovvero

« da traviamento che non è frutto di volgare aberrazione, d'ignobile « natura ». Ma i reati colposi in quale classe li collocate?

Non nelle contravvenzioni che tali non potete considerarli, non nei delitti perchè non hanno origine da *impulso pravo e perverso.* E ben lo riconobbe il legislatore quando, all'art. 83, dichiarava che « per gli effetti delle disposizioni dei precedenti articoli (risguardanti la recidiva) non si tien conto . . . delle condanne per delitti commessi per imprudenza o negligenza o per imperizia nell'arte o professione o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, rispetto alle condanne per altri delitti e viceversa. »

Ora, a reprimere il fatto sostanzialmente invariabile di colui che come privato cittadino o come pubblico funzionario non porta negli atti suoi la dovuta prudenza o diligenza o perizia nell'arte o professione esercitata o la dovuta osservanza dei regolamenti, ordini o discipline, e per tale difetto cagiona altrui danno, s'immaginava dal legislatore una moltitudine di casi i quali come hanno evidentissima l'impronta dello stesso tipo giuridico si sarebbero assai facilmente potuti comprendere sotto un numero assai più limitato di disposizioni legislative. Troviamo invece a tale proposito una infinità di casi formulati in più che trenta articoli disseminati pel codice sotto i diversi titoli ai quali apparterrebbe il fatto quando potesse altrimenti considerarsi: sistema che non è richiesto dalla scienza, nè potrebb'essere consigliato dalla pratica benchè fosse pure tenuto dal Codice Sardo che contemplava i reati colposi negli articoli 197, 271-276, 291, 292, 295, 301, 308, 398, 412, 418, 466, 507, 509, 510, 512, 513, 554-557, 640, 662, 663, 680, 685, 686 n. 1 e 4 e 687, n. 4; e così dal legislatore Toscano che li contemplava negli articoli 187, 315, 325, 337, 352, 353, 440, 444, 447, 455 e 456 del codice.

Troviamo così contemplati nel Codice penale italiano in tante diverse disposizioni e come altrettanti casi giuridicamente distinti, la *negligenza* del superiore nello impedire una contravvenzione commessa dal subordinato (art. 60); - *la negligenza o imprudenza* nel custodire segreti politici o militari usata da chi ufficialmente li possiede (art. 109); - la *omissione*, la *tardanza* o il *rifiuto* del pubblico ufficiale competente, a far cessare una detenzione illegale o riferirne all'autorità che deve provvedere (a. 151); - la *omissione* o *rifiuto* di un atto d'ufficio di un pubblico funzionario (a. 178); - il *rifiuto* o l'indebito ritardo di un militare o agente della forza nella esecuzione di richiesta legalmente fattagli dall'autorità competente (a. 179); - la *omissione* o *l'indebito ritardo*

di un pubblico uffiziale nel riferire all'autorità un reato in materia attinente alle sue funzioni, del quale ebbe notizia nell'esercizio delle medesime (a. 180); – la *negligenza* o *imprudenza* del pubblico uffiziale o custode, per la quale sieno infranti o violati sigilli apposti per disposizione di legge o per ordine dell'autorità ad assicurare la conservazione o la indennità di una cosa (a. 201, terzo comma); – la *negligenza* o *imprudenza* del custode, per la quale sieno state sottratte cose sottoposte a pignoramento o sequestro (a. 203, terzo comma), – la *mancanza* per negligenza all'obbligo assunto del fornitore di un pubblico stabilimento o servizio (a. 205); – la *negligenza* o *imprudenza* del pubblico ufficiale per cui avvenga l'evasione di un arrestato o condannato, della custodia o trasporto del quale avea egli l'incarico (a. 229, terzo comma); – l'*imprudenza o negligenza, o imperizia nella propria arte o professione*, o *la inosservanza di regolamenti, ordini o discipline*, che abbia cagionato incendio, esplosione, inondazione, sommersione, naufragio, rovina, o altro disastro di comune pericolo, a. 311), o fatto sorgere pericolo di un disastro sulle strade ferrate, o causato l'avvenimento disastroso (a. 314), o fatti pericolosi alla sanità ed alimentazione pubblica (a. 323); – l'*imprudenza*, *negligenza*, *imperizia nella propria arte o professione*, o la *inosservanza di regolamenti*, *ordini o discipline* per cui sia derivata morte o lesione personale ad alcuno (a. 371), o un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente, o sieno rimaste offese più persone (a. 375); – l'*abbandono* di fanciulli minori di dodici anni o di persone incapaci per malattia di mente o di corpo di provvedere a sè stesse, delle quali si abbia la custodia o si debba aver cura (a. 386), o l'abbandono di dette persone in luogo solitario, o fatto dai genitori a danno dei figli legittimi o naturali riconosciuti o legalmente dichiarati, ovvero dall'adottante sopra i figli adottivi o viceversa (a. 387), o di un infante non ancora inscritto nei registri dello stato civile ed entro i primi cinque giorni dalla nascita, per salvare l'onore proprio o di una prossima parente (a. 388) – o l'*omissione* d'immediato avviso all'autorità, commessa da chi trovi abbandonato o smarrito un fanciullo minore di anni sette o altra persona incapace per malattia di mente o di corpo di provvedere a sè stessa; e così pure l'*omissione* di assistenza o d'immediato avviso all'autorità, commessa da chi trovi una persona ferita o in pericolo, o un corpo umano che sia o sembri inanimato, quando si possa dare l'assistenza o l'avviso senza esporsi a danno o pericolo personale (a. 389).

Tali e tanti sono i casi di reati colposi previsti come *delitti* nel libro secondo del Codice penale italiano, ai quali ancora altri si hanno da aggiungere previsti e puniti come *contravvenzioni* nel libro terzo del Codice stesso; e così l'*omissione* o il *ritardo* dei sanitarî pel debito referto nei casi designati dalla legge, eccetto che il referto esponga la persona assistita ad un procedimento penale (a. 439); - la colpa di chi consegna o lascia portare armi da sparo a fanciulli minori di 14 anni o ad altre persone che non le sappiano o possano maneggiare con discernimento, o non le custodisce a dovere, o porta fucili carichi dove sia adunanza o concorso di gente (a. 466); - e di chi, senza licenza o contro il divieto dell'autorità o incautamente, ritiene, maneggia o trasporta armi o materie esplodenti (a. 467-469); - la *negligenza* od *imperizia* di chi concorse nel disegno o nella costruzione dell'edificio, ponte, o armatura per costruzione o per riparazione, rovinati (a. 471); - la *trascuranza* nel provvedere alla conservazione o al ristauro di un edificio pericoloso all'altrui sicurezza, e nel far rimuovere il pericolo persistente dopo l'avvenuta rovina (a. 472); - l'*omissione* di collocare i segnali e ripari prescritti per impedire pericoli (a. 473); - l'*omessa custodia o denunzia e l'irregolare ricovero o rilascio* di pazzi (a. 477-479), -- l'*omissione* di custodia, e il malgoverno di animali o di veicoli (a. 480-482), - la *negligenza o imperizia* di chi faccia sorgere in qualsiasi modo pericolo di danni alle persone o di gravi danni alle cose (a. 483), - la *trascuranza* nello accertare la legittima provenienza degli oggetti acquistati o ricevuti in pegno, pagamento o deposito, quando appaiano provenienti da reato (a. 493), - e finalmente la *omissione* di immediata denunzia all'autorità di denaro ricevuto o di cose comprate o altrimenti avute quando si venga a conoscerne la illegittima provenienza (a. 494).

È vero, purtroppo, che il sistema infelice di considerare codesto genere di reati immaginando come distinti i casi molteplici che tutti indistintamente hanno la stessa origine (cioè la mancanza o la fiacchezza di volontà nell'adempimento del proprio dovere) è seguìto da molti codici antichi e moderni; ma se la turba degli erranti potesse mutar l'errore in verità e mutare in pregi i difetti bisognerebbe pure concludere che uno dei più imperfetti fra tutti i Codici conosciuti cioè il Codice Chinese o Annamita è in questa parte a considerarsi più di ogni altro pregevole. A tale assurda conclusione bisognerebbe appunto venire per ciò che nessun altro codice più di quello è minuzioso e diligente casista. Infatti: il Codice annamita (contenente

gli *Statuti fondamentali* del 1647 e le *Leggi suppletorie* della dinastia dei *Tsing,* o *Tsin,* o *Ta-zin*) nel tomo I, libro II (Leggi generali), Sezione XI, n. 4, contempla *la colpa di uno o più mandarini negli affari pubblici* (come errore di giustizia, codice mal applicato); — e punisce gli errori e la mancanza di attenzione dei mandarini nei pubblici affari (Lib. II, Sez. XXVII e XXVIII). — Sotto il titolo *delle ferite e della morte occasionate giocando, o per errore o per imprudenza,* punisce con diminuzione di pena l'omicidio e il ferimento commessi giocando, lottando, ecc., e considera come delitto più leggiero l'omicidio commesso per imprudenza, ammettendo per questo il riscatto pecuniario da pagarsi alla famiglia della vittima (lib. III, parte II, sez. XI, alla quale fanno seguito quattordici *regolamenti supplementari* diretti a disciplinare i reati colposi contemplati nella sezione medesima). Punisce anche più leggermente gli omicidii e i ferimenti per imprudenza commessi nel tirare coll'arco, o sparando fucili in luoghi abitati (lib. III, parte 2ª, sex. XIV), ma punisce con pene severissime l'imprudenza dei tiratori all'arco e di chi lancia pietre o palle di terra davanti ai palazzi reali o ai sacri edifizi, e principalmente se i proiettili lanciati feriscano una guardia del corpo (lib. VII, parte 1ª, sez. X). — Con pena minore che per l'omicidio o il ferimento in rissa punisce l'omicidio e il ferimento causati da corsa troppo rapida di cavalli o vetture in luoghi abitati; e quanto all'omicidio colposo è punito anche se avvenga in luoghi deserti (lib. III, parte 2ª, sez. XV). — Contempla e punisce la morte o lesione causata dall'imprudenza o dalla ignoranza del medico (lib. III, parte 2ª, sez. XVI), — l'omicidio o il ferimento che avvenga per mancanza della precauzione da usarsi dai cacciatori (lib. III, parte 2ª, sez. XVII), — la negligenza dell'autorità municipale nel denunziare gli attentati al pudore, ove da tale negligenza sia derivato il suicidio della donna per l'onta subita (lib. III, parte 7ª, sez. I), — l'incendio involontario, — il tener fuoco contro il divieto nei magazzeni di denaro o di riso, — la mancata sorveglianza delle sentinelle ai palazzi reali o ai magazzeni e granai dello Stato o alle prigioni, se ha luogo al cominciare dell'incendio (lib. III, parte 8ª, sez. VII), — e finalmente la negligenza del custode di carceri per la quale abbia avuto occasione la fuga di un detenuto (lib. III, parte 9ª, sez. VI).

E passando al tomo II, di detto codice, troviamo che l'ignoranza della legge nei pubblici funzionari provata per esami che annualmente devono subire, è punita colla ritenuta di un mese di stipendio se sono

mandarini e con quaranta colpi di bastone se sono semplici impiegati (lib. IV, parte 2ª, sez. I); — e si punisce in modi diversi: la negligenza dei portinai e dei guardiani notturni dei pubblici granai e delle casse dello stato e anche quella dei mandarini e impiegati che vi dimorano, se avviene un furto durante la notte (lib. V, parte 4ª, sez. XIII); — la negligenza degli astronomi che trascurino d'informare subito il re dei grandi fenomeni celesti osservati (lib. VI, parte 2ª, sez. XIV); — l'abbandono dei parenti vecchi od infermi (lib. VI, parte 2ª, sez. XVII); — l'abbandono anche momentaneo delle armi fatto dalle guardie del corpo; e la negligenza dei sotto-ufficiali di servizio nel riprendere le infrazioni alla disciplina (lib. VII, parte 1ª, sez. XI); — la negligenza nell'approvvigionare le spedizioni militari e il ritardo nello eseguire gli ordini di marcia (lib. VII, parte 2ª, sezioni VI e VII); — il ritardo colposo di pubblici funzionari nella visita dei viaggiatori e delle mercanzie, e la loro imprudenza dalla quale sia derivato morte o ferimento nel tragitto dei fiumi (lib. VII, parte 3ª, sez. III); — il ritardo arbitrario, la negligenza o lentezza dei capi-convogli destinati per un servizio pubblico (si punisce secondo i casi anche di pena capitale), alla quale punizione potrà essere soggetta la persona che per errore nell'ordine impartito sia causa del ritardo (lib. VII, parte 5ª sez. VII); — la mancanza di precauzione da parte di un mandarino o di altra persona incaricata della costruzione o demolizione di un edifizio pubblico, così che se cade e muore un operaio l'autore dell'omissione risponderà di omicidio involontario (lib. VIII, parte 1ª, sez. II); — la negligenza dei mandarini superiori che omettono il dovuto rapporto contro i loro subordinati colpevoli (lib. VIII, parte 1ª, sez. VI, nel Regolamento supplementare); — la negligenza dei mandarini e impiegati che trascurano la riparazione delle dighe o imprendono i lavori nelle epoche nelle quali non conviene senza necessità distogliere il popolo dell'agricoltura; e sarà maggiore la pena se per la negletta riparazione si rompe una diga cagionando guasti alle private proprietà, e più grave ancora se avvengano ferimenti o morte di qualcuno (lib. VIII, parte 2ª, sez. II, nella quale sono contemplati altri casi, ed è seguita da un *Regolamento supplementare* con minuziose prescrizioni di doveri e di cautele nell'eseguimento di pubblici lavori); — e finalmente la negligenza dei mandarini incaricati della manutenzione dei ponti o delle strade quando la circolazione si trovi incagliata per colpa loro, e quando abbiano trascurato il ristabilimento dei ponti o altri mezzi di tragitto sui corsi d'acqua dove sono necessari (lib. VIII, parte 2ª, sez. IV).

Molti e curiosissimi esempi di siffatta casistica nella repressione della colpa si potrebbero desumere dalle diverse legislazioni antiche e medioevali dei popoli nordici e meridionali d'Europa, e specialmente dagli statuti dei nostri comuni; ma sarebbe opera inutile o quasi al proposito nostro 1) tanto più che questo sistema primitivo che consiste nel moltiplicare i casi di reati colposi e disseminarli fra dispo-

1) Mi limito a riprodurre un solo di tali esempi che per la originalità del dettato e per la rarità del codice può interessare qualcuno dei lettori e consiste nei due brani relativi all'argomento di questo capitolo che trovansi nel *Codice dell' antico diritto islandico* denominato IARNSIDA o *Libro di Acone* *) nel quale al titolo XXX del *Jus personale* si legge: « Hic de damnis casualibus agitur: quae maxima attentione sunt contemplanda et sapientia discernenda, quibus accidissent circumstantiis. Ubicunque enim in suam vel alienam utilitatem et commoditatem et auxilium operatur, damna casualia majori clementia tractanda sunt, quam facta non necessaria, quae tantum incuriae et frivolae levitati originem debent. Hinc, si duobus simul in silvam vel litora, ubi materies ejectitia jacet (arbores caesum) euntibus, unius ascia ligno excussa alterum occiderit, absque voluntate manubrium tenentis, hic quartam tantum homicidii multae partem mortui haeredibus persolvat, et juramento probet sevirali, animum nocendi sibi abfuisse. Damna hujusmodi casualia, factis utilibus causata, quamvis vel laesionem vel mortem vel vulnera, invito agente, attulerint, eodem modo aestimanda sunt, nec Regi eorum respectu ulla debetur multa. Caetera vero damna casualia, inutili actione causata, et invito quidem agente laesionem, mortem vel vulnera adferentia, verbi gratia: cum quis supra aedificia, loca edita vel naves jaculatur vel mittit, vel ludo se immiscet dimidia multae parte sunt resarcienda, agens vero ab animo nocendi sevirali se purget juramento. Regi multa non debetur. Damna casualia quoad Regem innoxia. »

Il titolo XII, nella *Sectio de Commerciis* dispone che:

« Cum quis pecora sua alicui pabulanda committit, alimoniae contractus justis formulis, recipiens huic pecori ipsius qualicunque negligentia illata damna sustineat. Culpa eius lata erit: si ipse pecora vel fame maceraverit vel occiderit vel etiam ii, quorum dictis et iuramentis prospicere debet. Culpa eius etiam lata est, si pastor pecora primum demortua invenerit vel praecipitantur per praerupta montium in pastoris absentia. Quod si pastor et monstraverit (pecora demortua) pelle nondum detracta et ea secutus fuerit, culpae non est arguendus. Culpa eius lata est, si (pecora) puteo mersa pereunt, nemine curam agente, vel furca ea strangulat. Sed si ligamen boum paleari infixcum fuerit et ligneo cuneo clausum (bobus strangulatis in stabulo) negligentiae non est arguendus. Pecora pabulanda porro pascat, donec in pascuis pabulum ipsa sibi quaerere possunt, tum dominum pecoris conveniat, eique sui pecoris curam offerat, et exibeat id pastui sibi quaerendo par esse, et sese ejus periculi porro immunem esse declaret. Qui equum sive pabulo alendum sive in pascuis tenendum suscipit eius sustineat periculum, quoad damna negligentia causata. Ad damna incuria data

*) Questo monumento della sapienza legislativa degli Scandinavi venne redatto nel 1258 o 1259 dal Re Acone, e portato in Islanda verso il 1265 circa un anno dopo l' unione di quell' isola alla Norvegia, dalla quale negli ultimi anni del IX secolo erano venuti i suoi primi colonizzatori, e colla quale poi nel 1380 passava alla Danimarca.

sizioni che nulla o quasi nulla hanno fra loro di comune, si trova ancora usato da quasi tutti i codici d'Europa e d'America, come facilmente potrà vedersi dalle disposizioni che qui accenniamo ad esempio, desumendole da quelli che pure sono considerati fra i migliori o sono dei più recenti, quali appunto il CODICE BADESE nei §§ 90, 101-103, 211, 212, 337, 245, 248 e 249; — il CODICE AUSTRIACO nei §§ 2 lettera *f*, 335-337, 369, 370, 376, 378, 432, 433, 434-459, 469-477, 486, 498, 499; — il CODICE INDIANO nei §§ 269, 279, 280, 287, 288, 290, 299, 304; e l'aggiunta a questo articolo che venne fatta coll'articolo 12 dell'atto n. XXVII, del 1870 (approvato dal Governatore Generale il 25 novembre 1870); — la LEGGE PENALE DI SVEZIA, cap. III, § 7 e 8, cap. XIV §§ 9, 17, 20, 21, 24, 29, 31-34; — il CODICE DI DANIMARCA nei §§ 195, 197-199, 207, 285 alinea, 286 in fine, 287 alin., 288 alin., 289, 290 alin., 291, 292 alin.; — il CODICE DI ZURIGO nei §§ 82 ultimo alinea, 136, 137, 141, 142, 143, 195, 205, 208, 212; — il CODICE UNGHERESE DEI CRIMINI E DEI DELITTI, negli articoli 75, 221, 230, 235, 257, 290, 291, 310, 314, 416, 417, 425, 432, 437, 438, 440, 441, 445, 448 e 457, e quello DELLE CONTRAVVENZIONI negli articoli 28, 64, 73, 93-103, 106 e *passim*; e finalmente il CODICE OLANDESE negli articoli 135, 136, 158, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 198 quarto comma, 199 terzo comma, 283, 307-309, 356, 413 alinea.

Tornando al codice italiano che tutti gli altri ha superato in questo errore di numerosa ed inutile casistica, essendo pure nel complesso uno dei più concisi 1), e ha gareggiato perfino col chinese 2) si dirà

referendum, quicquid accolae incuriosi ita aestimant, juramento hoc probaturi. At aliquis bovem pabulandum suscipit, tum eius bovis, depositi instar, periculum sustineat. Nequis culpae est arguendus, quamvis vacca (deposita) non conceperit, si modo taurum cum bobus suis teneat. »

1) Il nuovo *Codice Penale Italiano* ha 34 articoli meno che l'Austriaco, 53 meno che quello di S. Marino, 69 meno che il codice Belga, 128 meno che lo Spagnuolo, 133 meno che l'Ungherese, 194 meno che il cessato codice sardo del 1859, 216 meno che il Badese, 230 meno che quello di New-York, e 654 meno che il Messicano o della Bassa California.

2) Dico soltanto che ha *gareggiato* col chinese, occupandomi qui specialmente del nostro codice penale, ma per essere esatto dovrei dire che il legislatore italiano ha superato ad esuberanza il legislatore chinese, come è facile vedere se ai molti casi di reati colposi distintamente previsti nei 36 articoli già ricordati del Codice Penale italiano si aggiungano tutti quelli specialmente previsti negli articoli 355, 360, 369, 375, 392, 397, 401, 403, 404, 406 e 418 del *Codice per la Marina mercantile* e tutti gli altri che ometto di noverare e che si trovano disseminati in tutte le leggi e disposizioni speciali non ancora codificate.

per giustificarlo che è questione di metodo. È vero: ma quando il metodo nuoce alla chiarezza e porta non lieve ostacolo al facile apprendimento delle regole più elementari che governano la vita sociale, quel metodo è a dirsi riprovevole perchè dannoso, e non sarà mai giustificato nè dall'uso inveterato, nè dagli esempi autorevoli e frequenti; perchè se è giusto che i giudizi non sugli esempi, ma sulle leggi si abbiano a pronunziare, è più giusto ancora che le leggi non dagli esempi, ma dalla ragione si traggano.

Ed è certissimo pure che la forma speciale di ogni singola disposizione di legge, come il metodo nella codificazione, è parte essenzialissima dell'opera e dev'essere cura precipua di ogni prudente legislatore.

Savona, 22 Maggio 91.

Ill.mo mio Signore e Collega

Non in considerazione dell'[o]pera mia ma quale omaggio reve[r]ente e attestato di gratitudine alla [V]. S. Ill.ma che mi onorò di ripetute gentilezze, le spedisco un [e]semplare del mio Studio critico e di legislazione comparata uscito in questi giorni dalla Reale Tipografia di Roma.

Aggiungo un centinaio di cir[c]olari speditemi dal mio editore [C]av. Ripamonti, pregando V. S. di consegnarle a qualcuno dei principa[l]i librai di Liége o di Bruxelles con raccomandazione di divulgarle fra gli avvocati, i professori di

no-
ile e
alla
ticoli
o al
nna ;
ruppi
ne o
, ra-
tica e
nento
poli-

n de-
legge
zione
to di
roprii
ale »

criti-
barbari
gli an-
ucciso

Diritto e i magistrati del vostro paese
ai quali come in Italia può riuscire
interessante ed utile l'Appendice
che ho fatto al mio libro.

Se V. S. giudicherà il mio
lavoro meritevole di un suo giudizio
e vorrà dirne due parole in proposito
sulla „Revue critique de Droit crimi-
nel„ oppure sull'altro periodico „La
Belgique judiciaire„ ella mi farà
un segnalato favore, e le sarei dop-
piamente obbligato se volesse poi
farmi avere un esemplare della Rivista
o del giornale nei quali fosse dato
un giudizio o pubblicata una bi-
bliografia del mio libro.

Augurandomi una favorevo-
le occasione per dimostrarle la
stima e la gratitudine che mi lega
a V. S. la prego di onorarmi

dei suoi ordini in tutto quanto
valgo a servirla, di gradire e di
partecipare al Signor Kimps, se
avrà occasione di vederlo, i ris-
pettosi saluti del suo

Dev.mo ed Obb.mo collega
B. Matteucci

no-
ile e
alla
ticoli
o al
nna ;
ruppi
ne o
, ra-
ica e
nento
poli-

n de-
legge
zione
to di
roprii
ale »

criti-
barbari
gli an-
ucciso

Savona, 29 maggio 1891

Stimatissimo e caro collega,

Vi ringrazio di tutto cuore per la vostra lettera gentile a riguardo del mio libro e vi sono molto obbligato pei due vostri pregiatissimi lavori che sono per me un prezioso regalo.

Il più antico che tratta de la révision du Code d'instruction criminelle e che ho letto immediatamente con grande interesse, tratta due questioni che sono oggi ancora dopo 20 anni della maggiore attualità ed importanza, e sulle quali (principalmente sulla necessità dell'istruttoria pubblica e sulla necessità dell'assistenza del prevenuto nel periodo istruttorio) sono perfettamente del vostro parere. E lo sono anche perchè dieci anni di pratica nelle Corti d'Assise e nei tribunali mi hanno insegnato che se la innovazione da Voi saggiamente proposta fosse stata adottata, moltissimi processi che terminarono con rumorose assolutorie non si

sarebbero portati al dibattimento, molti inutili scandali sarebbero stati evitati e molte spese si sarebbero risparmiate ai cittadini e allo Stato.

Avrò parecchie volte occasione di citare il vostro lavoro nella imminente riforma del nostro Cod. di Procedura Pen.

Del vostro libro de la responsabilité des notaires parlerò espressamente raccomandandolo in un prossimo numero del nostro periodico Il Giurista, perchè mi accorgo che, anche dopo i lavori di Albert Amiaud e d'altri parecchi sul notariato, avete saputo rendere il vostro lavoro utile e interessante; ed è bene che sia conosciuto anche in Italia. Io stesso me ne servirò e dovrò ricordarlo nell'Appendice del mio libro, trattando delle azioni civili per delitti e quasi-delitti se avrò la fortuna, come spero, di farne una seconda edizione.

Se qualche cosa io posso meritare da Voi ora che dovetti raddoppiare la stima che a Voi già mi legava, vi prego di conservarmi la vostra preziosa amicizia e tenermi sempre per vostro

Devot.mo collega ed

B. Mattirolo

no-
ile e
alla
ticoli
o al
nna ;
ruppi
ne o
, ra-
tica e
nento
poli-

n de-
legge
zione
to di
proprii
ale »

criti-
barbari
gli an-
ucciso

CAPITOLO V.

I CASI D'IMPUNITÀ.

Come nell'argomento dei reati colposi, così, e meglio ancora, noverando le impunità per disposizione di legge sarebbe stato facile e conveniente e di nessun detrimento alla chiarezza, all' ordine e alla precisione, il raggruppare in poche disposizioni i quarantatre articoli che sanzionano la impunità o fanno ostacolo all'azione penale o al proseguimento della espiazione o alle conseguenze della condanna; poichè tutti codesti casi di malefizio ripartiti in cinque o sei gruppi hanno comune l'impulso o le condizioni speciali della esecuzione o le conseguenze e la ragione per cui la legge li vuole impuniti, ragione che per quanto varia in apparenza è sostanzialmente identica e comune in molti casi, riguardando essa o la mancanza di un elemento del reato, o la mancanza del danno, o la mancanza infine della politica necessità di punire.

« Nessuno (secondo il codice nostro) può essere punito per un delitto, *se non abbia voluto il fatto che lo costituisce*, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza della sua azione od omissione » (*art. 45*); o se commettendolo era « in tale stato di *infermità di mente* da togliergli la coscienza o la libertà dei proprii atti » (*art. 46*), anche « a cagione di ubbriachezza 1) accidentale »

1) Per questo caso d'impunità sanzionato dal nuovo Codice io non voglio criticare il legislatore italiano; ma soltanto per osservare come anche i popoli barbari danno talvolta ai civili gravi argomenti di meditazione, ricorderò che presso gli antichi Messicani « l'ubbriachezza nei giovani era delitto capitale: l'uomo era ucciso

(*art. 48*), o lo commise « per disposizione della legge » o « per ordine dell'autorità » o « costretto dalla necessità di respingere da se o da altri una violenza attuale e ingiusta » o « un pericolo grave e imminente alla persona » non causato e inevitabile (*art. 49*); – o costretto dalla necessità di difendere i proprii beni contro gli autori di alcuno dei fatti preveduti negli articoli 406, 407, 408 e 410, o dal saccheggio; o di respingere nottetempo gli autori di scalata, rottura o incendio all'abitazione o appartenenze, o quando l'abitazione o le appartenenze sieno in luogo isolato e vi sia fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trova (*art. 376*). — Non è punibile « colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i nove anni » (*art. 53*), o se « compiuto i nove anni ma non ancora i quattordici, non risulti che abbia agito con discernimento » (*art. 54 in principio*); nè lo è « il sordomuto che nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i quattordici anni (*art. 57*), o se avendoli compiuti « non risulti che abbia agito con discernimento » (*art. 58*); e neppure colui che « volontariamente desista dagli atti di esecuzione del delitto » (*art. 61*); nè lo è per contravvenzione la persona subordinata la quale abbia agito per ordine della persona avente autorità, direzione o vigilanza sopra di lei (*art. 60*). — Non è punibile il malefizio se intervenga la morte dell'imputato o condannato (*art. 85*), o l'amnistia (*art. 86*), o nei casi specialmente indicati dalla legge l'indulto o la grazia (*art. 87*), o la remissione della parte lesa (*art. 88*), o la prescrizione (*art. 91 e 95*), o la riabilitazione per ciò che riguarda le incapacità derivanti da condanne (*art. 100*), o l'oblazione volontaria dell'imputato nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena pecuniaria non oltre le lire cento (*art. 101*).

Non sono parimenti punibili i partecipi a bande armate, se prima o immediatamente dopo l'ingiunzione dell'autorità o della forza pub-

---

« a colpi di bastone nella carcere, e la donna lapidata. Negli uomini attempati, benchè non si punisse con pena di morte, si castigava pur con rigore. Se era uomo « nobile lo privavano del suo impiego e della nobiltà, e restava infame; se era plebeo « lo tosavano (pena per loro assai sensibile), e gli rovinavano la casa dicendo che « non era degno d'abitar tra gli uomini chi spontaneamente si privava del giudizio. « Questa legge non proibiva l'ubbriachezza nelle nozze, o in altre sì fatte allegrezze, « nelle quali era permesso il bere più del solito dentro la casa; nè comprendeva i « vecchi settuagenari, ai quali in riguardo della loro età s'accordava il bere quanto « a loro piacesse. » — (F. S. CLAVIGERO, *Storia antica del Messico.* Libro VII, tomo II, pag. 134).

blica disciolgano la banda armata a delinquere contro la sicurezza dello Stato, o impediscano il delitto propostosi; o, se avendone soltanto fatto parte, si ritirano senza resistere consegnando o abbandonando le armi (*art. 133*) e « chi receda dal reo concerto prima che si cominci l'esecuzione del delitto e prima che sia iniziato procedimento (*art. 134*), come pure i componenti una radunata di dieci o più persone che con violenza o minaccie tenda a impedire o turbare le funzioni di corpi giudiziari politici o amministrativi o delle loro rappresentanze o di altre autorità, di uffici o di istituti pubblici, ovvero ad influire sulle loro deliberazioni, quando si sciolga la radunata all'ingiunzione dell'autorità (*art. 189*); e chi usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale, o a lui rechi oltraggio « quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto eccedendo con atti arbitrarii i limiti delle sue attribuzioni » (*art. 192 e 199*); chi falsamente dichiara all'autorità giudiziaria di aver commesso o di essere concorso a commettere un reato, quando la falsa dichiarazione « sia diretta a salvare un prossimo congiunto » (*art. 211 alin.*), o chi in favore di un prossimo congiunto, « dopo che fu commesso un delitto pel quale è stabilita una pena non inferiore alla detenzione, senza concerto anteriore al delitto stesso, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, aiuta taluno ad assicurarne il profitto, a eludere le investigazioni dell'Autorità, ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima o alla esecuzione della condanna, e chiunque sopprime o in qualsiasi modo disperde o altera le traccie o gli indizi di un delitto che importi la pena suddetta » (*art. 225*), come pure chi, senza essere concorso nel reato, dia vitto o rifugio ad un prossimo congiunto che faccia parte di una associazione per delinquere (*art. 249*), o di un corpo armato a scopo di commettere un determinato malefizio (*art. 253*).

Va esente da pena il testimonio falso o reticente che manifestando il vero esporrebbe sè medesimo od un prossimo congiunto a grave nocumento nella libertà o nell'onore; e colui che per le proprie qualità personali, da lui dichiarate al giudice, non avrebbe dovuto essere assunto come testimone, o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal deporre (*art. 215*); il testimonio o il perito mendace in procedimento penale, il quale ritratti il falso e manifesti il vero prima dell'esaurimento dell'istruttoria o della chiusura del dibattimento, o del rinvio della causa a cagione della falsa testimonianza (*art. 216 e 217*); il pubblico ufficiale che nel termine di tre mesi procuri la cattura o la presentazione all'autorità, degli evasi per sua negligenza

o imprudenza *(art. 233)*; colui che sfida a duello indottovi da grave insulto o da grave onta *(art. 237)*; i portatori della sfida se impediscono il combattimento, e i padrini o secondi se prima del duello abbiano fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se per opera di essi il combattimento abbia un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere *(art. 241)*.

Vanno esenti ancora da pena: il colpevole di falsità in monete e in carte di pubblico credito, se riesca, prima che l'autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione o la circolazione delle monete o delle carte di pubblico credito contraffatte o alterate *(art. 262)*; il colpevole di violenze carnali, corruzione di minorenni, rapimento violento o ritenzione di una donna maggiore d'età o emancipata o di una persona di età minore a fine di libidine o di matrimonio, o di una donna coniugata a fine di libidine, se prima che sia pronunziata la condanna contragga matrimonio con la persona offesa *(art. 352)*; la moglie adultera la quale provi che il marito nei cinque anni anteriori all'adulterio abbia tenuto una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, o abbia costretto o indotto essa moglie a prostituirsi o ne abbia eccitata o favorita la prostituzione; e così pure il marito adultero il quale provi che la moglie nel tempo suddetto abbia commesso adulterio *(art. 357)*; e l'uno o l'altra, se avvenga la remissione o la morte del coniuge offeso *(art. 358)*.

Non avrà pena l'autore della diffamazione « se la verità del fatto sia provata o se per esso la persona offesa sia in seguito condannata *(art. 394)* »; nè l'autore dell'ingiuria, se, in fatto d'ingiurie reciproche, piacesse al giudice dichiarare esenti da pena le parti, od una di esse; o se l'offensore sia stato indotto all'offesa da violenze personali *(articolo 397)*; nè colui che fosse imputato « per offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patroni in causa innanzi all'Autorità giudiziaria concernenti la controversia *(art. 398)*; » nè l'uccisore di volatili « sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno *(art. 429, ultimo alinea)*; » e finalmente, i rei di furto, di truffa, appropriazione indebita, ricettazione, danneggiamenti semplici di cose, pascolo abusivo, uccisione o danneggiamento d'animali a detrimento del coniuge non legalmente separato, di parenti o affini in linea ascendente o discendente, del padre o della madre o del figlio adottivo, di un fratello o di una sorella conviventi in famiglia cogli autori di detti reati *(articolo 433)*.

So bene anch'io che un codice di leggi non può nè deve essere un trattato di scienza giuridica; nè voglio attirarmi i fulmini delle turbe, ossequenti alle tradizioni perfino negli errori, asserendo, che i *novantotto* casi d'impunità contemplati nei *quarantatre* articoli ricordati potevano facilmente e doveano essere ordinati in pochi articoli formanti un distinto capitolo. Mi limito però ad osservare che tutti quei casi, ove per poco si vogliano meditare di fronte ai principii regolatori della penalità, si avvicinano così che si sarebbero almeno e assai facilmente potuti fondere in pochi gruppi distinti. Infatti: vanno tutti impuniti *per deficienza d'intelletto*, i casi contemplati negli articoli 46; 48, 53, 54, 57, 58; *per deficienza di volontà* diretta e perfetta, i casi degli articoli 45, 60, 61, 133, 134, 189, 237 e 241, 357, 394, 397 e 433; *per mancanza di volontà*, che ragionevolmente conviene presumere dal necessario esercizio di un diritto, i casi cui si riferiscono gli articoli 49, 192 e 199, 376, 398 e 429; *per mancanza di volontà* supposta dalla legge positiva in omaggio alla legge di natura, che è quanto dire ai vincoli sacri di famiglia, i casi degli articoli 211, 225, 249, 253, 215; onde apparisce che i casi d'impunità contemplati in questi ventinove articoli, sono tutti motivati dalla mancanza dell'elemento morale del reato. Il pentimento e la riparazione utilmente sopravvenuti e quindi la *mancanza di danno* sono evidentemente la ragione unica e dominante degli articoli 216 e 217, 223, 262 e 352. — Ragion politica di necessità o di convenienza ha indubbiamente ispirato le disposizioni degli articoli 85, 86, 87, 88, 91 e 95, 100 e 358. — E finalmente ancora, da ragione politica e giuridica nel tempo stesso, è ispirata la disposizione dell'articolo 101, poichè inutile del tutto, o piuttosto dannosa riuscirebbe ogni coazione a reprimere un fallo non grave che l'autore medesimo spontaneamente riconosce, confessa e ripara.

È verissimo ancora che se i fatti, quali or vedemmo e sono giuridicamente raggruppati, si volessero più minutamente specificare e individualizzare, invece di 98 potrebbero anche diventare 196 e si potrebbe anche raddoppiare il numero degli articoli che li contemplano, ma ciò non potrà mai individualizzare *la ragione* della impunità, quando essa, come nel caso nostro, contemplasse una quantità molto maggiore di casi materialmente diversi per circostanze di tempo, di luogo, di mezzo. Non è il numero o il lusso delle parole o delle disposizioni che si ricerca in un codice, ma la giustizia delle disposizioni, l'ordine logico delle materie, l'economia, la chiarezza e la proprietà del linguaggio, onde la legge è resa più facilmente applicabile.

APPENDICE

LE AZIONI CIVILI

PER DELITTI E QUASI-DELITTI

NELLE DIVERSE LEGISLAZIONI STRANIERE

PER l'antico e ben noto principio, novellamente affermato dal Codice Penale italiano colla disposizione dell'articolo 37, che « la condanna penale non pregiudica il diritto dell'offeso o danneggiato alle restituzioni e al risarcimento dei danni, » e in riguardo specialmente al dispostò dell'art. 9 alinea del titolo preliminare al CODICE CIVILE per cui le obbligazioni *ex delicto* o *quasi ex delicto*, vengono regolate dalla *lex loci delicti commissi* 1), non sarà increscioso ai let-

1) Il PACIFICI-MAZZONI, nelle sue *Istituzioni di diritto civile italiano* (vol. I, § 99) parlando delle obbligazioni che hanno per causa il fatto dell'uomo, osserva che « Quando poi tal fatto costituisca un delitto o quasi delitto civile, la sottomissione di esso alla legge del luogo in cui fu compiuto, è una conseguenza necessaria della natura stessa delle cose; perciocchè non può darsi delitto o quasi delitto senza infrazione alla legge del luogo: » e riferisce in nota un caso pratico, meritevole fra i molti di essere anche qui ricordato. — La Gran Corte di giustizia d'Inghilterra, divisione dell'ammiragliato 3 febbraio 1876, *Revue de droit international*, X, 541), applicò questo principio nella seguente specie: Una nave inglese urtò per negligenza contro una costruzione sottomarina in un porto spagnuolo, cagionandole danno. Il proprietario di essa ne chiese il risarcimento ai proprietari della nave, in base alla legge inglese che li fa responsabili delle negligenze del capitano e dell'equipaggio. I convenuti opposero, che secondo la legge spagnuola debbono risponderne soltanto il capitano e l'equipaggio. L'eccezione fu ammessa; perchè « la regola che niuno può essere tenuto di un delitto, se non secondo la *lex loci delicti commissi*, prevale sopra tutti gli argomenti che potrebbero desumersi dalla legge, sotto il cui impero un committente sceglie un preposto.. »

tori, nè disutile in pratica, il conoscere le disposizioni che nelle principali legislazioni straniere si riferiscono a codesta materia e corrispondono in qualche maniera alle disposizioni che negli *art. 1151 a 1156*, trattano appunto *dei delitti e dei quasi delitti* nel Codice civile italiano, come pure le disposizioni diverse disciplinanti la prescrizione delle obbligazioni medesime, essendo ben noto come la prescrizione sia regolata dalla legge alla quale è soggetto il diritto che ne forma l'obbietto.

E perchè possa questo lavoro riuscire in pratica della maggiore utilità desiderabile, nel difetto di altre pubblicazioni di questo genere, sceglierò fra le leggi straniere quelle delle nazioni alle quali è maggiore l'emigrazione italiana o colle quali abbiamo più frequenti commerci, e quelle che più difficilmente si troverebbero da chi avesse a giovarsene; e presenterò nel loro testo originale le disposizioni di leggi redatte nelle lingue delle nazioni latine, siccome quelle che sono generalmente intese da magistrati e patroni e da tutta la gente colta, anche estranea allo studio delle leggi.

E poichè nell'argomento della responsabilità civile per *delitti e quasi delitti*, gli articoli 1382-1386 del CODICE NAPOLEONE, che è pure il solo testo ufficiale del CODICE CIVILE PER IL BELGIO, furono letteralmente copiati o tradotti o servirono di modello a molti fra i codici moderni, incomincierò dalle disposizioni del Codice francese.

Questo Codice che Vigliani disse il gran tipo dei codici moderni, e che il Laurent ammira come un capo d'opera di legislazione, fu accettato o imitato in Italia, in Polonia, in Olanda, nel Granducato di Baden, nel Luxemburgo, nei Cantoni di Ginevra, di Neufchatel, di Vaud, di Friburgo e del Vallese, nella Luisiana, nella Repubblica d'Haïti e nella Repubblica Dominicana, e fu come il segnale di tutto il gran movimento di codificazione che sarà la nota più caratteristica del progresso negli studi giuridici del nostro secolo; movimento che s'impose alla stessa Inghilterra nei suoi dominii delle Indie (dotati già in parte di una vera codificazione come le nazioni d'Europa e d'America), mentre anch'essa si sta preparando con parziali e ripetuti tentativi ad una completa codificazione della congerie immensa delle sue leggi. A questa codificazione facciamo voti che possa presto arrivare, e facciamo voti ad un tempo che cessi di essere un sogno la nobile aspirazione di tante menti elettissime ad un Codice internazionale; arditissima idea che il compianto Mancini propugnava nel Parlamento italiano fino dal 24 novembre 1873, iniziativa ben degna della operosità inesauribile, della vasta dottrina e dell'ingegno di quel grande giureconsulto.

CODICE CIVILE FRANCESE 1)

DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS.

(Codice belga, delle Repubbliche Dominicana e d'Haïti, dello Stato indipendente del Congo, di Monaco e di Romania).

Art. 1382. « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

Art. 1383. « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa negligenge ou par son imprudence.

Art. 1384. « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. — Le père, e la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leur enfants mineurs habitant avec eux; — Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposé dans les fonctions aux-quelles ils les ont employé; — Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. — La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. »

Art. 1385. « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »

Art. 1386. « Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. »

Corrisponde perfettamente al francese il Codice civile della Repubblica dominicana nelle disposizioni degli articoli 1382-1386, e il Codice Civile *per lo Stato indipendente* del Congo 2) nelle disposizioni

---

1) Il titolo di *Code Napoléon* fu ristabilito per decreto del 27 marzo 1852 (*Bulletin des Lois*, 10e série, n. 3859). L'edizione del 1804 era intitolata *Code civil des Français;* quella del 3 settembre 1807 *Code Napoléon;* quella del 30 agosto 1816 *Code civil.*

2) *Bulletin Officiel de l'État indépendant du Congo*, 4e année, août 1888, pag. 164 e 165.

degli articoli 258-262 2); e corrisponde pure perfettamente il CODICE CIVILE DELLA REPUBBLICA D' HAÏTI negli articoli 1168-1172, tranne in ciò che all'art. 1170 omette il terzo capoverso del corrispondente articolo 1384 del Codice francese risguardante la responsabilità degli istitutori e artigiani pel danno causato dai loro allievi e apprendisti nel tempo in cui si trovano sotto la loro sorveglianza. Corrispondono pure il CODICE CIVILE ITALIANO del 1865 (articoli 1151-1156) e il CODICE CIVILE DEL PRINCIPATO DI MONACO del 15 novembre 1881 e 25 ottobre 1884 (articoli 1229-1234) aggiungendo essi però, dopo il primo capoverso dell'art. 1384 del francese, un nuovo capoverso che costituisce responsabili « *i tutori pei danni cagionati dai loro amministrati abitanti con essi* » e aggiungendo pure in fine del capitolo un articolo nuovo riguardante la solidarietà fra le varie persone imputabili, colla differenza che mentre l'italiano dice in esso articolo (1156) che « se il delitto o quasi delitto, è imputabile a più persone, queste *sono tenute in solido* al risarcimento del danno cagionato, » quello di Monaco invece nel detto articolo (1234), con formola meno precisa e che lascia più campo all'arbitrio del giudice si esprime dicendo:

« Les auteurs et les personnes responsables d'un délit ou quasi-délit d'après les règles ci-dessus, *peuvent être condamnés solidairement,* s' il y a lieu, à la reparation du dommage. »

Corrisponde ancora perfettamente al francese il CODICE CIVILE DI ROMANIA del 1864, in vigore dal 1° Dicembre 1865 (art. 998-1002), il quale però aggiunge pure l'art. 1003 perfettamente corrispondente all'art. 1156 aggiunto pure dal Codice Civile italiano 1).

CODICE CIVILE OLANDESE.

Corrisponde pure perfettamente al francese il CODICE CIVILE OLANDESE o *Neerlandese*, o, come pure si dice, *dei Paesi Bassi* 2) (art. 1401-

---

1) Art. 1003 « *Când delictul sau quasi-delictul este imputabil mai multor persoane, aceste persoane sunt ținute solidar pentru despăgubire* ».

2) Il *Codice Napoleone,* introdotto in Olanda con decreto dell' 8 novembre 1810, s'impose talmente ai redattori dei susseguenti progetti e ai lavori di revisione, che oggi ancora se ne distinguono assai chiaramente le traccie nel codice neerlandese che vige dal 1° ottobre 1838, così che non bastarono a cancellarne la vecchia impronta le ripetute modificazioni che vi apportarono le leggi del 26 aprile 1866, 4 8 luglio 1874, 26 aprile e 26 giugno 1876, 6 maggio 1878, 4 e 5 giugno 1878, 23 aprile e 24 giugno 1879, 28 giugno 1881, nè quella finalmente del 26 aprile 1884.

1405), eccettuato nel primo articolo 1401, che invece delle parole « *Tout fait quelconque de l'homme* . . . . . . » dice più propriamente « *Ogni fatto illecito* . . . . . . » e nell'ultimo articolo 1405 dopo le parole « *par sa ruine* » aggiunge, e opportunamente, gli aggettivi « *totale o parziale* » e dopo le altre « *par le vice de sa construction* » aggiunge ancora « *o dispositione.* » — Ma il Codice olandese prosegue inoltre regolando questa materia colle undici disposizioni seguenti:

Art. 1406. « Nel caso di assassinio o di omicidio involontario, il coniuge sopravvivente, i figli o i genitori della vittima dal cui lavoro traevano l'ordinario sostentamento, hanno azione per danni e interessi da stabilire secondo la posizione e la fortuna rispettiva delle persone e secondo le circostanze. »

Art. 1407. « Le ferite o mutilazioni causate volontariamente o per imprudenza, danno il diritto alla vittima di reclamare, oltre le spese di cura, i danni e interessi derivanti dalla ferita o dalla mutilazione.

« Saranno questi egualmente aggiudicati secondo la posizione e la fortuna rispettiva delle persone e secondo le circostanze.

« Quest'ultima disposizione si applica, in generale, quando si tratta di aggiudicare danni e interessi risultanti da qualsiasi infrazione commessa contro le persone. ».

Art. 1408. « L'azione civile in materia *di calunnia, d'oltraggio o* 1) d'ingiuria, ha per oggetto di ottenere, oltre i danni e interessi, la riparazione del pregiudizio portato all'onore e alla riputazione.

« Il giudice estimando il pregiudizio avrà riguardo alla gravità *della calunnia, dell'oltraggio o* 2) dell'ingiuria, come pure alla qualità, alla posizione e alla fortuna delle rispettive parti, e alle circostanze. »

Art. 1409. « La parte lesa può inoltre domandare che sia dichiarato nello stesso giudizio che il fatto commesso è calunnioso, *oltraggiante* 3) o ingiurioso.

« Se essa domanda la dichiarazione che il fatto commesso è calunnioso, le regole stabilite dall'art. 265 del Codice penale per la procedura penale in materia di calunnia, saranno applicabili 4).

---

1) L'articolo 12 della legge del 26 aprile 1884, sopprime in questo articolo le parole — *di calunnia, di oltraggio o* — come pure negli articoli 1411, 1412 e 1416.

2) Furono soppresse queste parole coll'art. 12 della legge citata.

3) L'art. 12 della legge anzidetta sopprime pure in quest'articolo la parola *oltraggiante.*

4) Questo primo capoverso fu aggiunto per disposizione del citato art. 12 della legge 26 aprile 1884.

« La sentenza, se la parte lesa lo domanda, sarà pubblicamente affissa a spese del condannato in tanti esemplari e luoghi, quanti saranno giudicati convenienti. »

Art. 1410. « L'imputato può, senza pregiudizio all'obbligo di pagare i danni e interessi, evitare che la dimanda fatta in virtù dell'articolo precedente, sia accolta, offrendosi a dichiarare pubblicamente davanti al giudice, *che deplora il fatto del quale si è reso colpevole, che ne domanda perdono e che ritiene la parte lesa per una persona d'onore,* e realizzando questa offerta. »

Art. 1411. « Le azioni indicate nei tre articoli precedenti, passano al coniuge, ai genitori, ascendenti e discendenti, fino al secondo grado, pel titolo *di calunnia, d'oltraggio o* d'ingiuria fatta al coniuge, figli, nipoti, genitori e avi dopo il loro decesso. »

Art. 1412. « L'azione civile per il titolo *di calunnia, d'oltraggio o* d'ingiuria non potrà aver luogo contro l'imputato che non ebbe l'intenzione d'ingiuriare.

« L'intenzione d'ingiuriare è ritenuta non esistere, quando l'autore ha manifestamente agito per l'interesse pubblico o in vista di necessaria difesa 1). »

Art. 1413. « L'azione civile non avrà luogo parimenti, quando la persona ingiuriata fu dichiarata colpevole del fatto imputato per sentenza definitiva e irrevocabile 2).

« Nondimeno, colui che notoriamente persegue altri con imputazioni nel solo scopo d'ingiuriare, anche quando la verità dell'imputazione risulti da sentenza o atto autentico, è tenuto a riparare il pregiudizio per tal modo causato. »

Art. 1414. « Tutte le azioni, delle quali è trattato nei sei articoli precedenti, sono estinte dal perdono espressamente o tacitamente accordato dall'offeso se, dopo l'ingiuria e dopo ch' egli n' ebbe conoscenza, egli abbia manifestato un'intenzione di riconciliarsi o di perdonare tale che escluda quella di domandare i danni e interessi o la riparazione del pregiudizio portato al suo onore. »

Art. 1415. « L'azione per danni e interessi, menzionata nell'arti-

---

1) Questo capoverso fu sostituito in virtù dell'art. 12 della legge 26 aprile 1884 alle altre parole che seguivano nell'art. 1412, che si leggono ancora nel testo, e che non giova qui riprodurre.

2) Questo primo alinea fu così modificato per disposizione dell'art. 12 della legge 26 aprile 1884 e sostituito a quello che ancora si legge nel testo.

colo 1408, non si estingue nè per la morte dell'offensore nè per quella dell' offeso. »

Art. 1416. « L'azione civile per titolo *di calunnia, d'oltraggio o* d' ingiuria, si prescrive in un anno a partire dal giorno in cui il fatto venne commesso e conosciuto dal querelante.

« Tutte le altre azioni civili per danni e interessi, in dipendenza di fatti che dieno luogo ad un'azione penale, si prescrivono nel tempo fissato per la prescrizione dell'azione penale 1). »

CODICE CIVILE GENERALE AUSTRIACO
DEL 1° GIUGNO 1811 2).

Lasciando le disposizioni puramente dottrinali di questo codice, mi limito a riprodurre quelle che praticamente possono riuscire più interessanti, sotto la rubrica: « *Del diritto di indennizzazione e di soddisfacimento.* »

§ 1295. « Ciascuno ha il diritto di esigere dal danneggiato la riparazione del danno dato con colpa, sia che si fosse recato coll'essersi contravvenuto ad un dovere nascente da un contratto, o indipendentemente dal medesimo ».

§ 1299. « Quegli che professa pubblicamente un ufficio, un'arte, un traffico, un mestiere; o chi senza necessità assume volontariamente un affare che richiegga una speciale perizia o una diligenza non comune, manifesta con ciò di obbligarsi alla diligenza necessaria e di attribuirsi la richiesta non comune perizia, e perciò si fa risponsabile per la mancanza di esse qualità. Che se chi gli ha affidato l'affare conosceva la

---

1) Secondo l'art. 70 del CODICE PENALE NEERLANDESE « l'azione penale si estingue colla prescrizione:

« 1° Dopo un anno per tutte le contravvenzioni e pei reati commessi colla stampa;

« 2° Dopo sei anni pei reati punibili coll'ammenda, la detenzione o il carcere per non più di 3 anni;

« 3° Dopo dodici anni per tutti i reati punibili di carcere per più di tre anni;

« 4° Dopo diciotto anni per tutti i reati punibili col carcere a vita. »

Ometto qui, come meno interessanti al proposito, i tre seguenti articoli 71, 72 e 73 che regolano il corso, la interruzione e la sospensione della prescrizione per l'azione penale.

2) Moltissime correzioni ed aggiunte vennero poi fatte a questo codice, e specialmente colle leggi del 4 e 25 maggio, 13 e 14 giugno e 18 luglio 1868, 6 febbraio, 30 maggio e 10 giugno 1869, 9 aprile 1870, 25 luglio 1871, 27 aprile 1873, 24 aprile e 16 maggio 1874, 31 marzo 1875, 25 dicembre 1876, 8 novembre 1877, 23 giugno 1878, 4 giugno 1882, 16 febbraio e 23 maggio 1883.

di lui imperizia, o usando dell'ordinaria attenzione poteva conoscerla, egli pure è in colpa ».

§ 1300. « Un perito è risponsabile anche nel caso che, ricevendo rimunerazione, dà con colpa un consiglio nocivo in oggetti della sua arte o scienza. Fuori di questo caso, chi ha dato il consiglio è tenuto soltanto al risarcimento del danno che ha scientemente recato col suo consiglio ».

§ 1301. « Del danno ingiustamente arrecato possono essere risponsabili più persone quando insieme immediatamente o mediatamente con lusinghe, minacce, comando, aiuto, occultazione o con altro somigliante modo, od anche coll'omissione soltanto del loro obbligo particolare d'impedire il male, vi abbiano contribuito. »

§ 1302. In questo caso, se il danno è stato dato per colpa e se possa determinarsi quanto ciascuno ne abbia cagionato, ognuno è risponsabile soltanto per quello che per sua colpa ha recato. Se poi il danno fu dato deliberatamente, o se non si possa determinare in qual proporzione ciascuno vi abbia contribuito, sono tutti obbligati solidariamente, salvo a quello che lo avesse risarcito il diritto di regresso verso gli altri. »

§ 1304. « Se nel danno concorre anche la colpa del danneggiato, questi lo porta proporzionatamente coll'autore del danno; e se non può determinarsi la proporzione, lo portano in parti eguali ».

§ 1306. « Di regola niuno è tenuto a riparare il danno cagionato senza sua colpa o con un' azione involontaria. »

§ 1307. « Ma se taluno per propria colpa si è procurato uno stato passaggiero di turbamento di sensi, è da attribuirsi a sua colpa anche il danno arrecato in questo stato. Lo stesso deve applicarsi al terzo che con sua colpa ha dato causa all'alterazione di mente di chi ha recato il danno. »

§ 1308. « Se i mentecatti o gl'imbecilli o i fanciulli recano danno ad alcuno che vi abbia dato occasione con qualche sua colpa, il danneggiato non ha diritto al risarcimento. »

§ 1309. « Fuori di questo caso gli compete d'essere indennizzato da quelli ai quali sarà imputabile il danno per aver negletto la cura loro affidata sopra tali persone. »

§ 1310. « Se il danneggiato non possa in questo modo ottenere il risarcimento, il giudice ordinerà il risarcimento o dell'intiero danno, o d'una parte di esso da stabilirsi a termini di equità, avuto riguardo alle circostanze, se al danneggiante, sebbene non abbia questi ordinariamente l'uso della ragione, possa per avventura nel dato caso essere

imputata la colpa; ovvero se il danneggiato, per risparmiare il danneggiante, abbia tralasciata la difesa; o finalmente avuto riguardo alla sostanza del danneggiante e del danneggiato. »

§ 1311. « Il mero caso fortuito è a pregiudizio di quello sulla di cui sostanza o sulla cui persona avviene. Se però alcuno vi avrà data occasione per sua colpa, avrà trasgredito le leggi dirette a prevenire i danni casuali, oppure si sarà immischiato senza necessità negli affari altrui, è risponsabile d'ogni danno che altrimenti non sarebbe avvenuto. »

§ 1312. « Quegli che in caso di necessità presta ad alcuno l'opera sua non è risponsabile del danno che non ha allontanato, a meno che non abbia colpevolmente impedito un altro che avrebbe prestata un'opera più utile. Ma anche in questo caso può compensare il danno dato col vantaggio certo che avesse all'altro procurato. »

§ 1314. « Se alcuno prende al suo servizio una persona senza certificato, o tiene scientemente al suo servizio chi è pericoloso per qualche qualità di corpo o di mente, oppure dà ricetto ad un notorio delinquente, è tenuto alla riparazione del danno cagionato dalla qualità pericolosa di queste persone tanto verso il proprietario della casa, quanto verso gli abitanti in essa. »

§ 1315. « Anche quegli che scientemente ha assunta una tale persona pericolosa, o ha impiegata in un affare una persona incapace, è risponsabile di quel danno che ne è risultato al terzo. »

§ 1316 « Gli albergatori, i condottieri per acqua e per terra sono risponsabili del danno che le persone di servizio loro proprie, o da essi come tali assegnate, cagionano alle cose ricevute dal passaggiero nell'albergo o nella barca, oppure alle cose affidate pel trasporto. »

§ 1317. « In quanto siano responsabili del danno gli istituti pubblici che hanno per oggetto il trasporto di effetti, è determinato da speciali regolamenti. »

§ 1318. « Se per la caduta di una cosa sospesa o posta in maniera pericolosa, o per essere gettata, o versata qualche cosa fuori di una abitazione viene recato danno ad alcuno, è risponsabile quegli dalla di cui abitazione è stata gettata, versata od è caduta la cosa. »

§ 1320. « Se alcuno è danneggiato da un animale, deve essere risarcito da quella persona che lo ha istigato o irritato, o trascurato di custodirlo. Se niuno può essere convinto di siffatta colpa, il danno si reputa un caso fortuito. »

§ 1321. « Chi sorprende nel suo fondo il bestiame altrui, non ha per ciò solo il diritto di ucciderlo. Ma può coi mezzi opportuni scac-

ciarnelo, ovvero, se ne sia stato danneggiato, ha egli diritto di privata pignorazione di tanti animali quanti siano sufficienti per indennizzarlo; deve però entro otto giorni o transigere col proprietario degli animali, o promuovere in giudizio la sua azione; in caso diverso deve restituire gli animali ritenuti in pegno. »

§ 1323. « Onde risarcire un danno cagionato debbono restituirsi le cose tutte nello stato pristino, o se ciò non può eseguirsi, devesi pagare il valore di stima. Se il risarcimento risguarda soltanto il danno dato, si chiama propriamente indennizzazione; se si estende anche al lucro cessante e alla riparazione della recata offesa, dicesi pieno soddisfacimento. »

§ 1324. « Nel caso di danno cagionato con dolo o per evidente negligenza, il danneggiato può domandare il pieno soddisfacimento, e negli altri casi la sola indennizzazione propriamente detta. Dietro ciò ove si incontra nelle leggi l'espressione generale di risarcimento, deve giudicarsi quale specie di risarcimento di danno abbia a prestarsi ».

§ 1325. Chi altrui reca danno nel corpo, deve somministrare al danneggiato le spese della cura, risarcirgli il guadagno mancatogli; o se il danneggiato viene reso incapace di acquistarne, anche quello che gli fosse per mancare in avvenire; deve inoltre sopra domanda pagargli, pei dolori sofferti, una somma da commisurarsi alle rilevate circostanze. »

§ 1326. Se per la offesa la persona danneggiata è stata resa deforme, si deve, principalmente se sia di sesso femminino, aver riguardo a questa circostanza, in quanto può essere impedita nei mezzi di migliorare la sua sorte. »

§ 1327. « Se da un'offesa corporale deriva la morte, non solamente sono da soddisfarsi tutte le spese, ma è dovuto alla moglie ed ai figli dell'ucciso il risarcimento di quanto con ciò venne loro a mancare. »

§ 1328. « Chi seduce una donna e con essa procrea un figlio deve sostenere le spese del parto e del puerperio, e adempire a tutti gli altri obblighi di padre determinati nel capitolo terzo della prima parte di questo codice. Quando la seduzione debba punirsi come delitto o grave trasgressione di polizia è determinato dalle leggi penali. »

§ 1329. « Chi priva un altro della libertà con violento rapimento, o con arresto privato, o deliberatamente con arresto illegale, deve restituirlo alla primiera libertà e prestargli pieno soddisfacimento. Che se non può restituirlo alla libertà, deve prestare risarcimento alla moglie ed ai figli come nel caso che alcuno fosse stato ucciso. »

§ 1330. « Se con offese nell'onore venne cagionato ad alcuno un danno reale, o gli viene a mancare un lucro, il danneggiato ha diritto di domandare l'indennizzazione o il pieno soddisfacimento. »

§ 1331. « Se alcuno è danneggiato ne'suoi beni da un terzo o deliberatamente, o per evidente di lui negligenza, può egli anche pretendere il lucro cessante; e se il danno fu recato con un'azione proibita dalle leggi penali, o per petulanza e malignità, può anche pretendere il valore di speciale affezione. »

§ 1332. « Il danno cagionato con minor grado di colpa o di negligenza deve risarcirsi secondo il valore ordinario che la cosa aveva al tempo del danno recato. »

§ 1337. « L'obbligo del risarcimento del danno e del lucro cessante, o del pagamento della pena convenzionale è inerente alla sostanza e passa negli eredi. »

§ 1338. « Il diritto per la riparazione del danno deve di regola promuoversi come qualunque altro diritto privato innanzi al giudice ordinario. Il danneggiante che abbia insieme violata una legge penale è inoltre soggetto alla pena determinata. Spetta anche in questo caso al giudice civile il conoscere e il decidere sulla riparazione del danno, in quanto dalle leggi penali non sia dichiarato di competenza del giudice criminale o dell'autorità politica. »

§ 1339. « Per le lesioni corporali, per gli ingiusti attentati alla libertà e per le offese nell'onore si procede e, secondo le circostanze, si applica la pena dal tribunale criminale se sono delitti, e dall'autorità politica se sono gravi trasgressioni di polizia, oppure traviamenti che non appartengono nè all'una, nè all'altra classe. »

§ 1340. « Queste autorità, se l'indennizzazione può immediatamente determinarsi, debbono tosto pronunziare il loro giudizio secondo le regole prescritte in questo capitolo. Se poi la riparazione del danno non può essere immediatamente determinata, si dovrà nella sentenza o nel decreto esprimere in generale che rimane salvo all'offeso il diritto di domandare in separato giudizio l'indennizzazione. Lo che è sempre libero ne'casi criminali alla parte offesa, e negli altri casi ad entrambe le parti, ogni qualvolta non siano paghe della misura d'indennizzazione determinata dall'autorità che ha pronunziata la pena. »

La prescrizione delle azioni per indennizzo e soddisfacimento sono regolate nel Codice Austriaco dai due seguenti paragrafi:

§ 1489. « Qualunque azione per indennizzazione si estingue dopo tre anni da computarsi dal tempo in cui il danneggiato avrà avuto no-

tizia del danno. Che se egli non ne ha avuto notizia, ovvero se il danno nasce da delitto, l'azione non è prescritta che dopo trent' anni. »

§ 1490. « Le azioni per ingiurie consistenti soltanto in oltraggi recati con parole, scritti o gesti non possono più intentarsi dopo un anno. Se l'ingiuria è stata recata con fatti, l'azione pel soddisfacimento dura tre anni. »

CODICE CIVILE DEL PERÙ

E VARIANTI ALLE SUE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL CODICE CIVILE DI GUATEMALA 1).

Art. 2189. « Delitos son los hechos practicados intencionalmente contra la ley » 2).

Art. 2190. « Cuasidelitos son unos hechos illicitos cometidos solo por culpa 3) y sin dolo. »

Art. 2191. « Cualquiera que por sus hechos, descuido ó imprudencia cause un perjuicio á otro, está obligado á subsanarlo.

« El padre y á su falta la madre, están igualmente obligados por los perjuicios que causen los hijos que tienen bajo su patria potestad.

« El guardador, lo está por los perjuicios que causen sus menores ó los incapaces que tiene á su cargo.

« El maestro, por los que causen sus aprendices.

« Y en general, el que tenga á otro baio su cuidado, por los daños que estos causen. »

---

1) Il Codice civile del Perù del 1851, (che si compone di 2301 articoli) e il Codice civile di Guatemala del 1877 (che comprende 2444 articoli) hanno in questa parte disposizioni tanto conformi, che basterà qui riprodurre quelle del Codice Peruano (art. 2189-2211) avvertendo in nota le varianti che s'incontrano nei corrispondenti articoli (2276-2297) del Codice di Guatemala.

2) Il *Codice penale Peruano* all'articolo 10 dice: « Las acciones ú omisiones voluntarias y maliciosas, penadas por la ley, constituyen los delitos y las faltas. »

3) Più assai che la precedente definizione del delitto merita qui di essere ricordata la definizione e la distinzione della *colpa* che troviamo negli articoli 1266 e 1267 del Codice civile Peruano (ai quali corrispondono gli articoli 1435 e 1436 del Codice di Guatemala):

Art. 1266 « LA CULPA *consiste en una accion ú omision prejudicial á otro, en que se incurre por ignorancia, impericia ó negligencia, pero sin propósito de dañar* ».

Art. 1267. « *La culpa es lata, leve ó levisima:* LATA *es la que consiste en la omision de aquellas precauciones ó diligencias que están al alcance de los hombres ménos cautos ó avisados;* LEVE, *la omision de las que un padre de familia toma ordinariamente en sus negocios; y* LEVISIMA, *la omision de aquellos cuidados que solo pueden poner en sus asuntos los padres de familia mas exactos y diligentes.* »

Art. 2192. « El dueño de un animal, ó el que lo tiene á su cuidado, debe reparar los daños que este cause; á no ser que se hubiese perdido ó extraviado sin culpa del dueño. 1)

« Esta responsabilidad se extiende á cualquiera otro que hubiese tenido culpa en el dano causado por el animal. »

Art. 2193. 2) « *El dueño de un esclavo puede librarse de pagar los daños causados por este, cediendo su dominio al perjudicado.*

« Rjie la misma regla para con el dueño de un animal doméstico que ha causado algun daño. »

Art. 2194. « Cesa la responsabilidad declarada en los tres articulos anteriores, si los padres, guardadores y demás personas comprendidas en ellos, justifican que no pudieron impedir el hecho que causó el daño. »

Art. 2195. « De las cosas perdidas ó robadas en un buque ó posada, es responsable el patron ó posadero, segun las reglas prescritas en el titulo *Del depósito.* »

Art. 2196. « El dueño de un edificio es responsable de los daños que origina su caida, si esta ha provenido de falta de conservacion ó construccion; lo es tambien el que hace una obra nueva con perjuicio de otro. En ámbos casos y los demás de esta naturaleza, se observará lo dispuesto en el titulo de servidumbres. »

Art. 2197. « El que vive en una casa es responsable de los daños que causen las cosas arrojadas de esta; pero puede repetir contra el autor del daño. »

Art. 2198. « Se obligan tambien á reparar los daños que causen:

« 1°). El que tiene alguna cosa puesta ó suspendida en un lugar por donde pasan ó en que se paran los hombres 3), y cuya caida puede causar daño;

« 2°). El que corre por las calles á bestia, ó en cualquiera especie de carro;

« 3°). El que vá dentro del carro y ordena la carrera al conductor;

« 4°). El que arrea bestias por las calles haciéndolas correr;

« 5°). El que caza con armas de fuego ó pone trampas en el camino » 4).

---

1) Il Cod. di Guatemala nel corrispondente art. 2278 dice semplicemente: « *á no ser que se le haya sustraido* »

2) Non esiste articolo corrispondente nel Codice di Guatemala.

3) Il Cod. di Guatemala nel corrispondente articolo 2283 dice « *los traseuntes.* »

4) Il Cod. di Guatemala aggiunge (art. 2283) « . . . . . o lugar publico. »

Art. 2199. « La estimacion del daño está sujeta á reduccion, si el que lo sufrió se ha expuesto á él imprudentemente. »

Art. 2200. « Si el daño causado consistiese en la muerte de una persona, el responsable debe *costear el funeral*, 1) y pagar una cantidad en compensacion de los alimentos de las personas que hubiesen quedado en la horfandad. »

Art. 2201. « En caso de heridas se debe la curacion, además de indemnizar por los daños causados. »

Art. 2202. « En caso de injurias 2) tiene derecho el que la recibe á pedir una indemnizacion proporcionada á la injuria 3). »

Art. 2203. « El que origina una prision ilegal, y el juez que la ordena, son mancomunadamente responsables, por los daños que causa la prision. »

Art. 2204. « Si muchas personas son culpables del daño, serán solidariamente responsables, á no ser que pueda determinarse la parte del daño causado por cada una. »

Art. 2205. « Si el mismo dueño ha causado por parte del daño, esto no impide su accion contra los otros 4). »

Art. 2206. « La accion civil en otras especies de cuasi-delitos, se gradúa tambien por los daños causados y por las circunstancias del hecho. »

Art. 2207. «El término para intentar estas acciones es de tres años 5). »

Art. 2208. « La accion civil por daños provenientes de delitos ó cuasi-delitos, es independiente de la accion criminal que corresponda conforme á las leyes. 6) »

---

1) Queste parole furono soppresse nel Cod. di Guatemala (art. 2285).

2) Il Cod. di Guatemala aggiunge (art. 2287) « procedentes, no de dolo, sino unicamente de culpa. »

3) Il Cod. di Guatemala dice « *á la ofensa.* »

4) Il corrispondente art. 2290 del Cod. di Guatemala è così formulato:

« Si el dueño de una cosa, sin dolo ni deliberacion ha causado en concurencia de otras personas daño en su misma cosa, podra dirijir su acion contra estas por la parte que proporcionalmente le corresponda en el daño. »

5) Il corrispondente art. 2292 del Cod. di Guatemala dice:

« El termino para intentar estas acciones, es el que prefija el articulo 668 de este Codigo. »

(Art. 668. « Prescribe en un año la responsabilidad civil por injurias, ya sean hechas de palabra ó per escrito, y la que nace del daño causado por personas, ó animales y que la ley impone al representante de aquellas ó al dueño de estos). »

6) Il Cod. di Guatemala al corrispondente articolo 2293 aggiunge il capoverso seguente:

« Esto no obsta para que se verifique la acumulacion de acciones en los terminos que prescribe el codigo de procedimientos. »

Art. 2209. « La obligacion de indemnizar por daños pasa á los herederos del responsable, dentro del término designado en el articulo 2207 1). »

Art. 2210. « El que sin culpa alguna causa daño, no está obligado á la reparacion. No se hallan en este caso los que voluntariamente se han privado del uso de la razon, y en ese estado causan daños á otro en su persona ó en sus bienes. »

Art. 2211. « No hay obligacion de indemnizar los daños causados en el ejercicio de un derecho; á no ser que entre los modos de ejercicio, se haya escogido voluntariamente el que era prejudicial 2). »

CODICE PENALE DEL PERU'

E CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI NEI CODICI PENALI DELLA REPUBBLICA DI HONDURAS, DEGLI STATI-UNITI DI VENEZUELA, DELLA REPUBBLICA DI GUATEMALA E DELLA REPUBBLICA ARGENTINA.

Della civile responsabilità nascente da delitto o quasi-delitto, trattano gli articoli 18-22, 87-94 e 98 del CODICE PENALE PERUANO e l'articolo 2° della legge 28 settembre 1868 che giova pure conoscere, avvertendo che la materia di tali disposizioni è pure trattata con poca diversità nella forma e meno ancora nella sostanza dal *Codice Penale di Honduras* negli articoli 16-19 e 113-120; dal *Codice Penale di Venezuela* negli articoli 24-39; dal *Codice Penale di Guatemala* negli articoli 13-16, 73-80 e nell' articolo 88; come pure dal *Codice Penale de'la Rep. Argentina,* tutti di tipo spagnuolo.

Art. 18. « Todos los que son responsables en lo criminal, lo son tambien civilmente 3). »

---

1) Pel Cod. di Guatemala nell'art. 2292, cioè nel termine di un anno.

2) Il Cod. di Guatemala termina questo titolo colla disposizione seguente:

Art. 2297. « Las imputaciones injuriosas contra el onor de una persona no dan derecho para demandar una indemnizacion pecuniaria, á ménos de probarse daño emerjente ó lucro cesante, definidos en el párrafo IV del titulo I de este libro y apreciables en dinero; pero ni aun entonces tendrá lugar la indemnizacion pecuniaria si se probare la verdad de la imputacion. »

(Questa disposizione, come vedremo, costituiva già l'articolo 2235 del Codice del Salvador).

3) Corrispondono a questo l'art. 16 del Codice Penale di Honduras, l'art. 24 del Codice Penale di Venezuela, l'art. 13 del Codice Penale di Guatemala, l'art. 18 del Codice Penale Spagnuolo riformato nel 1870, l'art. 68 del Codice Penale della capitale Argentina, che è pure vigente nella provincia di Buenos Aires e in varie altre provincie della Repubblica, e l'art. 25 del Codice Penale della Repubblica Orientale dell'Uruguay.

Art. 19. « Los exeptuados de la responsabilidad criminal por los articulos 8°. y 17, no lo están de la civil, que se hará efectiva en la forma siguiente:

« 1°). Por el loco ó demente responderán sus guardadores, á no ser que éstos prueben no haber tenido culpa ni sido negligentes en el cumplimiento de sus deberes. En esto caso, se hará efectiva la responsabilidad con los bienes propios del loco ó demente, lo mismo que cuando no tenga guardador, ó éste carezca de bienes;

« 2°). Por los menores de quince años responderán el padre, la madre ó los guardadores, en los mismos términos del inciso anterior 1);

« 3). Cuando se declare la responsabilidad civil del loco, demente o menor de quince años, se les dejará á salvo el beneficio de competencia, conforme á las leyes civiles 2);

« 4°). La responsabilidad que resulte de haberse causado un mal menor por evitar otro mayor, se hará efectiva en justa proporcion con los bienes de todos los que hubiesen reportado el beneficio. »

« Si la proporcion no pudiese fijarse con exactitud, la regulará el juez segun su prudente arbitrio;

« 5°). Por los que delinquen á consecuencia de miedo grave ó de fuerza irresistible, responden los que causaron el miedo ó hicieron la fuerza; pero, en el caso de miedo, responderá tambien subsidiariamente el que lo sufrio. »

Art. 20. « Los patrones, maestros ó directores de empresas industriales, responderán subsidiariamente por sus domésticos, oficiales, aprendices ó dependientes que delinquieren en el desempeño de sus obligaciones 3). »

Art. 21. « Tienen tambien responsabilidad civil subsidiaria, los directores de establecimientos publicos, como posadas, fondas, baños, casas de recreo ù otras semejantes, por los delitos cometidos, dentro de ellas, siempre que, por su parte, hayan dado ocasion infringiendo los reglamentos de policia 4). »

Art. 22. « Los posaderos restituirán las cosas hurtadas ó su valor, cuando el hurto se hubiese cometido en la posada, y el dueño de lo hurtado hubiese puesto sus efectos bajo la inspeccion de aquellos. »

---

1) Corrisponde il Codice Penale Argentino nell'articolo 72, n. 1 e 2.

2) Corrisponde letteralmente a questo n. 3, l'articolo 73 del Codice Penale Argentino.

3) Corrisponde l'art. 75 del Codice Penale Argentino.

4) Corrisponde sostanzialmente la prima parte dell'articolo 74 nel Codice Penale Argentino.

« En caso de robo con intimidacion ó violencia, responderá tambien el posadero, si el que lo cometió es dependiente suyo 1). »

Art. 87. « La responsabilidad civil establecida en el titulo 2° seccion 3ª de este libro, comprende:

« 1°). La restitucion de la cosa;

« 2°). La reparacion del daño causado;

« 3°). La indemnizacion de perjuicios 2). »

Art. 88. « La restitucion se hará con la misma cosa aunque se halle en poder de un tercero, salvo el derecho de éste, si fuese inculpable, para reclamar su valor contra quien corresponda 3).

« Si la cosa no existiese ó la hubiese ganado por prescripcion un tercer posseedor, la restitucion se hará con el precio corriente de ella aggregándose el de estimacion si lo tuviere 4). »

Art. 89. « La reparacion se hará, valorando la entidad del daño, por medio de peritos si fuere practicable, ó por el prudente arbitrio del juez.

« Si el dueño prefiriese el valor total de la cosa, se procederà como en el párrafo final del articulo anterior, pasando la cosa á la propiedad del responsable 5). »

Art. 90. « La indemnizacion de los perjuicios comprende, no solo los que se causaron al ofendido, sino tambien los que, por razon del delito, se hubiesen irrogado directamente á su familia ó á un tercero. Su regulacion se efectuará prudencialmente por el juez en defecto de prueba plena 6). »

Art. 91. « La restitucion, reparacion é indemnizacion, se llevarán á efecto por la via de apremio y pago 7). »

Art. 92. « La responsabilidad civil grava solidariamente sobre todos los culpables.

---

1) Corrisponde sostanzialmente la seconda parte dell' articolo 74, nel Codice Penale Argentino.

2) Corrisponde l'articolo 113 del Codice Penale di Honduras, l' articolo 121 del Codice Penale Spagnuolo riformato nel 1870, l'articolo 30 del Codice Penale di Venezuela, l'articolo 73 del Codice Penale di Guatemala, l'articolo 137 del Codice Penale Argentino, e l'articolo 92 del Codice Penale di Costa-Rica.

3) Corrisponde l'articolo 138, del Codice Penale Argentino.

4) Corrisponde l'articolo 139, del Codice Penale Argentino.

5) Corrispondono ai due paragrafi di questo articolo gli articoli 140 e 141, del Codice Penale Argentino.

6) Riprodotto letteralmente nell'articolo 142 del Codice Penale Argentino.

7) Identico a questo è l'articolo 145 del Codice Penale Argentino.

« El juez asignará, sin embargo, á cada delincuente la cuota proporcional que le corresponda, atendiendo á su culpabilidad y facultades, y al lucro que hubiese reportado, á fin de que pueda pedir reintegro el que hiciese el pago 1). »

Art. 93. « La responsabilidad civil pasa á los herederos del ofensor y el derecho de exijirla se trasmite á los herederos del ofendido 2). »

Art. 94. « La obligacion de indemnizar es preferente á todas las que contrajere el responsable despues de haber cometido el delito 3). »

Art. 98. La accion que procede de la responsabilidad civil, por delitos ó faltas, prescribe á los diez años entre presentes y á los veinte entre ausentes.

« En caso de muerte del responsable, se observará lo dipuesto en el articulo 93. »

Oltre quanto è stabilito nei codici della Repubblica peruana, anche la *Legge del 28 settembre 1868*, ha nell' articolo 2, una disposizione che giova conoscere:

« Si un funcionario público ha infringido sus deberes por ignorancia ó descuido, su responsabilidad será meramente civil; y mixta, si los ha infringido por prevaricato, soborno ú otra causa criminal, en cuyo caso será condenado, no solo al resarcimiento de los daños y perjuicios, sino tambien á la pena o a las penas que designa el Código Penal. »

E quali si abbiano a ritenere per *pubblici funzionarii* lo dice la stessa legge nell'alinea dell'articolo 26:

« Para los efectos de esta ley, serán considerados como funcionarios públicos todos los empleados civiles, ecclesiasticos ó militares que, por eleccion ó nombramiento, desempeñen algun cargo público. »

L'articolo 30 di essa legge stabilisce poi ancora che

« Los juicios de responsabilidad civil que se promuevan contra los miembros del Poder Judicial y que no procedan de delito, se sujetarán á los trámites señalados en el titulo 3°, seccion segunda del libro 3°, del Código de Enjuiciamiento civil. »

Benchè notevole dal punto di vista della legislazione comparata sia tutto il titolo *Del recurso de responsabilidad civil* (art. 1784-1820 del

1) Letteralmente copiato e riprodotto nell' articolo 69 del Codice Penale Argentino.

2) Identico pure è l'articolo 70 del Codice Penale Argentino.

3) Perfettamente corrispondente è l'articolo 143 del Codice Penale Argentino.

Código de enjuiciamientos en materia civil, e meritevole di essere meditato dai legislatori, sono però fra gli altri notevolissimi nel proposito che ci occupa (quantunque forse assai di rado applicabili in pratica) gli articoli 1784-1788, 1801, 1816 e 1817, che riguardano appunto la responsabilità civile dei magistrati per dolo o colpa nei loro giudizii.

CODICE PENALE DELLA REPUB. DI GUATEMALA.

Essendo la differenza che passa tra i Codici Penali di Guatemala e del Perù, nella materia che ci occupa, assai più notevole di quella accennata fra i codici civili dei due Stati, gioverà qui far conoscere le testuali disposizioni del Codice Penale in vigore nella prima di dette repubbliche.

LIBRO I - TIT. II - § II.

De las personas responsables civilmente de los delitos y faltas.

Art. 13. « Toda persona responsable criminalmente de un delito ó falta, lo es civilmente. »

Art. 14. Todo el que está exento de responsabilidad criminal, lo está tambien de la civil; peró en los casos del articulo 4°, 1) y de los incisos 1°, 2°, y 6°, del articulo 6°, 2) la responsabilidad civil se hará efectiva con sujeccion á las reglas siguientes:

1°. En los casos del articulo 4° y de los incisos 1° y 2° del 6°, son responsables civilmente por los hechos que ejecutare el loco ó imbécil ó el menor de diez años, ó el mayor de esta edad y menor

---

1) Stabilisce l'articolo 4, che « No hay delito cuando el autor se hallaba en estado de demencia en el momento de la accion. »

2) Articolo 6. « Estan exentos de toda responsabilidad criminal:

1°. El menor de diez años;

2°. Los menores de quince años cumplidos cuando se decida que han obrado sin discernimiento. Sin embargo en el caso de delito deberá el juez enviarlos á una casa de correccion en que seran educados y pernanecerán el tiempo que fije la sentencia, pero que no podrá esceder del que falte para llegar á la mayor edad:

. . . .

6°. El que para evitar un mal ejecuta un hecho que produzca daño en la propiedad agena siempre que concurran las circunstancias siguientes:

Primera. Realidad ó peligro inminente del mal que se trata de evitar;

Segunda. Que no sea mayor que el causado por evitarlo;

Tercera. Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. »

de quince que no haya obrado con discernimiento, los que los tengan bajo su potestad ó guarda legal, á no hacer constar que no hubo por su parte culpa ni negligencia;

2°. En el caso del inciso 6° son responsables civilmente las personas en cuyo favor se haya precavido el mal, en proporcion del beneficio que hubieren reportado.

Art. 15. « Son tambien responsables civilmente en defecto de los que lo sean criminalmente, los posaderos, taberneros ó personas que esten al frente de establecimientos semejantes, por los delitos que se cometieren dentro de ellos, siempre que por su parte intervenga infraccion de los reglamentos de policia.

« Son ademas responsables subsidiariamente las personas antes espresadas, de la restitucion de los efectos robados ó hurtados dentro de sus casas á los que hospedaren en ellas ó de su indemnizacion, siempre que concurran los requisitos que establece el articulo 1978 del Código civil 1). Esta responsabilidad no tendrá lugar en el caso que espresa el mismo articulo citado. »

Art. 16. « La responsabilidad subsidiaria que se establece en el articulo anterior, será tambien estensiva á los amos, maestros y personas dedicadas á cualquier género de industría, por los delitos ó faltas en que incurran sus criados, discipulos, oficiales, aprendices o dependientes en el desempeño de su obligacion ó servicio. »

Libro I - Tit. V.

De la responsabilidad civil.

Art. 73. « La responsabilidad civil establecida en el titulo II, párrafo II de este libro, comprende:

« 1°. La restitucion:

« 2°. La reparacion del daño causado:

« 3°. La indemnizacion de perjuicios. »

Ometto intieramente i successivi articoli 74-80 di questo titolo, perchè tutti sostanzialmente corrispondenti e nella massima parte letteralmente identici agli articoli 122-128 del codice penale spagnuolo

1) L'articolo 1978 del Codice Civile dispone che « Los posaderos y hosteleros son responsables como depositarios de todo lo que los huéspedes les hubieren entregado personalmente; á no ser que la pérdida procediera de robo hecho con jente armada ó por fuerza mayor. »

colle poche varianti che accennerò più tardi in nota alle disposizioni del codice stesso.

Per ciò che riguarda la prescrizione dispone l'articolo 88 che

« La responsabilidad civil nacida de delitos se estinguirá del mismo modo que las demas obligaciones, con sujeccion á las reglas del derecho civil. »

LEGISLAZIONE BRASILIANA.

Nella legislazione brasiliana, nella quale (per molte vicende che troppo lungo e inopportuno sarebbe qui ricordare) il Codice Civile è ancora un desiderio, le obbligazioni nascenti da delitti o da quasi-delitti son regolate da disposizioni diverse che si trovano riunite e ordinate, come tutte le disposizioni vigenti delle diverse leggi civili, nella pubblicazione autorizzata dal governo e intitolata *Consolidação das leis civis*, compiuta dall'illustre e infelicissimo giureconsulto Augusto Teixeira de Freitas nel 1858 1).

Nel libro I della parte speciale, sezione II, titolo III, *Do damno e esbulho*, dall'art. 798 all' 821 la *Consolidação* tratta appunto delle azioni nascenti da delitti e quasi delitti, collocando così dove per sua natura dovrebbe trovarsi, una parte della materia che è regolata dal capitolo IV. *(Da satisfação)*, parte I, titolo I, del *Codice Criminale* (articoli 21-32) e da leggi e ordinanze diverse.

Art. 798. « Todo o delinquente está obrigado á satisfazer o damno que causar com o delicto 2). »

Art. 799. « A indemnisação em todos os casos será pedida por acção civil e nao se poderá mais questionar sobre a existencia do facto, e sobre quem seja seu autor, quando estas questões se achem decididas no crime. »

1) Quest'opera è divisa in due parti. Nella parte generale, sotto il titolo I tratta delle persone (art. 1-41); sotto il titolo II delle cose (art. 42-75). Nel libro I della parte speciale tratta dei diritti personali nelle relazioni di famiglia e nelle relazioni civili (art. 76-341 e 342-883). Nel libro II tratta dei diritti reali (art. 884-1333). L'introduzione à quest'opera è un accurato epilogo del diritto civile così dal lato storico come dal lato scientifico. Le note copiosissime indicano le fonti delle singole disposizioni.

2) Corrisponde questo all'articolo 21 del *Codigo Criminal* che stabilisce: « O delinquente satisfará o damno que causar com o delicto. »

Art. 800. « A indemnisação será sempre a mais completa que fôr possivel, e no caso de duvida será á favor do offendido 1). »

Art. 801. « Para este fim o mal que resultar á pessoa e bens do offendido será avaliado por arbitros em todas as suas partes e consequencias 2). »

Art. 802. « No caso de restituição, far-se-ha esta da propria cousa com indemnisação dos deterioramentos; e na falta della, do seu equivalente 3). »

Art. 803. « Se a propria cousa estiver em poder de terceiro, será este obrigado á entrega-la, havendo a indemnisação pelos bens do delinquente 4). »

Art. 804. « Para se restituir o equivalente, quando não existir a propria cousa, será esta avaliada pelo seu preço ordinario, e pelo de affeição, comtanto que este não exceda a somma daquelle 5). »

Art. 805. « Na satisfação se comprehenderáõ, não só os juros ordinarios do valor do damno causado desde o momento do crime, como tambem os juros compostos 6). »

Art. 806. Quando o crime fôr commettido por mais de um delinquente, a satisfação será á custa de todos; ficando porém cada um delles solidariamente obrigado 7). »

Art. 807. « Será obrigado á satisfação, posto que não seja delinquente, o que gratuitamente tiver partecipado dos productos do crime até a concurrente quantia 8). »

Art. 808. « Serão igualmente obrigados á satisfação do damno, posto que não possão ser punidos:

§ 1°. Os menores de quatorze annos;

§ 2°. Os loucos de todo o genero;

§ 3°. Os que commetterem crimes, violentados por força ou medo, irresistiveis;

---

1) Corrisponde al primo comma dell'articolo 22 del Cod. Crim.

2) Corrisponde al secondo comma del detto articolo 22 del Cod Crim.

3) Corrisponde letteralmente all'articolo 23 del Cod. Crim.

4) Corrisponde letteralmente all'articolo 24 del Cod. Crim.

5) Corrisponde letteralmente all'articolo 25 del Cod. Crim.

6) Corrisponde all'articolo 26 del Cod. Crim.

7) Corrisponde all'articolo 27 del Cod. Crim. il quale aggiunge: « e para esse fim se haverão por especialmente hypothecados os bens dos delinquentes desde o momento do crime. »

8) Corrisponde all'articolo 28 § 2 del Cod. Crim.

§ 4.° Os que commetterem crimes casualmente no exercicio de qualquer acto licito praticado com attenção ordinaria.

Art. 809. « À indemnisação do damno causado pelos loucos estao igualmente sujeitos seus respectivos Curadores no caso do art. 320 1).

Art. 810. « A obrigação de satisfazer o damno passa aos herdeiros dos delinquentes até o valor dos bens herdados, e o direito de haver a satisfação passa aos herdeiros do offendido 2).

Art. 811. « Aos que pacificamente possuirem alguma cousa concede se o remedio do *interdicto recuperatorio* se fôrem injustamente esbulhados, pare que de prompto sejão restituidos á su posse.

Art. 812. « Concede-se mesmo que o possuidor esbulhado possa desforçarse, e recuperar por autoridade propria sua posse, comtanto que o faça logo.

Art. 813. « O espaço de tempo em que o desforço immediato poderia ter lugar deixa-se ao arbitrio do Juiz segundo as circumstancias,

Art. 814. « Tendo sido commettido o esbulho á menos de anno e dia, compete ao esbulhado a *acçao de força nova*, que será summaria.

Art. 815. « Se o esbulhador tiver algum direito sobre a cousa, perdê-lo-ha em proveito do esbulhado.

Art. 816. « Se não tiver direito, pagará ao esbulhado oútro tanto quanto a cousa valer, além da indemnisação das perdas e damnos.

Art. 817. « Não se admitte nas acções de força a defesa fundada em dominio, ou em outro qualquer direito, que se allegue ter sobre a cousa esbulhala.

Art. 818. « Todavia não se deve julgar a posse em favor daquelle á quem se mostra evidentemente que não pertence a propriedade.

Art. 819. « Cessa a pena do art. 815, se o esbulho consistir na occupação de cousa vaga que não fosse corporalmente possuida por outrem; e em tal caso o esbulhador póde provar summariamente seu dominio em quatro dias peremptorios.

Art. 820. « Se o esbulhado, além de pedir a restituição da cousa, demandar a pena imposta ao esbulhador, a acção deve correr os termos ordinarios.

Art. 821. « O possuidor que fôr penhorado por execução de divida alheia póde appôr-se á esta turbação com embargos de terceiro possuidor. »

---

1) « . . . tendo havido culpa e negligencia ».

2) Corrisponde all'articolo 29 del Cod. Crim.

Art. 869. « A obrigação de indemnisar o damno causado prescreve passados trinta annos á contar do dia em que o delicto foi commettido. »

CODIGO CRIMINAL.

Alle disposizioni del *Codigo Criminal* brasilero opportunamente inserite nella *Consolidação das leis civis*, e nelle precedenti annotazioni indicate, seguono ancora e meritano di essere riportate le disposizioni dei tre seguenti articoli:

Art. 30. « A completa satisfação do offendido preferirá sempre ao pagamento das multas, a que tambem ficaráõ hypothecados os bens dos delinquentes, na forma do art. 27. »

Art. 31. « A satisfação não terá lugar antes da condemnação do delinquente por sentença em juizo criminal passada em julgado [1].

« Exceptua-se:

§ 1 « O caso de ausencia do delinquente, em que se poderá demandar e haver a satisfação per meio de acção civil;

§ 2° « O caso em que o delinquente tiver fallecido depois da pronuncia, no qual poderá haver-se dos herdeiros a satisfação por meio de acçao civil;

§ 3° « O caso em que o offendido preferir o usar da acção civil contra o delinquente. »

Art. 32. « Em todo o caso, não tendo o delinquente meios para a satisfação, dentro em oito dias, que lhe serão assignados, será condemnado a prisão com trabalho pelo tempo necessario para ganhar a quantia da satisfação.

« Esta condemnação, porém, ficará sem effeito logo que o delinquente, ou alguem por elle, satisfizer ou prestar fiança idonea ao pagamento em tempo razoavel, ou o offendido se der por satisfeito. »

LEGISLAZIONE BRITANNICA.

La varietà delle innumerevoli fonti che agli stessi giureconsulti inglesi rende gravoso e difficile lo studio delle loro leggi, come più

1) Il risarcimento deve in ogni caso essere domandato per azione civile, essendo rivocato l'articolo 31 del Cod. Crim. e il § 5 dell'art. 259 del Cod. di Proc. Ma non si potrà mai questionare sull'esistenza del fatto e a riguardo di chi abbia a ritenersene autore, quando tali questioni sieno già state decise in giudizio penale: *Articolo 68 della Legge del 3 dicembre 1841.*

tardi vedremo 1) mi consiglia ad omettere per ora nel proposito nostro le poche o inesatte o mal ordinate notizie che sui principii giuridici, sulle leggi o sulla giurisprudenza risguardanti le azioni civili per delitti e quasi delitti si trovano nei compilatori che tentarono fin ora di ridurre a sistema o di esporre in forma di codici il diritto britannico. La incertezza delle fonti in alcuna di codeste compilazioni, la deficienza d'altre in alcuna parte o a riguardo di talune materie, la mancanza di approvazione officiale che in alcuna maniera le renda autorevoli, potrebbe facilmente riuscire d'incaglio anzichè di vantaggio nella eventualità dei casi pratici, nei quali soltanto potrebbe giovare il consiglio di esperto giureconsulto di quella stessa nazione e del luogo dove l'azione abbia origine.

Basti per ora a rendere meno imperfetto questo lavoro accennare alla prescrizione delle azioni in discorso perchè possano gli interessati provvedere alla occorrenza.

La prescrizione che, secondo il Pavit 2) non esiste nel diritto comune inglese, risulta però da espresse disposizioni di leggi, la principale e la più antica delle quali rimonta a Giacomo I.

In forza dello *Statute of limitation* (Legge della prescrizione), cioè invocando il termine che a proporre le azioni fu stabilito dall'*Atto 21, Giac. I, c. 16.* (che e quanto dire dalla 16ª legge promulgata nell'anno 21° del regno di Giacomo I, cioè nel 1623) il convenuto può respingere la domanda dell'attore. — Così, l'azione di risarcimento per le lesioni personali o arresto eseguito in mala fede si prescrive in quattro anni a cominciare dal giorno in cui fu perpetrata la offesa, e l'azione per diffamazione verbale 3) si prescrive in due anni. È fatta però eccezione pel caso d'incapacità, nel quale il termine risale all'epoca della cessazione della incapacità. L'assenza del debitore che trovisi « al di là dei mari » importa la stessa eccezione.

Una promessa scritta di pagare, il pagamento degli interessi, il pagamento parziale della somma principale dovuta, l'azione proposta in giudizio, impediscono la prescrizione.

È poi da notarsi che sempre quando si ricorra a tale eccezione, le conclusioni comunicate dal convenuto devono dichiarare in termini

1) V. la nota H all'appendice.

2) A. Pavit, *Le droit anglais codifié.* Paris, 1885.

3) Per la differenza essenziale e pel diverso modo di trattamento fra il libello e la diffamazione verbale nel diritto inglese, veggasi Laya, *Droit anglais* ou résumé de la législation anglaise sous la forme de Codes. Tom. II, pag. 178-184.

formali che il mezzo ond'egli intende valersi a respingere la domanda è la prescrizione 1).

LEGISLAZIONE DELLE INDIE BRITANNICHE.

LA LEGGE DELLA PRESCRIZIONE.

Atto N. XIV del 1859

Art. I. n. 2. « *Prescrizione di un anno. - Azioni per danni, procedimenti sommari,* ecc. — Per azioni derivanti da penalità pecuniarie o perdite per violazione di qualsiasi legge o regolamento; azioni di danni, per ingiurie alla persona e proprietà personale, o alla riputazione; azioni di danni per violazione della proprietà letteraria o di un diritto di privativa; azioni per esigere i salari dei domestici, artigiani e lavoratori, l'ammontare dei conti di osteria o conti per pensione ed alloggio, o alloggio soltanto; e pei procedimenti sommari davanti le autorità esattoriali sotto il Regolamento V. 1822 del Codice di Madras, il periodo è di un anno dal tempo in cui ebbe origine la causa. »

Art. I. n. 16. « *Prescrizione di sei anni applicabile a tutte le azioni per le quali non è provveduto in modo speciale.* — Per tutte le azioni per le quali nessun' altra prescrizione espressamente sia qui stabilita, il periodo è di sei anni dal tempo in cui sorse la causa dell'azione. »

Art. IX. « *Computazione del periodo di prescrizione in caso di occulta frode.* — Se a taluno che abbia un diritto d'azione, sia stata con frode impedita la conoscenza di tale diritto o del titolo sul quale è fondato, o se un documento necessario a stabilire quel diritto sia stato con frode nascosto, il termine prescritto per incominciare l'azione contro la persona rea della frode o i complici di essa, o contro chiunque ad essa appoggiato accampi pretese ingiuste e di mala fede, sarà calcolato dal tempo in cui la frode venne a notizia del danneggiato o dal tempo in cui ebbe mezzo di produrre o costringere a produrre il documento occultato. »

Art. X. « *Computazione del periodo di prescrizione in procedimenti nei quali la causa d'azione è fondata sulla frode.* — Nei procedimenti nei quali la causa d'azione è fondata sulla frode, si riterrà che essa causa abbia avuto luogo al tempo in cui la frode sarà stata conosciuta dalla parte danneggiata. »

---

1) Pavit, *Op. cit.*, pag. 91 e 92.

Art. XI. « *Computazione del periodo di prescrizione in caso di legale incapacità.* — Se al tempo in cui sorge il diritto di proporre un'azione, la persona a cui spetta un tal diritto è in istato di legale incapacità, l'azione potrà da tale persona o dal suo rappresentante esser proposta dopo cessata l'incapacità entro lo stesso termine che le sarebbe stato altrimenti concesso dal tempo in cui sorse la causa dell'azione, a meno che tale tempo non ecceda il periodo di tre anni, nel qual caso l'azione sara incominciata nei tre anni dal tempo in cui cessava l'incapacitá; ma se una persona al tempo in cui acquista il diritto d'azione non è sotto legale incapacità, non sarà concesso alcun termine per causa di susseguita incapacità di lei o di chiunque reclami per mezzo di essa. »

Art. XII. « *Quali persone debbansi ritenere sotto legale incapacità.* — Saranno tenute legalmente incapaci, nel significato del precedente articolo, le seguenti, persone: Donne maritate in casi da decidersi a norma della legge inglese, minori, idioti e pazzi. »

Art. XIII. « *Computazione del periodo di prescrizione in caso di assenza del convenuto.* — Nel computare qualsiasi periodo di prescrizione stabilito da quest'atto, il tempo durante il quale il convenuto sia stato fuori del territorio inglese nell'India sarà escluso da tale computazione quando la citazione a comparire e a rispondere nella causa durante l'assenza del convenuto non possa farsi nei modi prescritti dalla legge. »

Art. XIV. « *Computazione del periodo di prescrizione in caso di procedimento di azione* BONA FIDE *ma in corte incompetente.* — Nel computare qualsiasi periodo di prescrizione stabilito da questa legge, il tempo durante il quale l'attore o chi per esso sarà stato impegnato a procedere nella stessa causa contro lo stesso convenuto o contro chi lo rappresenta *bona fide* e colla debita diligenza in qualsiasi corte giudicante la quale per difetto di competenza ovvero per altra causa non abbia potuto decidere in merito o abbia dato una sentenza che per qualunque consimile ragione sia stata annullata da appello, compreso il tempo durante il quale codesto appello, se vi ebbe, è stato pendente, sarà escluso dal computo. »

LEGGE PENALE DI SVEZIA

DEL 16 FEBBRAIO 1864.

Il Cap. 6.° di questa legge sotto il titolo *dei danni-interessi* regola questa materia colle disposizioni seguenti:

§ 1° « Il danno cagionato ad un individuo per via di reato e le ferite infertegli saranno riparati dal colpevole, sia che abbia egli commesso il reato volontariamente, o che ne sia stata la causa involontaria. Se colui che ha sofferto il danno o che ha ricevuto le ferite vi contribuì egli stesso involontariamente, i danni-interessi saranno proporzionalmente ridotti secondo equità. »

§ 2° « Nei procedimenti per ferite, i danni-interessi dovranno comprendere non soltanto gli onorari del medico e altre spese, ma ancora il danno per l'impedimento portato all'esercizio della professione del ferito, per il guadagno di cui fu privato, pei dolori e mali sofferti, come per le deformità o altri torti permanenti, se a lui ne furono causati.

§ 3° « Saranno egualmente riparate le sofferenze che fossero state cagionate ad una persona per attentato alla libertà individuale, o per falsa denuncia, o per altre azioni che ne attaccano l'onore.

§ 4° « Se pel decesso della vittima il coniuge o i figli vengono ad essere privati del necessario, sarà loro accordato per danni-interessi ciò che, avuto riguardo alla fortuna del colpevole, come alle altre circostanze, sarà giudicato conveniente e di cui avranno bisogno fino a tanto che possano provvedere essi stessi alla loro sussistenza; questi danni-interessi dovranno essere pagati una volta tanto o in più volte, secondo le circostanze.

§ 5° « Se più persone hanno preso parte ad un reato nel modo previsto nel Cap. 3°, §§ 1, 3, 4, 5, 6, o 7 1), risponderanno solidariamente dei danni-interessi; coloro che secondo lo stesso Cap. § 9, si saranno resi complici di un reato, ricettando, comprando o vendendo scientemente oggetti avuti per mezzo di reato, o occupandosi della trasformazione dei detti oggetti, avranno, ognuno per sua parte, e congiuntamente coll'autore, la detta responsabilità del fatto al quale avranno prestato colpevole aiuto.

§ 6° « Quando un individuo al disotto dei quindici anni o una persona di quelle menzionate al Cap. 5, § 4, o 5 2), avrà causato danno o ferite, e non si potrà esigere i danni-interessi da colui che, per negligenza nel sorvegliare tale persona, sarà passibile di una pena

1) Per istigazione, per consiglio o aiuto, per complotto o assistenza o favoreggiamento, o per trascuranza dei parenti o altri superiori nello impedire il reato commesso da persona sottoposta alla loro autorità o direzione.

2) Chi è demente, o per malattia o decrepitezza sia privo dell'uso della ragione; e chi senza sua colpa si trovi in tale turbamento di spirito da non più avere coscienza di sè stesso.

per fatto involontario, i danni-interessi saranno pagati sui beni di colui che avrà causato il danno o le ferite.

§ 7° « Se la pena è prescritta o se un procedimento interrotto non fu ripreso nel tempo prescritto, come è detto al Cap. 5, §§ 13, 14 o 16, la parte lesa resta tuttavia autorizzata a reclamare i danni-interessi ai quali possa altrimenti aver diritto.

CODICE PENALE DANESE
DEL 10 FEBBRAIO 1866.

(Capitolo 31). § 300. « Chiunque avrà commesso un delitto, sarà tenuto a pagare i danni-interessi alla persona che ne fu vittima.

§ 301. « Se qualcuno, di proposito o per imprudenza, ha causato un danno corporale ad un'altra persona, oltre l'indennità che è tenuto a pagarle per le spese di malattia e perdite provate nell'esercizio della sua professione, potrà essere condannato a riparazioni da determinarsi dalla giustizia del tribunale, per le sofferenze che la vittima ebbe a provare, come per gl'incomodi, difetti e deturpamenti che sieno risultati dal danno patito.

§ 302. « Parimente, colui che, in modo punibile, abbia causato la morte di un'altra persona, potrà, sulla domanda che ne venisse fatta, essere condannato a pagare allo sposo o alla sposa o ai figli della persona defunta un'indennità che consisterà, sia in una certa somma pagata una volta tanto, sia in rendite vitalizie o limitate a un termine fisso.

§ 303. « Colui che avrà portato offesa all'onore altrui, o si sarà reso colpevole di uno dei delitti previsti nel Cap. 16 della presente legge, §§ 166-175 1), in conformità del § 176 2), potrà egualmente, secondo le circostanze essere condannato a pagare all'offeso una indennità conveniente pel torto da lui subito nella sua posizione e considerazione sociali.

CODICE PENALE DI HONDURAS
DELL'8 MARZO 1866.

Le disposizioni di questo codice sotto la rubrica *De las personas responsables civilmente de los delitos y faltas* (art. 16-19) e poi ancora

1) Seduzione di figlia adottiva o pupilla o allieva; abuso di donna carcerata o altrimenti affidata alla custodia o cura del reo in un pubblico ospizio o casa di educazione o stabilimento analogo; abuso di fanciulla minore dei 12 anni, ratto e seduzione.

2) Quando negli attentati al pudore non vi ebbe commercio illecito.

sotto il titolo speciale *de la responsabilidad civil* (art. 113-120) corrispondono sostanzialmente a quelle già riportate del Cod. penale peruano negli art. 18-22 e 87-94, e a quelle del Codice penale spagnolo che fu ad essi modello, negli articoli 18-21, e 121-128 che vedremo ancora più tardi.

Vi è differenza invece per ciò che riguarda la prescrizione dell' azione civile, per la quale il Cod. pen. di Honduras al terzo comma dell'art. 124 dispone che:

« La accion civil para demandar la reparacion del daño y la indemnizacion de perjuicios se prescribe a los tres años contados desde la perpetracion del delito ó fatta ó desde que se abandonò la demanda. »

CODICE CIVILE PORTOGHESE

DEL 1° LUGLIO 1867.

(esteso alle provincie ultramarine con R. decreto del 18 novembre 1869, a partire dal 1° luglio 1870).

Questo codice (che, fedele alle tradizioni nazionali e al diritto romano, differisce dal francese perfino nell'ordine e divisione delle materie) consacra intieramente il libro primo (art. 2361-2403) della sua parte IV all'argomento « *della responsabilità civile* »; e le sue disposizioni, tranne poche puramente dottrinali, meritano davvero di essere qui riprodotte.

Art. 2365. « A responsabilidade criminal è sempre acompanhada da responsabilidade civil; mas a civil nem sempre è acompanhada da criminal. Os casos em que esta ultima é acompanhada da responsabilidade civil estão especificados na lei. »

Art. 2366. « O direito de exigir reparação, bem como obrigação de a prestar, transmitte-se com a herança, excepto nos casos em que a lei expressamente determina o contrario. »

Il legislatore portoghese negli articoli 2367 2370, riconoscendo il diritto di legittima difesa « quando non sia possibile ricorrere alla pubblica forza a fine di evitare un danno presente o prevenire un danno imminente » stabilisce all'art. 2368 che « coloro i quali presenziassero tali aggressioni (violente) devono aiutare l'aggredito non eccedendo i limiti di una giusta difesa di costui; e se, non correndo rischio, trascurano di opporsi al malefizio, saranno sussidiariamente responsabili per le perdite e i danni. »

E prosegue:

Art. 2371. « Os encarregados de vigiar pela segurança publica, que, sendo prevenidos, deixarem perpetrar os sobreditos attendados, ficarão responsaveis por perdas e damnos solidariamente com os perpetradores do delicto, tendo depois regresso contra elles. »

Art. 2372. « Se a offensa dos direitos for commetida por mais de um individuo, serão todos solidariamente responsaveis, salvo o direito do que pagar pelos outros a haver d'elles as quotas respectivas. »

§ 1° « Estas quotas serão proporcionadas á responsabilidade criminal de cada um dos delinquentes, se essa responsabilidade for differentemente graduada. »

§ 2° « Esta proporção será regulada pelos tribunaes, no mesmo acto em que a responsabilidade criminal for graduada, se o lesado tiver requerido a devida indemnisacão. »

Art. 2373. « A indemnisação civil, connexa com a responsabilidade criminal, póde ser determinada a aprazimento das partes; mas não poderá ser exigida judicialmente, sem que o facto criminoso tenha sido verificado pelos meios competentes, nos casos em que a accão publica deve intervir. »

Art. 2374. « Se o lesado não tiver sido parte no processo criminal, não ficará inhibido de requerer a reparação civil; mas n'este caso, sò poderá usar dos meios civis ordinarios. »

Art. 2375. « Os bens do delinquente respondem pelo cumprimento da obrigação de reparar o damno. »

Art. 2376. « Se o delinquente for casado, nenhuns bens do outro conjuge, quer sejam de meação, quer não, ficam obrigados á reparação proveniente do facto do conjuge delinquente. »

Art. 2377. « Se aquelle, que causar os prejuizos, for relevado da responsabilidade criminal, por seu estado de completa embriaguez ou demencia, não ficará por isso desobrigado de reparação civil, excepto estando debaixo da tutela e vigilancia legal de outrem. N'este caso, a dita obrigação recairá sobre o tutor ou curador, salvo se se provar, que não houve da sua parte culpa ou negligencia. »

§ unico. « Se a irresponsabilidade do tutor ou curador se provar, subsistirá a obrigação do aggressor. »

Art. 2378. « Em todos os casos, em que deva haver reparação pelos bens de algum desassisado, serão sempre resalvados os necessario alimentos, conforme o estado e condição d'elle. »

Art. 2379. « A menoridade não releva da responsabilidade civil: mas, se aquelle que praticar o damno, não estiver, por sua idade, su-

jeito a responsabilidade criminal, responderão civilmente por elle seus paes, ou responderá aquelle, a cuja guarda e direcção estiver entregue o culpado, excepto se provarem que não houve da parte d'elles culpa ou negligencia. »

§ unico. É « applicavel aos menores o que fica disposto no artigo 2377 e seu §. »

Art. 2380. « Pelos prejuizos causados por creados de servir, ou por quaesquer pessoas encarregadas de certos serviços ou commissões, no desempenho dos ditos serviços ou commissões, responderão os ditos creados ou pessoas solidariamente com seus amos ou committentes, salvo o regresso d'estes contra aquelles, quando houverem excedido as ordens e instrucções recebidas.

Art. 2381. « Se os prejuizos forem praticados em estalagem, ou em qualquer outra casa onde se albergue por dinheiro, responderão solidariamente os donos do estabelecimento, se os ditos prejuizos forem feitos por pessoa, que hajam recolhido e agasalhado sem cumprirem os regulamentos policiaes. »

CAPITULO II.

DA GRADUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PROVENIENTE DE FACTOS CRIMINOSOS

Art. 2382. Os prejuizos, que resultam de offensa recebida, podem ser relativos aos direitos primitivos, ou aos direitos adquiridos. ».

Art. 2383. « Os prejuizos que derivam da offensa de direitos primitivos, podem dizer respeito á responsabilidade physica, ou á personalidade moral; os prejuizos relativos aos direitos adquiridos referem-se aos interesses materiaes externos. »

Art. 2384. « A indemnisação por perdas e damnos, nos casos de homicidio commettido voluntariamente, consistirá:

« 1° Na satisfação de todas as despezas, feitas para salvar o offendido, e com o seu funeral;

« 2° Na prestação de alimentos á viuva do fallecido, emquanto viva for, e precisar d'elles, ou não passar a segundas nupcias, excepto se tiver sido cumplice no homicidio;

« 3° Na prestação de alimentos aos descendentes ou ascendentes, a quem os devia o offendido, excepto se tiverem sido cumplices no homicidio ».

§ unico. « Fóra dos casos anteriormente mencionados, nehum parente ou herdeiro poderá requerer indemnisação por homicidio. »

Art. 2385. « Se o homicidio tiver sido commettido involuntariamente, mas com circumstancias, que, ainda assim, o tornem punivel, em conformidade da lei penal, só poderà haver indemnisação por alimentos em favor dos filhos menores, ou dos ascendentes invàlidos do fallecido, que d'elles precisarem. »

Art. 2386. « Nos casos de ferimentos voluntariamente feitos, será obrigado o delinquente a indemnisar o ferido dos gastos que tiver feito no curativo, e dos lucros que tiver perdido per causa do ferimento; mas, se dos ditos ferimentos resultar aleijão ou deformidade, será o ferido indemnisado dos prejuizos, que de tal aleijão ou deformidade resultarem. »

Art. 2387. « Nos casos de ferimentos involuntariamente feitos, mas puniveis, sò haverá indemnisação pelos gastos do curativo, e pelos interesses que o ferido perdesse por essa causa; e se o ferido padecer aleijão ou qualquer outro damno irreparavel, terá direito a metade da indemnisação, determinada no artigo antecedente, se d'ella precisar. »

Art. 2388. « A indemnisação motivada por factos offensivos da liberdade pessoal, consistirá na reparação das perdas e dos damnos padecidos por essa causa. »

Art. 2389. « A indemnisação por injuria, ou qualquer outra offensa contra o bon nome e reputação, consistirá na reparação das perdas, que por essa causa o offendido realmente houver padecido, e na condemnação judicial do offensor. »

Art. 2390. « Nos casos em que a offensa resulte de imputação, au accusação de crime judicialmente feita, provando-se que houve dolo na dita imputação ou accusação, consistirà a indemnisação na reparação de perdas e damnos; mas, se não houver dolo, a indemnisacao consistirá tão sómente no pagamento das despezas do processo. »

§ unico. « O modo, como estas disposições devem ser reduzidas a effeito, será regulado no codigo do processo. »

Art. 2391. « A indemnisação por violação de honra e virgindade, consisterá no dote, que o aggressor deverá dar a offendida, conforme a condição e estado da mesma, se com ella nao casar. »

Art. 2392. « A indemnisação por offensa de direitos adquiridos consistirá, se houver usurpação ou esbulho, na restituição do direito usurpado, com perdas e damnos, e, se houver simplesmente maleficio ou deterioração, na reparação de perdas e damnos. »

§ 1° « Se a restituição da cousa não for possivel, reporà o aggressor o valor d'ella. »

§ 2° « Se este valor não podèr ser liquidado, supprirse-ha a liquidação com a declaração jurada do lesado. »

TITULO III.

DA RESPONSABILIDADE MERAMENTE CIVIL.

Capitulo I.

Da responsabilidade proveniente da não execução de obrigações.

Art. 2393. « A responsabilidade, proveniente da não execução dos contractos, regular-se-ha pelas disposições dos artigos 702 e seguintes; a responsabilidade, que derivar de quaesquer outras obrigações, regers-se-ha pelos mesmos principios, em tudo aquillo a que estes forem applicaveis. »

Capitulo II.

Da responsabilidade pelos prejuizos causados por animaes, e por outras cousas do dominio particular.

Art. 2394. « A quelle, cujos animaes, ou outras cousas suas prejudicarem a outrem, será responsavel pela satisfação do prejuizo, excepto provando-se que não houve da sua parte culpa, ou negligencia. »

Art. 2395. « Se algum edificio, que ameace ruina, caír e prejudicar alguem, responderá pelo damno o dono do dito edificio, provando-se que houve negligencia da sua parte em reparal-o, ou em tomar as precauções necessarias contra o desabamento d'elle. »

Capitulo III.

Da responsabilidade por perdas e damnos feitos para evitar outros damnos.

Art. 2396. « Se, para evitar algum prejuizo imminente, que por outro modo se não possa impedir, se fizer algum damno em propriedade alheia, será esse damno indemnisado por aquelle a favor de quem for feito. »

§ unico. « Se o damno for feito em proveito de mais de um individuo, a indemnisação será paga por todos elles, na proporção do beneficio que cada um tiver recebido. »

Art. 2397. « Quando o beneficio se extender a uma povoação inteira, ou quando o damno for ordenado pela auctoridade publica no exercicio das suas attribuições, a indemnisação será paga pelas pessoas em favor das quaes o damno for feito, sendo distribuida e paga na conformidade dos regulamentos administrativos. »

TITULO IV.

DA RESPONSABILIDADE POR PERDAS E DAMNOS PROVENIENTES DA INOBSERVANCIA DE REGULAMENTOS, OU POR DESLEIXO OU IMPRUDENCIA.

Art. 2398. « Os emprehendedores; ou executores de edificações, quer proprietarios, quer empreiteiros da obra, os donos de estabelecimentos industriaes, commerciaes ou agricolas, e as companhias, ou individuos constructores de estradas, e de caminhos de ferro, ou de outras obras publicas, bem como os emprezarios de viação por vapor, ou por qualquer outro systema de transporte, serão responsaveis, não só pelos damnos, ou prejuizos causados á propriedade alheia, mas tambem pelos accidentes, que, por culpa sua, ou de agentes seus, occorrerem á pessoa de alquem, quer esses damnos procedam de factos, quer de omissão de factos, se os primeiros forem contrarios aos regulamentos geraes, ou aos particulares de semelhantes obras, industrias, trabalhos ou emprezas, e os segundos exigidos pelos ditos regulamentos ».

§ 1° « Esta mesma responsabilidade recairá sobre aquelles, que, na feitura das obras, ou no exercicio das emprezas, profissões, ou misteres indicados n'este artigo, causarem ás propriedades alheias, ou ás pessoas, quaesquer damnos, ou prejuizos, quando se verificar, que voluntariamente deixaram de observar, ou de fazer observar as regras communs, e seguidas na praxe, para obviar taes inconvenientes ».

§ 2° « Se, para a existencia do damno, ou prejuizo, concorreu tambem culpa, ou negligencia da pessoa prejudicada, ou de outrem, a indemnisação será, no primeiro caso, diminuida, e no secundo rateada, em proporção d'essa culpa, ou negligencia, como fica disposto no artigo 2372, §§ 1° e 2°. »

TITULO V.

DA RESPONSABILIDADE POR PERDAS E DAMNOS CAUSADOS POR EMPREGADOS PUBLICOS NO EXERCICIO DAS SUAS FUNCÇÕES.

Art. 2399. « Os empregados publicos, de qualquer ordem ou graduação que sejam, não são responsaveis pelas perdas e damnos, que

causem no desempenho das obrigações que lhes são impostas pela lei, excepto se excederem ou não cumprirem, de algum modo, as disposições da mesma lei. »

Art. 2400. « Se os ditos empregados, excedendo as suas attribuições legaes, praticarem actos, de que resultem para outrem perdas e damnos, serão responsaveis do mesmo modo que os simples cidadãos. »

Art. 2401. « Os juizes serão irresponsaveis nos seus julgamentos, excepto nos casos, em que, por via de recursos competentes, as suas sentenças forem annulladas ou reformadas por sua illegalidade, e se deixar expressamente aos lesados direito salvo para haverem perdas e damnos, ou se os mesmos juizes forem multados ou condemnados nas custas, em conformidade do codigo do processo. »

Art. 2402. « O que fica disposto no artigo precedente não obsta as acções, que podem ser intentadas contra os juizes, pelos crimes, abusos e erros de officio, que commettam no exercicio de suas funcções. »

Art. 2403. « Mas, se alguma sentença criminal for executada e vier a provar-se depois, pelos mejos legaes competentes, que fora injusta a condemnação, terá o condemnado, ou os seus herdeiros, o direito de haver reparação de perdas e damnos, que será feita pela fazenda nacional, precedendo sentença controvertida com o ministerio publico em processo ordinario. »

Per ciò che riguarda la prescrizione dispone l'articolo 539, n. 6, che si prescrive pel lasso di un anno l'obbligazione di riparazione civile per ingiuria verbale, o scritta, o per qualsiasi danno arrecato da animale, o da persona per la quale il debitore sia responsabile; e l'articolo 543, n. 3,° che si prescrive pel lasso di cinque anni, l'obbligazione di riparare i pregiudizi risultanti da delitti correzionali, o di pagare qualsiasi multa giudiziale.

CODICE PENALE DELLA REPUBB. ORIENT. DELL'URUGUAY DEL 17 GENNAIO 1889.

Libro I. Tit III.

De la responsabilidad civil.

Art. 25. « Toda persona responsable criminalmente de un delito ó falta, lo es también civilmente. »

Art. 26. « La responsabilidad civil se trasmite á los herederos del ofensor, y puede ser exigida por los del ofendido hasta donde alcancen los bienes dejados por aquél. »

Art. 27. « Sólo el que indebidamente aprovechare de los efectos del delito estará obligado al resarcimiento, en proporción de lo que hubiere utilizado. »

Art. 28. « La responsabilidad civil se regirá por lo dispuesto en el Codigo civil, Libro IV, Titulo I, Capitulo II, Sección II. » (articoli 1280-1293).

CODICE CIVILE DELLA REPUBB. ORIENT. DELL'URUGUAY DEL 23 GENNAIO 1868.

De los delitos y cuasi-delitos.

Art. 1280. « Todo hecho ilicito del hombre que causa á otro un daño, impone á aquél, por cuyo dolo, culpa ó negligencia ha sucedido la obligacion de repararlo.

Cuando el hecho ilicito se ha cumplido con dolo, esto es, con intencíon de dañar, constituye un *delito*; cuando falta esa intencion de dañar, el hecho ilicito costituye un *cuasi-delito*.

En uno y otro caso, el hecho ilicito puede ser *negativo* ó *positivo*, segun que el deber infrigido consista en hacer ò no hacer » [1].

Art. 1281. « No son capaces de delito ó cuasi-delito los menores de diez años ni los dementes, pero serán responsables del daño causado por ellos las personas á cuyo cargo estén ó pudiere imputársele negligencia » [2].

Art. 1282. « El que usa de su derecho no daña á otro, con tal que no haya exceso de su parte. El daño que puede resultar no le es imputable » [3].

Art. 1283. « Nadie es responsable del daño que proviene de caso fortuito á que no ha dado causa. »

Art. 1284. « El daño comprende no solo el mal directamente causado, sino tambien la privacion de ganancia que fuere consecuencia immediata del hecho illicito » [4].

1) Ciò che qui è detto in un solo articolo con sufficiente chiarezza, è diluito nel Codice Argentino in nove articoli (1066, 1067, 1072, 1073, 1074, 1077, 1108, 1109, 1111) col qual sistema facilmente si capisce come gli articoli di quel Codice sieno potuti arrivare al numero di 4051.

2) Corrisponde all'art. 1076 del Codice Argentino.

3) Corrisponde all'art. 1071 del Codice Argentino.

4) Corrisponde all'art. 1069 del Codice Argentino.

Art. 1285. « Hay obligacion de reparar no solo el daño que se causa por hecho propio, sino tambien el causado por el hecho de las personas que uno tiene bajo su dependencia ó por las cosas de que uno se sirve ó están á su cuidado.

« Asi el padre, y á falta de este la madre, son responsables del hecho de los hijos que están bajo su potestad y viven en su compañia.

« Los tutores y curadores lo son de la conducta de las personas que viven bajo su autoridad y cuidado.

« Lo son igualmente los directores de colegios y los maestros artesanos respecto al daño causado por sus alumnos ó aprendices, durante el tiempo que están bajo su vigilancia.

« Y lo son, por último, los dueños ó directores de un establecimiento ó empresa, respecto de daño causado por sus domésticos en el servicio de los ramos en que los tuviesen empleados.

« La responsabilidad de que se trata en los casos de este articulo cesará cuando las personas en ellos mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño 1). »

Art. 1286. « En quanto á los posaderos, su responsabilidad se regirá por lo dispuesto acerca del *depósito necesario* en el titulo 13, parte 2ª, de este libro 2). »

Art. 1287. « Las personas obligadas á la reparacion del daño causado pos las que de ellas dependen, tienen derecho á ser indemnizadas sobre los bienes de estas, si los hubiere, y si el que causó el daño lo hizo sin órden ni conocimiento de la persona á quien debia obediencia y era capaz de delito ó cuasi-delito segun en articulo 1281. »

Art. 1288. « El dueño de un edificio es responsable del daño que ocasione su ruina acaecida por haber omitido las necesarias reparaciones, ó por haber faltado de otra manera al cuidado de un buen padre de familia.

« Si la ruina proviniese de vicio en la construccion, el tercero damnificado solo puede repetir contra el arquitecto que dirigió la obra, con arreglo á lo dispuesto en el capitulo 2°, titulo 4°, parte 2ª, de este libro. »

Art. 1289. « El dueño de un animal, es responsable del daño que este cause áun despues que se haja soltado o extraviado, salvo que

1) Questo articolo 1285, nella concisione e nella vecchia formula del Codice francese, provvede a tutti i casi che il Codice Argentino contempla nella prolissità di cinque articoli, dal 1113 al 1117.

2) Corrisponde all'art. 1120 del Codice Argentino.

la soltura, extravio ó daño no pueda imputarse á culpa del dueño ó de sus dependientes encargados de la guarda ó servicio del animal.

« Lo que se dispone respecto del dueño es aplicable á toda persona que se sirva de un animal ajeno, salva su accion contra ed dueño, si el daño provino de un vicio del animal que aquél debia conocer ó prevenir y de que no le dió conocimiento 1). »

Art. 1290. « El daño causado por un animal-feroz de que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio, será siempre imputable al que lo tenga, aunque no le hubiese sido posible evitar el daño, y aunque el animal se hubiese soltado sin culpa de los que lo guardaban 2). »

Art. 1291. « El daño causado por una cosa que cae ó se arroja de la parte superior de un edificio, es imputables a todos los que habitan la misma parte del edificio, y la indemnizacion se dividirá entre todos ellos, á ménos que se prube que el daño se debe á la culpa ó dolo de alguna persona exclusivamente, en cuyo caso será responsable esta sola. »

Art. 1292. « Si un delito ha sido cometido por dos ó más personas, cada una de ellas responde solidariamente del daño causado.

« No es aplicable esta regla cuando el daño proviene de cuasi-delito. Sus autores responderán proporcionalmente 3). »

Art. 1293. « La accion concedida al damnificado prescribe en cuatro años, contados desde la perpetracion del hecho ilicito; salvo que este consista en una infraccion reprimida por la ley criminal, en cuyo caso la accion civil por el daño estará sujeta á la misma prescripcion que el delito ó cuasi-delito. »

CODIGO CIVIL

DEL DISTRITO FEDERAL Y TERRITORIO DE LA BAJA CALIFORNIA 4).

Art. 1589. « La responsabilidad civil no puede exigirse sino por el que tiene el derecho de pédir el cumplimiento de la obligacion y por aquel á cuyo favor la establece expresamente la ley. »

Art. 1590. « Cuando sean varias las personas responsables civilmente, se observerán las reglas relativas á las obligaciones manco-

1) Corrisponde agli art. 1124-1128 dell'Argentino.

2) Corrisponde letteralmente al 1129 dell'Argentino.

3) Corrisponde alle disposizioni degli articoli 1081 e 1121 del Codice Argentino.

4) Questo Codice sanzionato il 13 dicembre 1870, entrò in vigore il 1° marzo 1871, e fu in seguito accettato dagli Stati del Messico, Vera Cruz, Puebla, e crediamo sia oggi in vigore in tutta la Repubblica Messicana.

munadas, si fueren de esta especie las que sirvan de fundamento al contrato; en caso contrario cada una responderá por su parte. »

Art. 1591. « Si para salvar una poblacion se causa daño á uno ó varios individuos, ó se ocupa su propiedad, la indemnizacion se hará en los términos que establezca la ley orgánica del art. 27 de la Constitucion. »

Art. 1592. « El dueño de un edificio es responsable del daño que causa la ruina de este, si depende de descuido en la reparacion ó de defectos de construccion. »

Art. 1593. « En el segundo caso del articulo anterior queda salvo al dueño su derecho contra el arquitecto conforme al art. 2604 1). »

Art. 1594. « Lo dispuesto en el art. 1592, comprende los daños causados por la caida parcial de algun edificio, ó de árboles, ó de cualquiera otro objeto de propriedad particular: los que provengan de descomposicion de canales y presas: los que se causen en la construccion y reparacion de edificios; y los que sean resultado de cualquier acto lícito en si mismo, pero en cuya ejecucion haya habido culpa ó negligencia. »

Art. 1595. « Tambien habrá lugar á la responsabilidad civil por los daños que causen los establecimientos industriales, ya en razon del peso y movimiento de las máquinas, ya en razon de las exhalaciones deletéreas; o por lá aglomeracion de materias ó animales nocivos á la salud ó per cualquiera otra causa que realmente perjudique á los vecinos. Esta materia queda sujeta á los reglamentos de policia. »

Art. 1596. « El daño causado por animales, se regirá por lo dispuesto en el Código penal. »

Art. 1597. « La responsabilidad que provenga de hecho ajeno, se regirá por las disposiciones especiales de esto Código: y á falta de ellas, por las relativas del Código penal. »

Art. 1600. « La responsabilidad civil prescribe con la obligacion cuya falta de cumplimiento la produce. »

Art 1601. « La responsabilidad que se funda en las disposiciones de los artículos 1596 y 1597, prescribe en el plazo señalado en los art. 1204, fraccion 8ª y 1211 2). »

---

1) Questi due articoli 1592 e 1593, corrispondono sostanzialmente alle due parti dell'art. 1288 del Codice civile della Repubblica orientale dell' Uruguay.

2) *Art. 1204.* « Prescriben en tres años:

. . . .

« 8° La responsabilidad civil por injurias, ya sean hechas de palabra ó por escrito, y la que nace del daño causado por personas ó animales, y que la ley impone al representante de aquellas ó al dueño de estos. »

Art. 1211 « En los casos de la fraccion octava corre desde el dia en que se recibió ó fué conocida la injuria o desde a quel en que se causó el daño. »

Art. 1602. « Las disposiciones contenidas en este capitulo se observarán en todos los casos que no estén comprendidos en algun precepto especial del Código. »

Art. 1603. « En la materia contenida en este capitulo se observarán tambien los reglamentos administrativos en todo aquello que no fueren contrarios á las disposiciones anteriores. »

CODIGO PENAL

PARA EL DISTRITO FEDERAL Y TERRITORIO DE LA BAJA CALIFORNIA SOBRE DELITOS DE FUERO COMUN, Y PARA TODA LA REPUBLICA SOBRE DELITOS CONTRA LA FEDERACION.

LIBRO II.
Responsabilidad civil en materia criminal.

CAPITULO I.
Extension y requisitos de la responsabilidad civil.

Art. 301. « La responsabilidad civil proveniente de un hecho ú omision contrarios á una ley penal, consiste en la obligacion que el responsable tiene de hacer:

« I. La restitucion;

« II. La reparacion;

« III. La indemnizacion;

« IV. El pago de gastos judiciales. »

Art. 302. « La restitucion consiste: en la devolucion así de la cosa usurpada, como de sus frutos existentes, en los casos en que el usurpador deba restituir esto con arreglo al derecho civil. »

Art. 303. « Si la cosa se hallare en poder de un tercero, tendrá este obligacion de entregarla á su dueño, aunque la haya adquirido con justo título y buena fé, si no la ha prescrito; pero le quedará á salvo su derecho para reclamar la debida indemnizacion á la persona de quien adquirió la cosa. »

Art. 304. « La reparacion comprende: el pago de todos los daños causados al ofendido, á su familia ó á un tercero, con violacion de un derecho formal, existente y no simplemente posible; si aquellos son actuales, y provienen directa é inmediatamente del hecho ú omision de que se trate, ó hay certidumbre de que esta ó aquel los han de causar necesariamente, como una consecuencia próxima é inavitable.

« Si el daño consiste en la pérdida ó grave deterioro de alguna

cosa, su dueño tendrá derecho al total valor de ella; pero si fuere de poca importancia el deterioro, solo se le pagará la estimacion de él y se le restituirá la cosa. »

Art. 305. « La indemnizacion importa: el pago de los perjuicios, esto es, de lo que el ofendido deja de lucrar como consecuencia immediata y directa de un hecho ú omision, con que se ataca un derecho formal, existente y no simplemente posible, y del valor de los frutos de la cosa usurpada ya consumidos, en los casos en que deban satisfacerse con arreglo al derecho civil. »

Aart. 306. « La condicion que se exige en los dos articulos que preceden, de que los daños y perjuicios sean actuales, no impedirá que la indemnizacion de los posteriores se exija por una nueva demanda, cuando estén ya causados, si provienen directamente, y como una consecuencia necesaria, del mismo hecho ú omision de que resultaron los daños ó perjuicios anteriores. »

Art. 307. « En el pago de gastos judiciales solo se comprenden los absolutamente necesarios, que el ofendido haga para averiguar el hecho ó la omision que dá márgen al juicio criminal, y para hacer valer sus derechos en esto juicio ó en el civil »

Art. 308. « La responsabilidad civil no podrá declararse sino á instancia de parte legítima. »

Art. 309. « Los jueces que fallen sobre la responsabilidad civil, se sujetarán á las prescripciones de este título, en los puntos decididos en ellas; en los demas se arreglarán, segun fuere la materia del juicio, á lo que prevengan las leyes civiles ó las de comercio, que estén vigentes al tiempo en que se verifique el hecho ó la omision que causen la responsabilidad civil. »

Art. 310. « El derecho á la responsabilidad civil, forma parte de los bienes del finado y se trasmite á sus herederos y sucesores; á no ser en el caso del articulo siguiente, o que nazca de injuria ó de difamacion y que, pudiendo el ofendido haber hecho en vida su demanda, no lo verificara ni previniera á sus herederos que lo hicieran: pues entónces se entenderá remitida la ofensa. ».

Art. 311. « La accion por responsabilidad civil para demandar los alimentos á un homicida es personal, y corresponde exclusivamente á las personas de que se abla al fin del articulo 318, como directamente perjudicadas. En consecuencia, esa accion no forma parte de los bienes del finado, ni se extingue aunque este perdone en vida la ofensa. »

Art. 312. « En los casos de estupro ó de violacion de una mujer, no tendrá esta derecho para exigir, como reparacion de su honor, que se case con ella ó la dote el que la haya violado o seducido. »

CAPITULO II.

Computacion de la responsabilidad civil.

Art. 313. « Los jueces que conozcan en los juicios sobre responsabilidad civil, procurarán que su monto y los términos del pago, se fijen por convenio de las partes. A falta de este, se observará lo que previenen los artículos siguientes. »

Art. 314. « Cuando se trate de la pérdida ó deterioro de una cosa, de que sea responsable alguna de las personas de que habla la fraccion II del artículo 331, por habérsele entregado formalmente con arreglo á la parte final de la fraccion III del articulo 334; si el que la entrego lo hizo fijando entónces el valor de ella, se tendrá este como precio legitimo, siempre que se le haya expedido la copia de que habla el articulo 336. »

Art. 315. « Fuera del caso del articulo anterior, cuando se reclame el valor de una cosa se pagará, no el de afeccion, sino el comun que tendria al tiempo en que debiera entregarse á su dueño, sea mayor ó menor que el que tenia ántes. »

Art. 316. « Si la cosa reclamada existe y no ha sufrido grave deterioro, se estimará este atendiendo, no al valor de affeccion, sino al comun que aquella debiera tener sin ese deterioro, al tiempo de devolverse á su dueño. »

Art. 317. « Se exceptúa de lo dispuesto en los dos articulos anteriores, el caso en que se pruebe que el responsable se propuso destruir ó deteriorar la cosa, precisamente por ofender al dueno de ella en esa afeccion. Entónces se valuará la cosa atendiendo al precio estimativo que tenia atendida esa afeccion, sin que pueda exceder de una tercia parte mas del comun. »

Art. 318. « La responsabilidad civil que nace de un homicidio ejecutado sin derecho, comprende: el pago de los gastos indispensables para dar sepultura al cadáver, el de las expensas y gastos necesarios hechos en la curacion del difunto, de los daños que el homicida cause en los bienes de aquel, y de los alimentos no solo de la viuda, descendientes y ascendientes del finado á quienes este los estaba ministrando con obligacion legal de hacerlo, sino tambien de los descendientes póstumos que deje. »

Art. 319. « La obligacion de ministrar dichos alimentos durará todo el tiempo que el finado debiera vivir, á no haberle dado muerte el homicida; y ese tiempo lo calcularán los jueces con arreglo á la tabla que va al fin de este capítulo, pero teniendo en consideracion el estado de salud del occiso ántes de verificarse el homicidio.

Como limitacion de esta regla, cesará la obligacion de dar alimentos:

I. En cualquier tiempo en que no sean absolutamente necesarios para que subsistan los que deben percibirlos:

II. Cuando estos contraigan matrimonio.

III. Cuando los hijos varones lleguen á la mayor edad;

IV. En cualquiera otro caso en que, con arreglo a las leyes, no deberia continuar ministrándolos el occiso si viviera. »

Art. 320. « Para fijar la cantidad que haya de darse por via de alimentos, se tendran en consideracion los posibles del responsable, y las necesidades, y circunstancias de las personas que deben recibirla. »

Art. 321. « En caso de golpes ó heridas de que no quede baldado, lisiado ni deforme el herido; tendra este derecho á que el heridor le pague todos los gastos de la curacion, los daños que haya sufrido, y lo que deje de lucrar miéntras, á juicio de facultativos, no pueda dedicarse al trabajo de que subsistia. Pero es preciso que la imposibilidad de trabajar sea resultado directo de las heridas ó golpes, ó de una causa que sea efecto inmediato de estos ó de aquellas. »

Art. 322. « Si la imposibilidad de dedicarse el herido a su trabajo habitual fuere perpetua; desde el momento en que el herido sane y buenamente pueda dedicarse a otro trabajo diverso, que sea lucrativo y adecuado á su educacion, hábitos, posicion social y constitucion fisica, se reducirà la responsabilidad civil á pagar al herido la cantidad que resulte de menos entre lo que pueda ganar en dicho trabajo, y lo que ganaba diariamente en el que ántes se ocupaba. »

Art. 323. « Si los golpes ó heridas causaren la perdida de algun miembro no indispensable para el trabajo, ó el herido ó golpeado quedare de otro modo baldado, lisiado, ó deforme; por esa circunstancia tendrá derecho no solo á los daños y perjuicios, sino ademas á la cantidad que como indemnizacion extraordinaria le señale el juez, atendiendo á la posicion social y sexo de la persona, y á la parte del cuerpo en que quedare lisiada, baldada, ó deforme. »

Art. 324. « El lucro que deje de tener el herido durante su imposibilidad de trabajar, se computará multiplicando la cantidad que ántes ganaba diariamente, por el número de dias que esté impedido. »

Art. 325. « Lo prevenido en los articulos anteriores para computar la responsabilidad civil por heridas ó golpes; se aplicará á todos los demas casos en que, con violacion de una ley penal, haya alguno causado á otro una enfermedad, ó le haya puesto en imposibilidad de trabajar. »

Tabla de probabilidades de vida, segun la edad.

Años de edad		Años de vida probable
A 10	corresponden	40,80
„ 15	„	37,40
„ 20	„	34,26
„ 25	„	31,34
„ 30	„	28,52
„ 35	„	25,72
„ 40	„	22,89
„ 45	„	20,05
„ 50	„	17,23
„ 55	„	14,51
„ 60	„	11,05
„ 65	„	09,63
„ 70	„	07,58
„ 75	„	05,87
„ 80	„	04,60
„ 85	„	02,00

Capitolo III.

Personas civilmente responsables.

Art. 326. « A nadie se puede declarar civilmente responsable de un hecho ú omision contrarios á una ley penal, si no se prueba; que se usurpò una cosa ajena; que sin derecho causó por sí mismo ó por medio de otro, daños ó perjuicios al demandante; ó que, pudiendo impedirlos el responsable, se causaron por persona que estaba bajo su autoridad. »

Art. 327. « Siempre que se verifique alguna de las condiciones del articulo anterior, incurrirá el demandado en responsabilidad civil, sea que se absuelva de toda responsabilidad criminal ó que se le condene.

« En esta regla están comprendidos no solamente los reos principales de un duelo, si este se verifica y resultan heridas ú homicidio, sino tambien los padrinos ó testigos; pero no los medicos ni los cirujanos que con el caracter de tales asistan al combate. »

Art. 328. « Se exceptúan de lo prevenido en la primera parte del artículo que precede, los que infrinjan el art. 1.° de este Código, los cuales no incurren en responsabilidad civil. »

Art. 329. « Con arreglo á los articulos 326 y 327, tiene responsabilidad civil y no criminal, por hechos ú omisiones ajenos:

« I. El padre, la madre y los demas ascendientes, por los descendientes que se hallen bajo su patria potestad, en su compañia y á su inmediato cuidado: exceptuando los casos en que, por los hechos ú omisiones de estos, sean responsables sus maestros, los directores de escuelas de artes ú oficios en que estén recibiendo instruccion, ó los amos que los tengan á su servicio; con arreglo á la fraccion III de este articulo, al 330 y al 331;

« II. Los tutores, por los hechos ú omisiones de los locos ó menores que se hallen bajo su autoridad y vivan con ellos; pero haciendose respecto de los menores, las excepciones mencionadas en la fraccion que precede;

« III. Los maestros ó directores le escuelas, ó de talleres de artes ú oficios, que reciben en sus establecimientos discipulos ó aprendices menores de diez y ocho años; responderan por estos, siempre que sus hechos ú omisiones se verifiquen durante el tiempo que se hallen bajo el cuidado de aquellos.

« Las tres fracciones que preceden tienen la limitacion que expresa el articulo 333;

« IV. El marido será responsable por su mujer, únicamente cuando el demandante pruebe dos cosas:

« 1° Que el marido tuvo previo conocimiento de que su mujer habia resuelto cometer el delito de que se trate, ó que la vió cometerlo;

« 2° Que tuvo posibilidad actual de impedirlo, ó que si no la tuvo, provino de culpa suya. »

Art. 330. « Para que con arreglo á los articulos 326 y 327 sean responsables los amos por sus dependientes y criados, es condicion precisa: que los hechos ú omisiones de estos que dan lugar á la responsabilidad, se verifiquen en el servicio a que han sido destinados. »

Art. 331. « Con la condicion del articulo anterior son responsables:

« I. Los miembros de una sociedad por los hechos ú omisiones de los socios gerentes de ella, en los mismos términos que, conforme al derecho civil ó al mercantil, sean responsables por las demas obligaciones que los segundos contraigan.

« Se exceptúa de esta regla á la mujer casada; pues esta, tenga ó no sociedad legal ó comunion de bienes, no es responsable civilmente por los delitos del marido.

« II. Los dueños de diligencias, coches, carros, literas ú otros carruajes de cualquiera espeċie, sean para su uso ó para alquilarlos: los dueños ó encargados le recuas: las compañias de caminos de fierro: los administradores y asentistas de correos y de postas: los dueños de canoas, botes, barcas y buques de cualquiera especie, armadores de ellos y capitanes: los dueños y los encargados de ventas, mesones, posadas, o de cualquiera otra casa destinada. en todo ó en parte, á recibir constantemente huéspedes por paga; y los dueños y encargados, de cafés, fondas, baños, y pensiones de caballos, por los hechos ú omisiones de sus dependientes ó criados.

« Esta responsabilidad y la de que hablan los dos articulos precedentes, se entendien bajo las reglas que expresan los articulos que se siguen.

« III. El Estado por sus funcionarios públicos, empleados y dependientes; pero su obligacion es subsidiaria y se cubrirá del fondo de indemnizaciones;

« IV. Los Ayuntamientos con sus fondos, en los mismos términos que el Estado, por sus empleados y dependientes, si concurren estos requisitos: que dichos empleados ó dependientes hayan causado el daño ó perjuicio en el desempeño de su empleo ó destino: que estén nombrados y pagados por los Ayuntamientos; y que se hallen bajo las órdenes de dichas corporaciones y puedan ser removidos por ellas. »

Art. 332. « La responsabilidad civil de las personas de que hablan los dos articulos anteriores, no libra á aquellos por quienes la contraen; y el perjudicado podrá exigirla en los términos que se dice en los articulos 350 á 355.

« Se exceptúa de esta regla el caso en que el que cause el daño obre á nombre y por órden de otro, ejecutando de buena fe un hecho que no sea criminal en si, y con ignorancia excusable de las circunstancias que lo constituyen delito. Entónces no es responsable el agente para con el perjudicado, ni para con la persona en cuyo nombre obre. »

Art. 333. « En los casos de que hablan las fracciones I, II y III del articulo 329, los padres, tutores, curadores, maestros y directores de escuelas ó talleres, no serán responsables cuando accrediten que no tuvieron culpa ni pudieron impedir el hecho ó la omision de que nace la responsabilidad.

Para calificar si hubo culpa, se tendrán en cuenta las circunstancias del hecho ó de la omision, las de las personas mencionadas en este articulo, y las de aquellas por quienes responden.

Art. 334. « Los duenos y encargados de ventas, mesones, posadas, ó de cualquiera otra cosa destinada, en todo ó en parte, á recibir constantemente huéspedes por paga, no incurren en responsabilidad civil en los casos siguientes:

« I. Cuando acrediten que el daño provino de caso fortuito, ó que sin culpa suya, ó de sus dependientes ó criados, se causó á mano armada, ó por otra fuerza mayor que no pudieron resistir;

« II. Cuando se trate de efectos que se queden fuera del establecimiento;

« III. Cuando se trate de dinero, alhajas preciosas, billetes de banco, ú otros valores que el pasajero lleve consigo, y que no sean de los que prudentemente deban formar su equipaje de camino, ni sean necesarios para sus gastos, atendida su posicion social, el objeto del viaje y demas circunstancias; á no ser que haga entrega material y pormenorizada de esos valores, para su custodia, al encargado del establecimiento, y que este le expida copia del asiento de que habla el articulo 336;

« IV. Cuando el daño se cause á un pasajero per otro pasajero, ó por persona que no sea del servicio del establecimiento, si no tuviere culpa el encargado de este ni sus dependientes ó criados, ó si la hubiere de parte del que sufrió el perjuicio. »

Art. 335. « Las personas que en los mesones, posadas ó casas de huéspedes vivan de pié, y no como pasajeros; se sujetarán á lo prevenido en la fraccion III del articulo que precede, con la sola limitacion de que, respecto del numerario, podrán tener en sus aposentos la cantidad que les sea absolutamente necesaria para los gastos de un mes. »

Art. 336. « En las ventas, mesones, posadas y casas de huéspedes, deberá llevarse un libro de registro en que se asiente: el dinero, valores, alhajas y demas efectos que se entreguen para su custodia á los encargados de dichos establecimientos, con expresion del valor que les fijen sus dueños, si estos quisieren fijarlo. Si lo hicieren así y estuvieren conformes aquellos, se expresará esto en el asiento, y responderán por dicho precio: pero en caso de disconformidad sobre él, ó de que no se fije, la responsabilidad será sobre el precio que despues señale el juez, oyendo el juicio de peritos.

« Del asiento susodicho se dará copia al dueño de los objetos depositados. »

Art. 337. « Lo dispuesto en las fracciones I, III y IV del articulo 334 y en el que precede, es aplicable á todos los empresarios de trasportes de que habla la fraccion II del artículo 331.

« La obligacion de llevar el libro de registro de que habla el articulo 336, no comprende à los dueños le coches de alquiler para dentro del las ciudades; mas no por esto se librarán de la responsabilidad civil en que incurran. »

Art. 338. « Los empresarios de telégrafos y sus empleados, solo serán responsables civilmente en los casos y términos que fijará una ley especial sobre telégrafos. »

Art. 339. « Solo son responsables de los gastos, aquellos contra quienes se haya seguido el juicio criminal ó el de responsabilidad civil, si han sido condenados por la misma sentencia irrevocable, y entónces se observarán las reglas siguientes:

« I. Si todos fueren condenados por el mismo delito, todos serán solidariamente responsables de los gastos;

« II. Si ademas del delito comun á todos, alguno fuere condenado tambien por otro delito diverso, los gastos que por este se causen serán á cargo de aquel. »

Art. 340. « El que por título lucrativo y de buena fe, participe de los efectos ó productos de un delito ó falta, estará obligado al resarcimento de daños y perjuicios, solo hasta donde alcance el valor de lo que hubiere percibibo. »

Art. 341. « Cuando se causen á alguno daños ó perjuicios en sus bienes, por evitarlos en los bienes de otros; estos serán civilmente responsables á prororata, á juicio del juez, en proporcion al daño de que cada cual se libre.

« Si no se evitare el mal, la responsabilidad será solamente del que mandó ejecutar, ó ejecutó en nombre propio los daños y perjuicios. »

Art. 342. « Cuando se cause un daño por librar de otro á una comarca, ó á una poblacion entera, la poblacion ó poblaciones que se libraren del daño, indemnizarán el causado, en los terminos que establece el Código civil.

« Pero si no se lograre evitar el mal, la indemnizacion se satisfará de los fondos del Erario, y no del comun de indemnizaciones. »

Art. 343. « Del daño y los perjuicios que cause un animal ó una cosa, es responsable la persona que se esté sirviendo de aquel ó de esta al causarse el daño; á ménos que acredite no haber tenido culpa alguna.

« El perjudicado podrá retener y aun matar al animal que le dañó, en los casos en que las leyes le concedan ese derecho. »

Art. 344. « Cuando el acusado de oficio, sea absuelto no por falta de pruebas, sino por haber justificado su completa inocencia en el delito de que se le acusó, y no haya dado con su anterior conducta motivo para creerlo culpable, se declarará así de oficio en la sentencia definitiva; y si el acusado lo pidiere, se fijará en ella el monto de los daños y perjuicios que se le hayan causado con el proceso, oyendo previamente al representante del ministério publico. En este caso, la responsabilidad civil se cubrirá del fondo comun de indemnizaciones, si con arreglo al articulo 348 no resultaren responsables los jueces, ó estos no tuvieren con qué satisfacerla. »

Art. 345. « Igual derecho tendrá el acusado absuelto, contra el quejoso ó contra el que lo denunció, pero con sujecion á las reglas siguientes:

« I. Tendrá derecho á los gastos del juicio criminal, solo cuando el quejoso ó denunciante se costituyan auxiliares del ministerio público ó del promotor fiscal, y la queja ó lá denuncia sean las que hayan dado lugar al proceso, ó cuando aunque no se hayan constituido auxiliares, su queja ó su denuncia sean calumniosas o temerarias;

« II. Los gastos que le haya causado la demanda de responsabilidad civil, si en ella obtiene, se los satisfará el quejoso ó el denunciante;

« III. De los daños y perjuicios le indemnizarán el quejoso ó el denunciante, únicamente en el caso de que la queja ó la denuncia sean calumniosas ó temerarias. »

Art. 346. « El monto de los gastos judiciales se fijará precisamente en la sentencia que condene á su pago. »

Art. 347. « Lo prevenido en el articulo 345 comprende á los funcionarios públicos que, en desempeño de su oficio, hagan temeraria ó calumniosamente una accusacion ó denuncia, ó dén avviso de un delito. »

Art. 348. « Los jueces y cualquiera otra autoridad, empleado ó funcionario público, seran responsables civilmente: por las detenciones arbitrarias que hagan, mandando aprehender al que no deban: por retener á alguno en la prision mas tiempo del que la ley permite: por los perjuicios que causen por su impericia ó con su morosidad en el despacho de los negocios; y por cualquiera otra falta ó delito que cometan en el ejercicio de sus funciones, causando daños ó perjuicios á otros. »

Art. 349. « Muerto el responsable, se trasmitirá á sus herederos la obligacion de cubrir la responsabilidad civil, hasta donde alcancen los bienes que hereden, los cuales pasarán á ellos con ese gravámen. »

CAPITULO IV.

Division de la responsabilidad civil entre los responsables.

Art. 350. « Cuando varias personas sean condenadas por el mismo hecho ú omision, todas y cada una de ellas estarán obligadas por el total monto de la responsabilidad civil; y el demandante podrá exigirla de todos mancomunadamente, ó de quien mas le convenga. Pero si no demandare á todos, podrán los que pagaren, repetir de los otros la parte que estos deban satisfacer con arreglo al articulo siguiente. »

Art. 351. « Al condenar á varias personas al pago de la responsabilidad civil, si la ley no señalare la cuota de cada responsable, la fijarán los jueces de lo criminal en proporcion á la impuestas por aquellos ó á las que deban imponerse si no estuvieren decretadas todavia.

« Si no se debiere aplicar ninguna pena, porque se declare que los autores del hecho ú omision no cometieron delito ni falta alguna, y sin embargo incurrieron en responsabilidad civil; se dividerá esta á prorata entre los responsables. »

Art. 352. « Lo dicho en el articulo 351, se entiende sin perjuicio de lo prevenido en el 350, y solo para el efecto de que cuando un responsable pague mas de su cuota pueda repetir el exceso de los otros responsables. »

Art. 353. « Cuando se trate de la restitucion, solo podrá demandarse á aquel en cuyo poder se halle la cosa ó sus frutos; pero si este no fuere el usurpador, tendrá el recurso de que habla el articulo 303. »

Art. 354. « Lo prevenido en el articulo 350 no comprende á los encubridores, sino en cuanto á los daños y perjuicios que resulten en razon de los objetos que encubran; y no de los otros robados por el autor directo del delito. »

Art. 355. « No están comprendidos en los articulos 350 y 351, los que, por ser menores, ó por enajenacion mental, se hallen bajo la patria potestad o tutela, ni los amos; pues repecto de todos ellos se observarán las reglas siguientes:

« I. Los que se hallen privados de la razon, y los memores que obren sin discernimiento, solo serán responsables cuando á las personas que los tienen á su cargo no les resulte responsabilidad civil, ó no tengan bienes con que cubrirla.

« Pero si no se hallaren en tutela ni bajo la patria potestad, ellos serán los únicos responsables.

« II. Cuando el menor obrare con discernimiento, no tendrá derecho á repetir de su tutor, ni este de aquel, sino la mitad del monto de la responsabilidad, si uno solo pagare el total de ella.

« III. Cuando los dependientes y criados obren contra las órdenes de sus amos, ó sin cumplirlas exactamente, podrán los segundos repetit de los primeros todo lo que pagaren de daños y perjuicios.

« Pero si los daños ó los perjuicios se causaren como consecuencia de las órdenes de los amos, y los dependientes ó criados, obraren de buona fe, ejecutando un hecho que no es criminal en sí, y con ignorancia de las circunstancias que lo convierten en delito; no incurrirán en responsabilidad civil para con el perjudicado, ni su amo podrá repetir de ellos lo que pague. »

Capitulo v.

Modo de hacer efectiva la responsabilidad civil.

Art. 356. « Siempre que el responsable tenga bienes, se hará efectiva en ellos la responsabilidad, hasta donde alcancen, exceptuándose el fondo de reserva de que habla el artículo 85, los objetos mencionados en el artículo 122 y todos los demas cuyo embargo esté prohibido por las leyes. »

Art. 357. « Lo prevenido en el artículo anterior, se entenderá sin perjuicio del beneficio de competencia que se concede á los locos y á los menores y sordomudos que obren sin discernimiento. »

Art. 358. « Si los bienes del responsable no alcanzaren á cubrir su responsabilidad; se tomará lo que falte, del 25 por ciento destinado para este objeto en la fraccion Iª del artículo 85.

« Si todavía faltare para cubrir la responsabilidad, y el reo hubiere cumplido ya su condena; se le obligará á dar, hasta el total pago de aquella, las mensualidades que á juicio del juez pueda satisfacer, despues de cubiertos sus alimentos necesarios y los de su familia. »

Art. 359. « No obstante lo prevenido en el articulo anterior, cuando en adelante adquiera el responsable bienes en que se pueda hacer efectiva la responsabilidad; tendrá derecho el perjudicado á que se le pague, de una vez, el total de lo que se le adeude. »

Art. 360. « Cuando los condenados á la restitucion, à la reparacion, á la indemnizacion, al pago de gastos judiciales y multa, no tuvieren

bienes bastantes para cubrir todas esas responsabilidades; se dará preferencia á las unas sobre las otras, en el órden en que se han enumerado en este artículo. »

Art. 361. « Todo lo que, cubierta la responsabilidad civil de un reo, sobre del 25 por ciento que se la rebaje para este objeto, se aplicará el fondo comun de indemnizaciones.

« Este se formará con dichos sobrantes; y çon la tercia parte de todas las multas destinadas á este objeto en la primera parte del articulo 123. »

Art. 362. « El Código de procedimientos dispondrá lo relativo à la administracion, tanto del fondo comun de indemnizaciones como del 25 por ciento destinado para hacer las particulares de los reos, y los términos y forma de hacer los pagos. »

Capitulo VI.

Extincion de le responsabilidad civil y de las acciones para demandarla.

Art. 363. « Las diversas acciones con que se puede demandar la responsabilidad civil, ó pedir la ejecucion de la sentencia irrevocable en que se declare incurso en dicha responsabilidad al reo, se extinguirán dentro de los términos y por los medios establecidos en el Código civil ó en el de comercio, segun fuere la naturaleza de aquellas y la materia de que se trate.

« Esta regla tiene las limitaciones contenidas en los articulos que se siguen. »

Art. 364. « La amnistia no extinguirá la responsabilidad civil, ni las acciones para exigirla, ni los derechos legitimos que haya adquirido un tercero.

« Sin embargo, cuando la responsabilidad no se haya hecho efectiva todavía, y se trate no de restitucion sino de reparacion de daños, de indemnizacion de perjuicios, ó de pago de gastos judiciales, quedará el reo libre de esas obligaciones, solo cuando así se declare en la amnistia y se dejen expresamente á cargo del Erario. »

Art. 565. « El indulto en ningun caso exstinguirá la responsabilidad civil, ni las acciones para exigirla, ni los derechos legitimos que haya adquirido un tercero. »

Art. 366. « La prescripcion se interrumpirá por el procedimiento criminal, hasta que se pronuncie sentencia irrevocable. Dictada esta, comenzará á correr de nuevo el término de aquella. »

Art. 367. « La compensacion extinguirá el derecho á la responsabilidad civil, excepto el caso en que existiendo la cosa usurpada en poder del responsable, se le demande la restitucion de ella. ».

CODICE CIVILE DEGLI STATI-UNITI DI VENEZUELA

DEL 10 DICEMBRE 1880

in vigore dal 27 gennaio 1881. (Articoli 1095-1101).

Ometto qui gli articoli 1095, 1096 e 1097 di questo codice perfettamente corrispondenti agli articoli 1151, 1152 e 1153 del Codice civile italiano (1382, 1383, e 1384 in parte, del Cod. francese) e l'articolo 1101 corrispondente al 1156 del codice nostro, giovando conoscere invece le disposizioni seguenti.

Art. 1198. « El dueño de un animal es responsable de los daños causados por el mismo animal, aun despues que se haya soltado ó extraviado; salvo que la soltura, extravío ó daño no pueda imputarse a culpa del dueño ó del dependiente encargado de la guarda ó servicio del animal.

« Lo que se dice del dueño debe aplicarse á toda persona á cuyo servicio esté un animal ageno, salvo su accion contra el dueño, si el daño ha sobrevenido por una cualidad ó vicio del animal que el dueño con mediano cuidado ó prudencia debiò conocer ó preveer y de que no le dió conocimiento. »

Art. 1099. « El daño causado por un animal feroz, de que no se reporta utilidad, es siempre imputable al que lo tiene, aunque pruebe que no lo fué posible evitar el daño. »

Art. 1100. « El dueño de un edificio es responsable por los daños ocasionados por su ruina, cuando esta ha sucedido por falta de reparaciones ó por vicio en la construccion *que sin grande esfuerzo ha podido conocer el dueño.* [1] »

---

1) Manca nei corrispondenti articoli 1155 del Codice Civile italiano, 1386 del francese e del dominicano, 1405 dell'olandese, 1172 del codice per la Repubblica d'Haïti e 1233 di quello pel Principato di Monaco l'ultimo inciso, opportunamente inserito nel codice di Venezuela; e manca pure negli articoli 1002 del Codice di Romania, e 262 del Codice per lo Stato indipendente del Congo.

CODICE PENALE DEGLI STATI-UNITI DI VENEZUELA.

LIB. I. TIT I. — LEI SESTA

De las personas responsables civilmente de los delitos y faltas.

Art. 24. « Toda persona responsable criminalmente de algun delito ó falta, lo es tabien civilmente. »

Art. 25. « La exencion de dicha responsabilidad declarada en los numeros 1°, 2°, 3°, 7° y 9° del articulo 19 [1] no comprende la exencion de la responsabilidad civil, la cual se hará efectiva con sujecion a las reglas siguientes:

« 1.ª En el caso del número 1°, son responsables civilmente por los hechos que ejecuten los locos ó dementes y demas personas comprendidas en dicho numero, sus padres ó guardadores; á no hacer constar que no hubo por su parte culpa ni negligencia.

« No existiendo estos, ó no tienendo bienes, responderán con los suyos propios los autores del hecho; salvo el beneficio de competencia en la forma que establezca la lei civil.

« 2.ª En los casos de los números 2° y 3°, responderán con sus propios bienes los menores de quince años que ejecuten el hecho penado por la lei: salvo el beneficio de competencia.

« Si no tuvieren bienes, responderán sus padres o guardadores; á no constar que no hubo por su parte culpa ni negligencia.

« 3ª En el caso del número 7° son responsables civilmente las personas en cuyo favor se haya precavido el mal, á proporcion del beneficio que hubieren reportado.

---

1) Art. 19 Están exentos de responsabilidad criminal:

1° El que ejecuta la accion hallándose dormido, ó en estado de demencia ó delirio, ó estado de cualquiera otra manera privado absolutamente de la razon.

. . . .

2° El menor de diez años.

3° El menor de quince y mayor de diez, a no ser que aparezca que obró con discernimiento.

. . . .

7° El que para evitar un mal, ejecuta un hecho que produzca daño en la propriedad ajena, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

Primera. Realidad ó inminente peligro del mal que se trata de evitar.

Segunda. Que el mal que se trate de evitar sea mayor que el causado.

Tercera. Que no haya otro medio practicable y menos perjudical para impedirlo.

. . . .

9° El que obra violentado por una fuerza irresistible, ó por miedo insuperable de un mal grave y próximo.

« Los tribunales señalarán, segun su prudente arbitrio, la cuota proporcional de que cada interesado deba responder.

« 4ª En el caso del numero 9°, responderan principalmente los que hubieren causado el miedo; y subsidiariamente ó en defecto de ellos, los que hubieren ejecutado el hecho; salvo, respecto á los ultimos, el beneficio de competencia [1]

Art. 26. « En los demas números del articulo 19 que no sean los espresados en el artículo anterior, no tiene lugar la responsabilidad civil. »

Art. 27. « Son responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente, los posaderos, dueños de casas de venta de víveres ó licores, y cualesquiera otras personas ó empresas, por los delitos que se cometieren en los establecimientos que dirijan, siempre que por su parte ó la de sus dependientes, haya habidó infraccion de los reglamentos de policia. »

« Art. 28. « Son ademas responsables subsidiariamente los posaderos ó directores de establecimientos ó casas de huéspedes, de los efectos robados á estos dentro de las mismas casas ó establecimientos, ó de su indemnizacion, siempre que los alojados hubieren dado conocimiento al mismo posadero ó director ó al que haga sus veces, del deposito de aquellos efectos, y ademas hubieren observado las prevenciones que los dichos posaderos ó sus sustitutos les hubieren hechos sobre cuidado y vijilancia de los mismos.

« Esta responsabilidad no tendrá lugar en caso de robo con violencia hecha á las personas, á no ser ejecutado el acto por los dependientes de la casa.

« La misma responsabilidad subsidiaria y con las mismas condiciones, toca á los capitanes y patrones de embarcaciones mercantes ó de tra-

---

1) Dalle disposizioni degli articoli 1879 e 1880 del Codice Civile apparisce che cosa si abbia ad intendere per *benefizio di competenza*:

Art. 1879. En virtud del beneficio de competencia, el deudor tiene el derecho de que al ejecutársele se le deje lo necesario para vivir honestamente, segun acostumbran generalmente las personas pobres de su educacion.

Art 1880. Gozan de este beneficio:

1° Los ascendientes respecto de sus descendientes, y al contrario:

2° Los hermanos:

3° Los cónyuges:

4° Los ascendientes del cónyuge y los cónyuges de los descendientes:

5° Los deudores á quienes se les haya admitido la cesion de bienes, aunque sea extrajudicialmente, y los fallidos que hajan sido declarados excusables, respecto de los créditos comprendidos en la cesion de bienes ó en la quiebra.

sporte, por el robo de los efectos de los pasajeros puestos á bordo de ellas; salvo que lo que se dice en el párrafo anterior de los dependientes, se entiende aqui de los empleados subalternos del buque. »

Art. 29. « Son tambien responsables subsidiariamente los maestros y las personas dedicadas á qualquier género de industria, por las faltas ó delitos en que incurran sus discipulos, oficiales ó aprendices en el desempeño de su obligacion y servicio. »

Lei Septima.

De los efecto y estension de la responsabilidad civil.

Art. 30 « La responsabilidad civil establecida en la lei anterior comprende:

« 1° La restitucion.

« 2° La reparacion del daño causado.

« 3° La indemnizacion de perjuicios. »

Art. 31. « La restitucion deberá hacerse de la misma cosa, siempre que sea posible, con pago de deterioros ó menoscabos á regulacion del tribunal.

« En caso en que deba hacerse la restitucion en especie, si no fuere posible esta, se hará la de su valor, que es lo que se llama reparacion del daño.

« La restitucion debe hacerse aun cuando la cosa se halle en poder de un tercero que la posea legalmente, salvo su repeticion contra quien le corresponda.

« No será aplicable esta disposicion cuando el tercero haya adquirido la cosa en la forma y con los requisitos establecidos por las leyes para hacerla irreivindicable. »

Art. 32. « La reparacion se hará valorando la entidad del daño á regulacion del tribunal, atendido el precio natural de la cosa, siempre que fuere posible, y el de afeccion del agraviado; y solo se exijirà cuando no haya lugar a la restitucion. »

Art. 33. « La indemnizacion de perjuicios comprenderá no solo los que se hubieren causado al agraviado, sino tambien los que se hubieren irrogado por razon del delito, á su familia ó á un tercero.

« Los tribunales regularán el importe de esta indemnizacion en los mismos terminos prevenidos para la reparacion del daño en el artículo precedente.

Art. 34. « La obligacion de restituir, reparar el daño è indemnizar los perjuicios, se trasmite á los herederos del responsable.

La accion para repetir la restitucion, reparacion è indemnizacion, se trasmite igualmente á los herederos del perjudicado. »

Art. 35. « En el caso de ser dos ó mas los responsables civilmente de un delito ó falta, los tribunales señalarán la cuota de que deba responder cada uno. »

Art. 36. « Sin embargo de lo dispuesto en el articulo anterior, los autores, los complices y los encubridores, cada uno dentro de su respectiva clase, serán responsables solidariamente entre si por sus cuotas, y subsidiariamente por las correspondientes á los demas responsables.

« La responsabilidad subsidiaria se hará efectiva, primero en los bienes de los autores despues en los de los cómplices, y por ultimo en los de los encubridores.

« Tanto en los casos en que se haga efectiva la responsabilidad solidaria, como la subsidiaria, quedará á salvo la repeticion del que hubiere pagado, contra los demas por las cuotas correspondientes á cada uno. »

Art. 37. « El que por titulo lucrativo partecipe de los efectos de un delito o falta, está obligado al resarcimiento hasta la cuantia en que hubiere partecipado. »

Art. 38. « Los condenados como responsables criminalmente, lo serán tambien en la propia sentencia, en todo caso, á la restitucion de la cosa ajena o su valor y en las costas procesales; en los gastos del juicio, si el tribunal pudiere determinarlos con audiencia de parte; y en la indemnizacion de perjuicios, en caso de constituirse el agraviado como acusador. »

« Si los gastos del juicio no pudiere determinarlos el tribunal por falta de audiencia de parte, queda espedita al interesado la via civil para reclamarlos. »

Art. 39. « En caso de que la responsabilidad civil haya de reclamarse contra una persona distinta de la que cometió el hecho, no podrá hacerse efectiva sino en juicio separado en que ella intervenga. »

Lib. I. Tit. II. — Lei Septima.
De la estincion de la responsabilidad criminal.
(Art 93-100).

Art. 98. « La responsabilidad civil nacida de la penal no se estingue porque se estinga esta, y durará como las demas obligaciones, con sujecion á las reglas del derecho civil. [1]

CODICI EGIZIANI
DEL 16 SETTEMBRE 1875 [2].

Nel *Codice Civile egiziano*, al titolo II, cap. III (*Obligations résultant du fait*) troviamo le disposizioni degli articoli seguenti:

Art. 211. « Sont solidaires celles qui prennent leur source dans les circostances qui vont être énumérées. »

Art. 212. « Tout fait poursuivi par la loi oblige son auteur à reparer le préjudice qui en résulte, sauf le cas où cet auteur, à raison de son âge ou pour tout autre motif, n'a pas conscience de ses actes. »

Art. 213. « Il en est de même si le prèjudice causé à un tiers provient d'une faute, de négligence, d'imprudence ou de défaut de surveillance des personnes que l'on a sous sa garde. »

Art. 214. « Le maitre est égalemente responsable du dommage causé par ses serviteurs quand ce dommage a été causé par eux en exerçant leurs fonctions. »

Art. 215. « Le propriétaire d'un animal est également responsable du préjudice causé par l'animal qu' il a sous sa garde ou qu' il a laissé s'échapper. »

Il *Codice Penale* al tit. I, cap. I, dispone:

Art. 21. « La condamnation aux peines ci-dessus énoncées est toujours sans préjudice des dómmages-intérêts et des restitutions qui sont dues aux parties. »

---

1) L'articolo 1909 del *Codice Civile di Venezuela* stabilisce che « Todas las acciones reales se prescriben por treinta años y las personales por veinte sin que pueda oponerse á la prescripcion la falta de titulo.

« El derecho de hacer uso de la via ejecutiva se prescribe por diez años. »

2) Molte e importanti modificazioni furono portate al Codice civile, al Codice di di commercio e al Codice di procedura civile e commerciale coi tre Decreti del Kedivé in data 5 dicembre 1886.

Art. 22. « Dans le cas où l'amende, les restitutions et les dommages-intérêts auront été prononcés concurremment, ces deux dernières condamnations seront exécutées avant le payement de l'amende sur les biens des condamnés, s'ils sont insuffisants. »

Art. 24. « Tous le individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais. »

Per ciò che riguarda la prescrizione è stabilito dall'articolo 272 del *Codice Civile* che « Les obligations, sauf les exceptions ci-après, et celles qui sont spécifiées par la loi dans les cas particuliers, se prescrivent par quinze ans »

Ma l'art. 277 del *Codice d'istruzione criminale* stabilisce che « L'action en dommages-intérêts motivée uniquement à raison d'un crime, d'un délit ou d'une contravention ne peut être portée devant les tribunaux de répression après la prescription de l'action publique.

« Si elle est intentée devant le tribunal de répression, dans les délais de la prescription, elle interrompt la prescription de l' action publiques. »

Ora, per disposizione del precedente articolo 274 « L'action publique sera prescrite en matière de crime par cinq années depuis le jour du crime ou du dernier acte d'instruction; en matière de délit par trois années, et en matière de contravention par six mois. »

DIRITTO MUSULMANO.

Lasciò scritto il dottor Worms nelle sue *Recherches sur la constitution de la propriété territoriale dans les pays musulmans* (1846) che « Tutti gli imperi musulmani non sono che frazioni di una stessa società, sommesse alla stessa legge, allo stesso codice amministrativo e politico e dove tutto è identico e comune perfino i costumi meno importanti. »

Non ostante questa sentenza, autorevole e giusta per ciò che riguarda i costumi, ma forse troppo assoluta per ciò che riguarda le leggi, *Nicola de Tornauw* nel suo *Diritto musulmano* ebbe cura di attingere alle fonti più sicure (persiane ed arabe) e alle opere dei più stimati giureconsulti delle varie sette allo scopo (come egli dice) di far quasi un manuale o guida per le autorità giudiziarie e amministrative delle provincie transcaucasiche della Russia, o almeno di offrire una norma che il governo russo potesse utilizzare come punto di partenza ad una codificazione pei suoi sudditi musulmani.

L'ultimo e brevissimo capitolo del suo trattato, che riguarda appunto l'argomento di cui ci occupiamo, è tratto dalle opere di cinque giureconsulti delle diverse sette musulmane.

Per non privare i lettori di questa, per quanto breve nozione, la riportiamo nella sua integrità dalla traduzione del prof. Eschbach:

« *Diyet*, la riparazione pecuniaria d'un omicidio o di percosse e ferite ha luogo, sia quando una persona che abbia il diritto della vendetta vi rinunzia e si contenta di esigere una composizione pecuniaria, sia nei casi in cui la legge la prescrive.

« Questa somma varia secondo che la morte fu data con o senza premeditazione, e secondo la qualità delle parti del corpo che furono lese.

« Il proprietario di un animale d'indole cattiva e selvaggia, è responsabile di tutti i danni che questo animale ha portato, fosse anche la morte di un uomo, quando esso proprietario non abbia preso tutte le precauzioni necessarie per impedire il danno.

« Il *diyet* ha luogo anche allora quando l'uccisore non abbia parenti o eredi incaricati del *kesos* 1). In questo caso il *diyet* è percepito dall'imano per il *beit ul-mol* 2), e impiegato in uso gradito a Dio. »

LEGGI DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA

APPROVATE DAL 1848 AL 1879

Libro II.

Principii e regole di Diritto.

Art. 5. « Ognuno è soggetto ad azione per tutti i danni derivanti da negligenza, incuria o incapacità di lui stesso o di sua moglie in qualunque tempo, degli agenti o servitori che ne dipendono mentre accudiscono agli affari di lui. Ed anche per tutti i danni commessi da un animale che gli appartenga o sia sotto la sua cura o responsabilità; purchè i danni sieno tali che l'animale potesse commetterli, sia per

---

1) La vendetta del sangue.

2) Il *beit ul-mol* è il tesoro ecclesiastico di cui non può disporre che la suprema autorità spirituale, secondo le regole del *Scheri'et* (che può dirsi il codice di rito nella dottrina dell'Islam. Il *beit ul-mol* si alimenta del bottino di guerra *ghanimet*, del *chūms* *), dei doni volontari e di altri varii proventi designati nelle regole del *Scher'e*, ossia regole del diritto.

*) Il *chūms* è una delle varie imposte sulla proprietà, e letteralmente significa la quinta parte che nei casi determinati dalla legge deve un musulmano lasciar dedurre per una volta tanto a titolo d'imposta sul suo patrimonio o meglio sopra ogni aumento del suo patrimonio.

gli usi generali della sua specie, che per qualunque abito vizioso particolare, noto al proprietario o alla persona incaricata. Tali danni sono ingiurie. »

Art. 46. « Una donna maritata è capace di commettere un'ingiuria, e per ogni ingiuria da lei commessa è responsabile personalmente il marito, benchè (l'ingiuria) possa consistere nella violazione di un contratto che obblighi tale donna maritata, quale rappresentante o incaricata, o la di lei proprietà, o che sia stato fatto da lei medesima prima del matrimonio. Una donna maritata non può fare un contratto per obbligarsi sebbene ella possa contrarre come agente di suo marito; egli sarà obbligato da ogni simile contratto, e l'agenzìa si può provare o direttamente dedurre da circostanze e dagli usi della società.

« Si presume che una moglie sia l'agente di suo marito, quando provvede alla di lui famiglia, veste sè stessa, le sue figlie e figli sotto l'età di 15 anni; ma tale presunzione si può contraddire provando il contrario. »

Art. 51 « L'oggetto delle azioni per la riparazione delle ingiurie, essendo l'indennizzo dell'ingiuriato, e non già la punizione dell'ingiuriante, ne segue che la misura del danno in tali azioni è l' attuale ammontare della perdita o del disturbo toccato al querelante, senza alcun rapporto al grado di mala condotta di cui l'altra parte può essere stata rea. Le sole eccezioni a questa regola sono quelle contenute nell'articolo seguente. »

Art. 52. « L'adulterio, la seduzione di una moglie o figlia, il ratto o ritenzione di una moglie o figlio, guardiano o apprendista sotto gli anni 20, la sottrazione con inganno di una persona idiota o insana dal suo legale custode, le ingiurie alla riputazione per cui un'azione potrà stare senza allegare e provare danno speciale, e le ingiurie per cui è provvisto nel capitolo 23 del titolo 2° sono ingiurie di natura speciale, e partecipano di un carattere criminale. Le azioni per le suddette ingiurie partecipano dei procedimenti criminali. Esse sono eccezioni alla regola per la misura dei danni indicata nell'ultimo articolo, ed una giuria per stimare i danni in tali casi, può prendere in considerazione la mala condotta dell'accusato, ed accrescere i danni ad arbitrio, allo scopo di punirlo. Altre ingiurie personali non sono eccezioni alla regola dell'ultimo articolo. »

LEGISLAZIONE ARGENTINA.

CODICE PENALE.

LIB. I. SEZ. I. TIT. VII.

De las personas responsables civilmente.

(Art. 68-75).

LIB. I. SEZ. II. TIT. II. CAP. V.

Del modo de hacer efectiva la responsabilidad civil.

(Art. 137-145).

Non parmi affatto opportuna e ometto quindi la citazione testuale degli articoli 68-75 e 137-145 del codice penale argentino, sia perchè le leggi di quella Repubblica sono facilmente reperibili anche in Europa, perchè stampate a Parigi dal Dupont nel 1886 (*Códigos y leyes usuales de la República argentina*: due volumi in 4°) sia perchè i detti articoli non sono altro in massima parte che la riproduzione quasi sempre letterale delle relative disposizioni che troveremo nel codice penale spagnuolo, o degli articoli 18-22 e 87-94 del codice penale peruano, l'ordine e la posizione dei quali si trovano soltanto mutati, come a suo tempo vedemmo.

CODICE CIVILE
RIFORMATO COLLA LEGGE DEL 1883.

LIB. II. SEZ. II. TIT. VII.

De los actos ilícitos.

(Art. 1066-1106).

TIT. IX.

De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos.

(Art. 1107 1136).

Le più importanti disposizioni colle quali è governata codesta materia nel codice civile argentino si troveranno sotto gli articoli 1068-1070, 1074, 1077-1081, 1083-1104, 1106, 1108-1110, 1112-1136, articoli che ometto pure per l'anzidetta ragione della facilità di trovare le leggi argentine, come anche per ciò che non presentano essi grande utilità dal punto di vista della legislazione comparata, essendo molti di essi desunti come vedemmo (pag. 253-255) dal codice civile dell'Uruguay e da parecchi altri codici.

LIB. IV. SEZ. III. TIT. II.

De la prescripcion de las acciones en particular.

Art. 4037. « Prescribese igualmente por un año, la responsabilidad civil que se contrae por la injuria ó calumnia, sean las injurias verbales ó escritas, como tambien la reparacion civil por daños causados por animales ó por delitos ó cuasi delitos. »

CODICE CIVILE DI COLOMBIA

E CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI NEI PRECEDENTI CODICI
DEL CHILÌ E DEL SALVADOR

LIB. IV TIT. XXXIV 1).

Responsabilidad comun por los delitos y las culpas.

Art. 2341. « El que ha cometido un delito ó culpa 2), que ha inferido daño á otro, es obligado á la indemnizacion, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa á el delito cometido. » 3).

Art. 2342. « Puede pedir esta indemnización no sólo el que es dueño ó poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño 4) ó su heredero, sino el usufructuario, el habitador, ó el usuario, si el daño irroga perjuicio á su derecho de usufructo, habitación ó uso. Puede también pedirla, en otros casos, el que tiene la cosa, con obligación de responder de ella; pero solo en ausencia del dueño. »

Art. 2343. « Es obligado á la indemnización el que hizo el daño y sus herederos.

---

1) Corrispondente al *titulo 35, de los delitos y cuasidelitos* nell' antico *código civil de la Republica del Salvador* del 23 agosto 1859, (art. 2218-2238); e corrispondente alle disposizioni degli articoli 2314 e seguenti del codice chileno del 14 dicembre 1855, vigente dal 1° gennaio 1857, che dall'uno e dall'altro fu tenuto a modello.

2) Il codice del Salvador (art. 2218) in questo come negli articoli seguenti diceva invece « *ó cuasidelito* » — Così pure il codice chileno nel corrispondente art. 2314 che è così formulato: « El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnizacion; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito. »

3) Il codice del Salvador, come il chileno, diceva: « *sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito ó cuasidelito.* »

4) Il codice chileno e quello del Salvador dicevano: « *de la cosa que ha sufrido el dano.* »

« El que recibe provecho del dolo ajeno, sin haber tenido parte [1], en él, solo es obligado hasta concurrencia de lo que valga el provecho que hubiere reportado. » [2].

Art. 2344. « Si un delito ó culpa ha sido cometido por dos o mas personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los articulos 2350 y 2355. » [3].

« Todo fraude ó dolo cometido por dos ó más personas produce la acción solidaria del precedente inciso. »

Art. 2345. « El ebrio es responsable del daño causado por su delito o culpa. »

Art. 2346. « Los menores de diez años [4] y los dementes no son capaces de comenter delito ó culpa; pero de los daños por ellos causados serán responsables las personas á cuyo cargo estén dichos menores ó dementes, si á tales personas pudiera imputárseles negligencia. »

Art. 2347. « Toda persona es responsable, no solo de sus propias acciones *para el efecto de indemnizar el daño* [5], sino del hecho de aquellos que estuvieren á su cuidado.

« Así, el padre, y á falta da éste la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa.

« Así, el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado.

« Así, el marido es responsable de la conducta de su mujer.

« Así, los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discipulos mientras están bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios, del hecho de sus aprendices ó dependientes, en el mismo caso.

« Pero cesará la responsabilidad de tales personas si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho. »

---

1) Il codice chileno e quello del Salvador dicevano: *« sin ser cómplice en el. »*

2) Mancano queste tre parole nel codice chileno (art. 2316) e in quello del Salvador (art. 2220) che terminavano alla parola *provecho.*

3) 2323 e 2328 nel codice chileno; e 2227 e 2232 in quello del Salvador.

4) Di 7 *anni* nel codice chileno, e di 8 *anni* nel codice del Salvador, nei quali troviamo inoltre un capoverso del tenore seguente: « Queda á la prudencia del Juez determinar si el menor de diez i seis años (*quince años* in quello del Salvador) ha cometido el delito o cuasidelito sin discernimiento; y en este caso se seguirá la regla del inciso anterior. »

5) Mancava questo inciso nel codice chileno e in quello del Salvador.

Art. 2348 « Los padres serán siempre responsables del daño causado por las culpas ó los delitos 1), cometidos por sus hijos menores y que conocidamente provengan de mala educación, ó de hábitos viciosos que les han dejado adquirir. »

Art. 2349. « Los amos responderán del daño causado por sus criados ó sirvientes, con ocasión de servicio prestado por éstos á aquéllos; pero no responderán si se probare ó apareciere que en tal ocasion los criados ó sirvientes se han comportado de un modo impropio, que los amos non tenían medio de prever ó impedir empleando el cuidado ordinario y la autoridad competente; en este caso recaerá toda responsabilidad del daño sobre dichos criados ó sirvientes. » 2).

Art. 2350. « El dueño de un edificio es responsable de los daños que ocasione su ruina, acaecida por haber omitido las separaciones necesarias, ó por haber faltado de otra manera al cuidado de un buen padre de familia.

« No habrá responsabilidad si la ruina acaeciere por caso fortuito, como avenida, rayo ó terremoto.

« Si el edificio perteneciere á dos ó más personas proindiviso, se dividirá entre ellas la indemnizacion, á prorrata de sus cuotas de dominio. »

Art. 2351. « Si el daño causado por la ruina de un edificio proviniere de un vicio de construcción, tendrá lugar la responsabilidad prescrita en la regla 3ª del articulo 2060. » 3).

Art. 2352. « Las personas obligadas á la reparación de los daños causados por las que de ellas dependen, tendrán derecho pára ser indemnizadas sobre los bienes de éstas, si los hubiere, y si el que causó el daño lo hizo sin orden de la persona á quien debía obediencia, y era capaz de cometer delito o culpa, según el artículo 2346. » 4).

1) Il codice chileno e quello del Salvador dicono: « *de los delitos ó cuasidelitos.* »

2) Il corrispondente articolo 2322 nel codice chileno, e 2226 nel codice del Salvador era così formulato:

« Los amos responderán de la conducta de sus criados ó sirvientes, en el ejercicio de sus respectivas funciones; y esto aunque el hecho de que se trate no se haya ejecutado á su vista.

« Pero no responderán de lo que hayan hecho sus criados ó sirvientes en e ejercicio de sus respectivas funciones, si se probare que las han ejercido de un modo impropio, que los amos no tenian medio de preveer ó impedir, empleando el cuidado ordinario y la autoridad competente.

« En este caso toda la responsabilidad recaerá sobre dichos criados o sirvientes. »

3) 2003 nel codice chileno, e 1939 nel codice del Salvador.

4) 2319 nel codice chileno, e 2223 nel codice del Salvador.

Art. 2353. « El dueño de un animal es responsable de los daños causados por el mismo animal, aun despuès que se haya soltado ó extraviado, salvo que la soltura, extravío ó daño no pueda imputarse á culpa del dueño ó del dependiente encargado de la guarda ó servicio del animal.

« Lo que se dice del dueño se aplica á toda persona que se sirva de un animal ajeno; salva su accion contra el dueño si el daño ha sobrevenido por una calidad ó vicio del animal que el dueño, con mediano cuidado ó prudencia, debió conocer ó prever, y de que no le dió conocimiento. 1). »

Art. 2354. « El daño causado por un animal fiero, de que no se reporta utilidad para la guarda ó servicio de un predio, será siempre imputable al que lo tenga; y si alegare que no le fué posible evitar el daño, no será oido. »

Art. 2355. « El daño causado por una cosa que cae ó se arroja de la parte superior de un edificio, es imputable á todas las personas que habitan la misma parte del edificio, y la indemnizacion se dividirá entre todas ellas, á menos que se pruebe que el hecho se debe á la culpa o mala intención de alguna persona exclusivamente, en cuyo caso será responsable esta sola.

« Si hubiere alguna cosa que de la parte superior de un edificio, ó de otro paraje elevado, amenace caída ó daño, podrà ser obligado á removerla al dueño del edificio ó del sitio, ó su inquilino, ó la persona á quien perteneciere la cosa, ó que se sirviere de ella, y cualquiera del pueblo tendrá derecho para pedir la remoción. »

Art. 2356. « Por regla general todo daño que pueda imputarse á malicia ó negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta.

« Son especialmente obligados a ésta reparación:

« 1° El que dispara imprudentemente una arma de fuego;

---

1) Il codice del Salvador aggiunge all'articolo corrispondente 2230, un secondo capoverso del tenore seguente:

« Los dueños ó arrendatarios de haciendas de ganado, no son responsables de los daños que este cause, sin su hecho ó culpa, en sementeras ajenas mal cercadas ó cerradas; con tal que por otra parte no se contravenga á lo dispuesto en el artículo 820, inciso 2' *); y a lo que en las ordenanzas de policia rural ó urbana se prescriba. »

*) « L'art. 820 parlando della servitù di pascoli e abbeveratoi dice nel suo capoverso: « Pero en este caso ningun colindante podrá criar ni repastar mas de cuarenta á sesenta cabezas de ganado mayor ó menor por cada caballeria de tierra, segun su calidad, que posea en propiedad ó arrendada. »

« 2° El que remueve las lozas de una acequia ó cañería, ó las descubre en calle ó camino, sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí transiten de dia ó de noche;

« 3° El que obligado á la construción ó reparacion de un acueducto ó fuente, que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño á los que transitan por el camino. »

Art. 2357. « La apreciación del daño está sujeta á reducción si el que lo ha sufrido se expuso á él imprudentemente 1). »

Art. 2358. « Las acciones para la reparación del daño proveniente da delito ó culpa que puedan ejercitarse contra los que sean punibles por el delito o la culpa, se prescriben dentro de los términos señalados en el Código Penal para la prescripción de la pena principal.

« Las acciones para la reparacion del daño que puedan ejercitarse contra terceros responsables, conforme á las disposiciones de este capitulo, prescriben en tres años contados desde la pepetración del acto. 2). »

Art. 2359. « Por regla general se concede acción en todos los casos de daño contingente, que por imprudencia ó negligencia de alguno amenace á personas indeterminadas; pero si el daño amenazare solamente á personas determinadas, solo alguna des éstas podrá intentar la accion. 3). »

Art. 2360. « Si las acciones populares á que dan derecho los artículos precedentes, se declaren 4) fundadas, será el actor indemnizado de todas las costas de la acción, y se le pagarán lo que valgan el tiempo y la diligencia empleados en ella, sin perjuicio de la remuneración especifica que conceda la ley en casos determinados. »

---

1) Seguiva nel codice chileno l'art. 2331, e in quello del Salvador l'art. 2235, così formulato: « Las imputaciones injuriosas contra el honor ó el credito de una persona no dan derecho para demandar indemnizacion pecuniaria, á menos de probarse daño emergente ó lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero; pero ni aun entonces tendrá lugar la indemnizacion pecuniaria, si se probare la verdad de la imputacion. »

2) Il corrispondente articolo 2332 nel codice chileno era così formulato: « Las acciones que concede este titulo por daño ó dolo, prescriben en três años contados desde la perpetracion del acto. » — Identica alla formula di questo era la formula del corrispondente articolo 2236 nel codice del Salvador, colla differenza che secondo quest'ultimo soltanto *en cuatro años* si compiva la prescrizione.

3) Nel corrispondente articolo 2333 del codice chileno si dice: « Por regla general se concede acción *popular* en todos..... »; e così pure il codice del Salvador usava lo stesso aggettivo nel corrispondente art. 2237.

4) Il corrispondente art. 2344 del codice chileno dice invece: « Si las acciones.... *parecieren* fundadas. »

LEGISLAZIONE DI COSTA-RICA.

CODICE PENALE:

LIB. I, TIT. IV, CAPITOLO UNICO.

De la responsabilidad civil 1).

Art. 92. « La responsabilidad civil establecida en el articulo 25 comprende:

« 1° La restitucion;

« 2° La reparacion del daño causado;

« 3° La indemnizacion de perjuicios. »

Art. 93. « La restitucion deberà hacerce de la misma cosa, siempre que sea possible, con abono del deterioro ó menoscabo, a regulacion del tribunal 2).

« Se hará la restitucion aunque la cosa se halle en poder de un tercero y este la haya adquirido por medio legal, salvo su repeticion contra quien corresponda.

« Esta disposicion no es aplicable en el caso de que el tercero haya prescrito la cosa, ni en los demas exceptuados por las leyes. »

Art. 94. « La reparacion se hará valorandose la entidad del daño á regulacion del tribunal, atendiendo el precio natural de la cosa 3), el tiempo en que aquel se causó, siempre que fuere posible.

« La valoracion se hará oyendo á peritos, cuando para ello se necesitaren conocimientos facultativos. »

Art. 95. « La indemnizacion de perjuicios comprende:

« 1° La satisfaccion de los males causados a las personas y bienes del ofendido, en todas sus circunstancias;

« 2° La pension al herido ó maltratado durante su incapacidad para el trabajo;

---

1) Gli articoli 92-99 del codice penale di Costa-Rica corrispondono sostanzialmente, e in parte anche letteralmente, agli articoli 121-128 del CODICE PENALE SPAGNUOLO e agli articoli 113-120 del CODICE PENALE DI HONDURAS (che è in questa parte una copia quasi letterale dello spagnuolo), migliorandone alquanto la forma e con precisione e chiarezza maggiore in parecchie disposizioni.

2) Il corrispondente art. 31 del cod. di Venezuela ha qui ancora un capoverso del seguente tenore:

« En caso en que deba hacerse la restitucion en especie, si no fuera posible este, se hará la de su valor, què es lo que se llama reparacion del daño. »

3) *y el de affecion del agraviado*, aggiunge il codice di Venezuela nel corrispondente articolo 32; nel quale invece manca il capoverso che segue nel codice di Costa-Rica.

3° La pension à la viuda é hijos menores de la persona muerta por el delincuente, miéntras no lleguen á casarse, equivalente al importe de uno a tres jornales diarios.

Los tribunales regularan el importe de esta indemnizacion en los terminos prevenidos para la reparacion del daño en el articulo precedente y atendiendo á la fortuna del delincuente y a las necesidades del damnificado 1). »

Art. 96. « La obligacion de restituir, reparar el daño, ó indemnizar los perjuicios, se transmite á los herederos del responsable; y la accion para repetir la restitucion, reparacion ó indemnizacion, se trasmite igualmente à los herederos del perjudicado 2). »

Art. 97. « En caso de ser dos ó más los responsables civilmente de un crimen, simple delito ó falta, los tribunales señalarán la cuota de que deba responder cada uno 3), atendiendo para ello, á su mayor ó menor culpabilidad. »

Art. 98. « Sin embargo de lo dispuesto en el articulo anterior, los autores y cómplices de un crímen, simple delito ó falta, son siempre responsables solidariamente de todas las cuotas asignadas.

Los encubridores lo seran igualmente por las cuotas de los demas encubridores, y subsidiariamente por la de los autores y cómplices; salvo en todo caso el derecho de repetir contra los demas responsables, conforme al Codigo Civil 4). »

Art. 99. « El que por titulo lucrativo participa de los efectos de un crimen, simple delito ó falta, está obligado al resarcimiento hasta la cuantía en que hubiere partecipado 5). »

---

1) Il corrispondente articolo 33 nel cod. di Venezuela, il quale (come gli articoli 90 del cod. peruano, 116 del cod. di Honduras, 77 del cod. di Guatemala e 142 dell'Argentino) più fedelmente riproduce il cod. spagnuolo, o, come in questo caso, letteralmente lo copia, è così formulato:

« La indemnizacion de perjuicios comprenderá no solo los que se hubieren causado al agraviado, sino tambien los que se hubieren irrogado por razon del delito, á su familia ó á un tercero.

« Los tribunales regularán el importe de esta indemnizacion en los mismos terminos prevenidos para la reparacion del daño en el articulo precedente. »

2) Corrisponde perfettamente all'art 34 del cod. di Venezuela.

3) Manca il seguente inciso nel corrispondente articolo 35 del cod. di Venezuela.

4) Veggasi per notevoli differenze il corrispondente articolo 36 del codice di Venezuela.

5) Corrispondente all'articolo 37 del cod. di Venezuela.

CODICE CIVILE.

Il codice civile, che Bernardo Soto, presidente della repubblica di Costa Rica, in conformità alla legge del 19 aprile 1885, decretava il *26 di aprile 1886*, e che trovasi in vigore dal 1° gennaio 1888, contiene fra le altre le seguenti disposizioni:

Libro IV, Titulo II.
Delitos y cuasi-delitos.

Capitulo Unico.

Art. 1045. « Todo aquel que por dolo, falta, negligencia ó imprudencia, causa á otro un daño, está obligado á repararlo junto con los perjuicios. »

Art. 1046. « La obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados con un delito ó cuasi-delito, pesa solidariamente sobre todos los que han partecipado en el delito ó cuasi-delito, sea como autores ó cómplices y sobre sus herederos. »

Art. 1047. « Los padres son responsables del daño causado por sus hijos menores de quince años que habiten en su misma casa. En defecto de los padres, son responsables los tutores ó encargados del menor. »

Art. 1048. « Los jefes de colegios ó escuelas son responsables de los daños causados por sus discipulos menores de quince años, mientras estén bajo su cuidado. También son responsables los amos por los daños que causen sus criados menores de quince años. »

« Cesará la responsabilidad de las personas dichas, si prueban que no habrían podido impedir el hecho de que se origina su responsabilidad, ni aun con el cuidado y vigilancia común ú ordinaria. »

Libro III, Titulo VI.
De la prescripción.

(Articoli 850-883).

Art. 871. « Las acciones civiles procedentes de delito ó cuasi-delito se prescriben junto con el delito ó cuasi-delito de que proceden. »

Art. 873. « Las acciones á que se refieren los articulos 869, 870 y 871, si después de ser exigible la obligación se otorgare documento

ó recayere sentencia judicial, no se prescribirán en los términos antes expresados, sino en el término común que se comenzará á contar desde el vencimiento del documento ó desde el día de la sentencia ejecutoria. »

Art. 874. « El termino para la prescripción de acciones comenzará á correr desde el dia en que la obligación sea exigible. »

Art. 876. « Toda prescripción se interrumpe civilmente:

« 1° Por el reconocimiento tacito ó expresso que el poseedor ó deudor haga á favor del dueño ó acreedor de la propiedad ó derecho que trata de prescribirse; y

« 2° Por el emplazamiento judicial, embargo ó secuestro notificado al poseedor ó deudor. »

Art. 878. « El efecto de la interupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido anteriormente. »

Art. 879. « La prescripción negativa se interrumpe también por cualquier gestión judicial ó extrajudicial, para el cobro de la deuda y cumplimiento de la obligación. »

Art. 880. « No corre la prescripción:

« 1° Contra los menores y los incapacitados durante el tiempo que estén sin tutor ó curador que los represente conforme á la ley.

« 2° Entre padres é hijos durante la patria potestad.

« 3° Entre los menores é incapacidados y sus tutores ó curadores, mientras dure la tutela ó curatela.

« 4° Contra los militares en servicio activo en tiempo de guerra, tanto dentro como fuera de la República.

« 5° Contra la herencia yacente, mientras no haya albacea que hubiere aceptado.

« 6° Contra los jornaleros y sirvientes domésticos, respecto á sus jornales ó salarios, mientras continúen trabajando ó sirviendo al que se los debe.

« 7° À favor del deudor que con hechos ilícitos ha impedido el ejercicio de la acción de un acreedor. »

LEGISLAZIONE SPAGNUOLA.

Non solo per l'utilità pratica, già dal principio di questo lavoro avvertita, ma sì ancora nel tempo stesso per l'interesse della legislazione

comparata meritano qui di essere riprodotte le disposizioni del codice penale spagnuolo, siccome quelle che nella materia propostaci, come quasi in ogni altra materia, servì di modello alla massima parte dei codici penali dell'America spagnuola.

CODIGO PENAL

ARREGLADO À LAS CORRECIONES DICTADAS
POR EL DECRETO DE 1° DE ENERO DE 1871 Y À LAS REFORMAS INTRODUCIDAS
POR LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1876.

LIB. I. TIT. II. CAP. II.

De las personas responsables civilmente de los delitos y faltas.

Art. 18. « Toda persona responsable criminalmente de un delito ó falta lo es tambien civilmente 1).

Art. 19. « La exencion de responsabilidad criminal declarada en los núms. 1°, 2°, 3°, 7°, y 10° del art. 8° 2) no comprende la de la responsabilidad civil, la cual se harà efectiva con sujeción à las reglas siguientes:

« Primera. En los casos 1°, 2° y 3° son responsables civilmente por los hechos que ejecutare el loco ó imbécil y el menor de nueve años, ó el mayor de esta edad y menor de 15 que no haya obrado con discernimiento, los que los tengan bajo su potestad ó guarda legal, á no hacer constar que no hubo por su parte culpa ni negligencia.

---

1) Corrispondono a questo gli articoli 16 del cod. pen. di Honduras, 24 del cod. di Venezuela, 13 del cod. di Guatemala, 68 del cod. Argentino, e 25 del cod. per l'Uruguay.

2) Art. 8. « No delinquen, y, por consiguiente, están exentos de responsabilidad criminal:

1° El imbécil y el loco, á no ser que éste haya obrado en un intervalo de razón.

. . . .

2° El menor de nueve años.

3° El mayor de nueve años y menor de 15, á no ser que haya obrado con discernimiento.

. . . .

7° El que para evitar un mal ejecuta un echo che produzca daño en la propiedad ajena, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

Primera. Realidad del mal que se trata de evitar.

Segunda. Que sea mayor que el causado por evitarlo.

Tercera. Que no haya otro medio practicable y ménos perjudicial para impedirlo.

. . . .

10° El que obra impulsado por miedo insuperable de un mal igual ó mayor.

« No habiendo persona que los tenga bajo su potestad ó guarda legal, ó siendo aquélla insolvente, responderàn con sus bienes los mismos locos, imbéciles ó menores, salvo el beneficio de competencia en la forma que establezca la ley civil.

« Segunda. En el caso del núm. 7° son responsables civilmente las personas en cuyo favor se halla precavido el mal á proporción del beneficio que hubieren reportado.

« Los tribunales señalarán, según su prudente arbitrio, la cuota proporcional de que cada interesado deba responder.

« Cuando no sean equitativamente asignables, ni aun por aproximación, las cuotas respectivas, ó cuando la responsabilidad se extienda al Estado ó á la mayor parte de una población, y en todo caso siempre que el daño se hubiere causado con el asentimiento de la autoridad ó de sus agentes, se hará la indemnización en la forma que establezcan las leyes ó reglamentos especiales.

« Tercera. En el caso del núm. 10 responderán principalmente los que hubiesen causado el miedo, y subsidiariamente, y en defecto de ellos, los que hubiesen ejecutado el hecho, salvo, respecto á estos ultimos, el beneficio de competencia » 1).

Art. 20. « Son tambien responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente, los posadero, taberneros y cualesquiera personas ó empresas, por los delitos que se cometieren en los establecimientos que dirijan, siempre que por su parte o la de sus dependientes haya intervenido infracción de los reglamentos generales ó especiales de policia.

« Son además responsables subsidiariamente los posaderos de la restitución de los efectos robados ó hurtados dentro de sus casas á los que se hospedaren en ellas, ó de su indemnización, siempre que éstos hubiesen dado anticipadamente conocimiento al mismo posadero, ó al que lo sostituya en el cargo, del deposito de aquellos efectos en la hospederia, y además hubiesen observado las prevenciones que los dichos posaderos ó sus sostitutos les hubiesen hecho sobre cuidado y vigilancia de los efectos. No tendrá lugar la responsabilidad en caso de robo con violencia ó intimidación en las personas, á no ser ejecutado por los dependientes del posadero » 2).

1) Corrispondono a questo l'articolo 17 del cod. pen. di Honduras, l'articolo 25 del cod. di Venezuela, l'articolo 14 del cod. di Guatemala, l'articolo 72 del cod. argentino.

2) Corrispondono all'articolo 20 del cod. pen. spagnuolo l'art. 18 del cod. di Honduras, gli articoli 27 e 28 del cod. di Venezuela, l'art. 15 del cod. di Guatemala e l'art 74 del cod. argentino.

Art. 21. « La responsabilidad subsidiaria que se establece en el articulo anterior será también extensiva á los amos, maestros, personas y empresas dedicadas á cualquier género de industria, por los delitos ó faltas en que hubiesen incurrido sus criados, discipulos, oficiales, aprendices ó dependientes en el desempeño de sus obligaciones ó servicio » 1).

LIB. I. TIT. IV.

De la responsabilidad civil.

Art. 121. « La responsabilidad civil establecida en el capitulo 2°, tit. 2° de este libro, comprende:

« 1° La restitución;

« 2° La reparacion del daño causado;

« 3° La indemnizacion de perjuicios » 2).

Art. 122. « La restitución deberá hacerse de la misma cosa siempre que sea posible, con abono de deterioros ó menoscabos, á regulación del tribunal.

« Se hará la restitución aunque la cosa se halle en poder de un tercero, y éste la haya adquirido por un medio legal, salva su repetición contra quien corresponda.

« Esta disposición non es aplicable en el caso de que el tercero haya adquirido la cosa en la forma y con los requisitos establecidos por las leyes para hacerla irreivindicable » 3).

Art. 123. « La reparación se hará valorándose la entidad del daño por regulación del tribunal, atendido el precio de la cosa, siempre que fuere posible, y el de afección del agraviado » 4).

Art. 124. « La indemnizacion de perjuicios comprenderà, no sólo

1) Corrispondono gli articoli 19 del cod. di Honduras, 29 del cod. di Venezuela, 16 del cod. di Guatemala e 75 del cod. argentino

2) Corrispondono a questo gli articoli 87 del cod. pen. peruano, 113 del cod. di Honduras, 30 del cod. di Venezuela, 73 del cod. di Guatemala, 137 del cod. argentino e 92 del cod. di Costa-Rica.

3) Corrispondono gli articoli 88 del cod. peruano, 114 del cod. di Honduras, 31 del cod. di Venezuela, 74 del cod. di Guatemala, 138 e 139 del cod. argentino.

Il terzo comma di questo articolo nel codice di Guatemala è così formulato:

« Esta disposicion no es aplicable en el caso de que el tercero haya prescrito la cosa, con arreglo á lo establecido por las leyes civiles. »

4) Corrispondono gli articoli 89 del cod. peruano, 115 del cod. di Honduras, 32 del cod. di Venezuela, 75 del cod. di Guatemala, e 140 del cod. argentino, il quale aggiunge coll'articolo 141 la disposizione seguente: — « Si el dueño prefiriese el valor total de la cosa, se procederá segun lo dispuesto por el articulo anterior, pa-

los que se hubieren causado al agraviado, sino también los que se hubieren irrogado por razón del delito á su familia ó á un tercero.

« Los tribunales regularán el importe de esta indemnización en los mismos términos prevenidos para la reparación del daño en el articulo precedente » 1).

Art. 125. « La obligacion de restituir, reparar el daño è indemnizar los perjuicios se trasmite á los herederos del responsable.

« La acción para repetir la restituciòn, reparaciòn è indemnizaciòn se trasmite igualmente à los herederos del perjudicado » 2).

Art. 126. « En el caso de ser dos ó màs los responsables civilmente de un delito ó falta, los tribunales señalarán la cuota de que deba responder cada uno » 3).

Art. 127. « Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, los autores, los complices y los encubridores, cada uno dentro de su respectiva clase, seran responsables solidariamente entre sí por sus cuotas y subsidiariamente por las correspondientes á los demas responsables.

« La responsabilidad subsidiaria se harà efectiva primero en los bienes de los autores, despuès en los de los cómplices, y, por ultimo, en los de los encubridores.

---

sando la cosa a la propiedad del responsable, » aggiunta letteralmente identica a quella che già trovammo nel codice peruano, nel capoverso dell'articolo 89.

Nel codice di Guatemala il corrispondente articolo 75 è così formulato:

« La reparacion se hará valorandose la entidad del daño por medio de espertos si fuere practicable ó por el prudente arbitrio del juez. El dueño puede en vez de la reparacion pedir que se le entregue el valor total de la cosa, y en tal caso se debe ordenar què se le entregue el precio corriente de ella y el de estimacion si lo tuviere, pasando la cosa á la propiedad del responsable. »

1) Corrispondono gli articoli 90 del cod. peruano, 116 del cod. di Honduras 33 del cod. di Venezuela, 76 del cod. di Guatemala, 142 dell'Argentino e 95 del cod. di Costa-Rica, il quale ultimo, come a suo luogo vedemmo, nella forma e nella sostanza di questo articolo meglio di ogni altro si allontana dalla corrispondente disposizione del cod. pen. spagnuolo.

2) Corrispondono gli articoli 93 del cod. peruano, 117 del cod. di Honduras, 34 del cod. di Venezuela, 77 del cod. di Guatemala, 70 dell'argentino e 96 del cod. di Costa-Rica.

È notevole come nessuno di questi codici abbia saputo aggiungere alle ultime parole del primo capoverso di questo articolo l'inciso che troviamo nel corrispondente articolo 29 del *Codice criminale* del Brasile, che tutti quanti li precedette, e saggiamente stabilisce che « l'obbligazione di soddisfare il danno . . . . . passa agli eredi del delinquente *fino al valore dei beni ereditati »*, disposizione che formava di poi, come vedemmo (a pag. 239), l'articolo 810 della *Consolidação das leis civis.*

3) Corrispondono gli articoli 118 del cod. di Honduras, 35 del cod. di Venezuela, 78 del cod. di Guatemala e 97 del cod. di Costa-Rica.

« Tanto en los casos en se que haga efectiva la responsabilidad solidaria, como la subsidiaria, quedará à salvo la repetición del que hubiere pagado contra los demás por las cuotas correspondientes á cada uno » 1).

Art. 128. « El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito ó falta, está obligado al resarcimiento hasta la cuantía en que hubiere participado » 2).

CODIGO CIVIL DE ESPAÑA DE 1889.

(redatto in conformità della legge dell' 11 maggio 1888)

LIB. IV. TIT. XVI. CAP. II.

De las obligaciones que nacen de culpa ó negligencia.

Art. 1902. « El que por acción ú omissión causa daño á otro, interviniendo culpa ó negligencia está obligado á reparar el daño causado. »

Art. 1903. « La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos ú omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.

« El padre y, por muerte ó incapacidad de éste, la madre, son responsables de los perjuicios causados por los hijos menores de edad que viven en su compañia.

« Los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores ó incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañia.

« Lo son igualmente los dueños ó directores de un establecimiento ó empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, ó con ocasión de sus funciones.

« El Estado es responsable en este concepto cuando obra por mediación de un agente especial, pero no cuando el daño hubiese sido causado por el funcionario á quien propiamente corresponda la gestiòn practicada, en cuyo caso será aplicable lo dispuesto en el artículo anterior.

---

1) Corrispondono gli articoli 119 del cod. di Honduras, 36 del cod. di Venezuela, 79 del cod. di Guatemala e 98 del cod. di Costa-Rica.

2) Corrispondono gli articoli 120 del cod. di Honduras, 37 del cod. di Venezuela, 80 del cod. di Guatemala, 71 dell'argentino e 99 del cod. di Costa-Rica.

Il codice di Guatemala, abbandonando la formola « está obligado al *resarcimiento* », comune a tutti i codici anzidetti, dice, mutando vocabolo, « está obligado a la *devolucion* », variante che non muta per nulla il concetto.

« Son, por ultimo, responsables los maestros ó directores de artes y oficios respecto á los perjuicios causados por sus alumnos ó aprendices, mientras permanezcan bajo su custodia.

« La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. »

Art. 1904. « El que paga el daño causado por sus dependientes puede repetir de éstos lo que hubiese satisfecho. »

Art. 1905. « El poseedor de un animal, o el que se sirve de él es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape ó extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor ó de culpa del que lo hubiese sufrido. »

Art. 1906. « El propietario de una heredad de caza responderá del daño causado por ésta en las fincas vecinas, cuando no haya hecho lo necesario para impedir su multiplicación ó cuando haya dificultado la acción de los dueños de dichas fincas para perseguirla. »

Art. 1907. « El propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten de la ruina de todo ó parte de él, si esta sobreviniere por falta de las reparaciones necesarias. »

Art. 1908. « Igualmente responderán los propietarios de los daños causados:

« 1° Por la explosión de máquinas que no hubiesen sido cuidadas con la debida diligencia, y la inflamación de sustancias explosivas que no estuviesen colocadas en lugar seguro y adecuado.

« 2° Por los humos excesivos , que sean nocivos á las personas ó á las propiedades.

« 3° Por la caida de árboles colocados en sitios de transito, cuando no sea ocasionada por fuerza mayor.

« 4° Por las emanaciones de cloacas ó depósitos de materias infectantes, construidos sin las precauciones adecuadas al lugar en que estuviesen. »

Art. 1909. « Si el daño de que tratan los dos articulos anteriores resultare por defecto de construcción, el tercero que lo sufra sólo podrá repetir contra el arquitecto, ó en su caso, contra el constructor, dentro del tiempo legal. »

Art. 1910. « El cabeza de familia que habita una casa ó parte de ella, es responsable de los daños causados por la cosas que se arrojaren ó cayeren de la misma. »

Art. 1968. « Prescriben por el trascuso de un año:

« 1° La accion para recobrar ó retener la posesion.

« 2° La accion para exigir la responsabilidad civil por injuria ó calumnia, y por las obligaciones derivadas de culpa o negligencia de que se trata en el art. 1902, desde que lo supo el agraviado. »

Art. 1969. « El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el dia en que pudieron ejercitarse. »

Art. 1971. « El tiempo de la prescripción de las acciones para exigir el cumplimiento de obligaciones declaradas por sentencia, comienza desde que la sentencia quedó firme. »

Art. 1973. « La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. »

Art. 1974. « La interrupción de la prescripción de acciones en las obligaciones solidarias aprovecha ó perjudica por igual a todos los acreedores y deudores.

« Esta disposición rige igualmente respecto á todos los herederos del deudor en toda clase de obligaciones.

« En las obligaciones mancomunadas, cuando el acreedor no reclame de uno de los deudores más que la parte que le corresponda, no se interrumpe por ello la prescripción respecto á los otros codeudores. »

Art. 1975. « La interrupción de la prescripción contra el deudor principal por reclamacion judicial de la deuda, surte efecto también contra su fiador; pero no perjudicará á éste la que se produzca por reclamaciones extrajudiciales del acreedor ó reconocimientos privados del deudor. »

CODICE FEDERALE SVIZZERO

DELLE OBBLIGAZIONI

del 14 giugno 1881, in vigore dal 1° gennaio 1883.

TIT. I. CAPO II.

Degli atti illeciti.

Art. 50. « Chiunque è tenuto a riparare il danno cagionato ad altri con atti illeciti, sia volontariamente, sia per negligenza od imprudenza. »

Art. 51. « Il modo e la misura del risarcimento sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa.

« Ove siavi colpa anche del danneggiato, il giudice può ridurre proporzionatamente od anche negare il risarcimento. »

Art. 52. « Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese incontrate, in ispecie quelle d'inumazione.

« Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro.

« Se a cagione della morte altre persone sieno private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno. »

Art. 53. « Nel caso di lesioni corporali, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro.

« Il giudice può inoltre aggiudicare un risarcimento, ove il danneggiato sia stato mutilato o reso deforme in modo da pregiudicarne l'avvenire. »

Art. 54. « Nel caso di lesioni corporali o di morte di un uomo, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, e specialmente se vi fu dolo o colpa grave, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria, e ciò indipendentemente dal risarcimento del danno constatato. »

Art. 55. « Il giudice può del pari attribuire un'equa indennità pecuniaria a chi da altri atti illeciti sia gravemente pregiudicato nelle sue relazioni personali, anche in difetto di danno materiale. »

Art. 56. « Il danno scusato dalla legittima difesa non dà luogo a risarcimento. »

Art. 57. « Chi per propria colpa è caduto momentaneamente in tale stato da non avere coscienza del danno che cagiona, ne è responsabile. »

Art. 58. « Per motivi di equità, il giudice può in via di eccezione condannare anche una persona irresponsabile a risarcimento parziale o totale del danno da essa cagionato. »

Art. 59. « Nell'apprezzamento dei casi previsti dagli articoli 56, 57 e 58, il giudice non è vincolato dalle disposizioni di diritto penale, che regolano l' impunità, nè dalla sentenza di assoluzione in sede penale. »

Art. 60. « Se il danno sia cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido al risarcimento e senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.

« È lasciato all'apprezzamento del giudice il determinare se e in quali limiti a chi abbia pagato competa il regresso verso i corresponsabili.

« Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine. »

Art. 61. « Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle persone, di cui, per rapporti domestici, ha la vigilanza, ove non provi aver egli adoperato la diligenza ordinaria, e quale era richiesta dalle circostanze. »

Art. 62. « Il padrone è responsabile del danno cagionato dai suoi commessi od operai nell'esercizio delle loro incombenze, ove non provi d'aver usato tutte le cure per impedirlo.

« Siffatta responsabilità spetta anche alle persone giuridiche che esercitano un'industria. »

Art. 63. « Chi deve risarcire un danno a termine degli articoli 61 e 62, ha diritto di regresso contro l'autore del medesimo in quanto questi possa esser dichiarato responsabile delle proprie azioni. »

Art. 64. « Le leggi federali o cantonali possono derogare alle disposizioni di questo capo per quanto riguarda la responsabilità dei danni cagionati da pubblici funzionari od impiegati nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.

« Le leggi cantonali non possono però derogare alle disposizioni medesime riguardo a quegli atti di pubblici funzionari od impiegati che riflettono l'esercizio di una industria. »

Art. 65. « Il detentore di un animale è responsabile del danno da esso cagionato, ove non provi d'avere adoperato la necessaria diligenza nel custodirlo o vigilarlo. Gli è salvo il regresso, se l'animale sia stato aizzato da terza persona o dall'animale di un altro. »

Art. 66. « Il possessore di un fondo può impadronirsi degli animali altrui che vi recano danno e ritenerli a guarentigia del risarcimento che gli fosse dovuto, ed anche in casi gravi ucciderli, ove non possa altrimenti difendersene.

« Deve però tosto avvertirne il proprietario, e, se non gli è noto, far le pratiche necessarie per rintracciarlo. »

Art. 67. « Il proprietario di un edificio o d'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da difetto di manutenzione o da vizio di costruzione. In quest'ultimo caso gli è salvo il regresso contro il costruttore a termini dell'articolo 362. »

Art. 68. « Chi ha ragione di temere danno da un edificio o da altra opera altrui può costringere il proprietario a provvedere in debito modo a rimuovere il pericolo. Rimangono ferme le ordinanze di polizia concernenti la protezione delle persone e delle proprietà. »

Art. 69. « L'azione di risarcimento si prescrive in un anno, decorribile dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e l'autore del medesimo; in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno del danno.

« Se però la detta azione deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. »

LEGISLAZIONE CIVILE HAWAIANA
ossia
DELLE ISOLE SANDWICH.

Ciò che Augusto Teixeira de Freitas avea fatto per le leggi civili del Brasile trentadue anni or sono, facevano poi per quelle di Hawai nel 1884 L. McCully e J. M. Kapena, incaricandosi il primo del testo inglese 1) e l'altro dell'hawaiano. E benchè assai difficilmente possa avvenire di dover ricorrere a quelle leggi, non sarà del tutto superfluo nella pratica nè di poco interesse per la legislazione comparata, il riferire per ciò che riguarda la prescrizione le poche disposizioni relative al proposito nostro, che troviamo nelle leggi di quelle terre lontane sotto il titolo *The Civil Code of the Hawaian Islands:*

§ 1036. « Le seguenti azioni si dovranno iniziare entro sei mesi dal tempo in cui ebbero causa, e non dopo:

« 1° Azioni pel ricupero di qualsiasi debito che abbia fondamento in contratti, obbligazioni o responsabilità, eccettuandosi quelle dipendenti dal giudizio di qualche tribunale civile;

« 2° Azioni sopra giudizi emanati da qualunque tribunale che non sia civile;

« 3° Azioni di debito per fitto non pagato;

« 4° Azioni per danneggiamento alle terre;

« 5° Azioni derivanti dal prendere, tenere o danneggiare merci e bestiame, comprese le azioni per ricupero di cose rubate;

« 6° Azioni speciali per adulterio, libello o altre ingiurie alle persone o ai diritti degli altri, eccettuandosi quelle specificate nei due seguenti articoli. »

§ 1037. « Le seguenti azioni dovranno essere iniziate entro due anni dal tempo in cui ebbero origine, e non dopo:

« 1° Azioni per ingiurie e percosse;

« 2° Azioni per detenzione illegale;

1) *Compiled laws of the Hawaiian kingdom. Published by autority.* — Honolulu. Printed at the Hawaiian Gazette office, 1884, un vol in-8. di 777 pagine.

« 3° Azioni per parole pronunziate lesive al carattere o al buon nome di qualsiasi persona;

« 4° Azioni per parole pronunziate che producano danni speciali;

« 5° Azioni contro il maresciallo, sceriffi o altri ufficiali, per evasione di carcerati, o per qualunque responsabilità da essi ufficiali incontrata facendo un atto di loro competenza oppure omettendo doveri di ufficio. »

§ 1049. « Se una persona sottoposta a qualsiasi delle azioni menzionate in questo articolo nasconderà con frode la causa di tale azione alla persona che potrebbe esercitarla, l'azione potrà essere proposta entro sei mesi dal tempo in cui la persona alla quale competerebbe scoprirà di avere tale causa di azione, e non dopo. »

§ 1488. « Se un cane danneggi o distrugga una pecora o del bestiame, capre, maiali, polli, o altra proprietà appartenente ad altri che non sia il proprietario di tal cane, il proprietario dovrà rispondere dei danni alla persona che li ebbe a soffrire, per il valore della proprietà danneggiata o distrutta; e dovrà egli rinchiudere od uccidere il cane, e se trascura o rifiuta di farlo, nel caso di nuovi danni a persona o proprietà, oltre al risarcimento del danno sarà tenuto a pagare le spese del processo ed una multa di dieci dollari, o, mancando al pagamento della multa, sarà imprigionato a duro lavoro per trenta giorni, e chiunque voglia potrà uccidere il detto cane. »

CODICE CIVILE DEL MONTENEGRO

(pubblicato il giorno 8 maggio e in vigore dal 1° luglio 1888).

Parte IV, Capitolo V.

Delle obbligazioni nascenti da fatti illeciti, e indipendenti da contratto.

Art. 570. « Chiunque con fatto illecito cagiona ad altri un pregiudizio (art. 923-926), è tenuto a riparare intieramente il danno nella misura in cui questo è apprezzabile, non solo quando un tal fatto è stato commesso per dolo, ma sì ancora se avvenne per negligenza o imprudenza; salvi i provvedimenti speciali applicabili per legge penale all'autore del fatto illecito, ove sia questo da essa legge represso. »

Art. 571. « Il tribunale, per apprezzare il pregiudizio da riparare, prende in considerazione tutte le circostanze e l'importanza della colpa commessa (927-929); ma in generale deve questa legge fondamentale dominare l'apprezzamento di lui, che — il pregiudizio dev'essere integralmente riparato (923).

« Ove al danno sofferto abbia concorso la colpa della vittima, il tribunale ridurrà l' indennizzo proporzionalmente all' importanza di questa colpa.

« Se ad apprezzare un danno richieggansi i periti, il tribunale, prima di giudicare, dovrà sentire il loro rapporto. »

Art. 572. « Quando più sono gli autori del danno, tutti solidariamente ne rispondono, senza distinguere chi abbia ispirata l'idea, chi abbia incominciato, chi diretto, chi eseguito, chi prestato soccorso.

« D' altra parte, colui che, dopo il compimento dell' atto illecito ond'ebbe origine il danno, cercò o prestò aiuto a chi abbia cercato di nascondere i colpevoli, o siasi dato, con un mezzo qualsiasi e nel proprio interesse, a impedire o a rendere difficile per la vittima la riparazione del danno, risponderà solidariamente con l'autore o gli autori del danno. »

Art. 573. « Quando una delle persone responsabili, per effetto della solidarietà (572), contribuisce oltre la sua parte alla riparazione del danno, può domandare alle altre un'indennità, se l'atto da lei commesso non lo fu con intenzione.

« Se lo abbia intenzionalmente commesso, non può reclamarla se non quando il tribunale per motivi speciali la trovi legittima. Se il tribunale non la giudica tale, ognuno dei coautori che abbia dolosamente agito, è tenuto a versare la parte da lui dovuta nella cassa della chiesa del luogo dove il fatto illecito venne commesso, invece di rimetterla a colui che ha pagato. »

Art. 574. « Chiunque preponga un domestico o un operaio allo adempimento di una funzione o di un lavoro è obbligato a dirigerlo e a sorvegliarlo come farebbe ogni buon padre di famiglia. Negligendo egli tale obbligazione, risponderà di ogni danno cagionato a terzi da un tale agente nel corso del lavoro affidatogli. Non va esente da tale responsabilità, se non quando sia evidente, che non ostante la sorveglianza dovuta, il danno si ebbe a produrre.

« Le regole concernenti la responsabilità pel danno causato ai terzi dai membri di una comunità di famiglia (Kuca zajednica) si trovano negli art. 700-704. »

Art. 575. « La responsabilità pel danno causato da persone d'intelligenza non completamente sviluppata, oppure inferma, incombe a coloro che sono tenuti a sorvegliarle, a meno che non provino che il danno non proviene dalla loro negligenza.

« Se, per applicazione di questa regola, coloro ai quali incombe la sorveglianza di queste persone non sono tenuti a riparare il danno, o

se, essendo a ciò tenuti, non sono in istato di adempiere tale obbligazione, il tribunale può condannare l'autore stesso del danno, considerando ad un tempo il grado della intelligenza di lui, la sua fortuna e quella della parte lesa, a ripararlo, sia per intiero, sia parzialmente. »

Art. 576. « Chiunque per sua colpa abbia perduto per un certo tempo la ragione, col mettersi, per esempio, in istato d'ubbriachezza, e in tale stato inconsciente abbia ad altri causato un danno, è tenuto a ripararlo.

« Se altra persona l'abbia così ridotto, sarà questa egualmente responsabile secondo l'importanza della sua colpa, e sarà anche responsabile della totalità del danno, se le circostanze stabiliscano che nessuna colpa è imputabile a colui che fu privato della ragione. »

Art. 577. « Chiunque ha ferito una persona che abbia commesso un attentato contro di lui, sopra i suoi beni o l'onor suo, contro i suoi e contro la loro fortuna o il loro onore, o abbia causato un danno ai beni di tale persona, non incorre alcuna responsabilità, se egli non abbia oltrepassato i limiti della legittima difesa (944).

« Se, difendendosi, abbia causato danno ad un terzo, è tenuto a ripararlo, ma egli può per tal titolo domandare una indennità all'aggressore. »

Art. 578. « Quando un fatto illecito abbia causato la morte ad un uomo, benchè sia assolutamente vietato di domandare il prezzo del sangue umano, inapprezzabile in denaro, nondimeno gli eredi della vittima hanno diritto di esigere dal colpevole il risarcimento per le spese di malattia e per il pregiudizio risultante dalla perdita del tempo, se al defunto si dovettero prestar cure prima della sua morte, e così pure il rimborso di tutte le spese funerarie. »

Art. 579. « Se la vittima avea persone che fosse obbligata di nutrire, di mantenere o di educare, ciascuna di esse ha il diritto di chiedere una indennità al colpevole, nella misura del pregiudizio che le cagiona quella morte violenta.

« Il tribunale fisserà con moderazione, secondo il suo apprezzamento, l'ammontare dell'indennità dovuta dal colpevole a coloro che possono domandarla, e il modo del pagamento. Il tribunale pronunzia dopo di aver accuratamente esaminata la condizione delle parti, come l'importanza dei guadagni che realizzava il defunto, il tempo che, secondo la durata media della vita umana, poteva ancor vivere, la fortuna e tutto quanto interessa coloro che hanno diritto a risarcimento, come pure la fortuna e l'insieme della condizione del colpevole stesso. »

Art. 580. « Chiunque con percosse o violenze ferisce altri, è obbligato a indennizzarlo di tutte le spese occasionate dalla malattia e dalla cura, come pure del pregiudizio risultante dalla perdita del tempo. Per applicare questa regola, bisogna specialmente considerare se la vittima è rimasta debole, perpetuamente inferma o talmente disonorata, da escludere la speranza che possa mai migliorare la sua condizione (per esempio, una giovinetta che in seguito a tali violenze non possa più sperare di maritarsi), bisogna in seguito valutare i danni e finalmente obbligare il colpevole a ripararli.

« Quando queste violenze abbiano pure causato un pregiudizio ai parenti della vittima e che una indennità sia loro egualmente dovuta, si deve applicare la regola dell'articolo 579. »

Art. 581. « Chiunque con malvagia intenzione ha diffamato qualcuno o ha sparso false voci sull'onore, gli affari, la fortuna, la considerazione, i talenti di lui e altre circostanze che lo riguardano, e gli ha così cagionato un danno apprezzabile, è tenuto a ripararlo, dopo che il tribunale, considerando le conseguenze di quelle imputazioni, avrà stabilito la misura del risarcimento dovuto.

« Tuttavia, chiunque, interrogato sulla vita e la condizione di qualcuno da una persona cui tale informazione realmente interessa, dichiari francamente la verità, non può esser tenuto responsabile a meno che abbia agito malvagiamente. »

Art. 582. « Quando un bue, un cavallo, un cane, ecc..... si slancia sopra qualcuno e lo ferisce o porta danno alla cosa di lui, il proprietario dell'animale o colui alla cui guardia venne affidato ne è responsabile, a meno che non provi che nè per cattiveria, nè per negligenza nessuna colpa gli si debba imputare. Si presume non esservi colpa quando l'animale non ebbe fino allora l'abitudine di lanciarsi improvvisamente (il bue a dar colpi di corna, il cavallo a ricalcitrare, il cane a mordere d'improvviso, ecc). »

Art. 583. « È vietato di uccidere e di appropriarsi come bottino gli animali altrui a chi li trovi sul suo fondo; è semplicemente permesso cacciarneli.

« I danni causati dagli animali altrui devono essere denunciati alla guardia campestre che procederà in seguito secondo le prescrizioni del suo servizio. »

Art. 584. « Quando un edifizio o una parte di esso rovini e cagioni così un danno a qualcuno, il proprietario deve riparare questo danno se l'accidente avvenne per vizio della costruzione o per difetto di

manutenzione, a meno che non provi che nessuna colpa gli è imputabile.

« Se il danno fu causato in seguito a vizi di costruzione e che l'edifizio sia stato costrutto da un impresario, il proprietario può da lui reclamare la indennità ch'egli stesso ha pagata (366). »

Art. 585. « Ogni azione pel risarcimento di danni ai quali si riferiscano le disposizioni del presente capitolo dev'essere intentata al più tardi nell'anno, a partire dal giorno in cui la parte lesa ha conosciuto il danno e l'autore di esso.

« Ma in qualsiasi tempo la parte lesa abbia conosciuto il danno o l'autore di esso, l'azione sarà sempre prescritta dopo dieci anni a partire dal giorno nel quale il danno fu causato. Nel caso soltanto che il danno derivi da un fatto che la legge punisce con più di tre anni di carcere, non si compie la prescrizione se non trascorsi 20 anni dal giorno nel quale il fatto venne commesso. »

Ragioni diverse e tutte plausibili, mi consigliano o mi costringono ad omettere in quest'Appendice le disposizioni che al proposito nostro sarebbero ancora a citarsi dalle leggi di molti altri Stati; e di queste debbo almeno far cenno.

Ometto anzitutto le disposizioni delle leggi che governano Stati coi quali abbiamo pochi o meno importanti commerci o nei quali secondo l'ultimo censimento generale hanno residenza pochissimi dei nostri connazionali, come la *Birmania*, dove al 31 dicembre 1881 si trovavano appena 37 italiani;

la Repubblica di *Bolivia* che ne ospitava . . 50;
la *Cina* 143;
l'*Equatore* 317;
il *Giapone* 396;
il *Marocco* 130;
la *Persia* 11;
il Principato di *Samos* 7;
la *Serbia* 463;
il Regno di *Siam* 8;
la Repubblica di *Nicaragua* 59;
la Repubblica del *Salvador* 88;

che è quanto dire un totale di 1709 individui, la massima parte dei quali senza domicilio e molti di essi senza neppure un'abituale dimora

negli Stati che li ospitavano, e rappresentanti appena nel loro totale la popolazione di uno dei nostri piccoli comuni.

Di taluni ancora, dei quali pure sarebbe interessante conoscere gli ordinamenti civili nell'argomento almeno che ci occupa, debbo tacere, non avendo essi un corpo di leggi come avviene, nella stessa Europa, della piccola ma vetustissima *Repubblica di Andorra* (*A*), e della microscopica Repubblica o territorio neutro di *Moresnet* (*B*); e sarebbe inutile ripetizione far cenno di quelli che come la *Repubblica del Paraguay* e altri stati d'America non abbiano una legislazione propria e distinta. giovandosi delle leggi di qualche Stato vicino o dell'Unione alla quale appartengono *(C)*.

Ometto ancora ogni notizia sulla leggi di taluni Stati che, come il *Regno del Madagascar* e la *Repubblica d'Orange*, hanno poca importanza politica e commerciale, nè accennano per ora ad aumentarla, e coi quali, come con parecchi fra i piccoli Stati della Germania, abbiamo pochissime relazioni.

Devo per ora, e mio malgrado, tacere sulle leggi di Grecia e sopra quelle delle genti d'Africa colle quali ci troviamo a contatto, sia per la difficoltà di procurarmi i testi, sia per quella maggiore delle traduzioni che gioverebbe avere esattissime e intiere per poter conoscere e confrontare fra loro le varie disposizioni prima di scegliere quelle da porre a confronto colle leggi di altre nazioni (*D*).

E devo omettere, finalmente, per ora, le disposizioni diverse delle varie legislazioni vigenti nella Russia (*E*), e nella Germania *(F)* e quelle ancora delle venticinque legislazioni elvetiche (*G*), delle varie e complicate legislazioni britanniche *(H)*, e di quelle assai più numerose dei singoli Stati e territori componenti gli Stati-Uniti d'America (*I*).

Sento io pure fin d'ora quanto altri potrà sentire di poi la imperfezione del mio lavoro; e, quanto altri ancora potrebbe, sento fin d'ora la difficoltà di ciò che resterebbe da fare. Ma mi conforta il pensare che incominciando come io feci da solo fra le angustie di mezzi e di tempo (poichè l'idea di questa appendice mi nacque appunto mentre io scriveva il penultimo capitolo del mio libro) non mi era possibile il far meglio; e mi conforta la speranza nell'avvenire.

Ai giovani studiosi delle leggi ho rivolto specialmente il pensiero incominciando questo lavoro e ad essi ancora terminandolo ritorna oggi fiduciosa la mente, perchè nei giovani è l'ardimento e la tenacità dei propositi, perchè in essi è la ricchezza maggiore di tempo (il primo e massimo capitale indispensabile ai lunghi e difficili studi),

perchè nell'animo loro è l'impulso generoso che spinge alle buone ma faticose imprese, anche allora che dalle fatiche non si ha speranza di gloria nè di altro compenso tranne la soddisfazione onesta e sicura del dovere compiuto; perchè gravissimo e santo è il dovere di riannodare collo studio delle leggi i vincoli delle singole genti e ritemprare nella retta ragione la compagine sacra della umana famiglia, aspirazione delle più nobili menti nei tempi che furono, proposito dei tempi nuovi, vittoria di tempi che vicini o remoti indubbiamente verranno.

NOTE

(A)

ANDORRA.

Una piccola repubblica che per 612 anni di vita richiama la curiosità del viaggiatore, del filosofo, dell'uomo di Stato, e nella sua costituzione, colla data del 7 settembre 1278, custodisce ancora uno dei monumenti più antichi e più rispettati del pacifico arbitramento nelle controversie fra nazioni, nobilissima aspirazione d'ogni più eletta mente nei tempi nostri, dovea certamente in un lavoro di legislazione comparata richiamare fin da principio la mia curiosità e suscitarmi forte il desiderio di conoscere per quali ordinamenti legislativi si governi quella gente romita e degna di studio. Ho cercato per ciò, con sollecitudine grande e quasi affettuosa, tutto quanto fu scritto in proposito, sperando almeno che se non una codificazione qualsiasi, avrei potuto almeno trovare o leggi o regolamenti speciali onde studiare i vincoli segreti del vivere sociale nelle valli d'Andorra. Ma la mia speranza fu completamente delusa, poichè, come avvertiva l'ottimo mio collega *Victorin Vidal* nel suo prezioso lavoro sull'Andorra, quei 5,800 montanari che serbano inalterate le tradizioni di dieci secoli hanno bensì una legislazione, « ma in nessuna parte si trova scritta, e i magistrati incaricati di applicare il diritto comune e le usanze, non hanno altra guida tranne che la propria esperienza e l'equità [1]. »

Dalman de Baquer, scrittore catalano, credette e asserì nella sua *Historia de la republica de Andorra* (p. 63) che il diritto comune canonico e il diritto romano costituiscano la legislazione andorrana. Ma il cavaliere de Roussillon, assai competente in codesto argomento, come antico *viguier* della repubblica, nel suo lavoro *De l'Andorra* pubblicato nel 1822 e ristampato a Tolosa nel 1870, assicura (a p. 58) che il buon senso è la sola regola seguita dai giudici di prima istanza, e che i giudici d'appello applicano il diritto francese o il diritto spagnuolo, secondochè appartengono all'uno o all'altro paese.

Un distinto magistrato francese, il signor Moras (procuratore generale alla Corte d'Appello d'Angers), nel suo discorso, oggi rarissimo, che ha per titolo: « *Les cou-*

1) *L'Andorre*, par Victorin Vidal; pag. 168. — Un vol. in-16, di 196 pagine. — Paris, Librairie centrale, Boulevard des italiens, 24. - *1866*.

tumes du Pays d'Andorre », pronunziato nel 1882 davanti la corte d'appello di Tolosa, confessa egli pure di avere inutilmente cercato in quella raccolta di costumi andorrani, che è il *Politar* [1], più precise e più complete notizie; ma trovò che se abonda nelle indicazioni sulla organizzazione amministrativa e giudiziaria, per ciò che riguarda invece il *diritto privato* si limita a raccomandare ai giudici di applicare con discrezione, prudenza e moderazione le disposizioni del diritto comune e le speciali costumanze d'Andorra, impresa evidentemente non facile, avendosi a ricercare i termini e il senso di costumanze delle quali nessuno scritto ha conservato le formole.

Per chi desideri farsi un'idea della curiosa organizzazione giudiziaria dell'Andorra, monumento medioevale arrivato fino ai dì nostri con poche e leggiere modificazioni, sarà conveniente, in mancanza del *Politar*, difficilissimo a trovarsi [2], consultare il *Vidal*, che nel sullodato suo libro parla ampiamente di codesto argomento nelle pagine 82 e 83, 100 a 129, 140 e 141, e il *Jaybert*, che, con predilezione speciale, egli pure ne tratta dalla pag. 32 alla pag. 47 del suo grazioso e rarissimo opuscolo [3].

Per chi fosse curioso di particolari notizie diplomatiche e di storia contemporanea dell'Andorra, potrebbe vedere nel periodico di Barcellona « *La Publicidad* » un primo articolo al riguardo nel n. 1,087 del 16 febbraio 1881; poi sotto la data del 22 febbraio 1881 l'articolo intitolato *Constitucion de la republica de Andorra*, sotto le date del 23 febbraio, 31 marzo e 21 aprile altri tre articoli col titolo: « *Andorra* », e sotto quelle finalmente del 26 aprile e 22 maggio detto anno due nuovi articoli intitolati « *Cuestion de Andorra* ». E potrebbe vedere nel periodico di Nizza: « *La Lumière du littoral* », 1re année, n. 7 (26 marzo 1886) e seguenti, una serie d'articoli di Louis Boisset, sotto il titolo: *La République d'Andorre. — Notes diplomatiques sur l'Andorre.* Révolutions, blocus et condamnations à propos d'une concession ».

(B)

MORESNET.

Un altro angolo quasi ignorato d'Europa, di sei chilometri quadrati di superficie sul confine belga-prussiano a metà strada fra Verviers ed Aix-la-Chapelle, coi suoi 2,800 abitanti, potrebbe ancora apparire per l'origine sua e pel suo meccanismo politico non immeritevole di osservazione e di studio. Nè bastandomi la notizia che ne diede il Jaybert nell'opuscolo citato, mi rivolsi ad amici e colleghi dei paesi circon-

---

1) « Le *Politar* (dice il paziente ricercatore delle memorie andorrane, Vittorino Vidal, in una nota alla pagina 79 del suo libro) est un recueil des faits et gestes de la vallée d'Andorre. L'auteur, don Antonio Fiter y Roussel, était un Andoran de la paroisse d'Ordino, fort renommé, en son temps, pour son savoir. En 1748, étant viguier, il eut l'heureuse idée de s'enfermer dans le palais de la vallée, de fouiller les précieuses archives qui y sont déposées, et d'en extraire la substance, à laquelle il donna le nom de *Politar*. Son manuscrit, assez volumineux, écrit en catalan, est resté annexé aux archives de la république. Mais il en existe, de par le monde, trois ou quatre copies, d'une correction plus que douteuse. Ce n'est pas sans peine que nous sommes parvenus à déchiffrer l'exemplaire qu'il nous a été donné de nous procurer. »

2) *Politàr Andorrà, de la Antiquitat Govern y religio, dels privilegis, usos, preheminencias, consuetuts y prerrogativas de la vall d'Andorra.* (Una copia ms. del *Politar* si trova a Parigi nella biblioteca del Comitato di Legislazione straniera, al Ministero di giustizia).

3) *Les trois petites républiques: Saint-Marin, Andorre, Moresnet*, par M. Léon Jaybert, avocat, membre de plusieurs Académies et Sociétés savantes. — Paris, Alcan-Lévy, imprimeur-éditeur, 1873. In-8., di pag. 75.

vicini, e n'ebbi altre notizie che confermano o completano quelle date già dal Jaybert diciassette anni or sono, e nell'autunno del 1886 da diversi periodici.

Il territorio neutro di Moresnet ebbe origine dal trattato di Vienna del 31 marzo 1815 e dal susseguente trattato dei confini tra la Prussia e i Paesi-Bassi del 26 giugno 1816.

I commissari del re dei Paesi-Bassi, resistendo alle esigenze della Prussia, relativamente alla maniera di procedere nella divisione del cantone d'Aubel, fu deciso che una parte della linea di demarcazione resterebbe indeterminata e che sarebbe tracciata *una frontiera provvisoria*, così che la parte del territorio rimasta per tal modo indivisa non potrebb'essere militarmente occupata da nessuna delle due potenze.

Il sovrano potere sopra codesto territorio venne affidato a due commissari (nominati l'uno dal re dei belgi, l'altro dal re di Prussia) che ci ricordano i due viguiers d'Andorra, francese l'uno, l'altro spagnuolo.

Al disotto dei commissari, e da essi nominato, è un borgomastro assistito da aggiunti e un consiglio municipale, essi pure nominati dai due commissari. Il borgomastro è incaricato dello stato civile e della polizia giudiziaria, mentre la polizia propriamente detta è riservata ai due commissari.

Il Jaybert, che si compiace del parallelo fra i due piccoli stati d'Europa, osserva, a questo proposito: « C'est ici le bayle nommé par les deux viguiers, qui ont aussi « la haute police dans leurs attributions »; e ricorda come: « Les attributions rela-« tives à cet objet du service public, disent les conventions, seront exercées par les « deux commissaires, de telle sorte qu'ils auront à se concerter seulement sur la marche « générale à suivre par eux pour le maintien de la police, tandis que, pour le reste, « chacun d'eux est autorisé, dans chaque cas particulier exigeant les gendarmes de « part ou d'autre, à délivrer *spontanément* et *exclusivement*, c'est-à-dire *indépendamment* « *l'un de l'autre*, les ordres nécessaires, parce qu'il faut éviter, de crainte de conflits, « que les gendarmes de l'un ou de l'autre pays, agissent de leur propre mouvement. »

Così il borgomastro, il quale è in realtà il potere esecutivo, richiede indistintamente la gendarmeria belga o prussiana.

Il potere legislativo appartiene ai due sovrani protettori, i quali possono emettere decisioni *speciali* che hanno forza di legge, quantunque le leggi belghe e prussiane non sieno obbligatorie nel territorio di Moresnet, dove il Codice Napoleone e le altre leggi in vigore nel 1814 sono le sole applicabili nel diritto civile, come nel diritto penale. Non esiste, oltre a quelle, nè statuto nè regolamento speciale.

Le cause civili, come le penali, sono indifferentemente portate, a scelta degli interessati, davanti ai tribunali del Belgio o della Prussia, e può un atto pubblico essere ugualmente ricevuto dai pubblici ufficiali competenti delle due nazionalità, colla sola differenza, che se l'atto portante ipoteca è ricevuto da un notaio belga, è all'ufficio di conservazione di Verviers che questa dev'essere inscritta, mentre invece lo sarebbe a Montjoie quando l'atto fosse rogato da un notaio prussiano. Ogni quistione politica o amministrativa che insorga, è inappellabilmente risolta dai due commissari.

Per ciò che riguarda il servizio militare, sono esenti dalla coscrizione i discendenti di coloro soltanto che abitavano il territorio *al momento della costituzione del territorio neutro;* mentre invece i figli di belgi stabilitisi dopo nel territorio neutro devono prestare il servizio militare nel Belgio, e i figli di prussiani lo devono in Prussia.

La religione cattolica è generalmente professata dagli abitanti di Moresnet sotto l'autorità spirituale del vescovo di Liége; e in proporzione assai minore vi si pratica ancora il culto protestante.

Le finanze della piccola repubblica con una rendita di circa 12,000 franchi, sono alimentate dall'imposta fondiaria e da una tassa individuale annualmente fissata. I prodotti e le mercanzie dei due stati protettori entrano in franchigia sul territorio di Moresnet; ma dovrebbero pagare un diritto di uscita quando non abbiano ottenuto una speciale dispensa dall'uno dei ministri della finanza belga o prussiana.

Apparisce così dalle premesse notizie come il territorio di Moresnet si trovi ancora politicamente allo stato d'abbozzo quale venne lasciato nel 1816 dal trattato dei confini tra i due governi dei Paesi-Bassi e di Prussia, così che le poche parole del testo di detto trattato che si riferiscono al territorio di Moresnet costituiscono in sostanza l'unico suo statuto, la sola carta della sua esistenza essenzialmente provvisoria. Ma quando un popolo, piccolo o grande che sia, si acqueta nel provvisorio per oltre sessant'anni di vita, e vi prospera così da non sentire bisogno nè desiderio di nuovo stato, vuol dire che il provvisorio è gradatamente e di per sè stesso cessato mutandosi in definitivo, e tale può rimanere senza danno al proprio interesse e senza offesa al diritto degli altri.

(C)

PARAGUAY E STATI-UNITI DEL MESSICO.

La *Repubblica del Paraguay*, nella quale si trovano più di 3,000 italiani, non possiede, per ora, una legislazione speciale. Dopo la guerra che dovette sostenere col Brasile e suoi alleati, il Paraguay adottò intieramente la legislazione argentina, e oggi ancora la mantiene in vigore.

Negli *Stati Uniti del Messico* la legislazione civile e penale del distretto federale e territorio della *Bassa-California* venne gradatamente e continua ad essere accettata o integralmente o con poche varianti dalla massima parte dei singoli stati della federazione.

Il codice civile della Bassa-California (di 4126 articoli) redatto dai signori Mariano Yañez, José-Maria Lafragua, Isidoro Montiel y Duarte e Rafael Dondé, sanzionato dal congresso dell'Unione il 20 dicembre 1870, entrato in vigore il 1° marzo 1871, fu poi successivamente accettato dagli stati di Messico, Vera-Cruz, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Sonora, Xalisco, Durango, Uascala, ecc., e trovasi oggi in osservanza nella massima parte degli Stati che in numero di trentuno (compresi i due territori Nord e Sud della Bassa-California, e il territorio di Tepic) costituiscono la Unione Messicana, restando in vigore negli altri la vecchia e complicata legislazione spagnuola, cioè *Las Siete Partidas* e la *Novissima Recopilacion*. Così parimente il codice penale pel distretto federale e territorio della Bassa-California, sanzionato il giorno 7 dicembre 1871, in vigore dal 1° aprile 1872, quantunque officialmente abbia soltanto vigore *para toda la republica sobre delitos contra la Federacion* fu però accettato con insignificanti modificazioni da tutti i singoli Stati dell'Unione Messicana.

(D)

ETIOPIA.

Nulla sarebbe stato per me, nulla sarebbe per altri più interessante a conoscersi che le leggi e le costumanze ond'è governata quella parte dell'Africa colla quale

l'Italia si trova oggi a contatto sulla sponda occidentale del mar Rosso. Ma le notizie e i brani di traduzione che mi fu dato raccogliere delle leggi etiopiche e specialmente del FETA-NEGHEST o *codice dei Re* dalle recenti pubblicazioni, non mi parvero tali da potersi presentare per ora alle meditazioni degli studiosi o a susssidio della pratica.

A ragionare utilmente di leggi non bastano le relazioni di viaggi, di missioni religiose o diplomatiche, di spedizioni commerciali o militari, ma giova conoscerle nel loro complesso e nella integrità delle loro singole disposizioni, nel valore speciale e tradizionale dei loro vocaboli e nella storia delle loro trasformazioni. Per un lavoro accademico gioveranno le notizie anche isolate e incomplete; per un lavoro che voglia essere base o sussidio a studi comparativi e giovare nella pratica, non hanno valore di sorta, ma occorre la conoscenza perfetta dei testi che per ora ci manca e che forse potremo avere per ciò che riguarda l'Abissinia quando sarà compiuta la traduzione del *feta-Neghest* che venne ordinata e che si sta elaborando.

(E)

RUSSIA.

La differenza di razza, di lingua e di costumi fra i popoli del vasto imperio non sono di certo condizioni favorevoli alla unificazione delle leggi.

Se fu possibile tentare e con grandi e lodevoli sforzi ottenere fino a un certo punto codesta unità, sia colle numerose leggi d'ordine amministrativo o politico, sia specialmente colla legge sull'organizzazione giudiziaria promulgata nel 1864, sia col codice di procedura civile e penale promulgato nell'anno stesso, sia finalmente col codice penale del 1866 che reggono oggi quasi tutte le contrade dell'impero, è certo però che nel campo del diritto civile la unità di legislazione è ancora un desiderio fortemente osteggiato da molti e gravissimi ostacoli, fra i quali non ultimo la difficoltà immensa di cancellare d'un tratto o fondere in una legislazioni di origine svedese, francese, russa, musulmana, etc., fra le quali talune elaborate da secoli e penetrate per lunga consuetudine nelle costumanze dei popoli, più rispettate e potenti del più autorevole editto.

Così di fianco al libro X dello SVOD [1] che contiene le leggi civili applicabili dal 1° gennaio 1835 per tutto l'impero, tranne il caso di formale eccezione, troviamo una completa e distinta legislazione civile per la Polonia, per le Provincie Baltiche,

---

1) Lo SVOD ZAKONOV' o *corpus juris* dell'imperio, opera di dieci commissioni successive e lavoro di oltre un secolo, ideato già da Pietro il Grande, ripreso e pubblicato per ordine di Nicola I. nel 1833 e in vigore dal 1. gennaio 1835 come codice dell'impero, è un riassunto metodico della *Collezione generale delle leggi (Sobranié zakonov')*, fatta pure per ordine dello stesso imperatore, la quale rimontava fino all'*Oulojénié*, il primo codice civile russo dello chzar Alessio Mikhailovitch (1649).

Per avere un'idea della immane compilazione basti dire che lo *Svod* in quindici grossi volumi raccoglie circa 36,000 leggi riguardanti ogni ramo del diritto.

Un ordine imperiale del 26 maggio 1882, riconoscendo le gravi lacune e i numerosi difetti che s'incontrano nel Codice delle leggi civili contenuto nel tomo X dello *Svod* istituiva una speciale commissione di giureconsulti per la revisione delle leggi civili e la redazione di un progetto di codice.

e pel gran-ducato di Finlandia, senza contare le leggi e costumanze speciali vigenti nelle provincie polacche di Tchernigof e Poltava, nei paesi della Transcaucasia, nella Bessarabia e nei popoli nomadi.

Polonia.

Il Codice civile francese che dal 1808 al 1818 ebbe vigore in tutte le sue disposizioni nel reame di Polonia, vi è ancora oggidì in osservanza salve le modificazioni portate al libro primo dal progetto di legge presentato dal governo alla Dieta nel 1820, adottato nel 1825, promulgato il 13 giugno dell'anno stesso e divenuto obbligatorio dal 1º gennaio 1826.

Altre parziali modificazioni al codice francese vennero ancora introdotte colle leggi del 26 aprile 1818 e 6 agosto 1825 relativamente al regime ipotecario, con quelle del 23 giugno 1825 e 24 giugno 1836 riguardanti il matrimonio e i regimi matrimoniali, e colla legge del 19 febbraio 1875 che modificava la prova delle obbligazioni introducendo in Polonia il Codice di procedura della Russia del 1864.

Per maggiori notizie riguardanti la legislazione civile polacca e le accennate modificazioni al Codice civile francese si potrà utilmente consultare il lavoro del polacco Luigi Lubliner intitolato: « *Concordance entre le Code Civil du royaume de Pologne promulgué en l'année 1825 et le Code civil français relativement a l'état des personnes; suivie d'observations sur le droit international privé, par* Louis Lubliner, *avocat à la cour d'appel de Bruxelles.* » (Bruxelles, 1846, un vol. in-8º di 243 pagine).

Provincie baltiche.

Troviamo nelle Provincie Baltiche non meno di dieci legislazioni distinte, poichè, oltre un diritto privato generale che comprende le regole di diritto obbligatorie in tutte queste provincie e per la generalità degli abitanti, si hanno diritti particolari in vigore soltanto sopra determinate circoscrizioni giudiziarie e per determinate categorie di persone. Tali sono: 1º il diritto provinciale (*Landrecht*) di Livonia; 2º il diritto provinciale di Estonia; 3º il diritto provinciale di Curlandia; 4º il diritto provinciale di Pilten; 5º il diritto urbano (*Stadtrecht*) di Livonia; 6º il diritto urbano di Estonia; 7º i diritti urbani curlandesi (Mitau, Bauske, Friedrichstadt); 8º il diritto urbano di Narva; 9º i diritti privati dei contadini. Il diritto comune e gli accennati diritti provinciali ed urbani, metodicamente riuniti e disposti in 4,600 articoli, colle annotazioni relative alle fonti e alle varianti che alle diverse regole codificate portano gli usi locali, formano il *Codice baltico*, redatto per ordine dello Chzar Alessandro II, e promulgato nel 1864.

Gran-Ducato di Finlandia.

Staccato nel 1809 dalla Svezia alla quale appartenne per oltre sei secoli, il granducato di Finlandia conservò la legislazione svedese riveduta nel 1734 e ripetuta-

mente modificata di poi sotto il governo svedese, modificata ancora più tardi sotto la dominazione della Russia, e specialmente colle leggi 20 giugno, 31 ottobre e 19 dicembre 1864, 23 marzo, 27 aprile, 27 giugno e 9 novembre 1868, 24 febbraio 1873, 27 giugno 1878, 17 marzo 1879 e 15 marzo 1880, tutte riguardanti il diritto o la procedura civile.

TRANSCAUCASIA.

Gli indigeni di questa provincia osservano il diritto musulmano e appartengono nella massima parte al rito *imamita* (il rito dei *Nodji* ossia degli eletti, come si chiamano i suoi adepti) che è il più numeroso fra gli otto rami della setta *schi'e;* appartengono i rimanenti o al rito *hanefita* detto anche *Azemita* o al rito *schafi'ita*, che sono i due primi fra i quattro rami della setta *sunni*.

Per chi voglia conoscere le particolarità più notevoli e le differenze caratteristiche che distinguono le dottrine delle varie sette musulmane e dei riti diversi di ogni setta potrà consultare nella traduzione francese dell'*Eschbach* l'opera già lodata: LE DROIT MUSULMAN *exposé d'après les sources par M.* NICOLAS DE TORNAUW.

(F)

GERMANIA.

Molto più ancora che quella di Russia è varia e stranamente complicata la legislazione civile della Germania dove troviamo anzitutto tre diversi e principalissimi ordinamenti giuridici:

1° il *diritto prussiano* che risale nelle origini sue alla sapiente iniziativa del gran Federico e al lavoro di Coccejo assai più tardi compiuto, ed ebbe vigore soltanto dal 5 febbraio 1794; lavoro di codificazione metodica, originale e minuziosa oltre ogni dire, che colle molte successive addizioni regge ai dì nostri circa diciotto milioni di sudditi dell'impero.

2° il *diritto francese*, il quale fino dal 1804 pose radice nell'Hessen renano, dal 1806 nel Palatinato Bavarese o Baviera renana, dal 1807 nella Prussia Renana e dal 1809 nel Gran-ducato di Baden, nelle quali terre, come nell'Alsazia-Lorena, (eccettuate alcune parti della Prussia Renana sottoposte alla giurisdizione del codice prussiano o al diritto comune germanico) esso rimane in vigore, colle successive modificazioni ed aggiunte, sopra circa sette milioni di cittadini.

3° il *diritto comune germanico* cioè il diritto romano che è coi costumi locali il diritto principale dei paesi germanici mancanti di codice e il diritto sussidiario degli Stati che hanno una legislazione civile codificata (Baden, Baviera, Prussia, Sassonia, Wurtemberg), calcolandosi a 18 milioni e mezzo gli abitanti dei territorii sottomessi al diritto comune germanico, dal quale pure, ma con particolari codificazioni, sono retti la massima parte della Baviera, il regno di Sassonia e il regno di Wurtemberg.

E sotto questo triplice regime giuridico restano intatte e hanno vigore tante legislazioni speciali quante non hanno fra tutti gli altri Stati dell'Europa moderna.

Infatti, tutti gli Stati dell'impero germanico che non hanno codificazione particolare sono governati dal diritto comune germanico, ma solamente in mancanza di statuti locali, di leggi del paese, d'antiche leggi generali dell'impero; ma le leggi e gli statuti locali s'incontrano così frequenti e tanto gelosamente si osservano negli stessi regni di Baviera, di Prussia e di Wurtemberg e tanta è la varietà dei sistemi legislativi che un dotto giurista bavarese, Paolo Roth in uno studio sul regime matrimoniale in Germania, pubblicato nel 1878 sulla *Zeitschrif für vergleichende Rechtswissenschaft* (Rivista di diritto comparato) ha potuto constatare che non esistono meno di centoventi leggi differenti attualmente in vigore sul territorio dell'impero.

(G)

SVIZZERA.

Oltre al *Codice federale delle obbligazioni* del 14 giugno 1881 in vigore dal 1° gen naio 1883 che sotto il titolo I, al capo II, « Degli atti illeciti » provvede alla mas sima parte dei casi, potrà occorrere talvolta di dover attingere alle speciali legislazioni civili nella parte ad esse riservata in codesta materia per disposizione dell' articolo 64 del codice federale anzidetto, nel quale è stabilito che « Le leggi federali « o cantonali possono derogare alle disposizioni di questo capo per quanto riguarda « la responsabilità dei danni cagionati da pubblici funzionari od impiegati nell'eser- « cizio delle loro attribuzioni ufficiali. — Le leggi cantonali non possono però derogare « alle disposizioni medesime riguardo a quegli atti di pubblici funzionari od impie- « gati che riflettono l'esercizio di una industria ».

Debbo avvertire a tale proposito che mentre ognuno dei 25 cantoni componenti la confederazione elvetica ha una legislazione penale distinta e codificata, che incominciando dal codice penale di Turgovia del 15 giugno 1841 andò successivamente elaborandosi fino a quello di San Gallo del 25 novembre 1885, non più di venti, per quanto io sappia, posseggono fino al dì d'oggi una vera codificazione in materia civile. Senza contare il *Giura* bernese e il cantone di *Ginevra*, che conservano la lingua francese e il codice Napoleone (modificato pel cantone di Ginevra da varie leggi speciali e segnatamente da quelle del 5 settembre 1874, 5 aprile 1876, 21 febbraio e 20 marzo 1880), iniziatore di codesto lavorio di codificazione civile fu il cantone di *Vaud* col suo codice dell'11 giugno 1819 entrato in vigore dal 1° luglio 1821 e più volte di poi ritoccato fino al 1881; e ne imitarono successivamente l'esempio i cantoni di *Berna* nel 1824-36; *Lucerna* nel 1831-39; il *Ticino* nel 1837 (rifondendo ancora il suo codice nel 1873 e nel 1882); *Friburgo* nel 1834-49; *Soletta* nel 1841-48; *Argovia* nel 1847-55, modificandolo poi nel 1880; il *Vallese* nel 1853-55, modificandolo ancora nel 1870; *Zurigo* nel 1854-55; *Neuchatel* nel 1854-55 coordinandolo poi al « Codice federale delle obbligazioni » con legge 22 novembre 1882; *Appenzel Ausser-Rhoden* nel 1860 e 61 (con una raccolta di leggi sui principali rami del diritto civile); i *Grigioni* dal 1° dicembre 1862; *Sciaffusa* nel 1864-65; *Glaris* dal 3 maggio 1874; *Zug* dal 1° gennaio 1876.

(H)

GRAN BRETAGNA.

Alle difficoltà che vedemmo incontrarsi nello studio delle varie legislazioni onde si reggono le genti slave e germaniche, altre ancora si aggiungono nello studio della legislazione britannica, chiamata da Glasson « la più confusa d'Europa » [1].

Due fonti principali ha il diritto britannico: la legge consuetudinaria o volgare (*common law*), che sarebbe la *lex non scripta*, e la legge scritta o statuaria (*statute law*)

I.

La *common law* è l'insieme delle costumanze immemoriali e dei principii che dall'inveterato costume, coll'espresso o col tacito consenso del potere legislativo, acquistarono e conservano forza di legge. Onde apparisce che col nome di *legge non scritta*, dato a questo complesso di costumanze, non s'intende significare che ognuna di esse debba essere comunicata dalla parola soltanto, ma si vuole con tal nome accennare alla genesi loro, significando che in origine le disposizioni e l'autorità delle medesime non vennero formulate per iscritto, come gli atti del Parlamento, ma che per lunga e immemoriale costumanza generalmente accettata in tutto il regno ebbero sanzione e forza di legge.

Dal carattere stesso delle leggi non scritte dovette naturalmente venire la distinzione delle medesime in *generali* e *speciali;* le quali ultime son tali o perchè soltanto applicabili agli abitanti di determinati distretti o perchè adottate soltanto e sanzionate dall'uso di qualche corte particolare.

1. Le *usanze generali* onde risulta la legge comune propriamente detta si applicano comunemente a tutti e in tutte quante le giurisdizioni come regola di procedura e di decisione. Son governati da questa legge comune la trasmissione ereditaria dei beni, la proprietà fondiaria, le forme e gli effetti dei contratti, i testamenti, le azioni in giudizio, il risarcimento dei danni fra cittadini, le offese e le penalità relative, e un numero infinito di eventi e di rapporti giuridici nelle quotidiane esigenze della ordinaria amministrazione della giustizia.

A questa semplice enunciazione si presenta spontanea la domanda che Alessandro Laya si propone [2] e alla quale risponde: « Come mai queste disposizioni legislative possono essere conosciute? da chi può esserne determinata l'azione? La risposta (egli dice) è la seguente: dai giudici di tutte le corti di giustizia. Son essi i depositari della legge, gli oracoli viventi che debbono risolvere ogni dubbio, e che per giuramento sono astretti a decidere ciò che *si accorda colla legge del paese.* La scienza di questa legge viene dalla loro esperienza, dai loro studi e dalla lunga abitudine che hanno essi delle decisioni dei loro antecessori; e codeste giudiziarie decisioni sono veramente la sanzione la più considerevole che possa far entrare una costumanza fra le disposizioni della legge comune. La sentenza stessa e tutta la relativa procedura

1) *Histoire du droit et des institutions politiques, civiles et judiciaires de l'Angleterre, par* Ernest Glasson, p. XXI, Paris, 1883; 6 vol. in-8

2) *Droit anglais, ou résumé de la législation anglaise sous la forme de Codes.* Tome premier, p. 49.

sono accuratamente registrate e conservate sotto il nome di *memoriali* (records) nei pubblici archivii a ciò destinati, e ad essi frequentemente si ricorre quando si presenta una dubbiosa questione e possono i precedenti apportarle qualche sussidio o qualche lume, essendo regola lo invocare i precedenti nei quali furono in controversia le stesse questioni. È necessario che la bilancia della giustizia sia ferma e sicura; che non possa variare secondo la opinione di un nuovo giudice. La legge è fatta per dichiarare e stabilire solennemente che ciò che per lo innanzi era incerto e forse facoltativo è divenuto una regola permanente che il giudice non può a suo capriccio alterare o variare secondo le sue personali impressioni. Il giudice è instituito per decidere, non già secondo la sua propria maniera di vedere, ma *conformemente alle leggi e alle note costumanze del paese;* non già per pronunziare una nuova legge, ma per mantenere e consacrare l'antica. Può avvenire che la regola ammetta una eccezione là dove l'antica decisione si manifesti con evidenza contraria al buon senso. Neppure in tal caso, possono pretendere i giudici di fare una legge nuova, ma tutto al più di correggere un'errore dell'antica, poichè dove si mostri evidente che l'antica decisione è assurda od ingiusta, è dichiarato non già che è questa una *legge cattiva*, ma *che non vi è legge,* che è quanto dire che non si può considerare come legge del regno un errore manifesto. »

« Così la regola è questa: che le formule legislative e i precedenti si hanno a osservare, eccettuatone il caso di una assurdità o di una iniquità manifesta. Perchè, quantunque a prima vista non nè appaia chiaramente la ragione, noi dobbiamo una certa deferenza ai tempi passati, e non dobbiamo supporre che i nostri predecessori abbiano agito senza discernimento di sorta, e dobbiamo tenere come principio generale che le decisioni delle corti di giustizia sono sempre la espressione della legge comune. »

« Si aggiunga che le decisioni delle corti non sono rese soltanto all'unico scopo di essere conservate come autentici documenti negli archivi di ogni tribunale: ma sono inoltre pubblicate nei numerosi volumi di *giurisprudenza*. È questa giurisprudenza la storia di ogni caso speciale, con un riassunto della procedura, degli argomenti delle parti, dei *considerandi* delle sentenze; ne vi mancano i brevi commenti che si fanno talvolta dai testimoni della causa. »

E tutta questa immensa congerie di giurisprudenza, pubblicata poi nei *Reports* o repertorii di sentenze, viene a formare la biblioteca del giurista britannico che va ognora crescendo per le annuali pubblicazioni (*year-books*). A questi volumi di giurisprudenza, che già si contano a centinaia, si hanno da aggiungere ancora le decisioni relative alle elezioni, all'ammiragliato, alle leggi ecclesiastiche; si ha da aggiungere ancora la collezione immensa degli statuti e degli atti quotidiani del Parlamento, gli statuti locali e particolari, e si avrà un'idea dell'arsenale legislativo britannico. Ma non basta..... In sussidio al diritto comune o consuetudinario, a spiegarlo, a correggerne le imperfezioni, a colmarne le lacune o a moderarne l'eccessivo rigore, un'altra regola governa i giudizi: *l'equità;* così che ogni volta che vi è conflitto fra la consuetudine e l'equità i giudici debbono seguire le regole dell'equità. E deve questa esclusivamente prevalere in circostanze e materie speciali, come nelle contestazioni relative ai testamenti, alle divisioni d'eredità, allo scioglimento e liquidazione di società, alla purgazione d'ipoteche, esecuzione di fidecommessi e di contratti aventi per oggetto beni immobili, alla custodia ed educazione dei figli, alla gestione dei loro beni, all'amministrazione dei beni della donna maritata, degli alienati, etc.

Se sia questo sistema di legislazione il più conforme alla ragione ed ai tempi, non è qui da cercarsi. Molto e ripetutamente fu già scritto in proposito [1]), molto ancora resterebbe da scriversi. Ciò ch'io ritengo certissimo è che i tre quarti delle lodi prodigate alle leggi inglesi, più che alle leggi si dovrebbero ai giudici.

2. Le *usanze speciali* e particolari agli abitanti di qualche distretto, non sono altro che i residui di quella moltitudine di usanze locali dalle quali è derivata la legge comune attualmente scritta e in vigore, residui talvolta di privilegi, antichi così che non riesce possibile il ritrovarne l'origine e la causa, e che a molte contee, città e baronie, a comuni e villaggi furono riconosciuti e confermati come leggi speciali da diversi atti del Parlamento. — Di tal natura appunto è il costume di *Gavelkind* nella contea di Kent, che chiama tutti i figli a succedere in parti eguali. Tale pure è il costume del *Borough English*, vigente ancora in alcuni antichi villaggi chiamati perciò borghi inglesi, in forza del quale il più giovine dei figli eredita solo escludendo i fratelli maggiori. Tali sono, per tacere di tante altre, le usanze commerciali particolari alla città di Londra.

3. *Usanza speciale* di certe corti o giurisdizioni, cioè delle corti ecclesiastiche, corti d'ammiragliato, corti militari, corti delle università di Oxford e di Cambridge, è l'applicazione che si fa in esse delle leggi romane e delle leggi canoniche noverate anch'esse dagli inglesi fra le leggi non scritte nel senso che le medesime non hanno vigore come le leggi scritte su tutto quanto il regno, e quali emanazioni dell'autorità imperiale o papale non hanno di per sè stesse autorità come le leggi scritte e gli atti del Parlamento, nè possono indistintamente obbligare i sudditi inglesi, poichè la forza che ad esse ancora rimane tutta deriva dalla immemoriale costumanza di usarne in certi casi particolari e nella giurisdizione di certe corti.

È poi ancora da notarsi, a riguardo delle leggi ecclesiastiche, che in Inghilterra oltre il diritto canonico della chiesa romana si ha un diritto canonico nazionale le disposizioni del quale riguardano soltanto la chiesa anglicana ed il regno.

II.

La *statute law*, legge statutaria o legge scritta, altra fonte del diritto britannico, comprende tutta la immensa sequela di più che trentamila statuti, atti e ordinanze ovvero editti emanati dai re coll'avviso e il concorso del Parlamento, incominciando dalla *Magna charta* (pubblicata nel 1215 dal re Giovanni e confermata in Parlamento nell'anno 9° del regno di Enrico III), e venendo fino ai dì nostri.

Gli statuti sono *generali* o *speciali* o *personali*.

Gli *statuti generali* sono promulgati con tutta la pubblicità dovuta ad una legge che costituisce una regola universale di condotta per tutti i cittadini dello Stato, che tutti indistintamente costringe, e che dalle corti di giustizia dev'essere applicata d'ufficio.

Gli *statuti locali* son quelli che riguardano soltanto all'interesse di un distretto, di una città o di un luogo determinato, come sono, ad esempio, tutti i regolamenti di polizia urbana.

Gli *statuti speciali* o *personali*, quali sarebbero quelli riguardanti una speciale associazione d' individui, ovvero determinate persone, come gli atti di naturalizzazione o

---

1) Veggasi fra gli altri MEYER, *De la codification en général et de celle de l'Angleterre en particulier*. Amsterdam, 1830.

di divorzio, sono piuttosto eccezioni che regole; non sono quindi promulgati con tutta la pubblicità dei primi, non sono presi in considerazione dai giudici se non dietro esame e discussione delle parti, nè possono in alcun modo applicarsi se non alla speciale associazione d'individui o d'interessi o alla persona che riguardano.

LEGISLAZIONI DISTINTE.

Tutto il sistema legislativo onde parlammo fin'ora riguarda specialmente la vecchia Inghilterra, il paese di Galles e l'Irlanda. Ma dobbiamo pure avvertire che quantunque tutte le parti del regno unito e delle colonie britanniche sieno soggette all'autorità legislativa del Parlamento, ciò non ostante la *Scozia* conserva ancora i suoi costumi e le sue leggi nazionali. Così pure è delle *Isole normanne* e dell'*isola di Man* che conservarono sempre le proprie leggi cioè i costumi di Normandia.

LEGISLAZIONI COLONIALI.

Per quanto strano e complicato possa apparire il sistema legislativo fin'ora discorso e possa far meraviglia il cumulo immenso di leggi ond'è governata la nazione britannica, non certamente meno strano è il sistema legislativo onde si reggono le cinquanta colonie inglesi disseminate in ogni parte del globo. A descriverlo minutamente ci vorrebbe un volume speciale. A darne appena una pallida idea e al proposito nostro basterà il ricordare che nell'isola di *Cipro* le leggi inglesi non sono applicabili che nelle questioni fra inglesi o stranieri, ma nelle cause fra ottomani e nelle cause miste dove il convenuto sia ottomano resta solo applicabile il codice civile ottomano come pure in tutte le cause riguardanti la proprietà fondiaria. L'isola di *Malta* ha una completa legislazione speciale. Al *Capo di Buona Speranza* la legislazione olandese del secolo scorso e i principii del diritto romano s'intrecciano colle nuove ordinanze. Troviamo a *Mauritius* i codici francesi modificati dalle ordinanze dei nuovi dominatori, e a *Natal* i principii del diritto romano modificati anch'essi dai nuovi ordinamenti britannici. Nel *Canadà* le antiche costumanze di Parigi, il codice Napoleone e le leggi inglesi si fondono a formare il codice del basso Canadà del 1865, civile e commerciale ad un tempo. A *Trinidad* vige ancora l'antica legislazione spagnuola. Nell'*India Britannica* dove il vicerè ha il potere legislativo, resta in vigore la più antica legislazione del mondo successivamente modificata dagli indigeni stessi, poi dalle costumanze e dalle leggi europee introdottevi dagli inglesi specialmente per ciò che riguarda il diritto penale, la procedura e l'ordinamento giudiziario, e nel diritto civile a riguardo specialmente delle successioni, dei contratti e della prova; e nelle nuove corti di giustizia si sentono alternativamente invocare un articolo della più recente ordinanza dell'imperatrice Vittoria e un articolo del codice di Manù « *il libro delle leggi del genere umano.* »

(I)

STATI UNITI D'AMERICA.

Quarantatrè *Stati* e quarantatrè legislazioni, senza contare i *territorii*, che hanno pure legislazioni distinte; ecco il vastissimo campo che in 103 anni, dalla costituzione

del 17 dicembre 1787, offrirebbe agli studiosi del diritto la vasta confederazione americana del nord.

Non tutti gli Stati e territori anzidetti posseggono ancora una vera codificazione nel senso giuridico moderno della parola, poichè fatta eccezione per pochissimi, come la Luisiana, la Georgia e lo Stato di New-York, il *corpus iuris* degli altri Stati e territorii è piuttosto una consolidazione come quelle che pel diritto civile hanno il Brasile e il regno d'Hawai, o una semplice raccolta delle leggi successivamente promulgate dopo la proclamazione dello Stato; ma ogni Stato ed ogni territorio ha leggi proprie e speciali, delle quali devo limitarmi per ora ad un semplicissimo cenno risguardante i codici o le raccolte di leggi specialmente civili nell'ordine alfabetico degli Stati e territorii della grande unione nord-americana.

1. — ALABAMA. *The revised Code of Alabama...* (Codice riveduto dell'Alabama, preparato da A.-J. Walker; edizione officiale adottata per atto dell'Assemblea generale del 19 febbraio 1867 e pubblicato per ordine della stessa), 960 pagine in-8°; Montgomery, 1867.

Parte preliminare: Costituzione riveduta, etc. etc. — I. Disposizioni generali; organizzazione politica; regolamenti pel commercio, la polizia, l'igiene. — II. Proprietà e altri diritti. — III. Procedura civile. — IV. Dei delitti e delle pene; procedura penale.

2. — ARKANSAS. *Digest of the Statutes of Arkansas...* (Digesto delle leggi dell'Arkansas, contenente tutte le leggi d'interesse generale in vigore alla fine della sessione del 1873. Raccolta preparata da Edward W. Gantt, e pubblicata per ordine dell'assemblea d'Arkansas), 1214 pagine in-8°; Little-Rock, 1874.

I. Costituzione del 1868 e costituzioni anteriori (1836 e 1864), etc. — II. Leggi civili, penali, politiche e amministrative.

ARRIZONA (territorio). *The compiled laws of the territory of Arrizona* (raccolta delle leggi del territorio di Arrizona), 1877.

3. — CALIFORNIA. *The Codes and Statutes of the state of California. (Codici e leggi dello Stato di California)*, pubblicati da Teodoro Hittell.; — 2 volumi in-8°; San-Francisco, 1876.

Raccolta non ufficiale contenente i Codici del 1872 (codice politico, codice civile, codice di procedura e codice penale) e le leggi complementari.

The statutes of California and amendments of the codes. (Statuti di California e codici riformati); un vol. in-8°; Sacramento, 1881.

4. — CAROLINA DEL NORD. *The code of North-Carolina*, 1883.

5. — CAROLINA DEL SUD. *The revised statutes of the state of South-Carolina*, 1873.

6. — COLORADO. *General laws of the state of Colorado.* (Leggi generali dello Stato del Colorado). Edizione officiale; 1154 pagine in-8°; Denver, 1877.

7. — CONNECTICUT. *The general statutes of the state of Connecticut...* (Statuti generali dello Stato di Connecticut. Revisione del 1875, con aggiunta delle leggi votate nella sessione di maggio del 1875). Edizione officiale; 840 pag. in-8°; Harford, 1875.

8. — DAKOTA. *The revised code of the territory* (ora Stato) *of Dakota*, 1877.

9. — DELAWARE. *Revised statutes of the state of Delaware.* (Leggi rivedute dello Stato di Delaware, del 1852, colle seguite modificazione fino al 1874. Raccolta preparata e pubblicata per ordine dell'Assemblea generale), 910 pag. in-8°; Wilmington, 1874.

10. — FLORIDA. *A Digest of the laws of the state of Florida.* (Digesto delle leggi dello Stato di Florida), 1881.

11. — GEORGIA. *The Code of the state of Georgia.* (Codice dello Stato di Georgia), 1882.

12. — IDAHO. *General laws of the territory* (ora Stato) *of Idaho.* (Leggi generali del territorio d'Idaho), 1881.

13. — ILLINOIS. *The revised statutes of the state of Illinois,* 1881.

14. — INDIANA. *The revised statutes of Indiana,* 1881.

15. — IOWA. *New rivised and annotated Code of Iowa.* (Il nuovo codice di Iowa riveduto e annotato), 1882.

16. — KANSAS. *The general statutes of Kansas.* (Statuti generali di Kansas, 1877. *Compiled laws of Kansas.* (Raccolta delle leggi di Kansas), 1881.

17. — KENTUCKY. *The general statutes of Kentucky*) Statuti generali di Kentucky), 1881.

18. — LOUISIANA. *The revised civil code of the state of Louisiana...* (Codice civile riveduto dello Stato della Louisiana, con referenze agli atti legislativi adottati fino al 1874 e alla giurisprudenza della Corte suprema). Edizione A. Voorhies; 702 pag. in-8°; Nuova Orleans, 1875.

The code of practice of the state of Louisiana... (Codice di procedura dello Stato della Louisiana, con referenze agli atti legislativi adottati fino al 1874 e alla giurisprudenza della Corte suprema). Edizione A. Voorhies, 660 pag. in-8°; Nuova Orleans, 1875.

The revised statutes of laws of the state of Louisiana. (Leggi rivedute dello Stato della Louisiana). Edizione A. Voorhies, in-8°; 1876.

19. — MAINE. *The revised statutes of the state of Maine,* 1883. Raccolta ufficiale.

20. — MARYLAND. *Revised code of the public general laws of the state of Maryland.* Edizione Mayer, Fischer e Cross, 2 vol. in-8°; 1879.

21. — MASSACHUSETTS. *The public statutes of Massachusetts,* 1882.

22. — MICHIGAN. *The general statutes of the state of Michigan.* Edizione Howell, 2 vol. in-4°; 1882.

23. — MINNESOTA. *The general statules of the state of Minnesota.* Edizione Young, in-4°; 1881.

24. — MISSISSIPI. *The revised code of the statute laws of the state of Mississipi.* Edizione Campbell, in-4°; 1880.

25. — MISSOURI. *The revised statutes of the state of Missouri.* Edizione Hockaday, 2 volumi in-4°; 1879.

26. — MONTANA. *The revised statutes of Montana,* 1881.

27. — NEBRASKA. *The compiled statutes of the state of Nebraska.* Edizione Brown, 1881.

28. NEVADA. — *The compiled laws of the state of Nevada...* (Raccolta delle leggi dello Stato di Nevada, contenente la legislazione del 1861 al 1873 inclusivamente). Edizione officiale pubblicata da M.-S. Bonnifield e T.-W. Healy; 2 volumi in-8°; Carson city, 1873.

29. — NEW-HAMPSHIR. *The general laws of the state of New-Hampshir;* in-4°; 1878-1881.

30. — NEW-JERSEY. *Revision of the statutes of New-Jersey,* 1877.

31. — NEW-MEXICO. *The general laws of New-Mexico.* Edizione Prince, in-4°; 1880.

32. — NEW-YORK. *The revised statutes of the state of New-York.* Edizione Throop, 4 volumi in-4°; 1882.

33. — OHIO. *The revised statutes of the state of Ohio.* Edizione Daughertz, Brasee e Okey; 2 volumi in-4°; 1880.

34. — OREGON. *The organic and general laws of Oregon...* (Leggi organiche e altre leggi generali dell'Oregon, pubblicate in conformità alla legge del 22 ottobre 1872). Testo ufficiale, 922 pag. in-8°; 1874.

35. — PENSYLVANIA. *A digest of the laws of Pennsylvania...* (Digesto delle leggi di Pensylvania dall'anno 1700 fino al 10 luglio 1872). Compilato in origine da Giu-

seppe Purdon; 10ª edizione, riveduta da Frederick Brightly, 2 volumi in-8°; Filadelfia, 1873.

Continuato dall'*Annual digest of the laws of Pennsylvania...* (Digesto annuale delle leggi di Pensylvania promulgate dal 1873 al 1876, che comprende leggi anteriori omesse nel digesto di Purdon e completa quest'opera fino al dì d'oggi) di Frederick Brightly, 351 pag. in-8°; Filadelfia, 1876.

36. — RHODE-ISLAND. *The general statutes of the state of Rhode-Island and Providence plantations*, 1670 pag. in-8°; Cambridge, 1872.

Public laws of Rhode-Island and Providence plantations, passed at the session of the general Assembly from january 1873 to may 1876; 341 pagine in-8°; Providence, 1876.

37. — TENNESSEE. *A compilation of the statutes laws of the state of Tennessee*. Edizione Thompson, 2 volumi in-4°; 1873.

38. — TEXAS. *The revised statutes of Texas*, in-4°; 1879.

UTAH (territorio). *The compiled laws of the territory of Utah*. Edizione officiale, 1873.

39. — VERMONT. *The general statutes of the state of Vermont...* (Leggi generali dello Stato di Vermont votate nella sessione annuale dell'assemblea generale del 1862, seguite da un appendice contenente le leggi del 1852 al 1869 inclusivamente), 2ª edizione; 1352 pagine in-8°; Burlington; 1877.

40. — VIRGINIA. *The code of Virginia* (Codice della Virginia, contenente tutte le leggi anteriori al 1° gennaio 1884). Edizione officiale preparata da Giorgio Mundford; 1546 pagine in-8°; Richmond, 1873).

Un nuovo codice penale andò in vigore nella Virginia col 1° luglio 1878.

41. — VIRGINIA OCCIDENTALE. *The revised statutes of west Virginia*. Edizione Kelly; due volumi in-8°; 1878.

42. — WASHINGTON. *Code of Washington*. Edizione officiale in-4°; 1881.

43. — WISCONSIN. *Revised statutes of the state of Wisconsin*, 1878; e *Supplement to the revised statutes*. Edizione Lamborn e Berryman, 1883.

WYOMING (territorio). *The compiled laws of Wyoming*. Edizione Withehead, 1876.

DELLO STESSO AUTORE

DELLE

TEORIE PENALI

E DEI

SISTEMI PENITENZIARI

Firenze, Tipografia della *Gazzetta d'Italia*, 1879. Un vol. in-8° di pag. 205

PREZZO L. 3.00